ASSICURAZIONI E PREVIDENZA SOCIALE

PER LA RIFORMA

DELLA LEGGE INFORTUNI

PARTE I. — Proposte di riforma alla legge (testo unico) 31 gennaio 1914, n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro.

PARTE II. — Bibliografia

a) legislazione italiana e straniera;
b) trattati, commenti e monografie;
c) memoriali e proposte di Enti interessati;
d) voti e deliberazioni di Congressi nazionali e internazionali.

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

SEDE CENTRALE IN ROMA

CONSIGLIO SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE

DELLA CASSA NAZIONALE INFORTUNI

Triennio 1912-1915

Presidente

On. Sen. Gr. Uff. Marchese Avv. Dott. **Cesare Ferrero di Cambiano**
Presidente della Cassa di Risparmio di Torino.

Vice-Presidente

Comm. **Rodolfo Novella**
Presidente della Cassa di Risparmio di Genova

Consiglieri

Argentina Altobelli, Segretaria della Federazione Nazionale dei lavoratori della terra, Rappresentante degli operai, nominata con Decreto Reale del 30 giugno 1912.

On. Gr. Uff. **Alfonso Barinetti**, Senatore del Regno, Consigliere della Cassa di Risparmio di Milano.

Bruno Buozzi, Segrètario della Lega Metallurgici, Rappresentante degli operai, nominato con Decreto Reale del 30 giugno 1912.

Comm. Avv. **Carlo Alberto Cambi-Gado**, Presidente della Deputazione Amministratrice del Monte de' Paschi di Siena.

Cav. **Augusto Casciani**, Rappresentante degli imprenditori, nominato con Decreto Reale del 30 giugno 1912.

Comm. Avv. **Pietro Ciotti**, Consigliere Governativo del Banco di Sicilia.

Gr. Uff. Avv. **Alberto Corsi**, Direttore Generale nel Ministero delle Colonie, Rappresentante di questo Dicastero, nominato con Decreto Reale del 1° agosto 1913.

On. Comm. Avv. **Adamo Degli Occhi**, Deputato al Parlamento, Consigliere della Cassa di Risparmio di Milano.

Comm. Dott. **Giuseppe Falciani**, Direttore Generale della Statistica e del Lavoro nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Comm. **Salvatore Giordano Zocchi**, Direttore della Sede di Milano del Banco di Napoli.

Cav. di Gr. Cr. Dott. **Vincenzo Magaldi**, Vice-Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Rappresentante del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

On. Conte Comm. **Luigi Malliani**, Deputato al Parlamento, Consigliere della Cassa di Risparmio di Milano.

Cav. Avv. **Eugenio Manfrin**, Consigliere della Cassa di Risparmio di Venezia.

On. Comm. Ing. **Giovanni Battista Pirelli**, Senatore del Regno, Rappresentante degli imprenditori, nominato con Decreto Reale del 30 giugno 1912.

Comm. Ing. **Luigi Pontiggia**, Direttore della Associazione Industriali d'Italia per la prevenzione degli infortuni, nominato, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con Decreto Reale del 30 giugno 1912.

Comm. **Enrico Scodnik**, Vice-Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con Decreto Reale del 30 giugno 1912.

Comm. Avv. **Enrico Silvani**, Consigliere-Direttore della Cassa di Risparmio di Bologna.

Comm. Ing. Prof. **Carlo Tenerani**, Consigliere della Cassa di Risparmio di Roma.

COMITATO ESECUTIVO

Presidente: On. Sen. Gr. Uff. Marchese Avv. Dott. **Cesare Ferrero di Cambiano**

Vice-Presidente: Comm. **Rodolfo Novella.**

Consiglieri: Cav. **Augusto Casciani** — Comm. **Enrico Scodnik** — **Argentina Altobelli** — Cav. di Gr. Cr. Dott. **Vincenzo Magaldi.**

DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale: Comm. Avv. **Foscolo Bargoni.**
Vice-Direttore Generale: Cav. Uff. **Achille Rebessi.**

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA SOCIALE

PER LA RIFORMA DELLA LEGGE INFORTUNI

PARTE I. — Proposte di riforma alla legge (testo unico) 31 gennaio 1914, n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro.

PARTE II. — Bibliografia

a) legislazione italiana e straniera;
b) trattati, commenti e monografie;
c) memoriali e proposte di Enti interessati;
d) voti e deliberazioni di Congressi nazionali e internazionali.

SEDE CENTRALE IN ROMA

Parte I

PROPOSTE DI RIFORMA ALLA LEGGE (TESTO UNICO) 31 GENNAIO 1904, n. 51, PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

A) Proposte degli Uffici della Sede Centrale e delle Sedi Compartimentali

Si vogliono qui riassumere le proposte di modificazioni alla vigente legge per gli infortuni sul lavoro (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51, inviate dai singoli Capi-ufficio della Sede Centrale e dalle Sedi Compartimentali a seguito dell'invito loro rivolto dalla Direzione Generale per disposizione dell'On. Comitato Esecutivo.

Considerazioni generali.

Vanno, innanzi tutto, riferite alcune osservazioni di carattere generale.

Ripartizione della legge in titoli.

Di indole tecnico-legislativa è quella sulla opportunità di un maggior ordine e di una più precisa divisione e ripartizione della legge nei varî titoli in cui deve necessariamente scomporsi. Si è proposta all'uopo la seguente divisione in titoli, relativamente: *a*) all'oggetto dell'assicurazione; *b*) all'Istituto assicuratore; *c*) alle persone tenute all'assicurazione; *d*) al beneficiario dell'assicurazione (operaio); *e*) al duplice elemento per l'indennizzazione (occasione di lavoro e causa violenta).

Si lamenta invero che la legge attuale, per le stesse sue origini di coordinamento in testo unico delle due leggi precedenti, contenga svariate norme della stessa natura e relative allo stesso oggetto, profilate ed esposte sotto titoli diversi: basti pensare al 2° cap. dell'art. 7, che tratta materia pure contemplata dall'art. 1, ed alla 2ª parte dell'art. 13 che tratta materia assolutamente estranea all'istituto della revisione.

Legge e Regolamento.

Un'altra osservazione è che la legge 31 gennaio 1904, n. 51, ha lasciato troppo vasto campo al regolamento, talchè esclusivamente e completamente da questo trovansi stabiliti - anzichè essere semplicemente disciplinati nelle modalità di esecuzione – una grandissima parte di

rapporti giuridici, di condizioni, di obblighi e di comminatorie, che, quali norme fondamentali, avrebbero dovuto formare oggetto di disposizioni della legge stessa.

Questo grave difetto organico del complesso di norme da cui è regolata l' assicurazione operaia - e che ha dato frequentemente luogo ad eccezioni di incostituzionalità del regolamento - è stato segnalato, innanzi tutto, perchè va tenuto ben presente che la riforma, per la suesposta ragione, non può essere limitata alla sola legge, a meno di volere anche questa volta fare un'opera incompleta, ma è indispensabile che sia estesa a tutte quelle norme fondamentali e per sè stanti, contenute, come si è già detto, nel menzionato regolamento; ed in secondo luogo perchè, qualora si avesse in animo di provvedere in seguito alle occorrenti modificazioni di dette norme si esamini invece ora se non sia necessario o almeno opportuno, come sembra, che le medesime siano trasportate nella legge allo scopo di raggiungere una maggiore uniformità di concetti informatori delle principali disposizioni, e di evitare dubbi di interpretazione sulla portata di quelle dettate dal Regolamento anche dal lato della costituzionalità.

Difetto di sanzioni.

È stato inoltre notato, in generale, il grave difetto per molte delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, della mancanza delle rispettive sanzioni dirette a rendere praticamente efficaci le disposizioni medesime. L'osservazione si riferisce principalmente a tutti quegli obblighi che agli operai derivano dalla legge infortuni, dai regolamenti di prevenzione, dal contratto di lavoro, dagli ordini e divieti imposti dagli imprenditori, ecc., ed ai quali gli operai medesimi possono impunemente contravvenire.

Non bastano - si è detto - i precetti di legge, ma occorre completarli con opportune sanzioni.

Effetti giuridici delle violazioni contrattuali.

E così pure è stato rilevato come non siano completamente e con chiarezza disciplinati gli effetti giuridici delle violazioni del contratto o della legge da parte degli imprenditori in rapporto al diritto che l'operaio può vantare verso l'Istituto assicuratore. Non è da escludere, ed anzi si può ritenere che il legislatore abbia inteso di riferirsi per questa parte ai principî ed alle disposizioni della legge comune e del Codice di commercio in materia contrattuale e di assicurazione; ma sta in fatto che, così nella dottrina come nella giurisprudenza è prevalsa l'opinione che - tranne casi speciali tassativamente contemplati, sui

quali, del resto, non sono neppure oggi eliminati i dubbi di interpretazione - il diritto dell'infortunato di ripetere l'indennità dall'Istituto assicuratore non possa venire pregiudicato o menomato dalle inosservanze da parte dell'industriale sia dei disposti di legge, sia delle condizioni di polizza, perfino quando risulti in maniera incontestabile essere stato il premio di assicurazione pagato in misura inferiore a quella dovuta, ammettendosi in questi casi a favore dell'Istituto assicuratore soltanto un'azione di rivalsa, assai spesso vana, contro l'industriale inadempiente.

Se ciò dipenda effettivamente da imperfezione della legge o sia conseguenza di una errata interpretazione che alla stessa è stata data, poco importa ricercare nel momento attuale; basta che il grave inconveniente sia posto in evidenza acciocchè si riconosca la necessità che questa importante questione venga una buona volta risoluta da esplicite e precise disposizioni legislative.

I

Estensione della legge.

Il concetto di estendere l'obbligo dell'assicurazione oltre i limiti fissati dalla legge del 1904 ritrovasi in molte delle proposte di riforma pervenute.

Aumento delle categorie di lavoratori, protette dalla legge.

Si vorrebbe anzitutto, in modo concorde, aumentato il numero delle categorie di lavoratori, beneficiati dall'assicurazione, ma con criteri diversi ed in varia misura.

Estensione massima.

Vi è chi ritiene, senz'altro, che l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro dovrebbe estendersi a tutti gli operai, salvo la esclusione di alcune categorie, alle quali non si credesse ancora opportuno estenderla, come al personale di servizio domestico o addetto ad altri servizi, per i quali - si dice - non corre normalmente rischio alcuno.

Due sono i motivi principali che hanno consigliato tale proposta. Il primo è l'opportunità di non privare della protezione della legge gli altri operai, non elencati all'art. 1 della vigente legge, che, nonostante il minor rischio presentato dal loro mestiere, tuttavia restano troppo spesso vittime d'infortunio, senza alcun beneficio e quindi in condizione di ingiusta inferiorità rispetto agli altri operai considerati dalla legge.

Il concetto di procedere per esclusione è poi anche giustificato dalla considerazione che, per quanto la legge possa comprendere in un'elencazione un gran numero d'industrie, non può indicare tutti gli svariati lavori necessari alla moderna attività industriale ed ai bisogni eccezionali imprevedibili, come, ad esempio, sgombero di neve, di cenere vulcanica, ecc., lavori che spesso devono eseguirsi in condizioni di rischio grave.

Il secondo motivo è la necessità di scemare il costo dell'assicurazione, che riesce assai gravoso specialmente ad alcune industrie, il che si potrebbe ottenere, in parte, con la estensione dell'assicurazione obbligatoria, che allarga il campo della compensazione dei rischi.

V' ha ancora chi, ritenendo medesimamente doversi universalizzare l' assicurazione obbligatoria degli infortuni, propone che tutti gli operai ne siano beneficiati, escludendo peraltro coloro che riscuotono un salario superiore alle lire sette giornaliere.

Estensione ai lavoratori della piccola industria.

Voto comune di vari proponenti è quello di estendere i beneficî dell' assicurazione ai lavoratori della piccola industria. La grande industria fu protetta per la prima, poichè si ritenne che in essa risiedesse il maggior rischio professionale; ma l'esperienza ha dimostrato che anche nella media e nella piccola industria il rischio professionale può arrivare a notevole altezza. Si aggiunga poi, che nella piccola industria mancano i mezzi economici per la applicazione dei congegni preventivi contro gli infortuni, manca la disciplina del lavoro, manca la sorveglianza degli organi governativi di ispezione, manca l'organizzazione dei soccorsi d' urgenza, manca nell' operaio la stessa nozione del pericolo dell' infortunio. L' estensione dell' assicurazione alle piccole industrie sembra poi imporsi anche per la considerazione che, come sarebbe deplorevole e dannoso che rimanesse senza indennizzo un operaio reso inabile al lavoro da un sinistro occorso in un grande stabilimento o cantiere, così è a dirsi oggi per quello incolto da infortunio in un piccolo laboratorio; nè va dimenticato che, anche nell' ipotesi di una responsabilità nell' evento dannoso di piccoli imprenditori od industriali, non ha l' infortunato la possibilità di conseguire l' emenda del danno, per la frequente insolvenza dei responsabili.

Soppressione del limite di cinque operai.

Un' altra riforma - proposta in modo concorde - e che si ricollega al concetto di estendere l'assicurazione alla piccola industria, consiste nella soppressione della condizione limitativa contenuta per alcune delle imprese od industrie contemplate nell' articolo 1° della legge vigente, e cioè la condizione concernente il numero minimo di operai

(cinque); attesochè il criterio discretivo della maggiore pericolosità è assai dubbio, come è stato già osservato, e frequenti sorgono le controversie, le frodi e gli abusi, a cui dà luogo la condizione suespressa.

Operai che usano macchine mosse direttamente da essi.

Per ciò che riguarda gli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, oltre alla condizione che nell' opificio siano occupati più di cinque operai, occorre si verifichi un' altra condizione, perchè debba ritenersi applicabile la legge e cioè che « le macchine non siano mosse direttamente dall' operaio che ne usa ». Ora, alcuni propongono che quest' ultima condizione venga eliminata, ritenendo considerevole anche in questo caso, se pur minore, il rischio che corre l' operaio.

Circa alcune categorie di operai.

Alcuni, pertanto, si limitano a proporre solo qualche aggiunta alla enumerazione, sopra cennata, dell' art. 1° della legge vigente: così si fanno voti che vengano beneficiati dell' assicurazione anche gli operai addetti alla manutenzione e sorveglianza delle strade, a quelli dei macelli pubblici, agli apparatori fumisti, agli installatori di apparecchi a gas e a luce elettrica, anche all' interno delle case, agli operai addetti a qualunque impresa di trasporto.

Indicazione delle industrie tenute all'assicurazione.

Con altra proposta vuolsi implicitamente mantenere il sistema dell' enumerazione delle imprese tenute all' assicurazione, già applicato nell' articolo 1° della legge vigente. Si osserva come sarebbe desiderabile una ancor più precisa indicazione delle industrie elencate e la tassatività di tale elenco, che togliesse la possibilità di applicazioni analogiche, eliminandosi in tal modo, non solo per gli industriali, ma anche per l' Istituto assicuratore i non pochi dubbi, a cui ha dato origine l' enumerazione predetta, sull' obbligatorietà o meno dell' assicurazione in alcuni casi, e quindi sul diritto o meno della Cassa Nazionale Infortuni di rifiutare le relative proposte senza incorrere nelle gravi responsabilità comminate dalla legge.

Sostituzione del concetto "lavori" a quello di "imprese".

Alcuni, infine, per quel che riguarda l' enumerazione delle industrie soggette all' assicurazione obbligatoria, propongono di mutare la dizione usata dall' art. 1° « operai addetti alle *imprese di* ecc. », che da alcune autorità giudiziarie - e fra queste la Corte di Cassazione di Roma - è stata erroneamente interpretata.

Invece di « operai addetti ad *imprese di* » si dovrebbe parlare di operai addetti a *lavori di*... ecc. » per troncare quelle dubbiezze le quali possono produrre, come qualche volta hanno prodotto, conseguenze molto gravi per gli industriali e per la Cassa Nazionale Infortuni. Si è ritenuto infatti che un lavoro non soggetto per sè stesso all' obbligo

dell'assicurazione, lo diventi quando sia connesso con quello di una delle imprese contemplate dalla legge, come, ad esempio, quello degli scalpellini - per i quali l'assicurazione non è prescritta - che preparano il materiale occorrente per una costruzione, sebbene la lavorazione della pietra avvenga in cantieri lontani dalla costruzione stessa, bastando - si è detto - che unica sia l'impresa. In questo caso - secondo il giudizio della menzionata Corte - gli operai scalpellini debbono considerarsi come partecipanti, come addetti - parola questa usata dalla legge - ai lavori, giacchè la denominazione complessa « imprese di costruzione edilizia ecc. » è comprensiva di tutte quelle forme di attività lavoratrice che concorrono alla costruzione edilizia e che si svolgono tanto in opera di vera e propria costruzione, quanto in opera di preparazione e completamento di essa mediante la somministrazione del prodotto del lavoro. Appare da un siffatto ragionamento come il Magistrato con vero arbitrio abbia sostituito un criterio puramente economico, quello di impresa, al criterio del rischio che informa la disposizione in esame.

Non è alla destinazione da darsi alla materia lavorata che bisogna aver riguardo, ma unicamente alla condizione se gli operai che tale materia preparano si trovino di fatto esposti al rischio della costruzione. Se non vi sono esposti, essi possono dirsi operai addetti all'Impresa ma non addetti ai lavori.

Evidentemente assodare questo punto è di capitale importanza, potendo anche in questi casi la Cassa Nazionale Infortuni trovarsi di fronte al dubbio di essere oppur non obbligata ad estendere gli effetti di una polizza ad una determinata categoria di operai non obbligatoriamente assicurabili per il loro mestiere, ma che - come si è ritenuto - lo sarebbero per la natura dell'Impresa che dovrebbe servirsi del materiale dagli stessi preparato.

Estensione agli operai addetti ai lavori preparatorî, complementari, ecc.

A questo proposito, giova riferire la proposta, pure fatta, - e che, per altra via, riuscirebbe ad evitare l'accennato ordine di controversie - di estendere l'assicurazione - qualora non comprendesse tutte le categorie di operai - a quelli addetti a tutti indistintamente i lavori preparatorî, complementari e sussidiari, e annessi all'industria che forma l'oggetto degli stabilimenti, opifici e costruzioni, indicati nella legge.

Considerazioni circa gli effetti della estensione dei limiti della legge.

Esposti i voti concordi di tutti i proponenti per l'estensione dei limiti dell'assicurazione infortuni (tralasciando le proposte riguardanti l'assicurazione degli agricoltori e dei pescatori, per cui si vuol credere imminente la promulgazione di leggi speciali) giova riferire quanto

pure si è - in generale - osservato, su questo punto, nei riguardi specialmente del nostro Istituto.

Cassa Nazionale Infortuni.

La Cassa Nazionale Infortuni, ad onta degli ammaestramenti tratti da una lunga esperienza, e sebbene oggi, con rinnovate energie e con un razionale, forte ordinamento tecnico amministrativo si trovi in grado di svolgere la sua azione in condizioni migliori che non per il passato, sì da poter vittoriosamente superare le non lievi difficoltà e resistere alle svariate insidie che sempre - non ostante qualsiasi riforma - presenterà l'assicurazione operaia, tuttavia dal suo punto di vista, non di un interesse esclusivamente materiale, ma della necessità della sua esistenza rispetto al fine della legge ed agli obblighi che questa ha creati, non potrebbe - pur plaudendo ad ogni propaganda di ampliamento e miglioramento delle varie provvidenze sociali - associarsi incondizionatamente all'idea di allargare i limiti di applicazione della legge estendendo cioè a tutti i salariati - se ciò si ritenesse consentito dall'attuale organizzazione dell'industria e del lavoro - od a molte altre categorie di operai il beneficio dell'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro.

La Cassa Nazionale Infortuni, dando uno sguardo al passato, ha il diritto ed il dovere di segnalare che l'estensione della legge potrebbe per essa costituire un aggravio forse esiziale senza un regime di esclusività o, quanto meno, senza una radicale riforma dell'attuale sistema impropriamente detto di libera concorrenza.

Concorrenza.

Il concetto della libera concorrenza è stato, come tanti altri, completamente travisato, in tema di assicurazione operaia, ed irrazionalmente stabilito dalla stessa legge; imperocchè di libertà di concorrenza può parlarsi solo quando a parità di condizioni rispetto alla sfera di attività ed all'ambiente in cui essa si estrinseca esista fra i concorrenti la sola differenza, tutta individuale, della bontà dei mezzi e dei sistemi adottati.

Scelta dei rischi.

Orbene, se, estesi i limiti di applicazione della legge, fosse ancora lasciata alle Società private la piena libertà di scelta tra i rischi, e per la Cassa Nazionale Infortuni dovesse rimanere immutato l'obbligo di accettare qualunque proposta di assicurazione, e così - come la pratica ha dimostrato - i rischi più gravi e quelli da altri rifiutati, e per di più senza la necessaria elasticità di tariffe, i danni fino ad oggi subiti dal nostro Istituto verrebbero ad aumentare grandemente, e forse in proporzione geometrica, se nella nuova massa di assicurazioni volute dalla nuova legge, i contratti per industrie più pericolose affluis-

sero - e non sarebbe improbabile - alla Cassa medesima in numero, superiore alla media attuale.

Produzione.

Nè può dirsi che questi concetti si trovino in aperto contrasto - come a tutta prima potrebbe sembrare - con i nuovi e savi criteri a cui la Cassa ora si ispira nell'attuare ogni mezzo per aumentare intensamente il numero dei suoi assicurati, giacchè non è il numero, ma la qualità dei rischi che desta preoccupazioni.

Oggi la Cassa cerca i rischi buoni e può tra altro così ristabilire un equilibrio con quelli cattivi; e attirando a sè la clientela delle Società private e dei Sindacati attenua gli effetti della concorrenza e si avvia ad un monopolio di fatto. Ma ciò sarebbe possibile e facile quando la massa delle assicurazioni fosse enormemente aumentata, sì da aprire alle Compagnie private un nuovo campo da sfruttare?

Continuazione dell' attuale regime. - Parificazione di obblighi per tutti gli Istituti. - Tariffa generale.

Sembra, pertanto, che se per l'attuazione di un regime di assoluta esclusività non si ritenesse giunto il momento propizio, e se non si credesse con la imminente riforma di sottrarre se non altro alla speculazione privata l'assicurazione operaia, quanto meno dovrebbe ravvisarsi giusta, equa e giuridicamente ammissibile una completa equiparazione, rispetto ai doveri derivanti dalla legge, fra la Cassa Nazionale Infortuni e le Compagnie private nel senso che fosse anche a queste esteso l'obbligo di accettare (nel periodo di tempo e nel luogo in cui agissero) tutte le proposte di assicurazione presentate dagli industriali, e che anche esse fossero vincolate dai limiti di una tariffa che dovrebbe essere quella approvata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la Cassa Nazionale Infortuni. A questa forse in siffatta ipotesi non potrebbero più essere riservate le assicurazioni per i lavori pubblici contemplati dall'art. 18 della legge, ma ciò potrebbe accadere solo quante volte non prevalesse il giusto concetto della necessità di concedere pure qualche privilegio ad un Istituto destinato per legge ad una funzione costante in ogni regione d'Italia di fronte a qualsiasi difficoltà ed onere, a differenza delle Società private, libere di esercitare il ramo collettivo nelle località preferite e saltuariamente a seconda dell'opportunità.

Ad ogni modo, qualora dovesse permanere la coesistenza di più Istituti o Enti, dovrebbe essere nettamente chiarito non potersi dagli imprenditori assicurare una parte soltanto dei propri operai presso la Cassa Nazionale Infortuni e la rimanente presso altri Istituti, ripugnando ciò non soltanto alla più comune buona fede, ma anche ai criteri tecnici di valutazione dei rischi di ciascuna industria considerata nel suo com-

plesso, criteri che sono stati la base della tariffa nei cui limiti la Cassa Nazionale Infortuni è costretta a contenersi.

Concetto di « operaio ».

Si pensa di giungere all' estensione dell' assicurazione obbligatoria anche per altra via: ampliando cioè la nozione giuridica di « *operaio* » agli effetti dell' applicazione della legge per gli infortuni nel senso che sia considerato tale « *chiunque compie un lavoro manuale fuori della propria abitazione alle dipendenze di altri con o senza remunerazione* ».

Misura del salario del sovraintendente.

Si è proposto anche di elevare la misura di salario, fissata dalla legge vigente all'art. 2, n. 2, come limite all'assicurazione dei *sovraintendenti ai lavori*; osservando come tale misura di salario (lire sette) sia raggiunta spesso anche da semplici operai.

Apprendisti.

Per ciò che riguarda l'apprendista, è stato soltanto esposto il desiderio che venga inserita nella legge una più precisa definizione, che non sia suscettibile delle presenti varie interpretazioni, che hanno dato luogo, come è noto, a tanto numerose contese.

Operai che si fanno lavorare in contravvenzione alle leggi.

Ma si vuole anche da alcuni qualche legittimo limite alla protezione offerta dalla legge per gli infortuni avuto riguardo alle peculiari condizioni personali o di lavoro di alcuni operai: dovrebbero, invero, essere esclusi dai beneficî dell'assicurazione, nei confronti dell'Istituto assicuratore, tutti quegli operai che per ragioni di età o di orario lavorano in contravvenzione alle altre leggi sociali protettive (Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, Legge sul riposo settimanale e festivo, Legge che abolisce il lavoro notturno nella industria della panificazione); evitando, in tal modo, le controversie sorte, a questo proposito, sotto il regime della Legge vigente. L'indennità in questi casi deve rimanere a carico diretto dell' Industriale.

Regolamenti preventivi.

Venendo ora a parlare dei « Regolamenti preventivi » titolo che segue, nella Legge del 1904, quello riguardante i limiti d'applicazione della stessa, si osserva anzitutto come generale sia il convincimento che il problema della prevenzione degli infortuni debba tenersi in grande considerazione, sia per ragioni umanitarie e sociali, che per ragioni economiche, strettamente connesse all' istituto dell'assicurazione obbligatoria.

Norme della vigente legge.

Si propongono, pertanto, speciali norme che garentiscano l'applicazione di quanto trovasi già effettivamente disposto dall'art. 5 della Legge attuale: è notevole, invero, come la maggior parte degli infortuni gravi avvenga per la inosservanza delle norme di prevenzione, giacchè i numerosi regolamenti emanati dalle autorità governative, ri-

mangono, per lo più, lettera morta, anche per il fatto che l'obbedienza a tali regolamenti porta sovente un onere economico all'industriale.

Ispettori.

Molti proponenti sono concordi nel ritenere che agli accennati inconvenienti si potrebbe in gran parte ovviare mettendo in grado gli Ispettori della Cassa Nazionale, con la qualifica di pubblici ufficiali, delegati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di constatare le inosservanze alle leggi di prevenzione, elevando le relative contravvenzioni; o quanto meno - come da altri si suggerisce - coordinando l'azione dei funzionari di Stato e degli altri incaricati, di cui all'art. 5 della Legge attuale, con quella del personale ispettivo della Cassa Nazionale. A questo proposito occorre ricordare che il Consiglio Superiore del Lavoro, nella discussione per la formazione dello Schema di regolamento per l'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, su proposta dei consiglieri Altobelli e Montemartini, a proposito delle disposizioni atte a coordinare l'opera dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con quella dei corpi tecnici comunali e provinciali, modificava l'art. 39 dello Schema di regolamento proposto dal Comitato Permanente del Lavoro, e nominava esplicitamente anche gli ispettori della Cassa Nazionale Infortuni, così che l'art. 38 del Regolamento approvato con Regio Decreto 27 aprile 1913 n. 431 per l'applicazione della legge 22 dicembre 1912 n. 1361 che istituisce un corso di ispettori dell'industria e del lavoro stabilisce che: « Per la coordinazione dell'opera dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro con quella della Cassa Nazionale Infortuni e dei Corpi tecnici comunali e provinciali, nonchè con quella dei Corpi governativi incaricati della vigilanza di speciali disposizioni legislative in industrie, imprese o costruzioni soggette alla vigilanza dell'Ispettorato, sarà provvisto con accordi fra le Amministrazioni competenti e il Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Sanzioni a carico degli operai contravventori.

Ammesso che si debba provvedere - con speciali norme - all'effettiva applicazione di quanto la legge dispone riguardo alla prevenzione degli infortuni, si è pure accennato alla necessità assoluta che vengano nella legge introdotte severe sanzioni a carico degli operai che con pericolo proprio e dei compagni di lavoro non rispettano le norme dettate dai regolamenti di prevenzione e quelle che ciascun imprenditore impone ai suoi dipendenti per la sicurezza del lavoro.

Malattie professionali specifiche.

Riguardano anche il tema dell'estensione della legge le proposte concernenti l'assimilazione - agli effetti dell'assicurazione - delle malattie professionali specifiche (tecnopatie) agli infortuni sul lavoro.

Si propone da alcuno l' introduzione del principio dell' indennizzabilità delle tecnopatie nel progetto di riforma della Legge Infortuni, non disgiunta, peraltro, da una attiva propaganda per la regolamentazione igienica del lavoro; e ciò sino a che non venga introdotta l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni, salvo l'integrazione con l'assicurazione di invalidità (1).

Ciò non dovrebbe significare una immediata e completa applicazione dell'assicurazione delle tecnopatie, non essendo attualmente l' Italia in condizioni tali da permettere l'esercizio di tale assicurazione, irta di molte difficoltà giuridiche e medico-legali e pratiche: prima fra tutte l'industria dell'assicurazione infortuni che ha creato, per reazione, l'industria dell' infortunio, moltiplicante le frodi dell'operaio, dell' industriale, dell' istituto assicuratore privato; di più, la medicina delle assicurazioni non porta ancora il valido aiuto di una competenza medica specializzata nel riconoscimento e nella valutazione delle malattie del lavoro; infine l'educazione igienica delle masse operaie è ancora rudimentale.

Sarebbe quindi opportuno, si è osservato, che nel prossimo progetto di legge per gli infortuni figurasse una disposizione del genere di quella contenuta nel Codice tedesco dell'assicurazione e che dice: « Con deliberazione del Consiglio Federale, può l'assicurazione contro gli infortuni essere estesa a determinate malattie industriali. Il Consiglio Federale è autorizzato a provvedere con speciali disposizioni all'attuazione del deliberato » (art. 547): ciò che in pratica non vuol dire la applicazione immediata dell' indennizzazione delle tecnopatie, ma rappresenta soltanto un primo passo, benefico e prudente.

Determinazione di alcune malattie indennizzabili.

Alcuni propongono che si estenda l'assicurazione ad alcune determinate malattie professionali, che nella pratica hanno dato luogo troppo frequentemente a controversie; e cioè alle ernie riducibili, non dovute a sforzo strordinario, ai calli suppurati senza violenza traumatica, alle infezioni malariche, alle cosiddette nevrosi traumatiche: stabilendo però la misura della loro indennizzabilità.

Necessità di norme in proposito.

Comunque - si è d'altro canto osservato - pur riconoscendo giusto ed altamente umanitario, che anche per queste infermità sia corrisposto un indennizzo in base a nuove e speciali provvidenze, è certo che nell'interesse dell'Istituto assicuratore, indipendentemente dal merito di qualsiasi conclusione a cui si possa pervenire, urge che sia nettamente stabilito se tutte le tecnopatie in genere, o qualcuna tra esse, laddove

(1) V. voto della Consulenza Medica Centrale a pag. 56.

sia raggiunto in alcuni casi un certo grado di prova del nesso etiologico tra le condizioni del lavoro e le manifestazioni morbose constatate nell'operaio, debba essere ammessa ed indennizzata come infortunio vero e proprio, non potendosi più oltre lasciare alla giurisprudenza di risolvere variamente siffatte questioni con criteri i quali, più che portare ad una interpretazione estensiva della legge, aggiungono addirittura alla legge stessa quello che il legislatore non volle e che la dottrina medico-legale non può ammettere, e cioè la parificazione giuridica delle tecnopatie agli infortuni.

Nozione giuridica di capo o esercente l'impresa.

Trova posto, infine, in questa parte del presente riassunto la proposta che sia semplificata e meglio chiarita la figura tecnico-giuridica del capo od esercente l'impresa, industria o costruzione (art. 7 della Legge attuale e 9 e 10 del Regolamento), nel senso che sia bene definito colui a cui spetta l'onere dell'assicurazione, senza possibilità di palleggiamenti tra l'uno e l'altro obbligato: tenuto all'assicurazione - così si propone - dovrebbe essere colui che ha stipulato in suo nome e conto il contratto di lavoro, cui l'assicurazione si riferisce.

II.

Istituti assicuratori.

Esclusività dell'Assicurazione infortuni alla Cassa Nazionale.

Concorde è la tendenza, di tutti i proponenti, all'esclusività dell'assicurazione infortuni - immediata o graduale - da attribuirsi alla Cassa Nazionale; e tale tendenza trova la sua base in tre principali ordini di ragioni:

Natura e finalità dell' assicurazione operaia.

I. La natura e la finalità dell'assicurazione operaia mal consentono che essa sia esercitata da Imprese private con intento di lucro, o da quelle altre qualsiansi organizzazioni o istituzioni, nelle quali non può non prevalere l'interesse dei padroni a quello degli operai.

La legge attuale, infatti, per ciò che riguarda l'ordinamento degli Istituti assicuratori, (Sindacati, Casse private, Società di assicurazione), eccetto che per la Cassa Nazionale, si preoccupa essenzialmente della potenzialità finanziaria e della conseguente solvibilità di essi; ma non si preoccupa affatto del loro funzionamento - per così dire - morale, il quale, per vizio innato, tende ad essere assai imperfetto, perchè sospinto da interessi egoistici.

Fondatori delle Casse private sono gli imprenditori stessi, i quali, per la loro privilegiata posizione di fronte agli operai, troppo facil-

mente sono portati ad usare gravi e non sempre legittimi mezzi coercitivi (licenziamento, diminuzione di salario a causa della diminuita capacità lavorativa) e non offrono perciò serie garanzie che la corresponsione dell'indennizzo agli assicurati sia proporzionata all'entità effettiva dell'infortunio.

Per i Sindacati e per le Casse consorziali può dirsi altrettanto, poichè anche qui predomina sovrano l'interesse padronale, che è all'interesse della classe operaia nel più frequente antagonismo.

Per le Società private d'assicurazione, alcune delle quali sono straniere, è stato facilmente notato come esse abbiano niun altro fine che il proprio profitto, cioè - come per le Casse private ed i Sindacati - quello di corrispondere agli operai assicurati la minor somma di indennità possibile. E l'esperienza ha mostrato ancora con quali e quanti mezzi le Società, ora dette, sospinte dal desiderio, in sè legittimo, di lucro, tendono a raggiungere il loro fine: profusione di onorari ai più facinorosi patroni degli operai infortunati; abituale incarico, affidato a funzionari abilissimi, di trattare con gli operai indifesi e pressati dal bisogno la liquidazione dei sinistri, perchè avvenga, in tal modo, a tutto vantaggio della Società.

Vantaggi generali della esclusività.

II. Il vantaggio che arreca - dal punto di vista economico generale - il regime di esclusività rispetto al regime di libera concorrenza dell'assicurazione degli infortuni.

Si riferiscono a questo proposito le argomentazioni che sogliono addursi a favore dei monopoli industriali, contro la libertà delle industrie. Specialmente è stato notato - per ciò che riguarda il monopolio dell'assicurazione degli infortuni - il vantaggio della diminuzione del costo dell'assicurazione: *a*) per la compensazione dei rischi; *b*) per la diminuzione delle spese di amministrazione.

Del primo punto è inutile la dimostrazione.

A proposito del secondo, è stato osservato che il ramo dell'assicurazione infortuni richiede rilevanti spese di amministrazione, tra cui quelle per funzionari amministrativi, medici e legali, allo scopo anche di rendere sollecito il servizio e per difendersi dalle frodi. Tali spese, mentre sono irriducibili qualunque sia il numero degli assicurati e l'entità dei rischi, non vengono ad elevarsi in proporzione aritmetica allo sviluppo degli affari, ma in proporzione ben più modesta.

L'applicazione del principio dell'esclusività alla Cassa Nazionale, è stata esperimentata nella Tripolitania e nella Cirenaica con ottimo ri-

sultato, in base alle norme del R. Decreto 25 maggio 1913 n. 668. Anche la Repubblica di S. Marino con legge del 18 luglio 1914, imponeva l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni del lavoro esclusivamente presso il nostro Istituto.

Posizione speciale della Cassa Nazionale Infortuni.

III. La posizione creata dalla Legge vigente alla Cassa Nazionale, per cui, se da un lato essa, per la sua natura e per i suoi fini, potrebbe opportunamente assumere in esclusività le assicurazioni infortuni, d'altro canto, restando così com'è, si trova esposta a soffrire ingiusti danni, senza poter giovare quanto vorrebbe e potrebbe.

In verità, come è stato sopra ricordato, a proposito dell'estensione della legge, non esiste una normale concorrenza tra la Cassa Nazionale - quale sembra voluta dal legislatore del 1904 - e gli altri Istituti assicuratori.

L'obbligo imposto alla Cassa Nazionale di assumere ogni rischio fa riversare, come si osservava - i peggiori rischi, rifiutati dagli altri Istituti assicuratori, alla Cassa Nazionale stessa; cosicchè questa, oberata principalmente dei detti peggiori rischi, è costretta a rialzare i premi, facendo il giuoco dei concorrenti; e non può quindi adempiere in modo perfetto alla sua alta funzione moderatrice. Dal che si rileva come il regime di esclusività, insieme con gli altri vantaggi di indole generale, assegnerebbe alla Cassa Nazionale un più giusto e benefico ufficio.

Esclusività immediata o graduale.

Concordi tutti - come si è osservato in principio - nella tendenza alla esclusività divergono, invece, le opinioni in quanto all'attuazione: immediata secondo alcuni, graduale per altri.

Esclusività per gli infortuni seguiti da morte o da inabilità permanente.

Un primo passo verso l'esclusività si vorrebbe tentare con la proposta che la Cassa Nazionale, quale unico istituto per l'assicurazione contro gli infortuni inducenti la morte o l'invalidità permanente, dovrebbe funzionare a lato ed in collaborazione con le Casse regionali obbligatorie per l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni inducenti invalidità temporanea.

Sindacati e Cassa Nazionale Infortuni in libera concorrenza, con esclusione degli Istituti privati.

Un'altra proposta viene così formulata: esclusi gli Istituti privati e le Casse consorziali e private, venga affidata la gestione dell'assicurazione ai soli Sindacati di assicurazione mutua e alla Cassa Nazionale Infortuni in libera concorrenza. I Sindacati, in tal caso, dovrebbero essere professionali e regionali; avere l'obbligo di accettare tutti i rischi senza la facoltà della selezione dei soci, - di riassicurarsi obbligatoria-

mente alla Cassa Nazionale Infortuni, - di essere amministrati da un Consiglio composto da rappresentanti degli industriali, degli operai, della Cassa Nazionale Infortuni e del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Per costituirsi detti Sindacati dovrebbero avere l'adesione di tanti industriali quanti sono necessari per assicurare almeno 10,000 operai (e ciò per impedire il sorgere di istituti condannati a non essere vitali); e la cauzione da depositarsi dovrebbe essere portata ad un minimo di lire 100,000 e ad un massimo di lire 500,000. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dovrebbe avere il controllo delle spese di detti Sindacati. Alla Cassa Nazionale Infortuni dovrebbero essere riservati in esclusività tutti i rischi riguardanti lavori dello Stato (comprese le ferrovie e gli arsenali) dei Comuni e delle Provincie e quelli dati in concessione o in appalto o esercitati a regime di municipalizzazione o anche semplicemente sussidiati, o eseguiti in seguito a speciale licenza di esercizio rilasciata dagli Enti predetti o da Enti pubblici autonomi e Opere Pie.

Coesistenza dei Sindacati ed altri enti.

Molti dei proponenti espongono - dopo aver fatto voti per l'avvento della esclusività - la proposta subordinata della coesistenza dei Sindacati obbligatori - alcuni anche delle Casse Private e dei Sindacati liberi - e della Cassa Nazionale Infortuni; ma con speciali garanzie.

Liquidazione delle indennità alla Cassa Nazionale Infortuni.

C'è chi vorrebbe, in detta ipotesi, che la liquidazione delle indennità fosse devoluta esclusivamente alla Cassa Nazionale Infortuni che dispone di servizi bene organizzati ed opportunamente discentrati in ogni zona d'Italia e che non ha altri fini che la retta applicazione della legge.

Riforma dei Sindacati.

Si propone, d'altro canto, una riforma della costituzione, della organizzazione e del funzionamento dei Sindacati - in modo che essi siano limitati a collettività industriali della medesima natura ed operanti in una determinata e ristretta zona territoriale.

Riassicurazione presso la Cassa Nazionale Infortuni.

Tutti ritengono, infine, doversi sancire - sempre in detta ipotesi subordinata e nell' intento di ottenere una più valida tutela degli interessi degli operai colpiti da infortunio - l'obbligo della riassicurazione limitata ai casi di morte e di invalidità permanente, sia dei Sindacati che delle Casse, presso la Cassa Nazionale Infortuni (con la facoltà, vorrebbero altri, in quest'ultima di riscattare gli Enti minori a determinate condizioni, procedendosi, per gradi, verso la piena esclusività).

Riassicurazione: sistema attuale.

A proposito di riassicurazione - sempre nella incertezza se la riforma sarà ampia o limitata - è sembrato utile ad alcuno soffermarsi sulla opportunità di chiarire il sistema attualmente consentito.

Le Casse private o Consorziali ed i Sindacati di assicurazione mutua

possono riassicurare presso la Cassa Nazionale Infortuni una parte dei rischi da loro assunti.

Si discute ancor oggi - ad onta delle recenti circolari del Ministero di agricoltura, industria e commercio - se le norme vigenti al riguardo vadano intese nel senso che sia una facoltà, e non un obbligo, fare la riassicurazione presso la Cassa Nazionale, qualora vi si voglia provvedere, e se, conseguentemente, anche per questo ramo il nostro Istituto abbia il dovere di accettare qualsiasi proposta.

Tutto ciò andrebbe chiarito.

Significato di "Parte dei rischi".

Un chiarimento altresì occorrerebbe, od una correzione circa la *parte di rischi* che si può riassicurare: un chiarimento se, *parte dei rischi* sta a significare - come sembra, essendone indicata nel regolamento la misura massima - una quota di ciascuna delle indennità assicurate (morte, permanente o temporanea); una correzione, se, invece, la disposizione vigente consentisse la riassicurazione soltanto di una delle indennità sopraddette.

È insito nel concetto e nel meccanismo della riassicurazione collettiva, quale è considerata e voluta dalla legge infortuni, che rispetto al contratto riassicurato vi sia identità di criteri di valutazione del rischio complessivo e del premio, - identità di probabilità di fatto in ordine al rischio speciale prevedibile nell' industria assicurata, - ripercussione proporzionale di effetti del rischio verificatosi sul bilancio delle rispettive polizze. In altri termini, la riassicurazione del ramo collettivo obbligatorio è e deve essere come la riproduzione in piccolo di un' immagine rispetto all' assicurazione originaria.

E questa è una inderogabile necessità per una giusta ed esatta applicazione del premio nell' interesse della stessa Cassa Nazionale Infortuni.

Il tasso di premio stabilito per l'assicurazione originaria è indubbiamente commisurato (anche secondo le risultanze statistiche generali) alla durata del lavoro, - alla ripartizione delle probabilità dei rischi in tale periodo secondo la natura del lavoro stesso, - alla probabilità di infortuni mortali o di quelli inducenti inabilità permanenti assolute o parziali, ovvero inabilità temporanee, - e, dove sia possibile, all'età ed al sesso delle persone costituenti la massa operaia addetta all'impresa, talchè il premio stesso è la risultante delle singole valutazioni di tutti questi elementi. Conseguentemente, riassicurando o le sole indennità di morte, o solo quelle di permanenti, o quelle di temporanee, il premio di riassicurazione - che di solito viene fissato ad un tanto per mille

su quello dell'assicurazione originaria – non avrebbe con questo quella omogeneità di base e di calcolo di probabilità e di equilibrio dei rischi, che è pur necessaria tanto per il carattere stesso della riassicurazione, quanto per la ragione per la quale il legislatore ha voluto che una parte dei rischi restasse sempre a carico dei Sindacati e delle Casse suddette.

Privilegi della Cassa Nazionale Infortuni.

Notevoli pure sono le proposte minime che tendono a far ampliare o, quanto meno, a rendere effettivi i privilegi già accordati alla Cassa Nazionale Infortuni dall'art. 18 della legge attuale.

Vi è, infatti, chi propone che al primo comma dell'art. 18, dove è stabilito l'obbligo di assicurazione presso la Cassa Nazionale Infortuni degli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, sia aggiunto, a chiarimento e ad amplificazione, che tale obbligo sia esteso anche alle imprese sussidiate da enti pubblici, o nelle quali gli enti stessi hanno partecipazione di utili, come le aziende municipalizzate e quelle infine che per il loro esercizio debbono ottenere una licenza da alcuno degli enti predetti.

E, secondo altri, il privilegio per la Cassa Nazionale Infortuni, di cui all' art. 18, potrebbe essere esteso anche ai lavori condotti o dati in concessione o in appalto dalle Opere pie e da enti pubblici autonomi, quali, ad esempio, il Consorzio autonomo del porto di Genova, l'Amministrazione ferroviaria ecc.

V'è chi vorrebbe che non fosse ammessa, come equipollente, nei casi dell' attuale art. 18, l'assicurazione presso i Sindacati liberi o le Casse private.

Sanzioni.

Perchè più sicuramente, poi, vengano attuate le disposizioni dell'art. 18 e quindi divengano realmente effettivi i privilegi in esso articolo accordati alla Cassa Nazionale Infortuni, si ritiene necessario che si commini qualche seria penalità alle Società private d'assicurazione, le quali assumano contratti con le imprese di cui al citato art. 18; oppure che la nullità dei contratti stipulati in opposizione a quanto la legge dispone possa, oltre che essere eccepita dagli imprenditori od industriali e dichiarata dall'autorità giudiziaria, venire constatata dall'Ispettorato del lavoro; e si vorrebbe anche che fosse dichiarata la nullità del patto di rinuncia da parte degli imprenditori od industriali di avvalersi di tale facoltà.

Di vero, la pratica ha fatto palese come certe Imprese assicuratrici riescano a sfuggire alle disposizioni dell' art. 18 in difetto di precise

sanzioni penali al riguardo; e come qualche Azienda assicuratrice sia ricorsa anche al sistema di stipulare contratti in odio al detto disposto di legge, facendosi rilasciare una lettera dai contraenti, nella quale gli stessi rinunciano a valersi delle eccezioni, che la legge stessa loro offre.

Responsabilità civile.

Molte sono le proposte pervenute riguardanti il divieto agli Istituti assicuratori per gli infortuni sul lavoro, o soltanto alla Cassa Nazionale di assumere anche l'assicurazione della responsabilità civile, di cui all'art. 32 della legge vigente.

Con tale provvedimento si potrebbe eliminare il danno che deriva all'operaio dal fatto che, in caso di reato colposo, che ha cagionato l'infortunio, egli viene a trovare contro di sè l'Istituto assicuratore e l'industriale, che hanno l'identico interesse a escludere il supplemento di indennizzo; e si manterrebbe, nei riguardi dell'industriale, la minaccia di un aggravio economico, complementare a quello del premio di assicurazione, nel caso di trascuranza nel proteggere l'incolumità fisica dei propri dipendenti.

Oppure - nell'ipotesi che il divieto di assicurare anche i danni della responsabilità civile venisse limitato alla Cassa Nazionale - lasciando questo ramo alla speculazione privata, si darebbe indiscutibilmente alle Società di speculazione un compenso - potendo esse aumentare con tale ramo i loro affari - che attenuerebbe forse i loro sforzi per combattere l'idea dell'Istituto unico.

III

Regime delle indennità.

Indennità per morte e per invalidità permanente.

A proposito del regime delle indennità per morte e per invalidità permanente, molto si è discussa la nota questione se in luogo delle indennità pagate in capitale si debba o meno dare una rendita.

Indennità-rendita.

Le ragioni esposte a favore di quest'ultimo sistema sono numerose. Con la corresponsione della rendita resterebbe evitato lo sperpero del capitale, come frequentemente oggi avviene, per imprevidenza dell'operaio; - verrebbe diminuita la brama di una somma, sempre tentatrice, se pure modesta; - si distoglierebbe la inframmettenza lucrativa dei terzi; - sarebbe scemato l'incentivo alla simulazione di inabilità permanente; - sarebbero stimolati gli inabili a sottoporsi alle cure, facilitando così il ricupero di funzionalità diminuite o perdute; - sarebbero perequati gli indennizzi all'età degli infortunati ed al loro stato

di famiglia, ecc. Ciò nei riguardi degli operai. Occorrerebbe anche studiare se le rendite da infortunio potrebbero cumularsi con le rendite da invalidità liquidate dalla Cassa Nazionale di Previdenza.

In quanto agli Istituti assicuratori, si renderebbe utilmente esercitabile il diritto di revisione della liquidazione, che è stato sino ad ora per essi cosa vana.

Alcuni però, pur riconoscendo i vantaggi che recherebbe il sistema di indennizzo in rendita, riterrebbero nel momento attuale, prematura una riforma in tal senso, preoccupandosi principalmente dell'esiguità delle rendite ottenibili dai capitali ora assegnati e delle eventuali maggiori spese ammininistrative che si rendessero necessarie dal sistema degli indennizzi-rendite.

Appositi studi istradati sull'argomento accennano già a dimostrare tali timori, quasi infondati, e mettono in evidenza che i benefici ottenibili da una riforma in tal senso sorpasserebbero di molto le previsioni già di per sè stesse tanto importanti (1).

Sistemi intermedi.

Un sistema intermedio è stato pure suggerito, sebbene si confessi esposto ad incontrare le solite difficoltà. Si tratta della corresponsione rateale degli indennizzi per le invalidità suscettibili d'adattamento sensibile col tempo: si vorrebbe che, constatata l'inabilità permanente, fosse versata all'operaio solo una parte del capitale spettantegli; - a distanza di un anno dal primo pagamento ne seguirebbe un secondo, d'entità inferiore a quello; - e così successivamente per quattro o cinque anni, sempre riducendo le rate, nella presunzione di un progressivo adattamento da parte dell'operaio (adattamento da osservarsi di volta in volta, prima di versare le diverse rate di indennità). Si otterrebbe in tal modo - così si sostiene - l'utilità di un controllo periodico tanto per l'operaio, quanto per l'Istituto assicuratore; e se da un lato gli operai guariti funzionalmente non percepirebbero più le successive quote d'indennità, gli operai che avessero subìto un aggravamento verebbero riconosciuti e compensati in misura adeguata, di modo che la revisione funzionerebbe regolarmente ed automaticamente; l'Istituto assicuratore risparmierebbe, per proprio conto, buona parte delle indennità, nonchè le spese di tante perizie e controversie.

Alcuno vorrebbe - seguendo pure una via intermedia - ribassare il limite del 50 per cento ora stabilito per il pagamento della inden-

(1) V. in appendice: Studio del dott. G. Maxera, Sotto-Capo Ufficio Tecnico della C. N. I.

nità in rendita, pur non scendendo al disotto del 20 per cento e della somma minima annuale di lire 100 (sistema della legge germanica e francese del riscatto in capitale delle piccole rendite).

Altri riterrebbe utile, infine, che tutte le rendite per permanente dovessero depositarsi o presso la Cassa Nazionale Infortuni o presso quella di Previdenza fino al termine della revisione. Trascorso questo termine, quelle inferiori al 50 per cento potrebbero, a richiesta, pagarsi liberamente; le altre dovrebbero tutte convertirsi in rendite vitalizie.

Ed, analogamente, pure si propone che per le lesioni con conseguente inabilità permanente per perdita anatomica di parti o di organi (amputazioni, enucleazione dell' occhio, ecc.) si faccia luogo a risarcimento in capitale immediato, anche senza subordinarlo a giudizio di revisione e anche senza il versamento della indennità alla Cassa Nazionale di Previdenza; viceversa, per tutte le altre inabilità di carattere permanente meno accertabili, o dubbie per diminuita funzionalità di arti od organi, l' indennità dovrebbe essere depositata alla Cassa Nazionale di Previdenza predetta per tre anni.

In merito a questa proposta si è osservato che, quando si dovesse far luogo al totale pagamento della indennità per inabilità permanente nei casi sopra indicati di perdite anatomiche, sarebbe preclusa all'Istituto assicuratore la possibilità di ricupero di una parte della indennità stessa qualora l'operaio entro il biennio venisse a morire in dipendenza dell' infortunio. Converrebbe, quindi, per tali casi che fosse disposta analoga trattenuta della parte dell' indennità rispondente alla attuale differenza fra i due indennizzi.

Abolizione di indennità per permanenti lievi.

Nell' ipotesi che non venga introdotto il regime dell' indennità-rendita, suggerisce alcuno di mutare almeno in parte i criteri della valutazione delle inabilità permanenti, escludendo dall' indennizzabilità quelle conseguenze d' infortunio che inducono una riduzione di attitudine al lavoro non superiore al 10 per cento, o, secondo altri, non superiore rispettivamente al 15, 20, 25 per cento.

La pratica insegna che coloro i quali subiscono alterazioni funzionali ed anatomiche al disotto di una certa misura, non risentono alcun danno economico dall' infortunio, e tutti quelli che hanno percepito un indennizzo del 10, del 15, del 20 per cento (ed anche maggiore) non vanno soggetti ad effettiva diminuzione di mercede.

È noto ancora come il numero degli infortuni sul lavoro, elevatosi smisuratamente dopo la legge dell' assicurazione obbligatoria, sia

in gran parte dato dagli infortuni con lievi conseguenze: ciò dimostra che il miraggio della indennità rende gli operai poco guardinghi dei pericoli, quando non li spinge addirittura alla frode. V' è dunque chi ritiene che il mezzo migliore per abolire od attenuare la illegittima caccia all' indennizzo, che reca grave danno fisico e morale alla stessa classe operaia, sia la detta abolizione delle indennità per permanenti lievi.

Altri si mostra restio ad accedere a questi concetti e vorrebbe subordinare l' abolizione delle indennità al disotto del 10 per cento alla trasformazione dell' attuale regime delle indennità - pagamento in rendita - giacchè solo concedendo rendite in misura decrescente, si può arrivare, in definitiva, a sopprimere le piccole indennità senza commettere un' offesa al diritto dell' operaio.

Valutazione individuale delle inabilità

Su un altro punto si è discusso, sempre a proposito dei criteri di valutazione della inabilità permanente, e cioè, se debba preferirsi la assoluta eguaglianza degli indennizzi, fissata dalla legge, in luogo della valutazione individuale, vale a dire del risarcimento variabile da persona a persona, tenuto conto, anzitutto, del mestiere esercitato, eppoi dell'età, del sesso e di altre condizioni sociali ed intellettuali dell'operaio.

Di fatto, si è proposto che vengano stabilite speciali percentuali di riduzioni del salario, oltre che secondo gli organi lesi, anche in relazione alle categorie di mestiere ed all'età dell' operaio colpito.

Lavoro generico e specifico.

La considerazione del mestiere esercitato dall'operaio riporta alla questione del lavoro generico o specifico: e per le incertezze dannose che si hanno sulla valutazione della inabilità - se questa cioè debba essere considerata in rapporto al lavoro specifico cui era addetto l'infortunato od alla capacità in genere di attendere a qualsiasi altro mestiere - è necessario, in ogni caso, che una precisa disposizione di legge dia all' Istituto assicuratore una norma sicura per l'applicazione del tasso di premio.

Età.

E per ciò che riguarda la considerazione dell'età nella valutazione della diminuita capacità lavorativa, si è osservato come l'attitudine al lavoro possa considerarsi come un capitale personale dell'operaio, costituito dal salario giornaliero moltiplicato pel numero medio probabile delle giornate che egli può ancora impiegare nella sua esistenza; chiaro essendo, pertanto, che più l'operaio è giovane, maggiore è la lesione dei suoi interessi, perchè la riduzione del suo salario giornaliero si moltiplica per un numero considerevole di giornate di vita lavorativa;

più l'operaio è avanzato in età e minore è il danno che gli reca l' infortunio, poichè la riduzione del salario si moltiplica invece per un piccolo numero di giornate lavorative. Tutte le accennate questioni sarebbero implicitamente risolute con l'adozione del sistema della rendita.

Alcuno, infine, ritiene attuabile la valutazione individuale del danno derivante dall' infortunio soltanto nell' ipotesi che tutte le assicurazioni si trovassero già accentrate in un solo organo che desse affidamento di oculatezza, di imparzialità, di coscienziose decisioni, scientificamente giustificate, apparendo, per contro, l' inopportunità di lasciare la fissazione individuale delle quote ai diversi Istituti assicuratori, operanti ora in Italia, la qual cosa potrebbe ingenerare gravi ed ingiuste sperequazioni.

Inabilità inferiori al cinque per cento.

Si è poi proposto, concordemente, che venga stabilito con maggiore chiarezza di quella delle vigenti disposizioni se le inabilità che non superino il 5 per cento siano indennizzabili. E se in occasione della riforma non si venisse a riconoscere che anche ora nessun indennizzo spetta per inabilità inferiore al 5 per cento (art. 95 del Regolamento), sarebbe desiderabile - secondo molti dei proponenti - che innanzi tutto, dal lato medico, e poi con disposizione legislativa il dubbio venisse risoluto nel senso dell'esclusione, non essendo conciliabile nè con la necessità che esista una entità morbosa od una riduzione funzionale capace di una concreta e seria valutazione, nè con i criteri fondamentali fissati dalla legge di una diminuzione essenziale e per tutta la vita della attitudine al lavoro, il concetto che anche al disotto del su indicato limite si possa riscontrare una inabilità al lavoro.

Aumento delle indennità per permanenti gravi.

In relazione alla proposta di non ritenere indennizzabili le più lievi conseguenze d'infortunio, si fanno voti da alcuno, - notando una evidente sperequazione di trattamento tra le diverse conseguenze permanenti degli infortuni, - che in una prossima riforma, senza aumentare l'onere attuale per gli industriali ed imprenditori, vengano proporzionalmente aumentate le indennità per le conseguenze di infortunio, che inducano negli operai sinistrati una inabilità al lavoro in misura superiore al 70 per cento.

Indennità per invalidità temporanea.

Le questioni relative all'indennità temporanea, si connettono al problema dell'assicurazione malattie.

Si lamentano anzitutto i pessimi risultati che ha dato la istituzione della carenza relativa dei cinque giorni.

La guarigione nel termine di franchigia, anche di lesioni lievissime,

è un evento assolutamente eccezionale, giacchè l' operaio sinistrato ha tutto l'interesse a prolungare artificiosamente la durata della invalidità oltre il quinto giorno, sapendo che in caso diverso egli non acquista diritto all'indennizzo.

Sono stati proposti, pertanto, due rimedi: e cioè: l'abolizione di qualsiasi termine di carenza o l'istituzione di un termine di carenza assoluta.

Carenza assoluta.

Quest'ultimo rimedio trova più largo suffragio tra i diversi proponenti per varie considerazioni.

Innanzi tutto, mentre l'indennizzo per le lesioni lievissime che producono incapacità al lavoro limitata a due, tre, quattro ed anche cinque giorni, si riduce singolarmente a cifre di poca importanza od addirittura trascurabili: le spese invece e le difficoltà di accertamento sono pur sempre rilevanti e gravi. La produzione fraudolenta delle lesioni e la simulazione sono più facili a commettersi e per contrapposto meno facilmente accertabili.

D'altro canto poi è anche bene che gli operai sopportino in proprio il non grave danno delle lievissime temporanee incapacità al lavoro, abituandosi così alla previdenza, e che non facciano sempre esclusivamente assegnamento sulla provvidenza statale, come non lo possono allorquando, volontariamente - in caso di sciopero - abbandonano per tempo, talvolta anche abbastanza lungo, il lavoro.

Termine di carenza assoluta.

Coloro che propongono la istituzione di un termine di carenza assoluta, sono, generalmente, discordi sulla misura di tale termine: e le proposte pervenute variano da un minimo di tre giorni ad un massimo di trentun giorni.

Abolizione di ogni carenza.

Chi propone l'abolizione d'ogni franchigia, vuol evitare anzitutto il lamentato evento che l'operaio cerchi di prolungare la sua inabilità al lavoro oltre il limite di carenza, e non ammette che si lasci l'operaio sprovvisto di mezzi neanche negli infortuni lievissimi.

Limiti dell'indennità temporanea.

In compenso della limitazione derivante dalla carenza assoluta, è stato anche proposto di elevare da 90 a 100 giorni il limite massimo per la corresponsione delle diarie, in caso di liquidazione di indennità per inabilità permanente.

Ma altri - a questo proposito - ha proposto di togliere, senz' altro (quando vi sia permanente) ogni limite di tempo per la indennizzazione delle invalidità temporanee: quanto più le conseguenze dell'infortunio hanno lunga durata - è stato detto - tanto più esso è grave, e non c'è quindi ragione che il danno più forte sia indennizzato meno del più leg-

gero; togliendo perciò ogni limite di tempo - si è aggiunto - si eviterà la creazione di una forma di inguaribilità artificiale e volontaria.

O quanto meno - è stato anche proposto - si porti il limite a sei mesi e dopo quest'epoca si proceda o alla liquidazione definitiva o ad altra provvisoria e rivedibile.

Il sistema della rendita eliminerebbe anche tutti questi inconvenienti.

Sempre sul medesimo argomento si è espresso pure il voto che nella prossima riforma della legge venga fissato un limite massimo per la corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, quando non vi sia inabilità permanente.

Temporanea parziale.

Per ciò che riguarda l'indennità per inabilità temporanea parziale è voto comune che essa venga, senz'altro, abolita.

Questa forma di indennizzo in pratica non si applica; e sarebbe, d'altronde, di difficile valutazione: l'operaio, infatti, o si astiene dal lavoro, ed allora ha diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta, o vi partecipa, ed allora non accade mai che l'imprenditore o l'industriale gli riduca il salario; perciò non trova giustificazione il fatto che l'operaio percepisca un qualsiasi indennizzo senza aver subìto alcun danno economico.

IV

Procedura per la liquidazione delle indennità e giudizi per la risoluzione delle controversie relative.

Trovano qui luogo, pur non rientrando rigorosamente nel tema proposto, alcune fra le più importanti questioni, che dovranno avere con la riforma della legge quella definitiva soluzione, che invano si è finora attesa dagli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Definizione di infortunio.

Causa di dubbiezze nell'applicazione della legge infortuni e di esagerate estensioni fattene dalla giurisprudenza, che alla legge stessa si è sostituita, è stata la definizione dell'infortunio, data dall'art. 7.

Si riferisce, pertanto, la proposta che sia resa chiara e sicura la nozione strettamente giuridica dei limiti della causa violenta e della occasione di lavoro, le quali, giustamente intese rispetto ai fini della legge, dovrebbero portare alla più razionale e giuridica definizione essere infortunio « quello che avvenga sul luogo del lavoro e per causa violenta da questo dipendente ».

A prescindere da ovvie ed intuitive ragioni di indole generale, basta considerare, infatti, per quel che riguarda l'Istituto assicuratore quanto perniciosa sia la possibilità di interpretazioni estensive in questa materia. L'assicurazione non può fondarsi e svolgersi su basi sicure di funzionamento che quando siano valutabili tutti gli elementi che occorrono per il calcolo delle probabilità. Fra questi elementi sono appunto da annoverarsi, per l'assicurazione collettiva obbligatoria, le principali definizioni strettamente giuridiche, le quali, come quelle in esame, servono per la previsione del rischio.

L'Istituto di assicurazione ha diritto di sapere quali infortuni – nel senso di natura e non soltanto di quantità – potranno essere indennizzabili. È perciò un assurdo, il quale perturba e sovverte il meccanismo dell'assicurazione, l'ammettere che si possa, caso per caso, e con larghezza di criteri, attribuire o meno ad un fatto il carattere di infortunio sul lavoro.

Obbligo della denuncia da parte dell'operaio.

A questa manifesta necessità si riannoda quella dell'obbligo dell'operaio di denunziare immediatamente l'infortunio.

Oggi un tale obbligo è imposto, ma con una lieve sanzione, quella della perdita di indennità temporanea per i giorni di ritardo; non evitandosi, per altro, il danno delle mancate pronte indagini e degli immediati controlli.

Sanzione.

Si è proposto, quindi, che sia comminata una più severa sanzione per il caso di ritardata denuncia dell'infortunio da parte dell'operaio; (ad esempio: perdita dell'indennità per invalidità permanente, oltre che per temporanea; pagamento di una penalità a favore dell'Istituto assicuratore.

Colpa dell'operaio.

Altro punto importante da risolvere è quello dell'infortunio avvenuto per colpa dell'operaio o per volontaria trasgressione ai regolamenti di prevenzione, od alle modalità ed ai divieti imposti dall'imprenditore come limiti alla sfera di attribuzioni dell'operaio stesso.

Penalità.

Si ricorda, a questo proposito, il voto da alcuno formulato, che vengano stabilite opportune penalità contro gli operai trasgressori delle norme preventive degli infortuni e dei regolamenti di fabbrica, alla prevenzione attinenti.

Perdita del diritto all'indennità.

Ma altri ritiene, in modo assoluto, che l'operaio dovrebbe perdere il diritto all'indennità tutte le volte che il sinistro occorsogli tragga origine non meno dal dolo di lui, che da sua colpa grave, da accer-

tarsi, volta per volta, dalla autorità giudiziaria; come nella fattispecie più comune dell'infrazione alle norme di prevenzione ed ai regolamenti di fabbrica, pubblicamente esposti. Ciò vuolsi in armonia al principio informatore della legge, che deve essere coperto da assicurazione il « rischio professionale », cioè la somma degli accidenti che sopraggiungono fatalmente in una professione qualunque, indipendentemente dalla colpa umana, sia dei padroni, che degli operai. Come il legislatore non ha voluto liberare l'industriale (art. 32 legge vigente), non ostante l'effettuata assicurazione, dalle maggiori responsabilità sancite dal Codice civile, così l'operaio dovrebbe essere ritenuto responsabile dei suoi atti e privato della indennità, qualora l'infortunio dipendesse dalla sua colpa.

D'altronde – si è osservato – vogliasi comminare, oppur non, per questi casi la decadenza dell'operaio dal diritto all'indennità, è cosa che può interessare fino ad un certo punto l'Istituto assicuratore, e che ha invece importanza prevalentemente dal punto di vista generale e sociale di un retto funzionamento dell'assicurazione collettiva. Imperocchè, mentre la ricorrenza della colpa dell'operaio e delle sue trasgressioni può essere anche essa un coefficiente di rischio valutabile, e quindi può essere ammissibile l'indennizzo anche di infortuni avvenuti per colpa, agli effetti invece dell'applicazione del premio è indispensabile per l'Istituto assicuratore che venga una buona volta stabilito nettamente se in questi casi l'indennità sia ugualmente dovuta.

Cure dell'operaio.

Obbligo dell'Istituto assicuratore.

A proposito delle cure dell'operaio infortunato, si propone da alcuno, che si imponga, in modo assoluto, all'Istituto assicuratore l'obbligo delle cure, come integrazione della comune assistenza sanitaria.

Obbligo dell'operaio.

Correlativamente si propone che si imponga all'operaio l'obbligo di sottostare alle accennate cure, comminandosi gravi sanzioni contro i trasgressori, come la perdita – totale o parziale – del diritto all'indennità.

Dovrebbe desiderarsi, infatti, che l'infortunato trovasse garantita la migliore assistenza sanitaria, perchè nessun indennizzo pecuniario potrà mai eguagliare il beneficio della recuperata salute.

Senonchè, dal punto di vista giuridico, altri ha osservato come all'operaio si possa e si debba imporre una degenza ospitaliera, ma non l'assistenza dei medici dell'Istituto e l'obbligo di seguire le cure da questi prescritte: all'Istituto assicuratore non dovrebbe restare – quanto all'intervento dei suoi fiduciari – che il diritto di far eseguire i necessari controlli.

Ed una concorde proposta è stata fatta nel senso che, a rendere efficace il diritto dell'Istituto assicuratore di chiedere le visite di controllo e le degenze ospitaliere a scopo di osservazione, siano fissate rigorose sanzioni: come il diritto da parte dell'Istituto assicuratore di non procedere alla liquidazione, neppure della permanente, fino a quando l'operaio non si sia sottoposto alle visite ed alle degenze richieste, o stabilendo addirittura la decadenza assoluta dell'infortunato da ogni diritto allo scadere del biennio.

Sanzioni.

D'altro canto, dato che non sarebbe giusto che l'Istituto dovesse liquidare l'indennità in base allo stato di fatto risultante al momento in cui l'operaio credesse di prestarsi alle visite occorrenti, senza il sussidio di una esatta storia clinica sul decorso della lesione, si è pure proposto doversi per questi casi comminare una proporzionale riduzione di indennità, come penale vera e propria, e senza indagini sulle conseguenze dei ritardati esami.

Ritardo nel sottoporsi alle cure.

Si è voluta esaminare poi, anche l'altra dibattuta questione sull'obbligo dell'infortunato di assoggettarsi alle operazioni chirurgiche.

Operazioni chirurgiche.

Si vorrebbe da alcuno sancire, in un coll'obbligo dell'operaio di entrare in un ospedale od altro luogo di cura, a richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, quello di prestarsi, occorrendo, all'intervento chirurgico, tutte le volte che per la sua esistenza e per la sua salute non si presentassero pericoli, a giudizio del medico di fiducia dell'Istituto assicùratore. Nascendo disaccordo di pareri tra il medico di fiducia dell'Istituto assicuratore ed il medico di fiducia dell'operaio in ordine all'esito dell'intervento chirurgico, l'Istituto assicuratore dovrebbe avere la facoltà di provocare il giudizio di un terzo che si propone da alcuno nella persona del medico provinciale. Se a giudizio del terzo medico l'intervento chirurgico non presentasse pericolo per la esistenza e la salute dell'operaio, e questi persistesse nel rifiuto, la indennità dovrebbe essere ridotta di quel tanto di beneficio parziale o totale che l'operazione chirurgica avrebbe apportato.

Altri ritiene che quando in base a giudizio medico l'intervento chirurgico fosse ritenuto necessario per la salute dell'infortunato, o quando si trattasse di lievi operazioni dalle quali sarebbe sicuramente rimosso l'impedimento totale o parziale al lavoro, o potrebbero venire attenuate le conseguenze del sinistro - e nessun pericolo potesse per sè stessa presentare la narcosi, della quale non potesse farsi a meno - il rifiuto dell'operaio dovrebbe dar diritto all'Istituto di sospendere il pagamento dell'indennità fino alla scadenza del biennio dall'infortunio,

decorso inutilmente il qual termine, dovrebbe l'operaio, secondo i casi, decadere dal diritto al pagamento totale od anche parziale dell'indennità stessa.

Concause.

Si fanno inoltre voti che una disposizione legislativa si occupi delle concause e ne regoli gli effetti per la determinazione della misura delle indennità.

Nel silenzio della Legge attuale, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, muovendo dal fine a cui mira la indennità da corrispondere nei casi di infortuni ed inspirandosi ad un larghissimo senso di equità, hanno escluso, che nella valutazione del grado della capacità lavorativa debbasi tener conto dello stato morboso dell'operaio, preesistente o successivo al sinistro che ne abbia reso più gravi le conseguenze.

Senonchè, questa soluzione non solo non può dirsi definitiva, ma contrasta coi criteri in base ai quali con vedute opposte fu compilata la tariffa vigente per la Cassa Nazionale Infortuni; - ed i più elementari principî sui quali si adagia l'istituto dell'assicurazione in genere, e di quella obbligatoria in ispecie, si ribellano alla prevalente dottrina ed alle massime giurisprudenziali a quella conformi.

Di vero, la dottrina anche insegna che l'assicurazione, considerata nel suo meccanismo, sotto l'aspetto giuridico e della sua finalità, ha per oggetto il rischio di un avvenimento futuro ed incerto. Ora, non può ritenersi coperta da assicurazione quella parte di danno che l'infortunato risenta, in quanto sia affetto da tubercolosi, da aneurisma, da vizio cardiaco, da arteriosclerosi, da diabete, ecc., o quando le lesioni - indipendentemente dalle condizioni di lavoro o da eventuali maggiori conseguenze da questo causate - siano state riportate a causa di perturbazione mentale, di epilessia o di altre condizioni morbose inducenti improvvisa perdita di coscienza o stati sincopali, mancando, nei casi accennati, la condizione dell'avvenimento incerto, il quale, sebbene, secondo i risultati statistici generali, esaminati alla stregua dei grandi numeri, diventi il cosidetto caso certo o ricorrente, pure, rispetto ai singoli contratti di assicurazione, deve rimanere nel campo, bensì del prevedibile, ma non della certezza.

Si aggiunga che, nelle ipotesi qui innanzi configurate non occorre lo sforzo eccezionale del lavoro, la causa violenta, che costituiscono l'evento futuro ed incerto, ma basta il fatto normale dell'ordinario lavoro - il quale richiede e rappresenta per sè stesso, rispetto alle deboli condizioni dei detti individui ed al fatale progredire del male, un im-

piego straordinario ed eccessivo di forze fino all' ultimo momento di resistenza - perchè si determini rispettivamente l'emottisi, lo scompenso, la rottura dell'aneurisma, la caduta per accesso epilettico, ecc.

Orbene, accordare in questi casi l'indennità nell'assicurazione collettiva, la quale non consente l'esclusione di questi ammalati, od una limitazione d'indennizzo, nè permette, d'altra parte, l'applicazione di un tasso di premio compensativo, significa snaturare i caratteri giuridici e la struttura tecnica dell'istituto dell'assicurazione, e nel campo pratico, favorire le frodi.

È stato, pertanto, proposto da alcuno che la nuova legge dichiari che soltanto alla incapacità prodotta direttamente dall'infortunio debba essere commisurata la relativa indennità.

Altri ritiene essere, ad ogni modo, necessario che la questione venga esplicitamente risoluta dal legislatore, invece di essere ancora lasciata alle interpretazioni varie e spesso estensive - provocate da tendenze dottrinali - date finora dalla giurisprudenza, acciocchè l'Istituto assicuratore possa più esattamente valutare il rischio a cui si espone.

Elencazione delle inabilità (art. 95 regolamento).

Relativamente ad alcuni criteri di valutazione della inabilità permanente, vi è chi sostiene che non si dovrebbe ripetere, nel regolamento di una nuova legge, l'elencazione casistica delle riduzioni di capacità lavorativa contenuta nell'art. 95 di quello vigente; e ciò non solo perchè si ravvisa sufficiente la definizione sobria e stringata che questo dà della inabilità permanente, - considerata agli effetti giuridici della misura dell'indennizzabilità, - ma altresì perchè la detta elencazione casistica non tiene conto dell'importante fenomeno biologico dell'adattamento degli organi e delle funzioni, il quale attenua grandemente le conseguenze di avvenute mutilazioni o di residuate alterazioni dell'organismo.

Senonchè, pur riconoscendo come l'osservazione non sia priva di consistenza e che sotto un certo aspetto sia anzi pienamente giusta, non sembra ad altri utile lasciare al medico piena ed assoluta libertà nei criteri di valutazione della residuata attitudine al lavoro, essendo facile il verificarsi di un inconveniente, e cioè quello costituito dalla eventualità di giudizi, improntati troppo a vedute personali del medico chiamato a giudicare circa i postumi di un trauma, le quali potrebbero portare a valutazioni fortemente disparate delle stesse conseguenze di identiche lesioni in diversi individui: ritenendosi, pertanto, che l'elencazione casistica data dall'art. 95 del regolamento sia necessaria ed

utile, e che ne sia desiderabile la riproduzione, - con opportune correzioni dettate dall'esperienza, - nel nuovo regolamento, se non addirittura, e meglio, nella nuova legge.

Salario base.

Sono generalmente richieste disposizioni più chiare e più armoniche, relativamente alla determinazione del salario, da tenersi come base nel calcolo delle indennità. Quelle vigenti, oltre ad essersi mostrate incomplete e prive di ogni rispondenza con quanto nella pratica si avvera, creano, fra altro, stridenti sperequazioni di trattamento, rendendo possibili, a parità di postumi di una data lesione, liquidazioni più vantaggiose a favore di operai che in effetti hanno dimostrato una produttività minore in confronto di quella di altri, e sono anche perciò una sorgente perenne di contestazioni a cui si trova esposto l'Istituto assicuratore; per il che si impone, la necessità di una riforma, o quanto meno, di parziali modificazioni al regime attuale.

Salario annuo.

Così per la determinazione del salario annuo è stato proposto che il concetto della legge venga, se non altro, meglio chiarito.

La disposizione dell'art. 12 della Legge attuale, con la quale si mirava ad assicurare all'infortunato la liquidazione del vero guadagno di cui era stato capace nell' anno precedente al sinistro (indennità non fittizia, ma rispondente, il più possibile, alla realtà delle cose) ha avuto spesso l'effetto contrario, in quanto, essendosi preteso di moltiplicare il salario per 300 giornate lavorative, si è ottenuto un salario annuo più alto, con ingiusto profitto dell' operaio meno laborioso.

E, visto che la giurisprudenza - si è anche osservato - snaturando la lettera ed il concetto della legge quale è oggi, è arrivata a sostenere che il criterio della rimunerazione effettiva corrisposta agli operai durante i dodici mesi antecedenti all'infortunio debba disapplicarsi, applicandosi invece l' altro del salario giornaliero moltiplicato per 300, ogni qualvolta l'operaio abbia compiuto nel detto periodo di dodici mesi meno di 300 giornate lavorative, si rende davvero necessario chiarire e fissare bene il sistema del computo del salario annuo agli effetti della liquidazione dell' indennità, perchè l' Istituto assicuratore possa per l'avvenire avere una precisa norma nella fissazione e percezione del premio e non si trovi, come oggi, esposto a sorprese e ad ingiusti danni.

Così alcuno propone uguaglianza di trattamento nel computo della indennità, sia per gli operai cha prestano servizio in un dato opificio od impresa da un anno che per quelli i quali prestano servizio da un tempo minore, anche brevissimo.

Salari convenzionali.

Si ricorda, a questo proposito, la proposta di una radicale riforma dell' attuale regime dei salari, e cioè l'istituzione di salari convenzionali, fissati da apposite tabelle, in ragione dell'età, del sesso, del mestiere ed anche secondo il prezzo della mano d'opera nelle varie regioni (V. quanto è stato riferito sul tema « Regime delle indennità »). Con tale sistema, oltre a raggiungere una maggiore prontezza e semplicità di liquidazione, si eviterebbero, fra altro, le frequenti e rilevanti frodi nelle scritturazioni dei libri di paga a danno dell'Istituto assicuratore.

Libretto personale.

Alla questione del salario si riannoda quella del libretto personale, la cui necessità fu appena intravista dal legislatore e sancita in una disposizione regolamentare, che, se si ha riguardo ai risultati pratici, può dirsi completamente fallita.

Si è ritenuto invece che il libretto personale debba essere reso effettivamente obbligatorio con una speciale disposizione di legge: rilasciato da una pubblica autorità (il Pretore, secondo alcuni), dovrebbe servire come una « patente », senza la quale l'operaio non potrebbe considerarsi tale rispetto alla legge e non potrebbe essere ammesso al lavoro.

In tale libretto, oltre gli infortuni subiti e le relative liquidazioni, dovrebbe essere segnato il salario, ottenendosi così un buon mezzo per accertare la vera capacità lavorativa dell'operaio e per rendere più efficace il controllo dei libri paga, e meno frequenti le frodi di alcuni imprenditori.

Procedura amministrativa.

Ad innumerevoli controversie hanno dato causa per un lungo periodo di tempo le disposizioni riguardanti la procedura di liquidazione delle indennità, essendo state interpretate nel senso che l'operaio potesse chiedere, senz'altro, giudizialmente il pagamento di quanto gli fosse dovuto in dipendenza dell'infortunio.

Oggi, fortunatamente, sono ben pochi i Collegi giudicanti che, resistendo ancora alle più stringenti argomentazioni logiche e giuridiche ed al manifesto intento del legislatore, seguono la primitiva su accennata erronea interpretazione.

Ma non per questo può dirsi allontanato ogni pericolo, data la mutevolezza della giurisprudenza.

Ed è perciò che, in occasione della riforma, si dovrà provvedere perchè un tale pericolo sia completamente scongiurato, confermandosi in termini più chiari e tassativi che tanto per le prime liquidazioni, quanto per quelle di revisione dall'infortunato o dai suoi aventi diritto non si

possa promuovere giudizio contro l'Istituto assicuratore, se non sia stata prima regolarmente espletata e completata la procedura amministrativa per la liquidazione della indennità.

Termini per la liquidazione amministrativa.

E per non lasciare all'arbitrio delle parti, secondo i rispettivi interessi, di dilazionare o di voler troppo affrettare la detta liquidazione, la nuova legge potrebbe eliminare un considerevole numero di contestazioni se all' attuale norma generica ed incerta del «più breve termine» altra ne sostituisse, con criteri rispondenti alle esigenze pratiche ed alla necessità di accertamenti medici, non potendosi per tutte indistintamente le lesioni procedere alla valutazione degli esiti definitivi entro uno stesso breve termine.

Donna maritata. Minori aventi 18 anni.

A rendere poi più facili le formalità di liquidazione, più pronti gli accordi transattivi ed i pagamenti, si è proposto che per il conseguimento delle indennità, anche in via di transazione e di definizione giudiziale, la donna maritata non abbia bisogno dell'autorizzazione maritale, ed i minori, che abbiano compiuto i 18 anni, siano ad ogni effetto considerati maggiorenni.

Analfabeti.

Inoltre, e per le stesse ragioni, si è proposto che le quietanze rilasciate da operai o loro aventi diritto analfabeti - con l' intervento di testimoni e fors'anche dell' industriale presso cui l'operaio era addetto - abbiano, per qualsiasi somma, il medesimo valore che se fossero rilasciate avanti un pubblico notaio.

Revisione.

Riguardo al diritto di revisione la Legge vigente ha dato luogo al dubbio: *a*) se la revisione debba essere unica o se il diritto di chiederla possa esperirsi più volte; *b*) se la revisione per erroneità di giudizio sia ammissibile anche dopo una prima liquidazione effettuata in base a sentenza passata in giudicato o ad un lodo arbitrale, pronunziato a norma dell'art. 115 del Regolamento, ovvero in base ad un atto di transazione; *c*) se infine l'operaio, con regolare atto di transazione, debitamente omologato, possa validamente rinunciare al diritto di revisione.

Revisione unica, termine fisso e revisioni multiple.

Sul primo punto, pertanto, la maggior parte degli interpellati fa voti che la legge, eliminando ogni dubbio, disponga che la revisione debba essere unica, definitiva e rimandata sempre all'ultimo termine del biennio; o quanto meno - secondo una più mite proposta - la legge stabilisca che la revisione possa venir chiesta una volta sola per erroneità, non più di due volte per modificazione nelle condizioni dell'ope-

raio e non prima di un anno (o sei mesi, secondo altri) dalla liquidazione a cui la revisione si riferisce.

A sostegno della proposta della revisione unica a fine biennio - più generalmente accolta - si è osservato che, pur volendo prescindere dall'inconveniente pratico del moltiplicarsi di giudizi di revisione e dal danno dell'Istituto assicuratore (per il quale una domanda di revisione deve, per forza di cose, dar luogo a inevitabili forti spese, e, quasi sempre ad un pagamento qualsiasi, sia pure in forma di sussidio), non può negarsi che dallo stesso concetto informatore della legge, la quale vuole che siano indennizzate quelle conseguenze del sinistro, che sopprimono e riducono essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, derivi logica la conseguenza, che una sola ed a fine di biennio possa essere la revisione intesa a rendere definitiva la valutazione della inabilità, a meno che non si voglia ammettere che nel detto termine debba svolgersi, con inutile alternativa, tutta una serie di revisioni a richiesta dell'operaio e dell' Istituto assicuratore, con la strana condizione di continui pagamenti e restituzioni di somme a cui nuovi pagamenti e nuove restituzioni potrebbero seguire.

Non si vuol dimenticare, d'altro canto, come alcuno si mostri perplesso nell'accogliere il principio della revisione unica, preoccupandosi - più che del carattere definitivo che debbono avere le conseguenze del sinistro - del danno che ne deriverebbe all'operaio infortunato, quando fosse esposto a recidive temporanee delle lesioni durante il biennio.

In quanto alla seconda proposta - della revisione a distanza di un anno dalla prima liquidazione - si è ritenuto che qualora la prima liquidazione avesse avuto luogo oltre l'anno dall' infortunio e non fosse così possibile rispettare il su indicato termine, la revisione dovrebbe essere sperimentata allo scadere del ventitreesimo mese dall'infortunio. Avvenendo la morte dell'operaio prima della scadenza del biennio, agli aventi diritto dovrebbe essere concesso il termine perentorio di dieci giorni per la revisione.

Limiti del diritto di revisione.

Sul secondo punto - riguardante i limiti del diritto alla revisione - si è ritenuto concordemente che non dovrebbe essere consentita una revisione per erroneità di giudizio dopo una transazione o dopo una decisione del magistrato ordinario o di un collegio arbitrale.

Validità della rinuncia al diritto di revisione.

Sul terzo punto - sulla validità della rinuncia alla revisione, consacrata in un atto di transazione, regolarmente omologato - si ritiene concordemente che il concetto della piena capacità dell'operaio a transigere e della semplice funzione di tutela affidata al Tribunale mercè

l'omologazione, che non costituisce integrazione di capacità giuridica, debba essere nella legge in termini precisi confermato.

Natura del termine biennale.

Occorrerà altresì – secondo alcuno – che con la riforma si elimini una grave questione, sorta in tema di revisioni e che può dirsi tuttora insoluta, quella cioè sulla natura del termine biennale: vale a dire se sia di prescrizione o di decadenza (v'è chi propone, senz'altro, di introdurre nel 1° comma dell' articolo 13 della Legge l'espressione « a pena di decadenza », che già si legge pel caso di morte nel 2° comma). E così pure che si stabilisca entro quale termine l'operaio dovrà promuovere azione giudiziale, quando il disaccordo in merito alla liquidazione supplementare di indennità sia sorto entro il biennio, ed entro quale altro termine se, per necessità procedurali, il disaccordo stesso siasi delineato dopo la scadenza dei due anni.

Deposito delle indennità

A questo proposito si è osservato che un rimedio radicale, che in apparenza si presenterebbe come un espediente, ma che sarebbe perfettamente giuridico, potrebbe essere quello del deposito delle indennità durante il biennio presso il nostro Istituto o presso la Cassa Nazionale di Previdenza (Vedi quanto sull'argomento è stato riferito nel capo: « Regime delle indennità »).

Assegnazione delle indennità agli aventi diritto.

Modificazioni ed aggiunte alla legge si è ritenuto debbano apportarsi anche in ordine all'assegnazione dell'indennità agli aventi diritto.

Occorrerebbe anzitutto precisare la natura del diritto spettante ai parenti dell' infortunato designati dall' art. 10 della legge vigente, dichiarando che la destinazione dell'indennità avviene a favore di costoro *iure proprio* e non già *iure haereditatis*, per la speciale condizione di bisogno tenuta presente dal legislatore ed a cui si informa il citato art. 10; condizione di bisogno creata dall' infortunio.

In conseguenza, si dovrebbe stabilire che, qualora l'operaio muoia per causa estranea all' infortunio e prima che gli sia stata liquidata l'indennità, i congiunti di lui nessun titolo hanno per chiedere l'indennità che si sarebbe potuto liquidare all'infortunato se fosse sopravvissuto.

Nozione giuridica della vivenza a carico.

Occorrerebbe poi – si è anche detto – chiarire e precisare il requisito « vivenza a carico » richiesto perchè talune delle persone indicate nell'art. 10 della Legge vigente rivestano la qualità di aventi diritto; ed alcuno propone che siano riconosciuti per « viventi a carico » solo coloro che vivevano totalmente a carico dell'operaio infortunato o che

dal salario di lui ritraevano un mezzo costante ed indispensabile di sussistenza.

Per quanto riguarda l'accertamento della condizione della « vivenza a carico » si è proposto di stabilire, che tale condizione debba venire accertata con provvedimento inappellabile del Pretore, e che quando l' Istituto assicuratore abbia, in base a tale provvedimento, pagata la indennità, non possa più venire molestato da altri, che successivamente si pretendessero viventi a carico del defunto, salvo a questi soltanto l'eventuale regresso verso coloro che avessero in base al decreto del Pretore riscossa l' indennità; mentre altri ritiene, sempre allo scopo di cautelare l'Istituto assicuratore da ogni eventuale responsabilità, doversi null'altro stabilire che, effettuato il pagamento della indennità in base a regolare atto notorio, nessun altro avente diritto possa in seguito accampare pretese.

Accertamento della condizione della vivenza a carico.

Oggi, infatti, l' Istituto assicuratore, si trova obbligato, o ad affrontare un giudizio o a ripartire le indennità secondo le risultanze di un atto notorio senza alcuna cautela, in questo secondo caso, contro altri aventi diritto che tardivamente accampassero pretese.

Avviene, altresì, che sorgono contestazioni tra parenti dell'infortunato sulla rispettiva vivenza a carico, verificandosi il grave inconveniente non solo che l' Istituto, chiamato in giudizio, è costretto a seguire lo svolgimento delle controversie a traverso tutti i gradi di giurisdizione, ma che in questi casi quasi sempre il magistrato lo condanna a corrispondere gli interessi sulla indennità.

Contestazioni tra viventi a carico.

Si è ritenuto, pertanto, che l' Istituto, per questi casi, dovrebbe essere autorizzato a depositare le somme dovute presso la Cassa Depositi e Prestiti; o, secondo altri, che l'Istituto, restando estraneo al giudizio, non dovrebbe essere tenuto al pagamento dell' indennità se non in seguito e a norma di sentenza, resa in confronto dei soli interessati, e non più suscettiva di qualsiasi rimedio.

A proposito delle contestazioni che sorgono fra i viventi a carico, si è, tra l'altro, rilevata la necessità di assodare se per i figli nascituri debbasi accantonare una quota di indennità (come i più vorrebbero); - se questa spetti anche ai figli naturali riconosciuti e agli adulterini; - se nel caso di viventi a carico di più persone rimaste vittime di uno stesso infortunio, debbansi liquidare tante indennità quanti sono gli infortunati, ovvero soltanto quote proporzionali.

Altre proposte di modifica, riguardanti l'articolo 10, concernono: *a*) l'opportunità di estendere la qualità di « avente diritto » anche

alla donna, vivente a carico del defunto operaio e ad esso liberamente unita; mentre tale qualità potrebbe togliersi alla moglie condannata per adulterio, su querela del defunto marito, da cui viveva separata di fatto; - *b*) l'opportunità di riformare la disposizione per la quale la esistenza dei discendenti esclude dall'indennità gli ascendenti, mentre si verifica spesso il caso di genitori vecchi, viventi a carico del defunto, i quali restano privati di ogni soccorso.

Indennità rendita agli aventi diritto.

Si ricorda ancora la riforma radicale, vagheggiata da alcuno, di corrispondere anche la indennità agli aventi diritto sotto forma di rendita (V. quanto si è riferito nel Capo « Regime delle indennità »); corrispondendo: alla vedova i quattro decimi della rendita pari ai quattro quinti del salario; - ai figli i due decimi della rendita, come sopra, per ogni figlio vivente a carico fino all'età di 12 anni, ridotta della metà dai 12 ai 18 anni; agli ascendenti la indennità dovrebbe essere corrisposta soltanto quando risultasse veramente che vivessero a carico del defunto, che non avessero altra fonte di guadagno e che non avessero figli maschi adatti al lavoro.

Mancanza di aventi diritto.

Un chiarimento è stato richiesto, infine, sul significato che deve attribuirsi alla formula « in mancanza di aventi diritto » (articolo 10 e 28 Legge attuale, pen. comma) – agli effetti del versamento della indennità al fondo speciale stabilito dall'art. 37 della stessa legge - specie di fronte all'articolo 116 del Regolamento, che sembra equiparare la mancanza effettiva di aventi diritto al fatto che costoro non abbiano reclamato il pagamento della quota loro spettante, e siasi a loro danno maturata la prescrizione. In vero il detto articolo 116 stabilisce che nei casi previsti dall'articolo 10 (mancanza di aventi diritto) l'indennità deve essere depositata a favore del fondo speciale di cui allo art. 37 della Legge, appena scaduto il termine di un anno per la prescrizione: il che potrebbe giustificare l'interpretazione - data in estensione alla portata della legge - che anche quando gli aventi diritto esistano, ma non abbiano richiesta la indennità, questa debba essere versata al Fondo predetto.

Reimpiego di somme dovute a minori.

Si è proposto, finalmente, che venga eliminato ogni dubbio in ordine al reimpiego delle indennità dovute ai minorenni, reimpiego che qualche Tribunale ha creduto di poter disporre che venisse effettuato a cura e responsabilità dell'Istituto assicuratore.

Siffatto obbligo non esiste secondo la legge comune per coloro che siano debitori verso i minori, e non si comprende perchè dovrebbe sussistere per l' Istituto assicuratore.

In questo senso - si è osservato - ebbe occasione di pronunciarsi il Ministero di Grazia e Giustizia in una circolare diretta alle varie autorità giudiziarie, ma, ad onta di ciò, l' errore si ripete molto spesso.

Comunque - altri ha osservato - l' interesse dei minori deve essere opportunamente salvaguardato: e si dovrebbe prescrivere che i Pretori conferiscano il mandato pel reimpiego soltanto ai notari chiamati a stillare gli atti di quietanza a favore dell'Istituto ossicuratore, facendone obbligo al notaio, nominato nel Decreto pretoriale, di fornire al Pretore stesso entro un breve termine la prova dell'eseguito reimpiego.

Risoluzione delle controversie.

Arbitrato medico obbligatorio.

Innovazione generalmente desiderata è quella dell'arbitrato medico obbligatorio (in vario modo ordinato) per le contestazioni sulla misura dell' indennità; lasciandosi alla competenza dei magistrati ordinari o di una magistratura speciale la cognizione e la decisione delle questioni di diritto, così precisamente come è stato disposto nelle norme per l'estensione alla Libia della assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

D'altro canto si è ritenuto, invece, che l'arbitrato medico debba rimanere quale è stabilito dall'art. 115 del regolamento. Imperocchè, non solo in molti casi la stessa questione medica ne involge una di puro diritto, ma non sarebbe difficile all'operaio che volesse sottrarsi ad un giudizio medico arbitrale, innestare a quella medica una questione giuridica, per modo da far sorgere la competenza del magistrato ordinario o di quello speciale, secondo che l'uno o l'altro fosse stabilito dalla nuova legge.

Perizia.

Ma, per il caso che a tale innovazione non si addivenga, tutti concordemente hanno segnalato la imprescindibile necessità di proporre l' introduzione di nuove norme in ordine alla perizia giudiziale, quanto alla scelta dei periti, alla brevità delle relazioni, alla misura dei compensi e, possibilmente, all'efficacia probatoria definitiva di una perizia unica per tutti i gradi di giurisdizione.

Perizia unica.

Inchiesta pretoria.

Anche necessaria è sembrata una riforma dell' attuale istituto dell' inchiesta pretoria (art. 84 del Regolamento), che nella pratica riesce oggi completamente inutile.

Anzitutto, oltre che nei casi di lesioni gravi e di morte, l'inchiesta dovrebbe ammettersi sempre che l'operaio o l' Istituto assicuratore ne facesse richiesta, perchè si è constatato che non solo per i casi gravi, ma per le lievi lesioni e per quelle procurate ad arte, occorre l'intervento pronto ed efficace del magistrato.

L'inchiesta, inoltre, dovrebbe essere una vera e propria istruttoria,

fornita di tutte le garanzie legali, con l'intervento, ove occorresse, di un medico di fiducia del Pretore, e così, fra altro, si accerterebbero fatti e circostanze che, trascorso qualche tempo, sfuggono ad ogni controllo.

Si è osservato, a questo proposito, come fallace sia, per altro, la tesi, accolta da qualche Tribunale, che la inchiesta pretoria - così come ora è costituita - faccia stato in confronto dell'Istituto assicuratore, in ordine a tutti gli estremi necessari alla configurazione dell'infortunio, e come tale tesi sia di fatto dannosa all'assicuratore stesso, che si vede ingiustamente preclusa in merito a tali estremi ogni eccezione in sede di liquidazione di indennità. Onde si è proposto, nell'ipotesi che l'istituto dell'inchiesta pretoria non venga radicalmente trasformato, qualche opportuno chiarimento in merito alla efficacia probatoria di detta inchiesta.

Viene pure proposta una disposizione per cui ogni domanda da parte dell'Istituto assicuratore intesa ad ottenere l'autorizzazione a procedere all'autopsia di operai morti per infortunio, debba essere di regola, accolta.

Magistratura speciale.

Molti propongono l'istituzione di una Magistratura speciale pei giudizi in tema di liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro.

L'indole delle cause d'infortuni - si è detto - esige una risoluzione rapida e poco costosa, e ad essa mal s'addicono le forme del nostro diritto processuale civile; onde il mezzo più idoneo ed efficace sarebbe quello di creare un Tribunale speciale per le controversie in tema di infortuni sul lavoro che, senza le norme del rito ordinario, ridotte ai minimi termini le formalità procedurali e sostituita di regola l'istruttoria orale a quella scritta, procedesse *ex bono et aequo* alla liquidaziene delle indennità.

Varî sono i criteri esposti per la formazione e l'ordinamento di questo Tribunale speciale.

V'è chi propone che i Collegi giudicanti dovrebbero essere composti di cinque membri, scelti con opportuni criteri da determinarsi col regolamento, fra le persone che o per i loro studi, o per la loro pratica professionale dessero affidamento di possedere, nelle speciali materie di cui trattasi, una competenza indiscussa. Ogni collegio dovrebbe avere, in prima istanza, competenza per materia su tutte le controversie dipendenti non solo della legge infortuni, ma anche dalle altre leggi operaie: - la procedura dovrebbe essere, naturalmente, semplice e spedita; - le parti dovrebbero essere obbligate a comparire personalmente; - la competenza territoriale, di norma, per provincia o per circondario o

come meglio si reputasse opportuno a seconda delle esigenze delle imprese ed industrie soggette alle varie leggi sociali, secondo le varie regioni. In seconda ed ultima istanza dovrebbe giudicare un unico Collegio più numeroso, composto di sette membri, che costituisse una specie di Tribunale supremo del lavoro.

Allo scopo di uniformare, il più possibile, la giurisprudenza, la maggior parte degli interpellati è concorde nella proposta di un Tribunale supremo unico, e così anche coloro che ritengono vantaggiosa la competenza dei Tribunali ordinari; di vero, costoro vorrebbero la competenza esclusiva della Cassazione di Roma.

V'è chi propone una Commissione arbitrale permanente composta di cinque membri di cui tre medici scelti in un albo speciale, un Magistrato scelto nella Magistratura giudicante e uno scelto tra i magistrati del Pubblico Ministero. Tale Commissione dovrebbe istituirsi presso tutti i Tribunali, e il suo giudizio dovrebbe essere inappellabile.

V' è chi propone una Giurìa composta di tre medici specialisti, dinanzi a cui andrebbe portato il giudizio di ogni controversia riguardante le sole liquidazioni di indennità per infortunio.

V' è chi propone le Commissioni regionali di arbitri, costituite a somiglianza di quelle introdotte nel disegno di legge per la estensione dell'assicurazione obbligatoria ai lavori agricoli, 4 dicembre 1913.

V' è, infine, chi propone un Tribunale speciale per ogni provincia, composto di un magistrato in qualità di presidente e di due medici-chirurghi traumatologhi, giudici. Questo Tribunale dovrebbe giudicare con l'intervento delle parti, assistite da medici fiduciari a proprie spese. L'appello sarebbe riservato ad una Commissione centrale, residente in Roma, composta di un magistrato e quattro medici, nei casi in cui le decisioni dei tre giudici di primo grado non fossero state prese ad unanimità. Contemporaneamente si riserverebbe ai Tribunali ordinari la risoluzione delle controversie esclusivamente giuridiche, vietando peraltro la nomina dei consueti periti giudiziari, poichè si dovrebbe ordinare, occorrendo, il rinvio delle parti per la valutazione dei postumi d' infortunio al Tribunale speciale anzidetto.

Alcuni altri intendono subordinare la proposta d'istituire una giurisdizione speciale all'avvento del monopolio dell'assicurazione degli infortuni; - così, soltanto nella statizzazione dell' Istituto assicuratore e nell' intervento dell'operaio e dell' imprenditore nelle pratiche amministrative si vedono da taluno la ragione e la possibilità effettive del Tribunale arbitrale, noto ad altre nazioni, composto di un magi-

strato specializzato e di un rappresentante, rispettivamente dell' operaio e del padrone; - così soltanto, nell' Istituto unico (Cassa Nazionale) in regime di esclusività, trova ragione la proposta di istituire una Commissione presso le Sedi che proceda in via giudiziaria alle liquidazioni e le comunichi all'operaio, e di una Commissione superiore centrale la quale pronunci inappellabilmente sui reclami contro le liquidazioni fatte dalle Commissioni liquidatrici.

Magistratura ordinaria.

Ma da alcuni non si è ritenuta vantaggiosa la istituzione di una magistratura speciale.

Tanto nella ipotesi che la riforma si limiti a togliere le dubbiezze a cui ha dato luogo il testo della legge, quanto nell' ipotesi di modificazioni o aggiunte sostanziali, dovendo rimanere immutate le linee generali e fondamentali della legge stessa, si è ritenuto che sottrarre ora alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia d' infortuni sul lavoro significherebbe rinunciare d'un tratto e senza una grave giustificazione al vantaggio di aver già compiuta una lunga e dura prova, e prepararsi invece a subire un nuovo periodo di esperimenti e di errori.

Questa verità - si è detto - si impone come pregiudiziale, anche per la considerazione che non debbono perdersi di vista l'opportunità e la necessità di attuare i rimedi che diano prontamente - e non già a lunga scadenza, ossia dopo un primo e non breve periodo di avviamento - i loro benefici risultati.

Una delle più gravi difficoltà che si incontrano nella costituzione di magistrature speciali è quella dei criteri per la determinazione delle qualità delle persone che debbono essere chiamate a farne parte. Imperocchè non basta per tale determinazione il solo elemento della competenza tecnica o speciale in un data materia, ma occorre altresì il requisito - di cui raramente si tien conto - di una certa attitudine all'ardua funzione di giudice, e di una non superficiale conoscenza dei precetti del diritto comune la cui applicazione indubbiamente ricorre anche nelle controversie per infortuni.

Non è vero che i giudici ordinari non abbiano modernità di vedute, che si informino sempre ad un abito mentale di giustizia tradizionale e siano riluttanti od inadatti ad applicare i principî nuovi di diritto e di equità delle nuove provvidenze sociali.

La giurisprudenza, al contrario, sta a dimostrare che i magistrati nel decidere nelle controversie per infortuni sono caduti nell'eccesso opposto: animati da un esagerato spirito di filantropia verso le vittime

del lavoro, essi hanno adottato con inopportuno slancio di liberalità una larghezza di criteri interpretativi che i limiti e lo scopo della legge non consentivano.

Evidentemente, quando la leggc fosse stata modificata e sopratutto corretta nella determinazione dei nuovi limiti e nelle fondamentali disposizioni, gli errori verrebbero a cessare e si avrebbe - a differenza che con una magistratura speciale, non stabile ma mutevole nei suoi componenti - il vantaggio dell'esatto senso giuridico e dell'esperienza dei giudici togati, la guarentigia della loro indipendenza: guarentigia che non sempre può offrire chi per semplice occasionale ragione di carica o per libera scelta viene chiamato per qualche tempo, e forse per la prima volta in sua vita, ad assumere non addestrato, la difficile e delicata funzione di giudice.

La magistratura speciale può essere utile nelle questioni alla cui soluzione possa prevalere allo stretto diritto l'equità. Ma di risoluzionc equitativa non si dovrebbe parlare in materia di assicurazione che in via di eccezione e non come regola costante.

Forme speciali di procedura.

Da alcuno poi, pur ritenendo che sia da mantenersi la giurisdizione della Magistratura ordinaria, si vorrebbero, nondimeno, formc speciali di procedura - tali che rendessero questa più spedita e meno costosa - e l'istituzione di una speciale sezione presso ogni tribunale.

Natura dell'azione pel conseguimento dell'indennità.

In ogni modo, sia agli effetti della perenzione degli atti del giudizio, della prescrizione e per ogni altra conseguenza di diritto, sia per i termini procedurali, si è ritenuto necessario che venga definita la natura dall'azione giudiziale nelle controversie in tema d'infortunio, essendo ancor oggi discorde la giurisprudenza sulla questione se debba ritenersi civile o commerciale.

Prescrizione.

A proposito della prescrizione si son fatti voti perchè sia stabilito esplicitamente il termine di un anno tanto nei rapporti con gli Enti assicuratori, quanto con gli imprenditori (in caso di non assicurazione); e che detto termine debba esattamente cominciare dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Si riannodano al procedimento contenzioso altre questioni di rilevante importanza.

Domanda giudiziale.

Innanzi tutto quella della domanda dell'attore. Presentemente è invalso il sistema delle domande indeterminate, che rendono difficile la compensazione delle spese, mancando al Magistrato il termine esatto di confronto fra quanto è stato domandato e quanto è stato da lui concesso.

Questo grave inconveniente - si è osservato - sarebbe eliminato se all'operaio si facesse obbligo di precisare la sua domanda in sede amministrativa, indicando cioè l'esatto grado di inabilità residuatagli e la misura della indennità che ritiene spettargli, invece di presentare, come costantemente ora avviene, un certificato medico nel quale si afferma genericamente che all'operaio è residuata una inabilità permanente. Senza dubbio questa domanda amministrativa varrebbe a precisare la domanda indeterminata che fosse fatta in sede giudiziale - e che il codice di rito permette - ed oltre a costituire una remora contro le esorbitanti pretese che si accampano, sperando nella larghezza o nell'ignoranza del perito, darebbe più facile modo al giudice di compensare le spese quando la condanna venisse emessa per una indennità minore.

Compensazione delle spese giudiziali con l'indennità.

Un provvedimento di giustizia è reclamato in ordine al disposto dell'art. 16 della Legge, purtroppo interpretato nel senso che non possa operarsi compensazione fra l'indennità dovuta dall'Istituto assicuratore e le spese giudiziali di cui esso sia eventualmente creditore in confronto dell'operaio.

Onde è stato anzitutto proposto che la compensazione dovrebbe essere esplicitamente ammessa, non solo in questo caso, ma anche quando l'Istituto assicuratore fosse creditore dell'operaio di somme pagate per errore oltre la giusta indennità, o che dall'operaio stesso non fossero state restituite, come d'obbligo, dopo un giudizio di revisione in dipendenza di un precedente infortunio.

Pignorabilità dell'indennità a favore dell'Istituto assicuratore.

Medesimamente è stato da altri proposto di aggiungere un capoverso all'attuale articolo 16 della legge vigente, che ammetta la pignorabilità della indennità per credito di spese giudiziali, a favore dell'Istituto assicuratore, in dipendenza di controversie contemplate nella legge stessa, da sentenza passata in cosa giudicata; ovvero per credito di restituzione di indennità, pure a favore dell'assicuratore, da sentenza passata in cosa giudicata, in dipendenza di giudizio di revisione.

Di vero, la insequestrabilità dell'indennità rende irrisoria la condanna dell'operaio alle spese. L'operaio, dato il beneficio dell'esenzione dal bollo, può permettersi di promuovere le liti più temerarie nella certezza di non correre rischio di sorta. Così la minaccia della lite è divenuta un mezzo sicuro per carpire agli Istituti assicuratori somme non dovute. A questi continui ricatti cercano essi di resistere nel modo più efficace; ma poichè la resistenza implica sempre un sacrificio pecuniario abbastanza rilevante, debbono spesso abbandonarle, seguendo la tattica della scelta del minor male.

Controversie sul pagamento della temporanea.

Si sente da alcuno la necessità di un qualche speciale provvedimento a proposito delle controversie le quali - esclusa ogni contestazione sugli estremi dell' infortunio o sugli effetti della polizza, ecc. - abbiano per oggetto unicamente il pagamento dell'indennità temporanea pura e semplice. Accade ora che per una divergenza circa la determinazione della durata dell' inabilità temporanea, che importa una differenza di qualche giorno e così di qualche diecina di lire, mentre l' operaio insiste nella ingiusta pretesa, l'Istituto assicuratore non può assolutamente cedere, giacchè per esso non si tratta di un caso isolato, ma di uno fra migliaia, e d' altro canto non può, per misura di prudenza, derogare dalla normale linea di condotta. L'operaio promuove lite, e le poche diecine di lire diventano per l'Istituto qualche centinaio per le spese di perizia. Si è quindi proposto che in simili casi la perizia debba compiersi in un'udienza speciale del Pretore, in base ai documenti medici ed occorrendo con la presenza dell' infortunato; che la relazione del perito debba inoltre essere orale, annotandosene le conclusioni nel verbale d'udienza, ed il compenso al perito assolutamente minimo. Contro la sentenza del Pretore non dovrebbe essere ammesso alcun gravame.

Esecutorietà provvisoria delle sentenze.

Si è osservato ancora a quali inconvenienti ed a quali vere iniquità abbia dato luogo nelle controversie per infortuni la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado e l' esecutorietà di quelle di appello in pendenza di ricorso per cassazione. Il male sarebbe completamente eliminato se - alcuno ha proposto - durante il biennio l' indennità dovesse restare depositata ; ma, se questa modificazione non sarà attuata si dovrà in altro modo porre un riparo all' inconveniente suaccennato.

Onde alcuno ha anche proposto si debba apportare una limitazione alla eseguibilità delle sentenze, e cioè : pagamento di un quarto della somma portata dalla sentenza nei casi in cui la contestazione fosse vertita pregiudizialmente od esclusivamente sul diritto dell'operaio ad una indennità qualsiasi, e negli altri casi pagamento fino a concorrenza della somma offerta dall' Istituto assicuratore nello svolgimento della procedura amministrativa o nel corso della lite.

Competenza territoriale.

A tenore dell'art. 13 della Legge, competente a decidere delle controversie è il magistrato ordinario del luogo ove avvenne l'infortunio; ma l'esperienza ha messo in evidenza come questa deroga alla competenza ordinaria, tranne casi eccezionali, in cui può riuscire più agevole l'espletamento della prova di fatto, non abbia in effetti una vera importanza, ed anzi si renda inopportuna e molesta per le parti

specialmente quando l'operaio, dopo l'infortunio - come spesso avviene - cambia residenza, e tuttavia è costretto a promuovere lite dinanzi al detto Magistrato.

Si è ritenuto perciò vantaggioso, tanto per l'Istituto assicuratore, quanto per gli stessi operai, che la competenza del Magistrato del luogo ove avvenne l'infortunio venga limitata ai soli casi nei quali l'infortunato mantenga il suo domicilio, la residenza o la dimora nella giurisdizione dell'indicato Tribunale, e che, mancando questa condizione, siano applicabili le norme ordinarie della competenza secondo il foro del convenuto.

Scelta del difensore.

Ancora una innovazione si è creduto dover proporre; quella della scelta del procuratore e del difensore dell'operaio.

Data l'esenzione dalle tasse di bollo e registro per le controversie giudiziali di cui trattasi, l'operaio può considerarsi ammesso *ex lege* al beneficio del gratuito patrocinio. Potrebbero perciò applicarsi - si è detto - le stesse norme vigenti per le concessioni di tale beneficio quanto alla delega del procuratore e del difensore, che dovrebbe essere fatta dalla competente Commissione.

Questo si vuol ritenere come uno dei rimedi più efficaci per sradicare la mala pianta della speculazione infortunistica.

Nullità delle obbligazioni verso avvocati, medici, ecc.

A proposito della quale, giova riferire un' altra proposta, circa la nullità di diritto - da dichiararsi con apposito disposto di legge - delle obbligazioni contratte, per rimunerazione dei loro servigi, verso avvocati, procuratori, medici e qualsiansi altri che mediante compensi prestabiliti si siano assunto di far ottenere agli operai, o ai loro aventi diritto, la liquidazione ed il pagamento delle indennità, ferme le altre penalità già prevedute nei precedenti disegni di legge per gli intermediari e i loro informatori, e per i medici colpevoli di avere scientemente aggravato od attenuato nei loro certificati le conseguenze degli infortuni.

Mandati ad esigere od a transigere.

Occorrerebbe, inoltre - secondo si è pure proposto - escludere l' intervento di mandatarî nella riscossione delle indennità, stabilendo che queste debbano essere versate personalmente agli interessati, salvo casi eccezionali.

Azione di rivalsa verso i terzi.

In ordine all'azione di rivalsa dell'Istituto assicuratore verso i terzi che abbiano causato l'infortunio, si è ritenuto doversi chiarire il senso e la portata dell'art. 33 della Legge in vigore, stabilendo che il regresso degli Istituti assicuratori per le somme pagate a titolo di indennità e delle spese accessorie si possa esercitare - e che quindi la

sentenza accertativa della responsabilità civile costituisca, per essi Istituti titolo di credito - anche contro i terzi responsabili civilmente dell'infortunio.

Nella pratica, infatti, si è ritenuto da alcuno che tale azione non possa estendersi contro i terzi, perchè in confronto di costoro sono rimaste immutate le norme del diritto comune, e non può trovare applicazione la deroga sancita dall'art. 438 del Codice di commercio - secondo cui l'assicuratore che ha risarcito il danno o la perdita di cose assicurate è surrogato presso i terzi nei diritti che per causa del danno competono all'assicurato - perchè tale deroga è limitata alle sole assicurazioni contro i danni, mentre quella per gli infortuni deve annoverarsi fra le assicurazioni sulla vita; sebbene non manchino autorevoli giudicati i quali hanno ritenuto il contrario, e cioè doversi considerare quella per gli infortuni quale assicurazione contro i danni, e quindi essere anche per questa applicabile la deroga di cui al ricordato art. 438 del Codice di commercio.

Esenzione dalle tasse di bollo e di registro.

Si riferisce, finalmente, la proposta di una precisa disposizione legislativa che affermi il principio che tutte le cause che traggono origine dall'applicazione della legge per gli infortuni sul lavoro o dai relativi contratti di assicurazione, godano della esenzione da tassa di bollo e di registro, ponendo termine alle molte questioni sorte nella pratica.

Di vero, l'art. 13 prescrive che agli atti del procedimento relativo alle cause d'infortunio ed ai provvedimenti di qualunque natura siano applicabili le disposizioni dell'art. 14 della legge del 13 giugno 1893, n. 295, che contempla appunto la esenzione dalle tasse di bollo e di registro. Ma si è discusso e si discute ancora se nel novero di queste cause possano rientrare quelle che si agitano fra gli Istituti assicuratori e le Ditte assicurate, sia per rimborso di indennità di infortunio, sia per inosservanza degli obblighi dipendenti dal contratto di assicurazione, sia per pagamento di premi, ecc.; e mentre l'Autorità Giudiziaria si è pronunciata in favore della esenzione, l'Amministrazione delle Finanze persiste nel ritenere che il beneficio dell'esenzione si limiti alle sole cause vertenti fra Istituti assicuratori ed operai.

Queste le varie proposte dei funzionari dell' Istituto.

La frammentarietà dell'esposizione e qualche involontaria dimenticanza (non certo di punti essenziali) trovano la loro giustificazione nella natura stessa di questo riassunto.

B) Proposte della Consulenza Medica Centrale.

VERBALI

delle Sedute del Collegio di Consulenza Medica Centrale

(3, 4, 5 Febbraio 1914)

SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO

Presiede l' Ill.mo Sig. **Presidente** della Cassa Nazionale Infortuni, on. **Marchese Ferrero di Cambiano,** assistito dal Direttore Generale, comm. avv. **Bargoni**; sono presenti i professori **Devoto, Borri, Ottolenghi, Pieraccini** e **Tamburini.**

Interviene, a norma dell' art. 22 del Regolamento degli Uffici, il Consulente Legale Capo, cav. avv. **D'Andrea.**

L' on. **Presidente** dichiara aperta la seduta e si dà lettura del verbale delle precedenti adunanze.

Fatta lettura del verbale, questo è approvato, e il Collegio di Consulenza, su proposta del prof. **Pieraccini,** esprime il desiderio che i verbali delle sue adunanze siano pubblicati sul *Bollettino* dell'Istituto, al che l' on. **Presidente** annuisce.

Assume le sue funzioni di Segretario il Consulente medico prof. **Luigi Bernacchi.**

L' on. **Presidente** avverte che, facendo ragione alla richiesta della Commissione Medica, l' ha riunita per lo studio delle « proposte di riforma alla vigente legge infortuni »; ed espone i quattro punti fondamentali della riforma: 1° Estensione della legge; 2° Istituti assicuratori;

3° Regime delle indennità; 4° Procedura per la liquidazione e contenzioso giudiziario.

Il Segretario Medico dà lettura di un riassunto pei principali argomenti da discutere:

I. — Estensione della legge.

Il prof. **Devoto** osserva l'opportunità che all'inizio dei lavori si affermi il voto per l'introduzione in Italia della legge per l'assicurazione obblîgatoria contro le malattie, per l'importanza che la detta assicurazione ha in sè e per il riflesso che può avere per l'assicurazione infortuni.

Il prof. **Borri** appoggia l'idea del prof. Devoto e fa contemporaneamente presente l'opportunità che si renda obbligatoria anche l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, giacchè vi sono dei casi di infortuni che capitano nei vecchi, pei quali l'infortunio non ha avuto altro effetto di quello di abolire una capacità lavorativa, già quasi completamente scomparsa per effetto dell'età; casi che dovrebbero trovare la loro protezione più che nella legge infortuni in quella per l'invalidità e la vecchiaia.

Il prof. **Pieraccini** raccomanda l'assicurazione obbligatoria malattie, anche pel riflesso della legge condenda per gli infortuni delle aziende agrarie, per la quale si vorrebbe, contro il suo avviso, prescindere dall'indennizzo per le invalidità temporanee.

Risultato unanime il parere dei presenti su questo punto si concreta il seguente

Ordine del giorno:

Il Collegio di Consulenza Medica della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni nell'atto in cui per invito dell'on. Presidente della Cassa, imprende l'esame delle riforme da apportarsi alla vigente legge infortuni sul lavoro, afferma il voto che il Governo abbia da attuare gradatamente e al più presto un sistema completo di assicurazioni sociali, comprendente l'assicurazione obbligatoria malattie e invalidità e vecchiaia, anche ad integrazione della legge infortuni, iniziando tale sistema coll'assicurazione malattie.

Sul punto: « estensione della legge infortuni » il prof. **Bernacchi** dà rilievo alla necessità che la legge sia estesa alle aziende agrarie, perchè queste occupano una grande massa di lavoratori (nove milioni) e perchè il rischio professionale agricolo per rispetto agli infortuni è rilevante. Coi dati della statistica tedesca per l'assicurazione agricola, si viene a sapere che la media per mille operai assicurati colpiti da infortuni nell'agricoltura è del 5, mentre la media generale per le industrie assicurate è dell'8 per mille, e molte industrie assicurate hanno una media sensibilmente inferiore a quella dell'agricoltura. Notisi ancora che nell'agricoltura mancano le norme di igiene, i mezzi preventivi e l'assistenza sanitaria è deficiente; tutte ragioni che raccomandano l'inclusione del rischio agricolo nel regime dell'assicurazione.

Il prof. **Borri** non crederebbe conveniente un voto speciale, perchè farebbe quasi supporre la possibilità che il progetto allo studio da parte del Governo non potesse arrivare in porto.

Il prof. **Pieraccini** invece raccomanda il voto speciale, perchè ricorda come precedenti progetti del Governo e d'iniziativa privata arenarono nelle secche del Senato. A proposito del regime proposto delle sole permanenti, fa risaltare l'assoluta ingiustizia che si commetterebbe, seguendo questo concetto così fortemente ristrettivo, e crede che specialmente un consesso di medici dovrebbe mettere in rilievo questa grave lacuna.

Interloquiscono i professori **Borri** e **Ottolenghi**, dopo di che si viene al seguente

Ordine del giorno:

La Consulenza Medica ritenendo, anche sulle basi della statistica, che l'industria agricola non presenti rischio professionale minore delle industrie ora soggette all'assicurazione, fa voti che le garanzie e le indennità ora stabilite dalla legge infortuni per le industrie siano applicate ai lavoratori agricoli.

Sulla estensione della legge alla piccola industria e ai lavori manuali in genere, il prof. **Bernacchi** ricorda che nelle piccole industrie il rischio professionale non è tenue e che per facilitare praticamente l'assicurazione di questi rischi frazionati, converrebbe riunire gli addetti di ogni piccola industria con una polizza unica collettiva da affidare alla Cassa Nazionale Infortuni.

Il prof. **Borri** ridorda oltre gli artigiani, gli infermieri e gli inservienti dei gabinetti scientifici attualmente scoperti dalla assicurazione, pur presentando un quoziente elevato di rischio professionale.

Il prof. **Pieraccini** ricorda, per esempio delle esclusioni attuali ingiustificabili, quella dei pompieri, citata dal Direttore Generale avv. Bargoni, e conviene col collega Borri di raccomandare l' assicurazione degli infermieri.

Si associa a questo ordine di idee il prof. **Tamburini,** il quale domanda se saranno compresi nell' assicurazione anche i lavoratori a domicilio e i domestici.

Il Direttore Generale comm. **Bargoni** osserva a questo riguardo come, se non si voglia uscire dai limiti di una assicurazione a carattere operaio, si renda necessario che il concetto dell'estensione dei benefici dell' assicurazione a tutti coloro che con o senza rimunerazione, sono occupati in lavori fuori della propria abitazione, venga precisato nel senso che trattisi di mestiere o lavoro manuale compiuto all' altrui dipendenza, essendo moltissime le categorie di persone che lavorano in tali condizioni, pur non potendo essere considerate operai nel vero significato della parola e secondo lo spirito della legge vigente.

Ritiene, pertanto, che la formula usata nel comma 1° dell' art. 2 della legge per definire chi deve essere considerato operaio, assumerebbe una portata troppo ampia, quando non trovasse più, come ora la sua logica e giuridica limitazione nella classificazione delle industrie soggette all'assicurazione contenuta nell' art. 1 della detta legge. Tale formula si dovrebbe modificare aggiungendovi la specificazione del lavoro manuale, nei seguenti termini: « Deve essere assicurato chiunque in modo permanente o avventizio, con o senza rimunerazione, è occupato alla dipendenza altrui in lavoro manuale fuori della propria abitazione ». In quanto ai domestici, questi risulterebbero compresi nell' assicurazione.

Interloquiscono **Ferrero, Tamburini** e **Ottolenghi** nel senso che sia espresso il concetto della graduale universalizzazione dell' assicurazione a tutti i lavoratori, cominciandosi con l' abolire il limite attuale « dei cinque operai ».

L' Ordine del giorno è il seguente:

La Consulenza Medica fa voti perchè sia tolto il limite attuale dei cinque operai come criterio per le industrie assicurabili e che grada-

tamente sia universalizzata l'assicurazione a chiunque in modo permanente od avventizio, con rimunerazione o senza, esercita un mestiere qualsiasi o presta l'opera propria alle altrui dipendenze, raccomandando le iscrizioni volontarie dei liberi artigiani, a mezzo di patronati e con integrazione da parte dello Stato.

Il Prof. **Bernacchi**, a proposito dell'estensione dell'assicurazione infortuni alle malattie professionali specifiche (tecnopatie), osserva che tale estensione si impone per il fatto che tanto le une come gli altri sono l'espressione comune del rischio professionale. Il Prof. **Bernacchi** rammenta le opinioni discordi degli studiosi sulla opportunità di estendere la protezione legale degli infortuni alle malattie professionali; fa presente le gravissime difficoltà medico-legali e giuridiche che si collegano colla diagnosi etiologica della malattia professionale e colla fissazione della responsabilità dell'industriale. D'altra parte non si deve dimenticare che due paesi (la Svizzera e l'Inghilterra) hanno in pratica il principio dell'assimilazione; che la Germania ha nel suo recentissimo Codice dell'assicurazione operaia ammesso il principio dell'assimilazione delle tecnopatie agli infortuni del lavoro; che la Francia e l'Austria hanno allo studio dei progetti di legge intonati sullo stesso principio, e che infine in Italia presso l'Esercito e la Marina, nelle officine d'artiglieria, negli arsenali dello Stato, presso le Ferrovie dello Stato, ecc., sono, in forza di speciali regolamenti, indennizzate come gli infortuni del lavoro, le malattie professionali, o le malattie comunque contratte « per ragione di servizio ». Si sono dimostrati favorevoli all'assimilazione gli industriali nel Convegno di Roma del 1912 e gli operai nel Convegno di Milano del 1913. Il IV Congresso Nazionale del lavoro, pur riconoscendo l'urgenza di far innanzi tutto approvare dal Governo la legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni, ha sanzionato il principio dell'assimilazione delle malattie professionali agli infortuni, raccomandando di dar opera immediata alla regolamentazione igienica del lavoro insalubre. Il Prof. **Bernacchi** conclude quindi proponendo che nella riforma della attuale legge infortuni sia introdotto il principio dell'assimilazione col sistema della « lista », lasciando la facoltà al Governo di stabilire le modalità della applicazione del principio stesso e la data dell'entrata in vigore della disposizione di legge. Come esempi di malattie professionali specifiche, di sicura provenienza professionale e che meritano una pronta protezione legale, si ricordano: l'anchilostomiasi e le malattie dei cassoni.

Il Prof. **Devoto** accede ai concetti del Prof. **Bernacchi,** ma sente il dovere di ricordare tra le malattie per le quali si reclama l'assicurazione il saturnismo, che forma il 60 % del materiale raccolto nella Clinica delle malattie del lavoro da lui diretta; accenna ancora al mercurialismo e al fosforismo cronico e al carbonchio.

Il Prof. **Borri,** sulla base del rischio professionale comune tanto agli infortuni quanto alle malattte professiònali, domanda che la legge protegga anche quelle malattie che rappresentano non già un « quid » aleatorio, ma un danno fatale legato al lavoro. Nella pratica però del principio bisogna procedere molto cautamente per evitare una somma di abusi che potrebbero costituire un insopportabile onere per l'industria. È favorevole ad una legge speciale per le malattie professionali, piuttosto che ad innesto di una disposizione sulla legge infortuni.

Il Presidente onor. **Ferrero** accenna ai lavori preparatori per la legge infortuni e ai tentativi di introdurvi le malattie professionali, tentativi non riusciti perchè parve impossibile evitare una serie di difficoltà giuridiche e pratiche e dei fortissimi abusi da parte degli operai; teme che anche allo stato attuale della scienza non si possano superare questi ostacoli.

Il Prof. **Pieraccini** aderisce ai concetti espressi dal **Borri,** dal **Bernacchi** e dal **Devoto.**

Il Prof. **Ottolenghi** non vorrebbe che con la qualifica « specifica » aggiunta alla malattia professionale, si venisse ad una confusione concettuale, perchè, secondo lui, tutte le malattie professionali sono assicurabili come infortuni.

Il Prof. **Tamburini** invece ritiene che sia opportuno di insistere con la qualifica di malattia « specifica » per indicare le vere malattie derivanti dal lavoro. Queste malattie specifiche potrebbero anche chiamarsi « tecnopatie ».

La discussione termina con l'approvazione dei concetti espressi e che si riassumono col seguente

ORDINE DEL GIORNO

La Consulenza Medica si associa al voto emesso dal IV Congresso nazionale delle malattie del lavoro; afferma il principio che con la

invocata assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni si viene anche a dare una soluzione parziale alla questione dell'assicurazione delle malattie professionali; mette in evidenza la importanza della regolamentazione igienica del lavoro, e fa voto che nella riforma della legge infortuni sia introdotto il principio, già in atto nella legislazione estera, che il Governo sia autorizzato ad estendere le garanzie dell'assicurazione infortuni alle malattie professionali che con maggiore frequenza colpiscono i lavoratori, come le malattie dei cassoni, la anchilostomiasi, il carbonchio, l'idrargismo, il saturnismo e il fosforismo cronico e contemporaneamente il Governo dia opera alla promulgazione dei regolamenti igienici contro il lavoro insalubre, iniziando tali benefici provvedimenti col completamento del regolamento vigente in rapporto ai lavori in aria compressa.

II. — Istituti Assicuratori.

Il Prof. **Bernacchi** interloquisce nel senso che sia tolto alle Società private l'esercizio del ramo collettivo di legge dell'assicurazione infortuni e ciò innanzi tutto per un motivo di indole morale, quale la necessità che nella pratica della legge infortuni esuli qualunque concetto di speculazione anche da parte dell'Istituto assicuratore e poi per un concetto tecnico-pratico che le liquidazioni siano fatte con criteri uniformi e corrispondenti ai fini di legge. Riconosce nella Cassa Nazionale Infortuni l'organismo che dovrà funzionare come Istituto unico. La Cassa Nazionale potrebbe riservarsi la esclusività dell'esercizio del rischio per le invalidità permanenti e per le morti e potrebbe esercitare il rischio per le invalidità temporanee, in coordinazione con Casse locali a tipo mutuo, riconosciute per legge (con rappresentanza statale, operaia e padronale). Non potendosi arrivare a questo regime di monopolio della Cassa Nazionale, sarebbero sempre da sopprimere, nel regime della legge, le Società private, e gli attuali Sindacati, divenuti Istituti mutui misti (padronali ed operai) dovrebbero riassicurare obbligatoriamente una parte del loro rischio alla Cassa Nazionale.

Il Prof. **Devoto** approva le idee di massima esposte dal **Bernacchi** però non ravvisa l'opportunità di fissare fin d'ora i limiti di esercizio dell'assicurazione, e i rapporti precisi fra la Cassa Nazionale e gli altri Istituti esistenti.

L' Avv. **d' Andrea** osserva che — anche a prescindere dalla non dubbia e non lieve difficoltà di stabilire quali potrebbero e dovrebbero essere i rapporti fra la Cassa Nazionale Infortuni e gli Istituti locali, e quali le modalità per coordinare le funzioni, limitatamente alle liquidazioni delle indennità per inabilità temporanea — si possono fin da ora prevedere gli inconvenienti pratici a cui si andrebbe incontro qualora tali liquidazioni fossero effettuate direttamente dai detti Istituti locali, e le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero. Gli inconvenienti pratici sarebbero quelli derivanti dalle difformità dei criteri medici che verrebbero adottati nella diagnosi delle lesioni e nella prognosi per la durata della corresponsione delle indennità giornaliere: inconvenienti la cui entità aumenterebbe necessariamente in ragione diretta del numero degli Istituti locali. Le conseguenze giuridiche consisterebbero in questo che la Cassa Nazionale Infortuni quando a suo tempo le venisse richiesto il pagamento di indennità per inabilità permanente o per morte — avvenuta dopo un periodo di inabilità temporanea — si troverebbe nella difficoltà, se non addirittura nella impossibilità di sollevare eccezioni, ove del caso, circa gli estremi dell' infortunio indennizzabile in rapporto alle cause e circostanze del sinistro, od al nesso etiologico fra il trauma e le pretese sue conseguenze, ovvero sull' obbligo di essa Cassa di pagare l' indennità in rapporto alla validità, ai limiti e alta osservanza del contratto di assicurazione da parte dell' imprenditore, quando già l' indennizzabilità del sinistro stesso fosse stata riconosciuta dalle Casse locali col dar corso al pagamento delle indennità giornaliere.

Il Presidente on. **Ferrero** richiama i precedenti legislativi ed il progetto di riforma della legge del 1908 di cui era relatore. In quell' epoca si è messa avanti la proposta del monopolio della Cassa Nazionale cogli Istituti mutui patronali (sindacati) e coll' obbligo della liquidazione esclusiva da parte della Cassa Nazionale. Qualora non si venisse all' Istituto unico, si dovrebbe mantenere il concetto della liquidazione unica da parte della Cassa Nazionale.

Il Direttore generale comm. **Bargoni** ha sentito far plauso al progetto della Commissione ministeriale per la legge per gli infortuni nelle aziende agrarie, relativamente al regime dell' Istituto assicuratore; egli non accede ai criteri ai quali è informata quella parte del progetto che si riferisce alla liquidazione delle indennità, lasciata ai

Consorzi territoriali; liquidazione che vorrebbe devoluta alla Cassa Nazionale. Per la legge sugli infortuni delle industrie non riconosce la necessità che fu riscontrata per le aziende agrarie di lasciar sorgere Istituti d' assicurazione regionali e relativamente al progetto sopra ricordato dalla Commissione ministeriale vorrebbe che si formulasse uno speciale Ordine del giorno nel senso da lui sostenuto.

Le idee espresse sul punto dell' Istituto assicuratore vengono riassunte nei seguenti due Ordini del giorno:

La Consulenza medica, inspirandosi al concetto che nell'assicurazione infortuni deve escludersi ogni intento di speculazione privata e qualsiasi possibilità od interesse a limitare le garanzie stabilite dalla legge a favore dell'operaio assicurato, fa voti che la Cassa Nazionale Infortuni divenga l'unico Istituto di assicurazione per gli infortuni e che, pur esercitando per mezzo dei suoi organi la funzione liquidatrice delle indennità, possa avvalersi della cooperazione di Istituzioni riconosciute per legge ed aventi l'esercizio di altri rami dell'assicurazione sociale.

La Consulenza medica, riferendosi allo schema di disegno di legge per l'assicurazione delle aziende agrarie nel quale viene escluso ogni principio di speculazione, riconoscendo che soltanto per ragioni di opportunità si possa venire alla creazione di Consorzi obbligatori locali, fa voti perchè la funzione liquidativa delle indennità, sia per unicità di criteri tecnici, sia per la più sincera e corretta applicazione della legge, venga affidata esclusivamente alla Cassa Nazionale Infortuni, la quale funziona già a mezzo di organi locali distribuiti in ogni parte d' Italia.

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1914

Presiede l'Ill.mo Sig. **Presidente** della Cassa Nazionale Infortuni, On. Marchese **Ferrero di Cambiano**, assistito dal Direttore Generale Comm. Avv. **Bargoni.**

Sono presenti i professori: **Devoto**, **Ottolenghi**, **Pieraccini**, **Tamburini**, **Borri** e **Bernacchi**.

Interviene alla seduta il consulente legale capo, Sig. Cav. Avvocato d'**Andrea**.

Si leggono e si approvano gli ordini del giorno relativi alla seduta precedente.

Continua la discussione sulla riforma della legge infortuni.

III. — Regime delle indennità.

Il Prof. **Borri**, prima che s' inizi la discussione sul regime delle indennità, raccomanda che il Governo, fra i funzionari dipendenti dallo Stato incaricati della sorveglianza dei regolamenti preventivi per gli infortuni, si valga anche degli Ispettori medici recentemente creati colla legge dell' Ispettorato dell' industria.

A proposito delle temporanee osserva che la legge attuale, a torto, lascia scoperte dalla indennizzazione le prime giornate di malattia, come pure a torto non paga le indennità per invalidità temporanea per tutta la durata della malattia, quando a questa segua una invalidità permanente.

Il Prof. **Bernacchi** conviene che dal punto di vista medico non si dovrebbe far differenza fra lesione e lesione, ma dal punto di vista pratico osserva che il pagamento delle indennità anche per le lesioni che inducono uno stato di malattia per un giorno solo, porta necessariamente ad una serie di inconvenienti e di abusi, perchè per lesioni di tal minima entità mancano al medico i dati per un facile e sicuro accertamento medico-legale della incapacità e d' altra parte le spese per la denuncia e il controllo di queste lesioni minime sono da considerarsi enormi in confronto delle indennità liquidate. Ricorda che anche nelle società di mutuo soccorso una carenza minima di uno o due giorni è ammessa. Nelle leggi estere in materia di infortuni la carenza è ammessa e varia da tre giorni (Svizzera) a 13 settimane (Germania). Essa è assoluta come in Svizzera, o è relativa come in Belgio, in Inghilterra e da noi. La carenza relativa, cioè quella che ammette la indennizzazione dal giorno che segue l' infortunio, nei casi che durano più di cinque giorni, ha dato luogo a molti abusi, poichè l' operaio nei casi guaribili in pochi giorni, ha tutto l'interesse di arrivare al sesto giorno per percepire le *sei mezze giornate* di salario; quindi se si vuole mantenere la carenza, questa deve essere assoluta. Per proprio conto è d'avviso che si mantenga la carenza, riducendola a tre giorni.

Il **Direttore Generale** ha potuto constatare che un numero enorme di sinistri di durata superiore ai cinque giorni si è verificato quando nel 1904 è entrata in vigore la nuova disposizione della carenza relativa dei cinque giorni; e fa voti perchè sia ristabilita la carenza assoluta, o sia tolta ogni carenza. Informa a questo proposito che qualche imprenditore ha voluto con speciale condizione contrattuale escludere ogni periodo di carenza nell' assicurazione dei propri operai. Così il numero dei giorni di assenza dal lavoro per infortunio risulta sempre di gran lunga minore, e anche l'Istituto assicuratore se ne avvantaggia.

Il Prof. **Pieraccini** conviene nella necessità di una carenza assoluta minima, per stimolare il sentimento della previdenza dell'operaio contro le piccole disgrazie della vita. Dopo di che il Collegio unanimemente si afferma per il concetto della carenza assoluta di tre giorni.

L' abolizione del termine massimo dei tre mesi per il pagamento delle indennità temporanee è accolta senza osservazione da tutti, fra altro perchè non è giusto, nè rispondente al fine che la legge ha avuto della reintegrazione del salario, che l'infortunato, per la durata della malattia oltre i novanta giorni provveda ai bisogni propri e della famiglia distraendo una parte spesso rilevante, e qualche volta l'intero ammontare della indennità per inabilità permanente, che è invece destinata a ristabilire l'equilibrio della produttività dell'operaio stesso.

La questione della misura delle indennità per le invalidità permanenti dà luogo ad una animata discussione.

Il Prof. **Bernacchi** si appoggia alla legislazione comparata per affermare che in generale prevale il concetto di pagare una rendita pari ad una frazione del salario, nei casi di invalidità permanente assoluta.

Questa frazione va dal 50 al 70 per cento del salario annuo secondo i Paesi ed in casi eccezionali (es. Germania) può arrivare al cento per cento.

Da noi si paga una somma pari a sei salari annui, che corrisponde evidentemente ad una misura di indennità inferiore a quella ammessa negli altri paesi. Di più: fuori d'Italia si paga di regola la stessa frazione del salario nei casi di invalidità assoluta, temporanea o permanente, mentre da noi questa frazione (50 per cento del salario) non è pagata che per la temporanea totale. Ciò costituisce una diversità di trattamento a tutto vantaggio degli infortuni guaribili con invalidità

temporanea. La riforma ideale sarebbe che anche in Italia si pagasse la invalidità permanente assoluta, col minimo del 50 per cento del salario.

Il Collegio aderisce al concetto di rendere omogenea la liquidazione della invalidità permanente e temporanea.

Si discute ora sull'opportunità di pagare le indennità permanenti, in capitale, in certi casi speciali.

Il Prof. **Pieraccini** ricorda il caso delle neurosi traumatiche, che si sistemano meglio, per consenso unanime, col pagamento in capitale.

Il Prof. **Borri** riconosce gli inconvenienti dell'attuale metodo d'indennizzazione delle neurosi traumatiche: constata con piacere una tendenza della dottrina verso il concetto di svalorizzare in gran parte il danno delle neurosi traumatiche. Secondo lui si dovrebbero fare due liquidazioni: una prima piuttosto alta ed una seconda, o definitiva, più leggera.

Il Prof. **Bernacchi** trova nella legge svizzera l'applicazione dell'idea espressa dal Prof. Pieraccini. Difatti nell'art. 82 è detto: quando dalla continuazione della cura medica non si possa sperare un notevole miglioramento nelle condizioni di salute dell'assicurato: ma si abbia non di meno fondato motivo di credere che quest'ultimo, liquidati i suoi diritti verso l'assicurazione e tornando a lavorare, riacquisterà la sua capacità al lavoro, cessano le prestazioni fino allora accordate e la rendita è sostituita da una indennità in capitale. Il Prof. **Bernacchi** non ritiene che la neurosi traumatica costituisca una entità nosologica fortemente preoccupante per l'economia finanziaria della legge infortuni, perchè la statistica insegna che i casi di neurosi non superano l'1 per cento dei casi d'infortunio. Rammenta che con provvedimenti d'indole preventiva (visita di ammissione, cura medica) si può riuscire ad eliminare la piaga della neurosi traumatica anche in centri fortemente infetti (es. Portoferraio). È contrario quindi a che si stabiliscano criteri speciali nella legge per la liquidazione della forma in questione; ciò equivarrebbe al riconoscimento legale di questa piaga dell'assicurazione sociale. Piuttosto ricorda che è in uso in molte legislazioni il sistema del riscatto delle piccole rendite (15 per cento in Germania) e che con questo espediente si potrebbe liquidare a base di capitale le neurosi, tanto più che, di regola, le indennizzazioni non dovrebbero essere alte.

I Proff. **Ottolenghi** e **Tamburini** convengono nell' idea che non si stabiliscano norme speciali per le neurosi ed appoggiano il concetto del riscatto della rendita.

Il Presidente On. **Ferrero** è favorevole al sistema delle rendite, e ritiene che sarebbe utile che il capitale corrispondente a queste rendite fosse depositato piuttosto che esse dovessero venir pagate annualmente dagli Istituti assicuratori, secondo il sistema germanico.

Si decide che venga affermato il principio del pagamento in rendita come regime normale, lasciando agli Istituti assicuratori di decidere la misura e le modalità per il pagamento in capitale (riscatto della rendita) in casi speciali. Il sistema della rendita faciliterebbe anche le convenzioni internazionali della protezione del lavoro.

Sulla misura minima per le invalidità permanenti parziali, il Profesor **Borri** si dichiara nettamente fautore della elevazione dell'attuale misura del 5 per cento, ritenendo che l'essenzialità del danno lavorativo permanente si debba concretare in proporzioni sensibilmente superiori.

Il Prof. **Bernacchi** sulla base anche della legislazione comparata, viene nelle conclusioni del Prof. Borri; però vorrebbe subordinare la abolizione della invalidità al disotto del 10 per cento alla trasformazione dell'attuale regime delle indennità (pagamento in rendita giacchè solo concedendo temporaneamente delle rendite di misura decrescente, si può arrivare in definitiva a sopprimere le piccole rendite senza commettere un'offesa al diritto dell'operaio. Rimanendo intanto il regime attuale, basterebbe che venisse ben chiarito nella legge o nel regolamento che non tutte le minime invalidità, ma solo quelle che arrivano al grado del 5 per cento devono essere valutate come permanenti parziali indennizzabili.

Il Collegio si pronuncia unanimamente su questo parere.

Il Prof. **Pieraccini** per quanto si riferisce alla *legge condenda*, è contrario a una diminuzione dei diritti dell'operaio ad essere indennizzato anche per le invalidità minime. Queste, quando esistono effettivamente, devono essere compensate, perchè nulla del nostro corpo è inutile ai fini del lavoro. Non appoggia poi la misura proposta del 10 per cento, perchè di questo potrebbero valersi coloro che sostengono la misura del 16 per cento o del 20 per cento per gli infortuni nelle aziende agrarie.

Il Collegio, nel dissenso col Prof. **Pieraccini**, conviene nel concetto di proporre di elevare nella legge condenda il minimo della misura per le invalidità permanenti parziali al 10 per cento.

Il Presidente apre la discussione sulle cure da prestarsi agli infortunati. Egli vorrebbe che tutte le cure fossero a carico dell' Istituto assicuratore, purchè fosse garantito all' Istituto la scelta del medico e delle cure.

Il Prof. **Pieraccini** vede nelle cure mediche la migliore garanzia all'operaio infortunato e sostiene che devono restare completamente a carico dell' Istituto assicuratore. Ammette l'obbligo dell'operaio a sottostare alle cure non pericolose, ivi compresi anche i piccoli atti operativi. Per incoraggiare l'operaio alle operazioni in genere, l' Istituto assicuratore dovrebbe oltre l' indennità garantire all'operaio un piccolo premio in danaro.

Il Prof. **Borri** si associa in gran parte alle idee del collega **Pieraccini**, perchè in sostanza le spese di cura tornano di sollievo dell'onere per l' indennizzo.

Il Prof. **Bernacchi** applaude al concetto di garantire in ogni caso all'operaio la migliore cura, però ritiene che tenendo presenti le disposizioni dell'attuale legislazione sanitaria, non si dovrebbe accollare all' Istituto assicuratore e quindi all' industria tutto l'onere per le spese di cura; basterebbe che l' Istituto assicuratore integrasse la comune assistenza sanitaria, là dove questa si dimostra più difettosa (cura ospitaliera).

L'Avv. **D'Andrea** conviene nel concetto che l' Istituto assicuratore debba provvedere a tutte le cure. Ritiene, per altro, che ciò sarebbe possibile solo nei casi di degenza ospitaliera, poichè in tutti gli altri non si potrebbe obbligare l' infortunato a farsi curare da un medico di fiducia dell' Istituto, e, data la libera scelta del curante, sarebbe ben difficile stabilire l' importo ed il controllo delle spese. A proposito del premio proposto dal Prof. **Pieraccini**, osserva che esso non si presenterebbe sotto una luce simpatica e decorosa per l' Istituto, perchè sarebbe una forma di compenso per l' indennità risparmiata dall' Istituto stesso a seguito del miglioramento portato dall'operazione chirurgica. Ritiene invece necessario che siano stabilite delle sanzioni contro l' in-

giustificato rifiuto dell'operaio di sottoporsi alle cure necessarie, o ad atti operativi non pericolosi : sanzioni che potrebbero consistere nella riduzione della indennità, ragguagliata al miglioramento che l'operazione avrebbe potuto apportare, ovvero, - se fosse mantenuto l'attuale regime, - nel deposito della indennità anche se inferiore al 50 per cento di riduzione del salario, e nel divieto dello svincolo che ora invece è consentito dall' ultimo comma dell'art. 15 della legge.

Il **Direttore Generale** distingue nettamente le due funzioni: 1° obbligo dell'operaio di sottostare alle cure proposte dall'Istituto assicuratore e quindi libertà nell' Istituto stesso di imporre le cure nei casi ritenuti utili, i medici curanti e gli Istituti di cura; 2° diritto dell'operaio ad essere curato in ogni caso di infortunio, e allora dovrebbero chiarirsi le due ipotesi se s'intenda un diritto al rimborso di spese di cure, nel quale caso si cadrebbe nell' inconveniente della libera scelta del medico, oppure se debba trattarsi di cura diretta da parte dell' Istituto assicuratore: in entrambe le ipotesi l' industria verrebbe a trovarsi notevolmente aggravata. Preferisce una formula legislativa che lasci libero l'Istituto assicuratore di consigliare quelle cure che i propri sanitari credono necessarie ed opportune per attenuare le conseguenze degli infortuni.

Il Prof. **Ottolenghi** distingue per rapporto alle cure un' azione diretta da parte dell'Istituto assicuratore in quanto si riferisce all'organizzazione dell'assistenza medica (pronto soccorso, ambulatori, ecc.), ed un'azione indiretta per quanto si riferisce alla coazione e alle cure operative. Per questa azione coattiva bisogna procedere con molta prudenza, per non violare la libertà di disporre della propria integrità personale.

Il Prof. **Devoto** starebbe per una formola vaga che lasciasse adito a temperamenti pratici del rigido concetto dell'obbligo dell'operaio a sottostare alle cure proposte.

L'Avv. **d'Andrea** ricorda l' impossibilità di coartare la volontà dell'operaio ad una data cura, od operazione chirurgica; gli sembra giusto - ed equo nei riguardi dell'Istituto assicuratore - il temperamento di una riduzione della indennità a quella misura, alla quale a giudizio medico si sarebbe sicuramente arrivati eseguendo la cura rifiutata dall'operaio.

Il **Direttore Generale** crede di poter riassumere il concetto del Collegio e di tutti gli oratori in merito alle cure affermando che anche nelle liquidazioni attualmente in pratica, si debba tenere un certo calcolo della misura definitiva del minor danno che si sarebbe avuto se l'operaio si fosse assoggettato alle cure proposte nel suo interesse.

SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1914

Presiede, fino al sopraggiungere del Presidente, On. **Ferrero,** il Direttore generale Comm. Avv. **Bargoni.**

Presenti i Proff. **Pieraccini, Borri, Ottolenghi, Tamburini, Devoto, Cirincione** e **Bernacchi.**

Presente pure il Consulente legale capo, Avv. **d'Andrea.**

Il Prof. **Borri** esprime l'avviso che sia tolta la tabella dell'art. 95 del regolamento per le invalidità parziali, ristabilendosi la sovranità assoluta della liquidazione individuale del danno lavorativo.

Il Prof. **Bernacchi** conviene nella bontà del concetto dottrinale sostenuto dal Prof. **Borri,** ma riferendosi al regime della libera scelta dell'Istituto assicuratore, ritiene che l'abolizione della tabella porterebbe a moltissimi e gravi inconvenienti, quali le grandi oscillazioni nelle misure delle indennità per le stesse lesioni, la grande frequenza delle liti, ecc. Il danno sarà liquidato con la valutazione individuale e senza inconvenienti, quando si sarà arrivati all'Istituto assicuratore unico e alla creazione di Tribunali arbitrali, con medici competenti. Del resto ricorda che le misure adottate nella tabella sono in genere alte (cita per esempio quella del 35 per cento per la perdita della facoltà visiva di un occhio), per cui non è possibile danneggiare con quelle misure gli operai ad esigenze lavorative elevate.

L'Avv. **d'Andrea** appoggia queste vedute del Prof. **Bernacchi** ricordando ad esempio come l'abolizione della misura fissa del 10 per cento per le ernie inguinali e crurali semplici abbia portato a liquidazioni ingiustificabili di altissime percentuali, proposte dai periti con errati criteri medico-legali, e ammesse dai Magistrati.

La questione del lavoro generico e del lavoro specifico dà occa-

sione al Prof. **Borri** di rilevare la incertezza della giurisprudenza attuale, con prevalenza della tesi favorevole al lavoro specifico. Personalmente si è già espresso per la tesi opposta del lavoro generico.

L'Avv. **d'Andrea** in appoggio al concetto che la liquidazione del danno debba essere basata sul lavoro generico, - e per la legge vigente non crede giuridicamente fondata la tesi opposta - osserva che - a parte la nuova fonte di incertezze per la ricerca del vero abituale mestiere dell'operaio, e quindi il nuovo contingente di frodi - valutando l'inabilità in rapporto al lavoro specifico compiuto dall'operaio nell'ultimo periodo precedente all'infortunio si potrebbe non apprezzare la vera entità del danno tutte le volte che nel detto periodo l'operaio per molteplici ragioni fosse stato adibito a lavoro diverso da quello per lui abituale, e fosse stato in conseguenza remunerato in più od in meno, come ad esempio uno scalpellino adattatosi per qualche tempo a lavorar da manuale od un manuale qualificatosi ed assunto come muratore.

Il Prof. **Ottolenghi** ritiene che la giurisprudenza prevalente rispecchi in genere l'opinione del pubblico e che la tendenza della giurisprudenza in favore del lavoro specifico rappresenti l'affermazione del principio della valutazione individuale del danno lavorativo.

Il **Direttore Generale** fa presente che la questione ha un duplice interesse: per l'applicazione della legge attuale e per la legge condenda. Per la pratica della legge attuale è opportuno che il Collegio si pronunci in merito al lavoro generico o specifico.

Il Prof. **Devoto** ritiene che il Collegio non debba impegnarsi decisamente sulla questione; in ogni caso personalmente ci tiene ad affermare che sta pel lavoro generico e ciò riferendosi in modo speciale ai casi di indennizzazione per le intossicazioni professionali croniche.

Il Prof. **Bernacchi** ricorda che in Germania nell'assicurazione malattie, si considera sempre la capacità lavorativa specifica, mentre nell'assicurazione infortuni delle industrie, si tien conto sempre della capacità lavorativa generica. In Italia se si riflette che la tabella dell'art. 95 si riferisce alla maggior parte dei casi di invalidità permanenti parziali e che questa tabella evidentemente astrae dalla capacità

lavorativa specifica, si può anche da questo fatto dedurre che il legislatore abbia avuto in mente come criterio generale quello della capacità lavorativa generica. Personalmente sta per il concetto del lavoro generico, inteso però questo concetto nel senso di una applicazione individuale per ogni singolo caso; cosicchè si può affermare che fra lavoro generico e lavoro specifico non esiste antitesi assoluta; anzi può avvenire, in un dato caso, che il lavoro specifico rappresenti esattamente il lavoro generico dell'individuo in esame.

Il Collegio è unanime nel concludere che in applicazione della legge vigente debba valere il concetto del lavoro generico e che per la legge condenda si debba fare il voto perchè il legislatore definisca in modo chiaro il suo intendimento su questo punto.

L'Avv. **D'Andrea** riannoda alle questioni in discussione quella della « concausa ». È evidente che all' Istituto assicuratore interessa di sapere quale sia l' intenzione del legislatore a questo proposito, perchè a seconda che si ammetta o meno la « concausa » come diminuente della misura dell' indennizzo, varia il rischio dell'assicurazione. Vi sono, ad esempio, condizioni tali di infermità (tubercolosi, cardiopatie, ecc.) per le quali non occorre lo sforzo straordinario a determinare un aggravamento o la morte, ma basta il fatto normale dell'ordinario lavoro il quale costituisce per se stesso, rispetto alla diminuita resistenza fisiologica, un impiego straordinario ed eccessivo di energia - che si pretende parificare ad una causa violenta - talchè in questi casi l'evento dannoso, che può assumere carattere d' infortunio rappresenta una quasi certezza, e così viene a mancare la base principale dell'assicurazione che è l'incertezza del verificarsi del rischio.

Il Prof. **Borri** manifesta la sua opinione consacrata da tempo nei suoi scritti: non potersi considerare il danno consecutivo all'infortunio che alla stregua del danno lavorativo misurabile col salario percepito dall'operaio prima e dopo l' infortunio; essere perciò indifferente il fatto che l'operaio prima dell' infortunio si trovasse in piena salute, od in stato di malescenza, purchè l' infortunio abbia rotto con un meccanismo di coefficienza causale vera l' instabile equilibrio della salute.

Il Prof. **Ottolenghi** crede che la questione rientri nel tema della valutazione peritale del danno e vorrebbe se ne parlasse quando si tratterà della perizia.

Il **Direttore Generale**, siccome vede tutta l'importanza della questione e la sua connessione con la questione della statistica medica, non riterrebbe conveniente di trattarla incidentalmente, od affrettatamente; per questo propone che di essa si parli in una prossima riunione del Collegio, quando si tratterà della scheda statistica medica; ciò che viene stabilito.

L'Avv. **D'Andrea** riconosce l'opportunità del rinvio, ma tiene a dichiarare che egli, stando alla giusta interpretazione che deve darsi alla vigente legge, non consente nelle idee espresse dal Prof. Borri, se non in quanto le stesse possano essere seguite in occasione della riforma della legge. La questione è importante in sè, ma per l'Istituto assicuratore questa importanza in linea pratica consiste precipuamente nella precisione e chiarezza che dovrà avere la nuova norma legislativa nella imminente riforma. Ripete che ciò che interessa all'Istituto assicuratore è di conoscere il pensiero del legislatore, per poter regolare la misura del premio d'assicurazione.

Il Prof. **Borri**, prima di procedere alla discussione sul tema della revisione, rammenta alcuni punti che meritano una seria attenzione. Innanzi tutto vorrebbe che nell'inchiesta pretoriale il medico fosse sempre richiesto a giudicare dell'opportunità della necroscopia. La necroscopia dovrebbe essere fatta alla presenza dei medici delle parti. Per stabilire con fondatezza il rapporto casuale coll'infortunio nei casi di morti, sopraggiunte tardivamente e durante il biennio dall'infortunio, vorrebbe che l'Istituto assicuratore fosse tempestivamente avvisato della morte a mezzo di denuncia fatta dall'ufficio dello stato civile. In tema di revisione osserva i molti inconvenienti del regime attuale che si possono riassumere così: incubazione delle malattie, impossibilità di esperire la revisione a favore dell'Istituto assicuratore, frequenza sconcia delle domande di revisione. Unico rimedio radicale è la concessione di una rendita, modificabile solamente per essenziali modificazioni nello stato dell'infortunato o per errore di giudizio, quando la liquidazione sia avvenuta in linea amichevole.

L'Avv. **D'Andrea** crede giusto ed indispensabile che, rimanendo il regime attuale, la revisione venga limitata ad una sola volta. Riconosce esattissimo quanto il Prof. **Borri** ha esposto circa i gravi inconvenienti che ora si verificano, ed esprime l'avviso che ciò dipenda da

errata interpretazione della legge in vigore. Ad ogni modo con la riforma dovrà essere eliminata ogni possibilità di dubbio: e lo stesso v'è da augurarsi per quel che concerne la facoltà dell' operaio di rinunciare alla revisione quando sia manifesto il vantaggio che da tale rinuncia egli consegue.

Il Prof. **Bernacchi** fa presente che attualmente si può domandare la revisione per errore di giudizio, anche quando la liquidazione venga fatta per sentenza, previa perizia e dopo rinuncia dell' appello, o per sentenza arbitrale. Ciò gli sembra contrario al principio giuridico universalmente ammesso della *res iudicata.* La revisione per errore di giudizio non dovrebbe essere richiesta che una sola volta e quando sia intervenuta una liquidazione amichevole, amministrativa. Per il cambiamento delle condizioni fisiche dell' infortunato dichiara che bisogna distinguere il caso della revisione per cambiamento di natura di invalidità (temporanea in permanente) da quello per cambiamento nel grado della permanente. La revisione per il primo caso deve essere possibile in qualunque epoca dall' infortunio. Le limitazioni al diritto alla revisione devono essere poste nei casi di cambiamento del grado della permanente. Permanendo i limiti attuali dei due anni o la domanda dovrebbe essere proponibile al massimo due volte e con una distanza di almeno sei mesi dall'ultimo giudizio. Naturalmente le somme liquidate, anche se al disotto del 50 per cento della totale, dovrebbero essere depositate, almeno in parte. L' Istituto assicuratore potrebbe pagare anche subito quelle somme che si riferiscono a lesioni anatomiche (mutilazioni, ecc.) per le quali non è prevedibile, a suo giudizio, un miglioramento nelle condizioni fisiche dell' infortunato.

L'Avv. **D'Andrea** è convinto che nessuna disposizione della vigente legge impedisca che nel contradittorio medico si esprima un giudizio circa l' epoca in cui possa utilmente procedersi a revisione. Ad ogni modo, ad eliminare qualche incertezza che è sorta al riguardo anche sulla necessità o meno che il relativo accordo delle parti debba essere omologato dal Tribunale, fa voti che anche a ciò si provveda in occasione della riforma della legge.

Il Prof. **Tamburrini** accederebbe al concetto del Prof. **Bernacchi** che le somme liquidate venissero depositate almeno in parte alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Il Prof. **Borri** concreta una proposta in questo senso: Tutte le somme liquidate per invalidità permanente vengono depositate. Quando però l'operaio ritenga, a giudizio del suo medico, che lo stato fisico suo non possa più variare nel biennio, ha diritto di ottenere subito il pagamento della somma liquidata, purchè non sorga opposizione da parte dell'Istituto assicuratore. Quando sorga controversia, il Tribunale nomina, in mancanza della proposta delle parti, un arbitro che definisca la vertenza. La decisione arbitrale viene omologata ed ha valore definitivo. Con questo sistema si ammette il diritto della rinunzia a revisione.

L'Avv. **d'Andrea** sulla formula con la quale è concretata la proposta del Prof. **Borri** fa alcune considerazioni che si riassumono nel senso di attribuire più esattamente al solo fiduciario dell'operaio e non anche a costui con la parola « ritenga » il giudizio prognostico definitivo sull'andamento della lesione; — di sopprimere la condizione « purchè non sorga opposizione » alla quale sembrerebbe subordinato il diritto al pagamento; — e di stabilire che non la decisione arbitrale ma il compromesso debba essere sottoposto all'omologazione.

La proposta del Prof. **Borri** viene quindi così formulata: Tutte le somme liquidate per invalidità permanente vengono depositate alla Cassa Nazionale di Previdenza. L'operaio, però, ha diritto di chiedere che l'indennità gli venga subito e direttamente pagata, se a giudizio del proprio medico il suo stato fisico non possa più variare nel biennio dall' infortunio.

Laddove, non ritenendosi dall'Istituto assicuratore giustificata la domanda, sorga controversia, la risoluzione ne sarà deferita ad un arbitro da nominarsi d'accordo fra le parti, od in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Il compromesso arbitrale dovrà essere sottoposto alla omologazione del Tribunale, ed il lodo avrà valore definitivo.

Quando l'operaio abbia ottenuto consensualmente od in virtù della decisione arbitrale il pagamento della indennità, non potrà più avanzare domanda di revisione.

Il Collegio accede a questa proposta.

Il Prof. **Ottolenghi** domanda se il termine del biennio per la revisione debba essere inteso dal giorno dell'infortunio o dall' epoca della prima liquidazione.

Il **Presidente** e il **Direttore Generale** della Cassa desiderano che sia conservato il limite attuale del biennio dalla data dell'infortunio, per evitare una nuova causa di complicazioni nella pratica della revisione.

Si dovrebbe ora trattare del regime della liquidazione amministrativa e del contenzioso giudiziario, ma il Sig. **Presidente,** considerata l'importanza estrema della questione, propone che sia sospesa la discussione e che si dia incarico al Prof. **Borri** di preparare una relazione da distribuire ai colleghi per un prossima riunione del Collegio.

Il Prof. **Borri** accetta e domanda la collaborazione del Consulente medico segretario Prof. **Bernacchi.**

Il **Presidente** On. **Ferrero** accede alla richiesta del Prof. **Borri** e si stabilisce di convocare il Collegio per la discussione della relazione; ove però, per ragioni di urgenza, non si abbia tempo di convocare il Collegio, sarà inviata la relazione **Borri-Bernacchi** ai singoli consulenti per un *referendum.*

NOTE

Per servire alla discussione del Collegio di Consulenza Medica Centrale, intorno alla liquidazione amministrativa e contenziosa in tema d' infortuni sul lavoro.

SOMMARIO

1° Punto.

Magistratura comune e Magistratura speciale, con accenno ai precedenti disegni di riforma della legge vigente e al disegno di legge per l'assicurazione infortuni delle aziende agrarie.

Ragioni di principio e di convenienza pratica che sconsigliano una radicale trasformazione dell'Istituto attuale del contenzioso giudiziario.

2° Punto.

Provvedimenti atti a migliorare l'attuale accertamento dell'infortunio (istruttoria dell'infortunio).

A) *A carico dell'operaio.*

Procedura per liquidare i danni derivanti da infortuni non denunciati appena avvenuti ed aventi per conseguenza l'invalidità permanente o la morte.

B) *A carico dell'industriale.*

Denuncia urgente nei casi di morte o di pericolo di vita.

C) *A carico dello Stato.*

Estensione dei casi di inchiesta pretoriale (per iniziativa delle parti).

Intervento metodico del medico all'inchiesta pretoriale.

Intervento delle parti e dei loro rappresentanti e fiduciari (medici) nelle inchieste giudiziarie per presunti delitti.

Norme relative alla situazione giuridica dell'autopsia dei cadaveri degli infortunati e alla sua eseguibilità.

Proponibilità dell'autopsia da parte degli aventi diritto e dell'Istituto assicuratore. Conseguenze del rifiuto a lasciar eseguire l'autopsia.

Denuncia di ogni caso di morte di operaio, che abbia riportato un infortunio entro un anno dalla morte, da parte dell'ufficiale di stato civile all'Istituto assicuratore.

D) *A carico dell'ente assicuratore.*

Sanzioni all'operaio che oppone un ingiustificato rifiuto ad entrare in osservazione o a subire controlli sulle condizioni della sua salute, quando si tratti di invalidità permanenti.

Perizia giudiziaria intervallare a richiesta dell'Istituto assicuratore, per stabilire in qualunque epoca dell'infortunio le condizioni di fatto sulla salute dell'operaio.

3° Punto.

Liquidazione dell'infortunio.

A) *Sede amministrativa.*

Obbligo di presentazione da parte dell'operaio di un certificato medico attestante la misura del danno (grado dell' invalidità permanente) in caso di rifiuto della liquidazione proposta dall'Istituto assicuratore.

Obbligo della precedenza delle pratiche amministrative alle giudiziarie.

Omologazione dei verbali di contradittorio, per fare stato in caso di contestazioni giudiziarie ed in casi di domanda di revisione per « errore di giudizio ».

Inutilità della disposizione relativa all'arbitrato medico prevista dall'articolo 115 del regolamento. Forme più semplici di arbitrato (arbitro unico).

B) *Sede contenziosa.*

Obbligo della comparizione personale delle parti e del tentativo di conciliazione davanti al Magistrato di primo grado.

Liquidazione inappellabile, nei limiti della competenza pretoriale, di tutte le contese che hanno per base la contestazione sulla natura della invalidità e sul grado delle invalidità permanenti fino al 15 %.

Perizia di regola orale. Competenze peritali moderate.

Appello secondo i gradi normali. Cassazione unica in materia d'infortuni, presso la Corte di Cassazione di Roma.

4° Punto.

Formazione e scelta dei periti.

Impossibità di risolvere la questione delle perizie in materia d'infortuni, all'infuori della soluzione della questione generale della perizia medica.

Indicazioni di scelta relativa dei periti, secondo i gradi di giudizio.

Proposta di tariffe moderate.

I.

I relatori si sono proposti in primo luogo il quesito circa le direttive più convenienti del loro lavoro, nell'attuale momento legislativo. Con questo intendono alludere al fatto che, essendo stato preordinato in quest'ultimo torno di tempo un disegno di legge per l'assicurazione degli operai addetti alle aziende agrarie, in esso si predispone anche una procedura *sui generis* per le liquidazioni di detti infortuni in ogni fase, amministrativa o contenziosa, che essi siano per attraversare. Pareva logica la deduzione che, data la similarietà della materia contemplata, le mire in materia analoga, per ciò che si riferisce ad un disciplinamento della procedura in parola in tema di infortunio industriale, dovessero orientarsi in identica direzione.

Questo rilievo d'ordine pregiudiziale trova tanto più opportuna indicazione nella circostanza che già da tempo sì i poteri pubblici che gli studiosi volsero il loro pensiero a considerare questo problema della opportunità di istituire sistemi speciali di procedura liquidativa in ogni sede, tanto che si arrivò fino a predisporre studi in proposito che si concretarono in disegni di legge presentati al Parlamento Nazionale.

I relatori aggiungono che essi per loro antico convincimento, espresso negli scritti ed esposto e sostenuto in seno alle Commissioni consultive competenti, anche perchè edotti dalla loro ulteriore esperienza, sarebbero tratti ad entrare decisamente in quest'ordine di idee.

Tuttavia, per tagliar corto, essi debbono tosto dichiarare come, in linea dottrinale e nei rispetti pratici, una riforma così fattamente radicale presupporrebbe una costituzione diversamente fondata dell'attuale regime dell'ente assicuratore; e cioè una assicurazione *socializzata*, ciò che non deve intendersi come equivalente ad una *statizzazione* pura e semplice. In altri termini, l'assicurazione del regime socializzato dovrebbe essere integrata dal triplice intervento giuridico-sociale ed amministrativo dello Stato, dell'industriale e dell'operaio. Imperocchè, data questa speciale organizzazione, verrebbe a costituirsi una omogeneità di tutte le fasi giudicanti della liquidazione; in che tosto si scorge quale sia il divario attuale tra l'assicurazione industriale da un lato e il progetto predisposto per le aziende agrarie, dove appunto, data anche la premessa della identità di tipo della materia assicurata, si sono potuti istituire delle regionalizzazioni di enti assicurativi alla cui gestione furono chiamate a compartecipare quelle persone che abbiamo sopra accennato.

Risoluta in brevi parole questa pregiudiziale, dichiariamo che non riteniamo opportuno, appunto perchè essa resta per ora nella ipotesi sospensiva, indugiarci in un lavoro di delineamento di una eventuale procedura e giurisdizione speciale: chè del resto questo lavoro è già abbozzato nei lavori preparatorî del disegno di legge Cocco-Ortu, nonchè in un progetto Borri-Golinelli, che fu elaborato nell'occasione appunto dei lavori della Commissione ministeriale (1).

II.

Deciso adunque, che, *rebus stantibus*, non sia conveniente proporre una radicale riforma, la quale del resto, come l'esperienza c'insegna, sarebbe opera di grande difficoltà, i relatori si sono domandati se restando entro i termini attuali che contrassegnano l'organismo della legge infortuni vigente fosse opportuno e possibile di *semplificarne* il meccanismo di attuazione e di *disciplinarne* le norme in maniera che, tenendo conto dei contrapposti interessi, se ne avvantaggiasse, con l'equità, la finalità altamente sociale.

La risposta era intuitivamente positiva, perchè non può essere diversa nel concetto degli studiosi della materia quello che è ormai diventato opinione universale.

Non appena affacciatisi all'argomento i relatori si sono trovati concordi nel pensiero che primo punto da prendersi in considerazione dovesse essere quello di stabilire le basi più sicure e migliori *per l'accertamento dell'infortunio*. Infatti, non è chi non veda come la *acquisizione esatta, genuina* e *tempestiva* di quelli che sono gli elementi di diritto e di fatto della *fattispecie-infortunio* rappresenta il caposaldo essenziale per ogni procedimento liquidativo, sia amministrativo, sia contenzioso. Secondo l'avviso dei relatori le norme attuali che regolano la materia hanno fatto cattiva prova in pratica; oltre che, per essere materia di regolamento, anzichè di legge, sono soggette alle variabilità ed agli arbitri delle interpretazioni. Per raggiungere convenientemente lo scopo sembra necessario che a questo accertamento debbano convergere le iniziative doverose e concordi, sì dell'operaio, che dell'industriale, che dell'ente assicuratore, che dello Stato.

(1) I lavori preparatorî della Commissione anzidetta e il disegno di legge predisposto furono pubblicati nel fascicolo 67 degli « Annali del Credito e della Previdenza ». Il progetto Borri-Golinelli fu pubblicato nel *Ramazzini*, fasc. 3° e 4° del 1908.

A) *Operaio.* L'art. 81 del vigente regolamento opportunamente contempla i doveri che sono fatti all'operaio per la denuncia di qualunque infortunio lo colpisca. Le motivazioni onde prese vita questo articolo regolamentare si possono vedere nelle discussioni della Commissione Ministeriale per la riforma del Regolamento Infortuni (Vedi fasc. 55 « Annali del Credito e della Previdenza », anno 1904). Questa disposizione che va mantenuta, dovrebbe essere completata col dirsi che l'operaio dovrà dare la notizia dell'infortunio anche se di lieve entità entro la giornata stessa in cui esso gli incoglie, in modo che il capo esercente dell'impresa, industria o costruzione ecc., o chi per esso, possa dell'avvenimento eseguire una registrazione « ad hoc » nel libro di matricola, con indicazioni precise del caso.

Si proporrebbe che in caso di inadempienza e ove si tratti di conseguenze dell'infortunio limitate alla *temporanea* rimanesse in vigore la sanzione attuale (Vedi art. 81). Nei casi di mancata denuncia dell'infortunio da parte dell'operaio e ove si tratti di casi di invalidità permanente e di morte, le attuali norme tacciono affatto nelle sanzioni correlative, mentre che per l'appunto sono questi i casi nei quali ricorre il massimo danno. Sembrerebbe ai relatori che fosse opportuno richiamare le disposizioni articolate dal progetto Borri-Golinelli agli articoli 26, 27, 28 e 29, nonchè quelle dell'art. 4 del disegno ministeriale di riforma della procedura già citato (Allegato n. 1 e n. 2).

B) *Industriale.* Al titolo VII dell'attuale regolamento, ove si parla della denunzia, si danno tre giorni di tempo al locatore dell'opera per la denunzia dell'infortunio tanto all'autorità di P. S. quanto all'Istituto assicuratore. Ora parrebbe ai relatori che ad ovviare ragioni di ulteriori ritardi, allorchè il locatore d'opera avesse avuto notizia non immediata del fatto e questo avesse presumibilmente conseguenze gravi (pericolo di vita o morte), il locatore d'opera stesso dovesse essere tenuto a dare notizia immediata e col mezzo più rapido a chi di ragione, non appena pervenutogli il certificato medico.

C) *Stato.* L'intervento dello Stato per mezzo dei suoi organi giudiziali in oggi si limita al disposto dell'articolo 84 che stabilisce l'inchiesta pretoriale nei casi in cui l'operaio sia rimasto ucciso od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni. Sembrerebbe conveniente che si allargasse l'ambito della materia dell'inchiesta, facendovi intervenire l'iniziativa delle parti a sollecitare il Magistrato per quei casi che all'infuori dei previsti, sia per la loro natura, sia per le eventuali e non

immediatamente prevedibili conseguenze potrebbero assumere particolare importanza. Questa opportunità era stata già ravvisata dalla Commissione Ministeriale all'ultimo comma dell'articolo 5 del suo schema di legge (Allegato n. 3).

Si ravviserebbe altresì l'opportunità di modificare l'articolo 85 nel punto in cui accenna all'intervento del medico subordinato al solo criterio del Magistrato; in quanto che ben può darsi che ciò che il Magistrato non ravvisa utile o necessario, tale appaia invece all'interessato, nel qual caso naturalmente le spese dovrebbero essere a carico del richiedente.

A questo proposito l'esperienza suggerisce un rilievo concernente l'eccezione che talvolta viene mossa dalla autorità giudiziaria inquirente alle richieste degli interessati di presenziare l'inchiesta, mediante, se del caso, suoi rappresentanti o delegati tecnici (medici ad esempio). In quanto che tale eccezione viene apposta pel fatto che, nella supposizione di una colpa di chicchessia, l'inchiesta diventerebbe atto di ragione pubblica e vincolata al segreto. Ora si devono fare due osservazioni: in primo che la via su cui si è messa la procedura penale attuale ha eliminato il punto di opposizione procedurale inerente al segreto; in secondo luogo che operando altrimenti si verrebbe a violare quello che è lo spirito informatore dell'art. 85 del regolamento, primo alinea, ove è detto che l'inchiesta sarà fatta in contradittorio degli interessati o dei loro delegati. Apparisce logico che se si è riconosciuto maturo in procedura penale in principio l'intervento del reo per la tutela di un privato interesse, a *fortiori* è implicito il valore di questo principio quando si tratti della tutela di interessi sociali *hinc inde* di ordine superiore.

In ordine all'inchiesta merita speciale considerazione l'argomento degli accertamenti anatomici, in caso di morte dell'operaio (autopsia). Rispetto alla quale due ordini di rilievi si impongono. Il primo concerne la situazione giuridica di questo mezzo di prova; il secondo i mezzi di sua eseguibilità. Sotto il primo rispetto si può intanto osservare come la opportunità di questo genere di accertamenti giudiziari abbia il suggello del precedente analogico, dato quello che è sistema imposto in materia di procedura penale, anche nei casi di supposta palmare evidenza. A parte ciò è chiaro che in molti casi, e specialmente in quelli di morte in secondo tempo, l'autopsia è il mezzo risolutivo per chiarire le cose, onde il dovere da parte dello Stato di garantire l'acquisibilità di questa prova, mediante i suoi organi rappresentativi

ad hoc (magistratura); d'altra parte la doverosità corrispettiva degli aventi diritto a consentire questa operazione, la quale doverosità deve avere il correlativo di una sanzione nella decadenza dal diritto alla indennità. Tutto ciò si potrebbe concretare rievocando l' articolo 8 del disegno di legge sopra citato, sopprimendo però l' ultimo comma. (Allegato N. 4).

In detto articolo è anche contemplata la eventualità della iniziativa di parte nella richiesta di autopsia. Inutile fare osservare come a questa parte della inchiesta si debbano ritenere estese tutte le garanzie della inchiesta, vale a dire la presenza delle parti alla perizia necroscopica; ciò del resto, l'osserviamo una volta per tutte, ha riscontro in disposizioni analoghe dell'art. 262 C. P. C. (Allegato N. 5).

Con che siamo già trapassati nel merito del secondo punto, quello vale a dire delle migliori garanzie dell'eseguibilità delle operazioni. È evidente che tra queste primeggia la tempestività di essa. Già in parte mirerebbe a questo scopo la disposizione che fa obbligo all'industriale di denunciare con la massima celerità certi casi di infootunio (morte o pericolo di vita). Nondimeno sta in fatto che la morte segue talvolta a distanza di tempo dall'infortunio; talvolta è un evento che non fu previsto, talora a liquidazione già avvenuta ed entro il biennio durante il quale può esperirsi il giudizio di revisione, e sono questi i casi in cui si è perso il contatto tra l'Istituto assicuratore e l'operaio leso, con l'aggravante che si tratta appunto in queste circostanze dei casi che richieggono il migliore accertamento necroscopico perchè sono quelli che in buona o mala fede vengono pretestati come casi di morte da infortunio. Si capisce come qui male si possono disporre delle norme serie di diffida all'interessato, anche volendo modificare quella veramente inconseguente disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 13 della legge vigente, ove è detto che la domanda di revisione dagli aventi diritto deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte. Ecco che qui appunto risalta l' opportunità dell'intervento statale, il quale dispone di mezzi attraverso alla cui trafila devono necessariamente passare i casi di morte prima della inumazione. Fu perciò che nella Commissione Ministeriale della riforma del regolamento, i relatori proposero e il Ministero accettò la disposizione riprodotta nell' art. 153 dello schema, la quale per altro fu radiata dal Consiglio della Previdenza sulla base di osservazioni che uno dei relatori ribattè, secondo che è riportato. (Allegato N. 6).

D) *Ente assicuratore.* Le iniziative dell'ente assicuratore parallele a quelle di altra provenienza, le abbiamo già incontrate nel corso di questa esposizione, ma qui vogliamo accennare ai provvedimenti di esclusiva mossa dell'ente stesso.

Già l'art. 103 del vigente regolamento ha prestato il diritto dell'ente assicuratore di controllare in ogni tempo il decorso della lesione d'infortunio ed ha imposto all'operaio l'obbligo di entrare in appositi istituti medici per l'osservazione delle conseguenze dell'infortunio; senonchè la sanzione predisposta per il rifiuto ingiustificato dell'operaio a sottostare alle richieste sopra esposte è apparsa assolutamente insufficiente nei casi di invalidità permanente e a questa insufficienza si potrebbe provvedere come ha provvisto l'art. 33 dello schema di progetto di legge per le assicurazioni infortuni nelle aziende agrarie, in caso di ingiustificato rifiuto dell'operaio a sottostare alle cure propostegli dall'istituto assicuratore. (Allegato N. 7).

Fra le modalità del controllo da eseguirsi dall'ente assicuratore in qualunque epoca dall'infortunio e quindi in precedenza di ogni procedura vera e propria liquidativa, ci sarebbe quello di dargli facoltà di promuovere, a proprie spese, una perizia giudiziaria allo scopo di accertare con ogni effetto giuridico l'esistenza dello stato di fatto relativo alla salute dell'operaio in quel dato momento che giudichi opportuno, con che si stabilirebbe una situazione opportunamente garantita e non oppugnabile, come sarebbe qualora fosse rilasciato ad iniziativa della parte. È opportuno ricordare come questo procedimento sia stato accolto nella legge 14 luglio 1907 e Regolamento 14 giugno 1908 a proposito degli infortuni degli operai sul lavoro nelle solfare della Sicilia. (Allegato N. 8).

Contemplata così la parte concernente la istruttoria dell'infortunio, si tratta ora di passare a considerare quella relativa alla liquidazione, qualunque ne sia la sede.

A) *Sede amministrativa.*

La procedura attualmente in vigore disciplina l'accertamento definitivo mediante la consegna di un certificato medico, sulla base del quale l'Istituto assicuratore procede alla liquidazione.

L'art. 108 del Regolamento contempla il caso in cui l'operaio non accetti la liquidazione che gli viene proposta; anzi gli è fatta facoltà

di rifiutarla, obbligandolo semplicemente a darne avviso all' Istituto assicuratore con lettera raccomandata contenente una dichiarazione motivata delle ragioni del rifiuto. È da osservare che di queste motivazioni non è detto che debbano dare garanzia delle attestazioni mediche; ora pare evidente che un cosiffatto certificato medico originale nel quale sia ben precisata in per cento la misura della indennità presunta liquidabile sulla base di un ragionamento scientifico probativo, sia l'elemento essenziale che possa giustificare il rifiuto dell'operaio ad acconciarsi alla liquidazione propostagli. Ciò costituisce una grave lacuna, la quale dà adito agli abusi e sopratutto ai rifiuti temerari, donde successivamente la sequela delle azioni giudiziali esse pure altrettanto illegittime, ma per contrario onerosissime per l'economia assicurativa. Si tratta di stabilire in legge una norma che disciplini categoricamente anche questo punto.

A complemento di questo concetto è da desiderarsi che con disposizione legislativa sia manifestamente stabilita l'obbligatorietà della precedenza delle pratiche amministrative, avanti l'azione giudiziaria. In questa fase di contestazione amministrativa o di amichevole conciliazione potrebbe trovar posto una disposizione la quale mirasse a dare autenticità ai verbali delle visite in contradittorio, sopratutto in quella parte che si riferisce all' accertamento dello « stato attuale » dell'operaio (*omologazione del Tribunale*). Con che si stabilirebbero gli elementi positivi anche in materia di revisione e sopratutto per contestare ed eventualmente per negare il rilievo dell' « errore di giudizio ».

Circa l'art. 115 del Regolamento dove viene suggerito l'esperimento dell' arbitrato medico, vi è da osservare quanto appresso. In primo luogo, in linea dottrinale è una superfluità, perchè in materia di volontaria giurisdizione le parti possono sempre accordarsi di propria iniziativa come meglio credono. In secondo luogo non si scorge la ragione per cui si debba escogitare questa forma così complessa e necessaria di arbitrato quando le leggi fondamentali (Cod. proc. civ., Capo II, *Del Compromesso*) già contemplano, senza questa tassativa disposizione del trinomio, forme più semplici (arbitro unico). Di più, secondo il nostro concetto già in parte espresso negli schemi prospettati e che poi più diffusamente sarà indicato in appresso, questo istituto dell'arbitrato diventerebbe addirittura un ingombro inutile; molto più per quello che esso ha di buono in sostanza lo raggiungeremo in altre forme più corrispondenti allo scopo.

Il concetto che sarebbe vagheggiabile in teoria in materia di liqui-

dazione (e che del resto era già concretato negli schemi Borri-Golinelli e Ministeriale) sarebbe quello di porre la iniziativa pubblica come dominatrice di ogni fase liquidatoria dell infortunio.

Tuttavia le obbiezioni, sopratutto d'indole pratica, che furono mosse all'attuabilità di questo principio ci hanno persuasi che non lo si possa applicare, ma che lo si debba sostituire in parte con procedimenti che sotto il rispetto equitativo lo rappresentino. Questo riteniamo si possa realizzare, conciliando vedute teoriche ed esigenze pratiche, aumentando le garanzie della procedura amministrativa e facilitando la pratica della liquidazione contenziosa, semplificandone la procedura.

B) *Sede contenziosa.*

Resta inteso adunque per le premesse generiche fatte sull'inizio di questa relazione, che il contenzioso giuridico, in tema di infortunio, debba svolgersi innanzi al magistrato ordinario, secondo le norme di competenza cui allude la legge vigente. Pare a noi che il primo gradino da salire su questa via potrebbe esserci additato da quelle disposizioni contenute nella legge del « Giudice unico », ove all'articolo 6 è ammessa la facoltà nel Magistrato di invitare le parti a comparire personalmente facendosi eventualmente assistere dai loro patrocinatori e delegati, e di tentare la conciliazione o la transazione della lite. Questa misura così equa, ma solo facoltativa, si tratterebbe di imporla con obbligatorietà in materia infortunistica, richiamando all'occasione che nei rispetti del dovere di procurare la conciliazione esiste un precedente procedurale per la giurisdizione pretoriale (Cod. proc. civ., art. 417).

Se non avviene la conciliazione e ove trattisi di contesa sulla entità del danno che si limiti presumibilmente ad una temporanea, oppure ad una permanente nella misura di non oltre il 15 per cento e in ogni caso non superiore a lire 1500 da desumersi dalla domanda dell'operaio, in questo caso il Magistrato nomina un perito d'ufficio il quale renda un *giudizio orale* in merito, sentite le osservazioni delle parti e dei loro rappresentanti tecnici sia verbali sia presentate in iscritto.

I giudizi in questa materia strettamente vertente la natura del danno, debbono essere inappellabili. Con che si riproduce migliorata, perchè omologata ed avvalorata dall' intervento del Magistrato, la sostanza utile dell' istituto dell' arbitrato medico e per di più si sfolla enormemente il contenzioso, perchè le contestazioni di temporanea o di bassa permanente rappresentano la massima parte dei casi di con-

troversia. Gli onorari del perito dovrebbero essere non meno di 10 nè più di 50 lire.

Per le questioni vertenti il diritto all' indennizzo (*an debeatur*) e per quelle concernenti i danni oltre il 15 per cento o per morte, la procedura è identica, solo che la sede segue la competenza ordinaria. Resta così fisso il diritto di appello, desiderandosi solo che il giudizio supremo di cassazione sia contemplato in una sede unica, che si propone naturalmente presso la Cassazione di Roma.

Giunti a questo punto, una materia di cui si imporrebbe sopratutto la disciplina, sarebbe quella inerente alla scelta dei periti, perchè indubbiamente questo costituisce il lato più grave della situazione. Malauguratamente la questione dei periti medici in materia infortunistica risente della gravità che rende vessata la materia generale delle perizie mediche nel foro. In linea generale sarebbe desiderabile che si provvedesse dagli istituti scientifici alla formazione scientifico-pratica di periti medici particolarmente addestrati, sì che essi fossero adibiti prelativamente nelle perizie forensi. Su questo punto di vista sarebbe da segnalare la lodevole direttiva sancita dal nuovo Codice di procedura penale, ove per le perizie cosidette medico-chirurgiche si dichiarano particolarmente più indicati i cultori della medicina legale. Parrebbe che a questa indicazione di scelta facesse riscontro il disposto dei regolamenti delle Facoltà mediche del Regno in cui si considerano le istituzioni di speciali scuole per la formazione dei periti medico-giudiziali, ma fino ad ora almeno questi due elementi di concorso fissati negli ordinamenti sopra citati non hanno avuto modo di risolversi in qualcosa di pratico, che abbia dato o dia affidamento di dare un numeroso e competente ceto di medici particolarmente versati nelle questioni medico-forensi in genere e nelle infortunistiche in ispecie.

Si aggiunga che in talune questioni la natura della lesione impone intervento di specialisti di materie cliniche le più diverse. Per ultimo non si può omettere di considerare come avendo noi col progetto delineato scaricato sulla competenza pretoriale il massimo contingente della litigiosità, la risoluzione delle controversie può aver luogo anche in piccoli centri remoti dove sia tutt' altro che facile avere pronti gli uomini *ad hoc* cui affidar la perizia. Per di più si deve aggiungere come la facoltà che hanno le parti di farsi assistere da fiduciari di

scelta insindacabile renda impossibile un disciplinamento rigoroso nel riconoscimento delle attitudini a fungere da perito attendibile nella materia di cui è discorso. E d'altra parte infine i precedenti analogici quali quelli, per esempio, che regolano la perizia in sede civile, prospettano la questione entro termini di assolutamente libera scelta.

Pel momento quindi noi crediamo che manchino gli elementi positivi per indicare anche per sommi capi delle modalità ben determinate circa la scelta competente dei periti medici nelle questioni di cui stiamo occupandoci. Tutto al più si potrebbero stabilire delle indicazioni di una scelta entro una cerchia ristretta nei casi in cui sia per sede di contenzioso (e quindi per entità di danno), sia per possibilità topografiche e sociali, sia attuabile la elezione di un personale medico che dia gli affidamenti positivi di serietà e di esperienza. Intendiamo alludere alle questioni di maggiore importanza e che esorbiterebbero dalla competenza pretoriale, nei quali casi dovrebbe imporsi la scelta dei periti tra i Direttori o i Primari degli Ospedali, fra gli Specialisti delle discipline inerenti alla causa o fra quei medici che fossero venuti in fama di particolare perizia in materie medico-forensi. Nelle sedi di appello poi a fortiori si potrebbe stabilire con opportune norme che le scelte dovessero essere ancora più circoscritte ad un personale di primo ordine il quale potrebbe essere a disposizione nelle grandi città ove han sede grandi Ospedali, Case di salute, Istituti di cultura, universitari, ecc. In queste controversie di maggiore importanza si dovrebbero stabilire delle tariffe d'onorari dignitose, ma non onerose come sono attualmente, dati i fini sociali dell'Istituto di assicurazione.

L. Borri
L. Bernacchi.

Allegato N. 1.

Art. 26. Nel caso che non sia data denuncia d'infortunio a cagione che l'infortunato non abbia data importanza al fatto, ma che, in processo di tempo, e non più tardi dell'anno fissato dall'articolo 17 della legge, quel fatto non avvertito procuri malattia all'operaio, questi, con ricorso motivato, confortato da certificato medico, denuncierà il fatto stesso al Pretore.

Art. 27. Il Pretore, ricevuta la denuncia, la trasmetterà ai medici consultori, i quali in contradittorio dei medici dell'istituto o dell'ope-

peraio faranno una o più visite all'infortunato rimettendo al Pretore un'accurata relazione.

Art. 28. Se dalla relazione risulterà il nesso logico fra la causa e l'effetto, il Pretore inviterà l'Istituto assicuratore a procedere alla liquidazione delle indennità e seguirà la procedura indicata dai precedenti articoli. Se il giudizio dei periti fosse discorde od incerto, il Pretore citerà le parti innanzi a sè stesso per istruire il giudizio e pronunciare la sentenza.

Art. 29. Quando non risulterà il nesso logico fra l'effetto e la causa dichiarerà il non luogo alla liquidazione e nel caso di simulazione denuncierà il fatto al Procuratore del Re perchè proceda a termini di legge.

Allegato N. 2.

Art. 4. Una lesione attribuita dall'operaio o dai suoi aventi diritto ad un infortunio non denunciato dall'operaio a norma del precedente articolo; e del quale le persone ivi contemplate non abbiano potuto venire altrimenti a conoscenza, si presume non riportata in occasione di lavoro.

La prova in contrario è ammessa soltanto nel concorso delle seguenti condizioni:

1° Che il fatto sia denunciato dall'operaio al Pretore del mandamento dove l'infortunio sarebbe avvenuto, a distanza non maggiore di tre mesi dal giorno dell'infortunio stesso;

2° che sia presentato dagli interessati un certificato medico collegiale in cui tre medici, dei quali uno scelto dall'operaio, uno dall'Istituto assicuratore e il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Pretore del mandamento in cui l'operaio risiede, dichiarino concordemente o a maggioranza certa o molto probabile la effettiva dipendenza della lesione dell'asserito infortunio.

Il Pretore designerà anche il secondo medico qualora si rifiuti di designarlo l'Istituto assicuratore.

La spesa del certificato medico sarà per metà a carico dell'operaio e per metà a carico dell'Istituto assicuratore.

Il Pretore, ricevuta la denuncia dell'infortunio e il certificato a norma delle disposizioni di cui ai nn. 1 e 2, procede, quando ne sia il caso, all'inchiesta di cui all'art. 3.

ALLEGATO N. 3.

Omissis.

Art. 5. Sopra domanda dell' Istituto assicuratore, il Pretore deve procedere all' inchiesta anche quando non ricorrano le condizioni indicate nella prima parte del presente articolo. In tal caso l' inchiesta sarà eseguita entro quattro giorni da quello in cui ne sarà pervenuta la domanda al Pretore e le spese relative saranno rimborsate dall' Istituto richiedente nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

ALLEGATO N. 4.

Art. 8. L' inchiesta ordinata dal pretore può estendersi all' autopsia del cadavere dell' operaio, eseguibile in qualunque tempo per accertare la dipendenza della morte dalla lesione riportata in seguito all' infortunio. L' autopsia può essere richiesta dalle parti ed in tal caso le spese relative sono a carico della parte che l' ha richiesta.

ALLEGATO N. 5.

Art. 262. Le parti possono fare ai periti, nel corso delle loro operazioni, le osservazioni che credono del proprio interesse e di queste deve farsi menzione nella relazione.

ALLEGATO N. 6.

Art. 153. Gli ufficiali dello stato civile quando venga denunziata la morte di un operaio la quale non sia avvenuta per malattia contagiosa devono domandare a coloro che presentano la denuncia se l'operaio sia stato colpito da qualche infortunio sul lavoro durante i dodici mesi antecedenti alla data della morte. E se abbiano risposta affermativa devono domandare presso quale Istituto l'operaio era assicurato quando avvenne l'infortunio e dare a questo Istituto immediatamente notizia dell' avvenuto decesso, non rilasciando l'autorizzazione per la tumulazione del cadavere che quando, entro quarantotto ore dalla spedizione dell' avviso predetto, non abbiano ricevuto dall' Istituto assicuratore invito di tenere sospesa la tumulazione.

Qualora l'Istituto assicuratore domandi questa sospensione, le eventuali spese per il deposito temporaneo del cadavere saranno a carico di esso.

Allegato N. 7.

Omissis.

Art. 33. In caso di ingiustificato rifiuto può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Allegato N. 8.

Art. 8. In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potrà succedere, avrà il diritto di chiedere al Pretore del luogo dell' infortunio di quello dove si trova l'operaio di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull' operaio colpito da infortunio. Il Pretore, assunte, se del caso sommarie informazioni, nominerà il perito e farà procedere alla perizia con la maggiore celerità di procedura.

Art. 18. Il Pretore farà procedere alla perizia di cui all'art. 8 della legge entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda del sindacato o dell' Istituto assicuratore tranne i casi di giustificato impedimento.

Qualora l'operaio sia in grado di viaggiare a giudizio del medico del posto di soccorso, il sindacato o l' Istituto assicuratore potrà, anticipando le spese, richiedere che la perizia sia eseguita presso la sede del sindacato o dell'Istituto.

Art. 19. Il giuramento del perito nominato dal Pretore è ricevuto dal Pretore stesso prima delle operazioni o all'atto in cui viene depositata la relazione nella cancelleria, secondochè sia determinato nel decreto di nomina. I motivi di ricusazione del perito non sospendono l'esecuzione del decreto e possono essere fatti valere soltanto nel giudizio di merito successivo.

Art. 20. La relazione del perito deve essere fatta per iscritto e deve essere sottoscritta alla presenza del cancelliere della pretura.

Art. 21. Qualora l'operaio si rifiuti di prestarsi alla visita necessaria ai fini della perizia, il perito lo farà risultare dalla relazione, indicandovi anche i motivi del rifiuto.

Art. 22. Nel caso preveduto nel precedente articolo, semprechè il rifiuto dell'operaio non risulti giustificato, l'autorità giudiziaria potrà presumere, salvo prova in contrario, come non riportate in occasione del lavoro quelle lesioni che già, per loro stesse, non risultino in modo evidente e ineccepibile dipendenti da infortunio.

Art. 23. Nelle spese della perizia da sostenersi dal sindacato obbligatorio o dall' Istituto assicuratore che l' ha richiesta, è compresa una indennità giornaliera da pagarsi all'operaio per tutto il tempo durante il quale, in conseguenza e per effetto delle visite da eseguirsi dal perito, deve astenersi dal lavoro. Vi sono comprese anche le eventuali spese di viaggio sostenute dall' operaio allo stesso scopo.

La misura della indennità giornaliera è determinata, e le spese di iaggio sono liquidate in modo definitivo, con ordinanza del Pretore.

Art. 24. Al perito non potranno essere assegnate più di tre vacazioni.

VERBALI

delle Sedute del Collegio di Consulenza Medica Centrale

(6 e 7 Aprile 1914)

SEDUTA DEL 6 APRILE

Presiede l'On. Marchese **Ferrero di Cambiano**, Presidente della Cassa Nazionale Infortuni, assistito dal Direttore Generale Comm. Avv. **Bargoni.**

Sono presenti i Proff. **Bernacchi, Borri, Bozzolo, Devoto, Novaro, Ottolenghi, Pieraccini.**

Interviene il Consulente Legale Capo, Cav. Avv. **d'Andrea**.

Il Segretario dà lettura del verbale delle sedute del febbraio, che viene approvato, dopo alcune modificazioni.

Il Prof. **Devoto**, a risparmio di tempo durante le sedute, desidererebbe che il verbale fosse inviato ai singoli membri del Collegio, prima della seduta, perchè questi vi apportassero senz'altro quelle modificazioni eventuali che fossero riconosciute necessarie a rendere esattamente il pensiero degli oratori.

Il **Presidente** obbietta qualche inconveniente a tale sistema e propone che venga seguita d'ora in avanti la procedura seguente:

Il verbale, steso a cura del segretario del Collegio, verrà mandato ai singoli membri del Collegio; questi vi apporteranno quelle modificazioni che crederanno del caso, modificazioni che saranno discusse ed approvate dal Collegio nelle successive sedute.

La proposta del Presidente è approvata alla unanimità.

È all'ordine del giorno il punto della riforma della legge infortuni vigente che si riferisce alla: *Liquidazione amministrativa e contenziosa.*

Il Segretario è invitato a dar lettura del primo punto della Relazione **Borri-Bernacchi** che è stata preventivamente distribuita al Collegio medico.

Il primo punto tratta: *della magistratura speciale e della magistratura comune, con accenno ai precedenti disegni della legge vigente e al disegno di legge per l'assicurazione infortuni delle aziende agrarie. Ragioni di principio e di convenienza pratica che sconsigliano una radicale trasformazione dell'istituto attuale del contenzioso giudiziario.*

Il Prof. **Pieraccini** fa rilevare che il punto in questione non si discute abbastanza nella relazione Borri-Bernacchi, e il dire che è stato oggetto di ampi studi e discussioni da parte di Commissioni ministeriali e da studiosi come Borri e Golinelli, non può esimere la consulenza medica dal discuterne oggi.

Il Presidente, On. **Ferrero di Cambiano**, conviene con quanto osserva il Prof. Pieraccini ed aggiunge che lo stesso punto fu ampiamente illustrato nella relazione parlamentare sul progetto Cocco-Ortu nel 1908, di cui egli stesso era relatore.

Il Direttore Generale, Avv. **Bargoni**, richiamandosi all' invito fatto dall'On. Presidente della Cassa Nazionale al Collegio di consulenza medica, crede che il Collegio stesso debba formulare proposte concrete sopra i punti di spettanza prettamente medica della riforma della legge infortuni; e per quanto si riferisce alla liquidazione amministrativa e contenziosa delle indennità, vorrebbe che il Collegio si pronunciasse sulla questione del *medico giudice, o solo perito, sull' assessorato medico nel Tribunale speciale* e su altre questioni che a questi punti si riannodano.

Il Prof. **Ottolenghi** vede nell'argomento prospettato dal Direttore della Cassa Nazionale una materia di spettanza medica sulla quale la Consulenza medica ha il dovere di pronunciarsi esplicitamente.

L'Avv. **d'Andrea**, riportandosi alle giuste ed opportune considerazioni del Direttore Generale espone l'avviso che a proposito della liquidazione contenziosa delle indennità la consulenza medica nella sua alta e speciale competenza debba prevalentemente occuparsi dell' istituto della perizia, poichè qualunque sarà per essere la magistratura chiamata a giudicare delle controversie per infortunio, sarà sempre l'accertamento giudiziale della natura ed entità delle lesioni quello che presenterà le maggiori difficoltà ed i più gravi pericoli, se non si vorrà normalmente un collegio medico giudicante.

Il Prof. **Devoto** crede di rilevare una contradizione nella relazione, laddove i due relatori riconoscendo i vantaggi della forma di Tribunale speciale, non si sentono di proporre una radicale riforma dell' istituto attuale della giurisdizione; vorrebbe in ogni caso maggiori spiegazioni e vorrebbe pure sapere in quale senso si siano pronunciate le organizzazioni operaie al convegno del febbraio 1913, a Milano.

Il Prof. **Bernacchi** risponde al Prof. Devoto che le organizzazioni operaie si mostrarono divise a riguardo del punto della magistratura comune e della magistratura speciale, con prevalenza però a favore della magistratura speciale.

Il Prof. **Borri** osserva al Prof. Devoto che la relazione illustra, per quanto succintamente, le ragioni per le quali non si dovrebbe venire alla magistratura speciale, se non modificando contemporaneamente la legge, per rispetto alla costituzione dell' ente assicuratore. Un tribunale speciale dovrebbe essere in sostanza un tribunale d'appello ad un primo giudizio amministrativo, al quale avessero preso parte i rappresentanti dell'operaio e dell' industriale o di chi per esso. Quindi andrebbe bene il tribunale speciale, come istituto correlativo giurisdizionale in regime di *Istituto assicuratore socializzato.*

Il Prof. **Devoto** non si dichiara persuaso delle ragioni di opportunità avanzate dal Prof. Borri, per non accettare *incondizionatamente* un sistema che è da tutti riconosciuto, almeno dottrinalmente, il migliore; perciò insiste nel concetto che si addivenga al tribunale speciale, prescindendo dalla riforma dell' Istituto assicuratore.

Il Presidente, On. **Ferrero di Cambiano**, è pure dell' avviso del Prof. Devoto, che si facciano voti per la magistratura speciale, già da lui sostenuta nel ricordato progetto parlamentare.

Il Prof. **Borri** replica facendo presente la tendenza contraria alle magistrature speciali, in genere, alcune delle quali avrebbero fatto cattiva prova; ritiene quindi che, insistendo sul tribunale speciale, si possa correre il rischio di veder naufragare tutto il progetto di riforma della legge. Il precedente del progetto per l'assicurazione agricola non è sufficiente a decidere la questione, perchè nell'organizzazione dell'assicurazione delle aziende agricole, si son tenute presenti delle circostanze speciali nelle quali si esercita il rischio assicurativo, *circostanze* che non si riscontrano nelle industrie in genere. Infatti, rispetto al

rischio agricolo, vi è omogeneità di materia che non ricorre nei riguardi delle comuni industrie; la quale eterogeneità sussisterebbe pur sempre anche quando si affermasse la tendenza ad istituire un regime assicurativo a tipo di partizione regionale.

Il Prof. **Ottolenghi** fa presente il fatto che la consulenza medica non è chiamata a preparare un progetto di riforma della legge, ma solo a consigliare, alle persone competenti a legiferare, quelle proposte che si basano sopra delle questioni di pura competenza medica. In questo senso, il collegio medico della Cassa Nazionale deve dare il suo avviso sul punto controverso della magistratura in materia d' infortuni.

L'Avv. **d'Andrea** pone in evidenza la grande difficoltà di risolvere il dubbio se la cattiva prova fatta dalla Magistratura ordinaria sia dipesa dai difetti e dalle lacune della legge vigente, o dall' essere la magistratura stessa inadatta a risolvere le controversie per infortunio. È di parere che quando la legge fosse modificata togliendosi tutte le incertezze e le deficienze finora lamentate, non converrebbe rinunziare al vantaggio dell' esperienza già fatta dai giudici ordinari, del loro più esatto senso giuridico, della guarentigia della loro indipendenza; guarentigia che non sempre offre chi per semplice occasionale ragione di carica o di scelta è chiamato per la prima volta ed impreparato forse all'ardua e delicata funzione di giudice. La magistratura speciale è di solito propensa a soluzioni equitative, e queste mal si addicono, quando sono la regola e non l' eccezione, alla materia dell' assicurazione.

Il Prof. **Novaro** rileva che attualmente manchiamo di buoni periti (competenti e coscienziosi) perchè la loro scelta è lasciata spesso alle raccomandazioni e ai favoritismi. Non potendosi provvedere con disposizioni legislative ad una opportuna selezione dei periti, si garantisca per lo meno alle parti un Collegio di revisione delle perizie, composto di personalità indiscutibili per la loro posizione scientifica e professionale.

Il **Presidente** conviene con l'Avv. d'Andrea e col Prof. Novaro che tutta la questione è riposta nella scelta del perito, quindi propone che si abbandoni la discussione sulla magistratura speciale non essendo questo un argomento di pura spettanza medica.

Il Prof. **Borri**, osservando che anche di altri argomenti non strettamente medici si è dato il parere, ritiene che l'argomento della magistratura speciale possa essere discusso. Per esempio, il Presidente ha espresso l'avviso che siano eliminati i periti di parte: ora ciò non può essere accettato senza riserve, poichè vicino al perito d'ufficio è opportuno che restino i periti di parte a legittima difesa degli interessi in contrasto.

L'Avv. **d'Andrea** si permette di spiegare il concetto del signor Presidente nel senso che il perito debba essere disinteressato nel dare il suo giudizio, ciò che attualmente non avviene sempre, perchè, per esempio nei casi di soccombenza dell'operaio, il perito corre rischio di non essere compensato delle sue prestazioni professionali.

Il Prof. **Pieraccini** ha sempre visto con favore l'entrata del medico nel collegio giudicante, sia sotto forma di scabino, sia sotto altra forma, sembrandogli che la presenza del medico nel tribunale possa avvantaggiare la soluzione delle questioni tecniche.

Il Direttore Generale, Comm. **Bargoni**, è d'avviso che non convenga prendere una decisione a questo punto sulla controversa questione della magistratura speciale e sull'intervento del medico nel collegio giudicante. Propone che sull'argomento si torni più avanti, quando si parlerà della perizia; intanto resti stabilito che il Collegio si è pronunziato su questi due concetti: competenza e disinteresse del perito.

Si conviene nella proposta del Direttore Generale e si leva la seduta.

SEDUTA DEL 7 APRILE 1914

Presiede l'On. Marchese **Ferrero di Cambiano**, Presidente della Cassa Nazionale Infortuni, assistito dal Direttore Generale Comm. Avvocato **Bargoni**.

Sono presenti i Proff. **Bernacchi, Borri, Bozzolo, Devoto, Novaro, Ottolenghi** e **Pieraccini.** Interviene il Consulente Legale Capo, Cav. Avv. **d'Andrea.**

Si ripiglia la discussione al punto:

Provvedimenti atti a migliorare l'attuale accertamento dell'infortunio (istruttoria dell'infortunio).

Il Prof. **Novaro** mette in rilievo l'opportunità che per ogni infortunio, anche minimo, sia richiesto l' intervento della visita medica, perchè sono frequenti i casi di lesioni chirurgiche minime che non a tempo e convenientemente curate, danno luogo a complicanze pericolose ed anche mortali (infezioni); inoltre la constatazione immediata delle lesioni da infortunio garantisce l' istituto assicuratore contro le frodi dell'operaio.

Il Prof. **Borri** non dissente dalle vedute teoriche del collega Novaro, ma mette avanti l'ostacolo finanziario per il grave onere che si verrebbe ad accollare all' industriale per dei minimi infortuni che non disturbano la capacità lavorativa dell'operaio, dovendo ogni certificato essere compensato. al suo estensore.

Il Prof. **Novaro** insiste nella sua idea, perchè nella sua pratica ha registrato numerosi casi che dimostrano gli inconvenienti del sistema attuale.

Il **Presidente**, On. **Ferrero**, conviene col Prof. Borri circa il grave onere finanziario che porterebbe la proposta del Prof. Novaro. D'altra parte c'è già l' obbligo dell'industriale per le prime ed immediate cure in ogni caso d' infortunio, quindi l' industriale provvederà secondo il suo interesse ad evitare le complicanze degli infortuni leggeri.

Il Prof. **Ottolenghi** vede nella proposta Novaro l'affermazione del concetto che il primo certificato medico rappresenta la base medico-legale sulla quale sarà fondata tutta la procedura della liquidazione; fa presente il vantaggio per l' istituto assicuratore che sia accertato tempestivamente lo « stato anteriore » dell' infortunato, per evitare contestazioni e frodi. Non potendo a ciò provvedere subito l'Istituto assicuratore, propone che questo debba affidare all' industriale l'incarico di far procedere ad immediate visite mediche con ampia indagine sulle condizioni generali dell' operaio.

Il Prof. **Devoto** si associa al prof. Novaro per quanto sia implicito nella legge l'obbligo che si vorrebbe ora meglio fissare. Ritiene opportuno di predisporre un modulo speciale per il primo certificato medico.

Il Prof. **Pieraccini** vede nella proposta Novaro più un valore teorico che pratico. Osserva poi che nell'assicurazione degli infortuni nelle aziende agrarie la proposta Novaro potrebbe dare luogo ad una serie

di inconvenienti, quale, per esempio, la fabbrica di piccoli infortuni, o più ancora la trasformazione di piccole lesioni tanto frequenti a verificarsi anche fuori delle condizioni lavorative in infortuni del lavoro. Si aggiunga poi la difficoltà di poter provvedere alla constatazione di questi piccoli infortuni nell' industria agricola non solo ma anche in altre industrie, date le eventuali grandi distanze dell'operaio infortunato dalla residenza del medico, mentre 999 volte su mille non francherebbe la spesa e l' incomodo il viaggio di andata e ritorno per l'accertamento di una ferituccia. Infine rileva la grande difficoltà in cui si urterebbe con la proposta Ottolenghi, ove si dovesse procedere ad esami ed investigazioni generali per ogni infortunato.

L'Avv. **D'Andrea** crede poco sicuro e non scevro di pericoli il sistema proposto dal prof. Ottolenghi di far accertare da un medico scelto dall'industriale le condizioni generali dell'infortunato agli effetti di constatare eventuali preesistenze morbose. Oltre le difficoltà pratiche del sistema, derivanti fra l'altro dalla abituale poca diligenza dell' industriale e dalla scelta del medico, mette in evidenza il grave inconveniente che i risultati di tali visite quando fossero negativi, pur essendovi in atto una preesistenza od altra lesione non dipendente dall'infortunio, potrebbero fare stato in confronto dell' Istituto assicuratore nell'interesse e per conto del quale le visite stesse sarebbero state compiute, talchè tutte le lesioni successivamente constatate nell'operaio verrebbero più facilmente messe in rapporto con l'infortunio.

Il Prof. **Ottolenghi** osserva che la necessità di constatare lo stato anteriore dell' infortunato ha suggerito l' idea della visita preventiva degli operai al momento dell'ammissione al lavoro. Colla proposta Novaro si dovrebbe naturalmente limitarsi ad una visita accurata, dopo avvenuto l' infortunio.

Il Prof. **Bozzolo** pure ammettendo l'importanza delle considerazioni fatte dal collega Novaro che hanno determinato la sua proposta, osserva che però in molti casi non può essere pratica e non potrebbe quindi applicarsi in modo assoluto.

Il Prof. **Bernacchi** ricorda che nell'art. 15 del Regolamento per la legge infortuni, è previsto tassativamente l'obbligo dell' industriale di prestare le prime cure, ivi compresa la visita del medico. Quindi l'intervento metodico è garantito all'operaio; se l' industriale non ottempererà a tale obbligo, incorrerà nelle responsabilità civili verso l'operaio e sopporterà le conseguenze delle complicanze delle lesioni.

L'Avv. **D'Andrea**, riferendosi a quanto ha osservato il prof. Novaro circa l'opportunità che per ogni infortunio, o più esattamente anche per minime lesioni sia richiesto l'intervento del medico, e aderendo pienamente a tale concetto, osserva come non si debba lasciare all'industriale di giudicare a suo criterio se un fatto possa rivestire o potrà in seguito assumere i caratteri di infortunio, giacchè in caso diverso, nessuna colpa gli si potrebbe fare di non aver richiesto il medico per lesioni lievi non facilmente constatabili da un profano o dallo stesso operaio dichiarate di poca entità.

Il **Presidente**, On. **Ferrero di Cambiano**, ritiene che è nello spirito della legge il concetto che per ogni infortunio debba intervenire la visita del medico; in pratica si lasci alla discrezione dell'industriale di far uso di questa disposizione.

Dopo di che tutte le disposizioni contenute nel punto secondo della relazione Borri-Bernacchi si intendono approvate.

Il terzo punto porta: *Liquidazione amministrativa e contenziosa delle indennità.*

Il Prof. **Pieraccini** lamenta che molti Istituti assicuratori, mentre chiamano gli infortunati in gabinetti medici da loro organizzati od anche li internano in Istituti sanitari da loro designati, a scopo di accertamento di traumi, o per valutare le conseguenze di un infortunio, talora anche per eseguire delle cure (il che costituisce in sè un'ottima pratica), questi stessi Istituti lascino frequentemente gli operai o i loro medici fiduciari completamente all'oscuro dei risultati delle indagini cliniche e delle cure (radiografie, esami di specialisti, ecc.), anzi neghino perfino ogni notizia in proposito, anche su particolare motivata richiesta dell'infortunato o di chi per esso.

Il Prof. **Novaro** risponde che nella sua pratica ha sempre avuto il sistema di comunicare al medico dell'operaio il risultato del proprio intervento come consulente dell'Istituto assicuratore.

Il **Presidente**, On. **Ferrero di Cambiano**, premette che le cure debbono stare in prima linea in confronto della liquidazione delle indennità e che perciò bisogna sradicare dalla mente dell'operaio il concetto che l'Istituto assicuratore intervenga sull'operaio stesso colle cure per diminuire l'altezza dello indennizzo.

L'Avv. **d'Andrea** fa presente che l'art. 107 del Regolamento prescrive tassativamente le norme da seguire da parte dell'Istituto assicuratore nel comunicare all'operaio le proprie decisioni, a proposito della liquidazione; nell'articolo infatti è detto che l'Istituto assicuratore comunicherà oltre la natura della invalidità, la misura dell'indennizzo, i « motivi » per i quali l'inabilità fu ritenuta della specie e del grado indicati. A questo modo si viene precisamente a far quanto il Prof. Pieraccini riconosce necessario. Se qualche Istituto assicuratore manca di far ciò, non può dirsi per questo che il Regolamento non provveda.

Non si tratta quindi di introdurre una nuova norma, ma tutto al più di rendere più chiara quella vigente.

Il Prof. **Devoto**, a proposito dell'art. 103 osserva come impropria l'espressione di « entrare » nei gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore e proporrebbe la dizione « presentarsi ». Domanda poi cosa significhi la parola « appositi » premessa alle parole « gabinetti » ed « istituti ».

Il Prof. **Borri** spiega che la parola « appositi » vuol dire atti od idonei allo scopo di accertare o di curare le conseguenze dell'infortunio.

Il Prof. **Bernacchi** ricorda che l'*apposito* fu adoperato espressamente per stabilire il diritto dell'istituto assicuratore di fissare le condizioni per la scelta della sede nella quale dovevano farsi le cure e le osservazioni. Si era per esempio verificato il caso di operai che pretendevano di essere osservati per forme cliniche complicate o per esami specialistici delicati, nella loro abitazione, o nello studio del loro avvocato o medico.

L'avv. **D'Andrea** ricorda che la dizione « appositi Istituti o gabinetti medici » ha dato luogo a moltissime contestazioni perchè è stata da alcuni intesa nel senso di « speciali Istituti o gabinetti medici ». Occorre chiarire questa disposizione.

Il prof. **Pieraccini** raccomanda che si specifichi nell'articolo la preferenza da darsi agli istituti pubblici (ospedali, cliniche), in quanto questi Istituti quasi sempre offrono migliori garanzie per la serietà delle cure e degli esami e per l'obbiettività dei giudizi.

Il **Presidente,** on. **Ferrero,** non crede conveniente di stabilire una norma fissa per l'Istituto assicuratore, perchè mentre molti ospedali non

sono ancora forniti di tutto l' armamentario della moderna terapia funzionale e delle indagini affini, alcuni Istituti privati raggiungono splendidamente questi requisiti, come ebbe recentemente occasione di constatare, visitando, a Palermo, l' Istituto medico per gli infortuni del lavoro del dott. Achille Albanese.

Il Direttore Generale, avv. **Bargoni,** domanda se non sarebbe possibile di stabilire col Regolamento che all' Istituto assicuratore è riservato il diritto di chiamare l' operaio a visita di controllo negli ambulatori medici annessi alle proprie Sedi, naturalmente quando le condizioni fisiche dell' operaio lo permettano. Ciò ricorda perchè recentemente vi sono stati alcuni giudicati di Tribunale che non hanno riconosciuta la qualità di « appositi gabinetti medici » agli ambulatori in parola.

Il Collegio unanimemente riconosce la giustezza della richiesta del Direttore Generale della Cassa Nazionale.

Il prof. **Devoto** riassume la discusione, proponendo la seguente dizione: *l'operaio dovrà presentarsi in adatti Istituti medico-chirurgici designati dall' Istituto assicuratore.*

La proposta è approvata all' unanimità.

Il prof. **Bernacchi** rammenta la pratica seguita da alcuni Istituti assicuratori di far eseguire degli accertamenti di fatti (per la constatazione di preesistenze morbose o di fatti transeunti e dipendenti dall' infortunio) a mezzo di medici od Istituti sanitari indipendenti dall' Istituto assicuratore. Ritiene la pratica di scarso effetto pratico, perchè innanzi tutto la testimonianza così acquisita manca di veste legale e perchè se la pratica viene ripetuta di frequente e cogli stessi sanitari non sfugge alla critica di una sola relativa indipendenza di giudizio da parte dei certificanti, che sono compensati naturalmente dall' Istituto assicuratore. Il Sindacato obbligatorio siciliano per l' assicurazione infortuni nell' industria degli zolfi, ha ottenuto dalla legge speciale che lo governa una disposizione che permette all' Istituto assicuratore, in ogni fase dell' infortunio, anche quindi prima dell' inizio di qualsiasi azione giudiziaria, di esperire, a proprie spese, una perizia giudiziaria, ordinata con tutte le formalità di legge dal pretore. Propone che si domandi una disposizione analoga nella nuova legge per gli infortuni.

Il Collegio medico riconosce la giustezza delle osservazioni del prof. Bernacchi al metodo attualmente seguito e l' opportunità della richiesta della « perizia preventiva » come disposizione da introdursi

nella riforma della legge, senza però specificare il magistrato competente ad ordinare la perizia stessa.

A questo punto, dovendosi più tardi assentare il Signor Presidente, si sospende la discussione su la liquidazione delle indennità, per trattare *della formazione e scelta dei periti.*

Il Prof. **Bernacchi** legge la relazione Borri-Bernacchi che conclude affermando il principio che il medico non debba rivestire la funzione di giudice nel Tribunale giudicante.

Il Prof. **Borri** riprendendo la discussione sul tribunale comune e sul tribunale speciale, informandosi al costrutto della discussione e richiamandosi al vecchio progetto Borri-Golinelli, non si perita dal dichiarare che non vede nel caso del tribunale speciale la incompatibilità della presenza nello stesso del medico come giudice, visto che anche le competenze professionali (operaio e padrone) vi sarebbero collocate a lato della competenza giuridica (magistrato).

Il Prof. **Bernacchi** è spiacente che il collega abbia abbandonata la tesi sostenuta nella relazione e si dichiara fermo nel principio assoluto che il medico mantenga la sua veste di consigliere tecnico del magistrato giudicante. Il medico deve stabilire dei fatti (lesioni fisiche) consecutivi all'infortunio e valutare il rapporto fra le lesioni fisiche e la capacità lavorativa sulle basi scientifiche pure; non deve intervenire nel dibattito degli elementi di diritto ed equitativi che devono informare il giudizio del magistrato.

L'Avv. **d'Andrea** osserva che nel progetto ministeriale Cocco-Ortu, nel quale si stabiliva l'intervento del medico come membro della Commissione giudiziaria, si era pure regolata l'ipotesi della necessità di nomina del perito. Egli ebbe occasione di rilevare allora, e ripete ora a proposito della proposta in esame, gli inconvenienti pratici e l'anormalità giuridica e processuale del funzionamento di una magistratura speciale di cui faccia parte un medico, specialmente quando non si escluda il mezzo istruttorio della perizia. A parte la difficile e delicata condizione del giudice medico e la eventuale sua riluttanza nel riconoscere necessario il parere di un perito, è incontestabile che in tale richiesta sarebbe implicita una dichiarazione di incompetenza, sia pure relativa soltanto all'importanza e difficoltà del caso. Ciò posto, quando

poi il giudice medico ritenesse di non poter seguire le conclusioni del perito, non potrebbe correttamente giudicare di scienza propria e senza quei maggiori elementi che la perizia avrebbe dovuto offrire.

Il **Presidente,** On. **Ferrero,** si schiera contrario all'idea sostenuta dal Prof. Bernacchi e dall'Avv. d' Andrea e, ricordando il progetto della Commissione parlamentare, di cui faceva parte come relatore, insiste nella opportunità che nella Commissione giudicante entri il medico e propone un Ordine del giorno in questo senso: *Il Collegio medico ritiene che ai fini della legge sia introdotta la Magistratura speciale, di cui faccia parte il medico competente,* scelto secondo le norme suggerite dalla Commissione parlamentare per il progetto di riforma di legge Cocco-Ortu.

Il Prof. **Ottolenghi** accede al concetto del Signor Presidente del medico giudice, perchè vede che nell'ordinamento proposto non è eliminato l'intervento del medico perito.

Il Prof. **Novaro** si preoccupa di sapere con quali criteri verrà nominato il medico giudice.

Il Signor **Presidente,** On. **Ferrero,** pensa che la nomina sarà devoluta al Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere delle Facoltà mediche del Regno.

Dopo di che si chiude la discussione su questo punto e la proposta di una Magistratura speciale viene approvata da tutti, mantenendosi di contrario avviso il Prof. Bernacchi e l'Avv. d'Andrea.

La questione della scelta dei periti è iniziata dal Prof. **Ottolenghi** che fa rilevare l'estrema importanza, dal punto di vista medico e sociale di una buona scelta del perito. Questi deve essere innanzi tutto competente e deve contemporaneamente essere libero da ogni preoccupazione di interessi di parte. Naturalmente i periti devono essere preparati con opportuna coltura specialistica ed è dovere della Consulenza medica della Cassa Nazionale di favorire la creazione di insegnamenti seri ed atti a raggiungere lo scopo di fornire al Tribunale e agli stessi Istituti assicuratori un corpo medico specializzato nell'infortunistica medico-legale.

Ricorda l'iniziativa da lui presa di un Corso di perfezionamento in Medicina legale presso l'Università di Roma che si compie attualmente e si augura che l'Amministrazione della Cassa Nazionale favorisca delle iniziative consimili.

Il Prof. **Devoto**, appunto perchè conviene nel deplorare gli inconvenienti che si osservano attualmente nell' istituto peritale, riconosce la necessità che dal Collegio medico della Cassa Nazionale parta l'iniziativa per uno studio completo sulla materia della creazione dei periti.

Il Prof. **Novaro** caldeggia l' idea della istituzione di Corsi pratici pei periti e consiglia alla Cassa Nazionale di mettere come condizione per essere assunti come medici dell'Istituto, la frequenza a tali corsi.

Il **Presidente**, On. **Ferrero**, approva il concetto informatore della creazione dei corsi per i periti, ma ritiene che difficilmente si arriverà presto ad una conclusione pratica. In ogni modo, data la importanza dello studio, propone che di esso venga incaricata una sottocommissione composta dei Professori Novaro, Ottolenghi, Devoto e Bernacchi, i quali riferiranno con una Relazione alla prossima convocazione del Collegio medico. (1)

La proposta viene accettata all' unanimità.

Assentatosi il **Presidente**, On. **Ferrero**, assume la Presidenza il Direttore Generale Avv. **Bargoni**, che mette in discussione il punto relativo alla liquidazione amministrativa delle indennità.

Il Prof. **Pieraccini**, a proposito della richiesta di produzione di un certificato medico a quell' operaio che rifiuta la liquidazione fatta dall' Istituto assicuratore, e che indichi almeno approssimativamente le ragioni di questo rifiuto, trova giusta la richiesta stessa, ma si domanda come potrà l' operaio, che è in generale sprovvisto di mezzi finanziari, procurarsi tale certificato che in sostanza è una piccola perizia. Conseguentemente la richiesta teoricamente buona, cade praticamente.

Il Prof. **Bernacchi** osserva che quando l'operaio rifiuta la liquidazione è di solito nelle mani di un avvocato, il quale pensa direttamente a procurarsi un certificato da un medico di sua fiducia. Riconosce gli inconvenienti ai quali si trova esposto l'operaio pel fatto di essere talora costretto a rivolgersi a professionisti poco onesti e che tentano

(1) Vedi pag. 105.

di sfruttarlo, e per questo si augura che la legge favorisca la creazione di Istituti di assistenza medico-legale agli infortunati per opera di Enti pubblici sul tipo di quello creato dall' « Umanitaria» di Milano.

Il Prof. **Pieraccini** ribatte che di questa assistenza medico-legale non si parla nella Relazione Borri-Bernacchi e che perciò sia fatta una aggiunta speciale di questo voto espresso dalla Consulenza medica.

L'avvocato **D'Andrea** ritiene necessario che il grado d'inabilità permanente sia indicato nel certificato medico che l'operaio, secondo il concetto informatore dell'art. 108 del Regolamento, deve presentare per dimostrare inadeguata la liquidazione fatta dall'Istituto assicuratore.

A proposito della proposta di dare autenticità con la omologazione ai verbali di visite in contradittorio sopratutto per le constatazioni di fatto, in quanto così si stabilirebbero gli elementi positivi per contestare l'eventuale rilievo di errore di giudizio, osserva che questo carattere definitivo alle constatazioni obbiettive potrebbe essere attribuito con la omologazione non del verbale di visita in contradittorio, ma di un precedente accordo delle parti sulla forza vincolativa da attribuire al verbale stesso. La omologazione di uno stato di fatto - a parte che quando questo fosse sfavorevole l'operaio non vi presterebbe adesione - non sembra giuridicamente ammissibile rispetto al fine cui è ispirato l'art. 14 della legge che vuole un giudizio vero e proprio del magistrato. Se poi si trattasse solo di stabilire la data certa delle constatazioni, potrebbe essere sufficiente la registrazione del relativo verbale.

Circa poi la rilevata superfluità dell'arbitrato previsto dall'art. 115 del Regolamento, si dichiara di opposto parere, e ritiene che ad ogni modo la disposizione dovrebbe rimanere immutata come saggio e prudente consiglio alle parti di definire amichevolmente le vertenze.

Il Prof. **Borri** torna a far presenti gli inconvenienti chè si deplorano nelle inchieste pretoriali che sono spesso tardive e incomplete. Sopratutto la pratica delle autopsie è difettosa. Riconosce che la richiesta di intervento dell'ufficiale di stato civile per informare l'Istituto assicuratore di ogni caso di operaio morto nel biennio dall'infortunio possa praticamente presentare delle difficoltà e l'abbandona; però si dovrebbe stabilire il principio che l'autopsia richiesta da una delle parti non potesse essere rifiutata, pena la decadenza da ogni diritto alle indennità.

Il Prof. **Pieraccini** non vede la necessità di essere assoluti a proposito dell'obbligo di eseguire l'autopsia a richiesta di una delle parti, ma che la richiesta stessa venga in ogni caso appoggiata da opportune particolari considerazioni di convenienza. Ciò nonostante riconosce tutta l'importanza della prova necroscopica come accertamento del nesso causale con l'infortunio.

Si conviene nell'esprimere il desiderio che il legislatore stabilisca una disposizione secondo la quale l'autopsia venga concessa tutte le volte che ne venga dimostrata la necessità da una delle parti.

Commissione della Consulenza Medica Centrale per lo studio della questione delle perizie: prof. Bernacchi, Devoto, Novaro, Ottolenghi (v. pag. 101).

Schema di relazione presentata ai Commissari dai prof. Bernacchi ed Ottolenghi.

I.

Il medico e la legge degli infortuni.

La condizione prima della buona applicazione della legge è il concorso dotto e integro del medico, sia come medico curante, sia come medico perito. Date le diverse attribuzioni che ha il medico nell'applicazione della legge degl'infortuni, da una parte occorre l'opera di clinici provetti per la diagnosi e per le cure, dall'altra è indispensabile l'opera di abili e integri periti medico-legali, l'opera dei quali se è richiesta giornalmente in questioni penali, tanto più è resa necessaria nell'applicazione di una legge sociale come quella degli infortuni degli operai nel lavoro, nella quale stanno di fronte gl'interessi della giustizia e dell'economia nazionale, rappresentati dalla salute dell'operaio e dalla prosperità dell'industria.

E invero, se la manchevolezza dei periti nella giustizia penale e civile ha provocato ovunque reclami, tuttavia non si è ancora giunti in questo campo a quegli eccessi dimostrati dalle scandalose specula-

zioni, che per opera di avvocati e medici si sono verificate in tema d'infortuni. Nella infortunistica non meno che nella medicina legale generale si è ormai imposta la necessità di speciale cultura medico-legale.

II.

La specialità medico-legale nelle perizie in tema d'infortuni.

È oggidì entrato nella convinzione generale che l'opera dei periti esige il concorso dei *periti specialisti* in questo ramo di disciplina. Invero, nei diversi progetti di riforma della legge infortuni seguitisi dal 1904 in poi, vediamo evidente questa preoccupazione sia nel progetto Cocco-Ortu, sia nel progetto della Commissione parlamentare, sia nel testo concordato. Il progetto Cocco-Ortu ammetteva una giurisdizione speciale, di cui avrebbe fatto parte il medico provinciale, ritenendosi solo in casi eccezionali si dovesse ricorrere alla nomina dei periti specialisti. Invece il progetto parlamentare molto giustamente richiede all'articolo 2° che « il medico chiamato a far parte di tali Commissioni abbia speciale competenza » e appresso stabilisce « che siano nominati i periti secondo norme da stabilirsi nel Regolamento, e siano scelti da appositi elenchi ».

Il bisogno di affidare a periti specialisti la perizia medico-legale è stato oramai affermato nelle legislazioni ben chiaramente nel nuovo Codice di Procedura penale, ove all'articolo 1 è indicato che preferibilmente devono essere affidate le perizie medico-legali a cultori della medicina legale ecc. Una nuova legge degli infortuni non potrà a meno di seguire questo indirizzo e anzi meglio ancora affermare l'obbligo di ricorrere non solo di preferenza ma sempre, quando sarà possibile, a medici specializzati nella medicina legale e nell'infortunistica in ispecie. E invero, in questi giorni il ministro Guardasigilli onor. Dari, diramò alle autorità giudiziarie una circolare, nella quale raccomanda che all'ufficio di periti « siano chiamati possibilmente professionisti che posseggano titoli speciali di studio », e ricorda a questo proposito « quella che può ritenersi la più recente orientazione legislativa nella disciplina delle perizie. Ne porge autorevole conferma l'articolo 209 del nuovo Codice di procedura penale ».

È ormai indiscusso che l'applicazione della legge riguardante gli infortuni nel lavoro esige da parte degli esercenti la medicina un abito

mentale, una cultura speciale, una speciale metodologia, che non può sempre avere chi ha per principale sua occupazione l'esercizio clinico. È questa una conseguenza della legge della divisione del lavoro. Se nella parte specialmente clinica della pratica infortunistica è necessarissimo il concorso del clinico fin dai primi passi delle vicende dell'infortunio, occorre l'occhio vigile dello specialista nella medicina legale e nell'infortunistica in speciale. E ciò è tanto vero che nel campo della medicina legale stessa si va formando una specializzazione verso l'infortunistica, come nel campo clinico si è già resa necessaria una specializzazione nel campo delle cliniche del lavoro, ecc. È impossibile concepire che, salvo nei casi di spiccata personalità, la preoccupazione professionale clinica permetta di seguire tutto il movimento scientifico e pratico dell'infortunistica. Tanto è vero che in molti paesi vediamo distinti clinici occuparsi preferibilmente od esclusivamente di questo ramo di studi che trattiene tutte le loro attività (Thiem, Kaufmann). Perciò, mentre noi ci auguriamo che in ogni Istituto di Assicurazione accanto al clinico per la cura vi sia sempre un vero specialista medico-legale infortunistico per accertare fin da principio le circostanze dell'infortunio, per dare il suo parere sull'opportunità d'iniziare gli atti per una controversia, crediamo indispensabile che il giudizio peritale sia affidato a persone che si siano fatte l'abito mentale delle funzioni peritali, non attraverso un empirismo, causa d'infinità di errori, ma in base a soda cultura e attitudini speciali. A questo scopo facciamo le seguenti proposte, che ci auguriamo siano accolte nella prossima legge sugli infortuni.

III.

PROPOSTE PER LA NOMINA DEI PERITI

1° Le perizie medico-legali sono affidate a medici chirurgi e preferibilmente a specialisti in medicina legale iscritti in speciale albo di periti;

2° La iscrizione nell'albo dei periti è fatta *per diritto, o per designazione di apposita Commissione*;

3° Sono da iscriversi di diritto i seguenti:

a) I Professori di medicina legale della R. Università;

I liberi docenti di medicina legale e malattie del lavoro;

Gli Aiuti di medicina legale;

Gli Assistenti di medicina legale dopo almeno quattro anni di funzione;

I medici dirigenti il servizio medico-legale presso le principali Casse d'assicurazione;

I medici che da un decennio esercitano notoriamente la medicina legale.

b) I Professori di cliniche generali e speciali;

Gli Aiuti e i liberi docenti;

I Direttori di Manicomio;

I Primari;

Gli Aiuti.

4° Le Commissioni che designeranno gli altri Periti devono aver sede in ogni Corte d'appello e saranno composte dal Professore di medicina legale, da un altro professore della Facoltà medica, dal Presidente dell'Ordine dei medici e da un alto Magistrato.

Le designazioni devono esser fatte in base a titoli scientifici o pratici che diano la garanzia di una buona preparazione medico-legale e di mentalità adatte alle funzioni peritali.

5° In vista di una magistratura speciale di cui faccia parte il medico, questo potrà essere designato da apposita Commissione (la stessa sunnominata) o per titoli o per concorso fra i periti specializzati in medicina legale infortunistica. A lui sarà affidato l'incarico di scegliere, caso per caso di controversia, il perito più adatto.

Composizione dei Collegi peritali.

A) Dati i bisogni che si fanno manifesti nelle controversie, dato specialmente la natura delle cognizioni che si esigono in tema di infortuni, se nei casi più semplici la decisione della controversia o l'arbitrato può essere affidato ad un solo medico specialista, gioverebbe poi che la legge, come si fa nelle perizie penali, ammettesse il Collegio peritale composto di almeno due periti.

Ciò è indicato dal bisogno che in casi di speciali gravità al lato del medico, specialmente in medicina legale e in infortunistica in ispecie, si trovi il clinico delle specialità alle quali il caso si riferisce.

IV.

LA CULTURA IN INFORTUNISTICA

A) Gioverà favorire in tutti i modi la formazione di un Corpo medico infortunistico, sia dal lato clinico che medico-legale, mediante *Corsi di perfezionamento e di applicazioni in medicina legale infortunistica* presso gli Istituti di medicina legale, ove possibile, in collaborazione colle Cliniche del lavoro e con gli ambulatorî dei massimi Istituti di assicurazione; corsi che devono essere integrati con pratiche esercitazioni negli Opifici, nelle Fabbriche nei maggiori centri industriali di lavoro, nei Musei di igiene del lavoro. E questi corsi di perfezionamento devono avere una durata conveniente da poter dare la massima garanzia di una buona preparazione.

È desiderabile che i maggiori Istituti di assicurazione provvedano al loro personale con rigorosi criteri di competenza, così si avrà pure il gran vantaggio che la pratica fatta in questi Istituti fornisca la migliore preparazione alle funzioni peritali.

La scelta dei fiduciari.

B) Deve interessare non solo la scelta dei periti giudiziari, ma anche quella dei periti delle parti: fiduciari e consulenti. Ognuno sa quanto dipende dall'opera coscienziosa e oculata dei fiduciari l'andamento di una pratica in tema di infortuni.

È ad augurarsi che la scelta di questi fiduciari debba essere esclusivamente fatta fra gli stessi medici e specialisti medico-legali o clinici, compresi negli albi sovraricordati.

C) Proposte del Comitato Esecutivo

Proposte di riforma alla legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Il Comitato Esecutivo ritiene che la Cassa Nazionale Infortuni debba propugnare le seguenti riforme alla Legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico) e relativo Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e propone al Consiglio Superiore di esprimere voto conforme alle stesse.

Considerazioni generali.

Ripartizione della legge in titoli. — Sembra necessario di rendere la legge più organica nelle sue disposizioni mediante una opportuna coordinazione di queste; all'uopo si propone la seguente divisione in titoli, relativamente: *a*) all'oggetto dell'assicurazione; *b*) all'Istituto assicuratore; *c*) alle persone tenute all'assicurazione; *d*) al beneficiario dell'assicurazione (operaio); *e*) al duplice elemento per l'indennizzazione (occasione di lavoro e causa violenta).

Legge e Regolamento. — Occorre eliminare il grave difetto organico costituito dal fatto che una grandissima parte di norme fondamentali sono incluse nel regolamento, mentre avrebbero dovuto formare oggetto di disposizioni della legge; si propone quindi che dette norme siano trasportate nella legge allo scopo di raggiungere una maggiore uniformità di concetti informatori delle principali disposizioni, e di evitare dubbi d' interpretazione sulla portata di quelle dettate dal regolamento anche dal lato della costituzionalità.

Difetto di sanzioni — È grave difetto per molte delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, quello della mancanza delle rispettive sanzioni dirette a rendere praticamente efficaci le disposizioni medesime; occorre rimediarvi.

Effetti giuridici delle violazioni contrattuali. — Si è rilevato come non siano completamente e con chiarezza disciplinati gli effetti giuridici delle violazioni del contratto o della legge da parte degli imprenditori in rapporto al diritto che l'operaio può vantare verso l' Istituto assicuratore; onde appare la necessità che tale importante questione sia risoluta da esplicite e precise disposizioni legislative, anche a tutela dell' Istituto assicuratore verso gl' imprenditori.

Estensione della legge.

Si manifesta la tendenza ad universalizzare l'assicurazione obbligatoria degli infortuni, nel senso che debbano essere assicurati tutti coloro, i quali attendano, con o senza rimunerazione, a lavoro manuale alle altrui dipendenze fuori della propria abitazione, e i sovraintendenti, senza alcun limite di retribuzione.

Operai che si fanno lavorare in contravvenzione alle leggi. — Si ritiene che debbano essere esclusi dal beneficio dell'assicurazione nei confronti dell' Istituto assicuratore tutti quegli operai che per ragioni di età o di orario lavorano in contravvenzione alle altre leggi sociali protettive (Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, Legge che abolisce il lavoro notturno nella industria della panificazione, Legge sul riposo settimanale e festivo), restando l' indennità in questi casi a diretto carico dell' industriale.

Regolamenti preventivi. — Si esprime il voto che la legislazione di prevenzione sia estesa a tutte le industrie, e che speciali norme intervengano a garentire l'applicazione delle disposizioni relative. A tal riguardo si palesa la convenienza di mettere in grado gli Ispettori della Cassa Nazionale Infortuni, con la qualifica di pubblici ufficiali, delegati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di constatare le inosservanze alle leggi di prevenzione, elevando le relative contravvenzioni.

Sembra anche necessario introdurre nella legge sanzioni a carico degli operai che non rispettano le norme dettate dai regolamenti di prevenzione o imposte dall' imprenditore ai suoi dipendenti; anzi, l'obbligo di osservare le disposizioni di prevenzione dovrebbe essere incluso nel contratto di lavoro, con le relative sanzioni a carico dei trasgressori.

Malattie professionali. — Si propone l' introduzione del principio dell' indennizzabilità delle malattie professionali specifiche (tecnopatie) non disgiunto peraltro da un'attiva propaganda per la regolamentazione igienica del lavoro, e ciò sino a che non venga introdotta l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni, e con l' integrazione dell'assicurazione di invalidità.

Nozione giuridica di capo o esercente l'impresa. — A semplificare e meglio chiarire la figura tecnico-giuridica del capo od esercente l' impresa, industria o costruzione, nell' intento di ben definire colui a cui spetta l'onere dell'assicurazione, si propone debba essere chi ha stipulato in suo nome il contratto di lavoro o abbia commesso il lavoro cui l'assicurazione si riferisce.

Istituti assicuratori.

Si formula su questo titolo il voto che alla Cassa Nazionale Infortuni sia affidato il còmpito di provvedere all'assicurazione infortuni in regime di esclusività.

In linea subordinata al mancato raggiungimento di questa aspirazione, si ritiene debbansi comunque escludere gli Istituti privati e le Casse consorziali e private, ammettendo solamente la coesistenza della Cassa Nazionale Infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua, però con speciali condizioni relativamente alla natura di questi ultimi e alle norme per il loro funzionamento.

I Sindacati stessi dovrebbero rispondere al tipo unico di *professionale e regionale*; essere limitati cioè a collettività industriali della medesima natura ed operanti in una determinata e ristretta zona territoriale; avere l'obbligo di accettare tutti i rischi senza la facoltà della selezione dei soci, - di riassicurarsi obbligatoriamente alla Cassa Nazionale Infortuni per i casi di morte e di inabilità permanente, - di

essere amministrati da un Consiglio composto di rappresentanti degli industriali, degli operai e del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il consenso alla costituzione di detti Sindacati dovrebbe essere subordinato all'adesione di tanti industriali quanti sono necessari per assicurare almeno 10,000 operai; la cauzione da depositarsi dovrebbe essere portata ad un minimo di L. 100,000 e ad un massimo di L. 500,000. Il rappresentante del Ministero di Agricoltura dovrebbe avere il controllo delle spese, e speciali garanzie dovrebbero necessariamente richiedersi per la liquidazione delle indennità.

Alla Cassa Nazionale Infortuni dovrebbero essere riservati in esclusività tutti i rischi riguardanti lavori dello Stato (comprese le Ferrovie e gli Arsenali), dei Comuni e delle Provincie e quelli concessi in ap palto o esercitati a regime di municipalizzazione e da Enti pubblici autonomi e Opere Pie.

Si dovrebbe stabilire tassativamente l'esenzione della Cassa Nazionale Infortuni dalle tasse di bollo e di registro in tutte le cause che traggono origine dall'applicazione della legge per gli infortuni sul lavoro e dai relativi contratti di assicurazione; e ancora per quanto la natura speciale di Istituto dalle cui finalità esula ogni scopo di speculazione, non lasci dubbi al riguardo, una precisa disposizione s'invoca che esenti la Cassa Nazionale Infortuni dall'imposta di ricchezza mobile sui residui attivi di bilancio perchè, sono sempre portati a riserva.

E sempre in tema di facilitazioni alla Cassa Nazionale Infortuni: che per il trasporto in ferrovia degli operai colpiti da infortuni, allo scopo di sottoporsi al controllo e alla cura dei sanitari dell'Istituto, la Cassa Nazionale abbia diritto all'applicazione delle tariffe militari conformemente alla concessione ottenuta dal Sindacato obbligatorio Siciliano; che, analogamente al trattamento fatto dal testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376, riflettente la Cassa Nazionale di Previdenza agli impiegati effettivi di quell'Istituto, anche gli impiegati in pianta stabile della Cassa Nazionale Infortuni siano equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e agli altri effetti.

Il Direttore Generale della Cassa Nazionale Infortuni dovrebbe essere chiamato a far parte come membro di diritto del Consiglio della Pre-

videnza e delle Assicurazioni Sociali e del Consiglio Superiore del Lavoro analogamente al Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza.

Sembra infine necessario imporre il divieto agli Istituti assicuratori per gli infortuni sul lavoro di assumere l'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 32 della legge vigente.

Regime delle indennità.

Indennità per morte e per invalidità permanente. — È opinione del Comitato Esecutivo che l' Istituto debba tendere all' adozione del sistema dell'assegnazione dei risarcimenti in rendita.

Con la corresponsione della rendita resterebbe evitato lo sperpero del capitale, come frequentemente oggi avviene, per imprevidenza dell'operaio; - verrebbe diminuita la brama di una somma, sempre tentatrice, se pure modesta; - si distoglierebbe la inframmettenza lucrativa dei terzi; - sarebbe scemato l' incentivo alla simulazione di inabilità permanente; - sarebbero stimolati gli inabili a sottoporsi alle cure facilitando così il ricupero di funzionalità diminuite o perdute; - sarebbero perequati gli indennizzi all'età degli infortunati ed al loro stato di famiglia, ecc. Ciò nei riguardi degli operai.

In quanto agli Istituti assicuratori, si renderebbe utilmente esercitabile il diritto di revisione della liquidazione, che è stato sino ad ora per essi cosa vana. E non occorre aggiungere che col proposto sistema si eviterebbe la maggior parte degli inconvenienti che presenta l'attuale regime, e si otterrebbe senz'altro la soluzione dei più importanti problemi della complessa materia.

In via subordinata si vuole ottenere l'abolizione delle indennità per le piccole invalidità permanenti che non riducono la effettiva capacità lavorativa dell'operaio, e in correspettivo si fanno voti perchè si attribuiscano invece maggiori risarcimenti per le conseguenze di infortunio che inducano negli operai inabilità al lavoro in misura superiore al 70 per cento; infine, per una esatta e più equa valutazione delle indennità, appare necessario tenere conto delle condizioni individuali, del mestiere dell'operaio e dell'età.

Indennità per inabilità temporanea. — Si propone: l'istituzione della carenza assoluta limitatamente al periodo di tre giorni, con de-

correnza dal giorno successivo a quello dell'infortunio; di eliminare ogni limite di tempo nella corrisponsione delle indennità giornaliere quando siavi luogo a liquidazione d'indennità per inabilità permanente; di fissare invece un limite massimo d'indennità per inabilità temporanea assoluta quando non residui inabilità permanente.

Minimi e massimi d'indennità nel regime attuale. — Su questo argomento sembra equo di proporre:

per l'inabilità temporanea: salario giornaliero minimo da prendere a base, lire 1; massimo lire 10;

per l'inabilità permanente: salario annuo da prendere a base, minimo lire 750, massimo lire 2000; restando immutato il limite di sei annualità;

per il caso di morte: minimo il salario annuo di lire 300; massimo lire 2000, restando immutato il limite di cinque annualità.

Procedura per la liquidazione delle indennità e giudizio per la risoluzione delle controversie relative.

Definizione di infortunio. — Il Comitato ritiene di presentare proposta perchè sia resa chiara e sicura la nozione strettamente giuridica dei limiti della causa violenta e della occasione di lavoro per caratterizzare l'infortunio indennizzabile.

Cure dell'operaio - Obbligo dell'Istituto assicuratore - Obbligo dell'operaio. — Si ritiene che la legge debba comprendere nel regime dell'assicurazione infortuni l'obbligo agli Istituti assicuratori della cura degli operai colpiti da infortunio, come integrazione della comune assistenza sanitaria; correlativamente si propone di imporre all'operaio di sottostare alle accennate cure, comminandosi gravi sanzioni contro i trasgressori, come la perdita - totale o parziale - del diritto all'indennità.

Concause. — Si fa voto che una disposizione legislativa determini i criteri di valutazione delle concause per la fissazione della misura delle indennità.

Elencazione delle inabilità (art. 95 regolamento). — Il Comitato ritiene che l'elencazione casistica data dall'art. 95 del regolamento vi-

gente sia necessaria ed utile e ne propone pertanto la riproduzione nella nuova legge, anzichè nel regolamento, e con opportune correzioni dettate dall'esperienza, nel senso di sopprimere le percentuali per le lievi permanenti che non inducono effettivamente diminuzione di attitudine dell'operaio al lavoro, e di aumentare le percentuali per le invalidità più gravi.

Salario annuo. — Si propone di stabilire uguaglianza di trattamento nel computo delle indennità, sia per gli operai che prestano servizio in un dato opificio od impresa da più di un anno, che per quelli i quali prestano servizio da un tempo minore, anche brevissimo, disponendosi che il salario annuo da prendere a base nel computo dell'indennità stessa, debba risultare dal prodotto del salario giornaliero medio per 300.

Salari convenzionali. — Si ritiene di ammettere che, con opportune cautele, il potere esecutivo possa essere autorizzato a consentire, per determinate industrie, la fissazione di salari convenzionali in ragione dell'età, del sesso, del mestiere ed anche secondo il prezzo della mano d'opera nelle varie regioni.

Libretto personale. — La disposizione regolamentare che si riferisce alla questione del libretto personale, sembra al Comitato debba essere mantenuta nella nuova legge non solo, ma rendendo effettivamente obbligatoria la tenuta di detto libretto: rilasciato da una pubblica autorità, dovrebbe servire come una patente, senza la quale l'operaio non potrebbe considerarsi tale rispetto alla legge e non potrebbe essere ammesso al lavoro; si segnerebbero in esso il salario, oltre gli infortuni subìti e le relative liquidazioni, con tutti i conseguenti vantaggi. Esso servirebbe per l'applicazione delle altre leggi sociali, quella per l'invalidità e la vecchiaia, quella di maternità, ecc.

Procedura amministrativa. — Ad eliminare in avvenire la erronea interpretazione data talvolta alle disposizioni riguardanti la liquidazione delle indennità, nel senso che l'operaio possa chiedere senz'altro giudizialmente il pagamento di quanto dovutogli in dipendenza d'infortunio, è bene rimanga confermato in termini più chiari e tassativi

degli attuali che tanto per le prime liquidazioni, quanto per quelle di revisione, dall'operaio colpito da infortunio o dai suoi aventi diritto, non si possa promuovere giudizio contro l'Istituto assicuratore se non sia stato prima regolarmente espletata e completata la procedura amministrativa per la liquidazione dell'indennità.

E un considerevole numero di contestazioni potrebbero eliminarsi se all'attuale norma generica ed incerta del « più breve termine », per la liquidazione amministrativa, altra si sostituisse per la fissazione di un termine con criteri rispondenti alle esigenze pratiche e alle necessità di accertamenti medici.

Altre disposizioni che varrebbero a rendere più facili le formalità di liquidazione, più pronti gli accordi transattivi e i pagamenti: per il conseguimento delle indennità, anche in via di transazione e di definizione giudiziale, la donna maritata dovrebbe essere dispensata dall'autorizzazione maritale, i minori che abbiano compiuto i 18 anni dovrebbero ad ogni effetto considerarsi maggiorenni, le quietanze rilasciate da operai o loro aventi diritto analfabeti - coll'intervento di testimoni e fors'anche dell'industriale presso cui l'operaio era addetto - per qualsiasi somma, dovrebbero avere il medesimo valore che se fossero rilasciate avanti un pubblico notaio.

Revisione. — In questa materia il Comitato ritiene che sia da confermare la facoltà dell'operaio di chiedere la revisione della indennità corrispostagli, con le seguenti modalità.

Si stabilisce anzitutto il criterio che la domanda di revisione possa intervenire per i due motivi fissati dalla legge vigente, di erroneità nel primo giudizio o quando si siano verificate modificazioni nelle condizioni fisiche dell'operaio in dipendenza del patito infortunio; rimane confermato pure l'attuale termine di due anni dal giorno dell'infortunio nel quale l'operaio può valersi della facoltà di domandare la revisione stessa.

La revisione per erroneità di giudizio dovrebbe consentirsi per una sola volta e non sarebbe da ammettere dopo una prima liquidazione effettuata in base a sentenza passata in giudicato o ad un lodo arbitrale, pronunziato a norma dell'articolo 115 del Regolamento, ovvero in base ad un atto di transazione.

Nel caso di aggravamento si opina che la revisione non possa intervenire più di due volte e non prima di un anno dalla liquidazione a cui essa si riferisce, sempre però entro il biennio.

Il Comitato afferma esplicitamente che la rinuncia alla revisione sia valida, alla condizione ch'essa risulti consacrata in un atto di transazione regolarmente omologato dal Tribunale.

Il Comitato ritiene inoltre che sia da porsi la condizione che la domanda di revisione debba esperirsi personalmente dall'operaio interessato, e che occorra nella nuova legge precisare i termini per l'esperimento - sempre con la normale procedura - della pratica ammistrativa e giudiziale, a pena di decadenza.

Un' ultima riforma proposta dal Comitato si è che le indennità liquidate per inabilità permanente restino depositate presso l'Istituto fino a scadenza del biennio dalla data dell' infortunio.

Assegnazione delle indennità agli aventi diritto. — Occorrendo anzitutto chiarire e precisare il requisito « vivenza a carico » richiesto perchè talune delle persone indicate nell'art. 10 della legge vigente rivestano la qualità di aventi diritto, il Comitato opina che siano riconosciuti per « viventi a carico » solo *coloro che vivevano totalmente a carico dell'operaio infortunato o che dal salario di lui ritraevano un mezzo costante ed indispensabile di sussistenza.*

Sembra inoltre opportuno stabilire un congruo termine (forse tre mesi) entro il quale, a pena di decadenza, i presunti aventi diritto dovessero domandare l'indennità; si propone poi che l'accertamento della condizione di « vivenza a carico » abbia luogo con provvedimento del Presidente del tribunale competente per giurisdizione territoriale, e che quando l' Istituto assicuratore abbia, in base a tale provvedimento pagata l' indennità, non possa più essere molestato da altri che successivamente si pretendessero viventi a carico del defunto, salvo a questi soltanto l'eventuale regresso - entro un anno - verso coloro che avessero in base al decreto del Presidente del tribunale riscossa l'indennità.

A proposito di contestazioni che sorgono fra viventi a carico si ritiene che per i figli nascituri sia da accantonare una quota d' indennità, e che questa spetti anche ai figli naturali riconosciuti.

Sulla natura dell' indennità agli aventi diritto il Comitato ritiene che si debba corrispondere la rendita, giusta quanto ha affermato in linea generale, me ritiene altresì che nel caso speciale possa anche permanere il pagamento dell' indennità stessa in capitale.

Sulla destinazione delle indennità per morte in mancanza di aventi diritto, il Comitato propone che anzichè versarle al fondo speciale di cui all'art. 37 della legge vigente, le indennità stesse rimangano alla Cassa Nazionale Infortuni (analogamente a quanto è concesso per i Sindacati obbligatori dall'art. 28 del Reg. Inf.) la quale ne terrebbe conto separato e ne disporrebbe, previo benestare del Ministero di Agricoltura, per speciali erogazioni di destinazione conforme a quelle indicate nell'attuale art. 37 della legge.

Infine, quanto alle indennità spettanti ai minori, per le quali esiste obbligo di reimpiego, si propone di eliminare qualsiasi dubbio che possa ancora sussistere al riguardo, dispensando la Cassa Nazionale Infortuni dall'effettuare il reimpiego stesso ed esonerandola altresì da ogni responsabilità relativa.

Risoluzione delle controversie. — Il Comitato esecutivo esprime il voto che l'arbitrato medico di cui all'articolo 115 del Regolamento vigente sia mantenuto colle attuali norme, passando però le disposizioni che vi si riferiscono nel testo della legge, trattandosi di norme che rivestono importanza fondamentale.

L'istituto dell' inchiesta pretoria sembra necessario debba essere riformato, ammettendosi primieramente che essa possa aver luogo non soltanto nei casi di lesioni gravi o di morte, ma altresì quando l'operaio o l'Istituto assicuratore ne facesse richiesta; l' inchiesta medesima dovrebbe poi essere una vera e propria istruttoria fornita di tutte le garanzie legali, perchè consegua una reale efficacia probatoria, con l' intervento, ove occorresse, di un medico di fiducia del Pretore, potendo così accertarsi fatti e circostanze che, trascorso qualche tempo, sfuggono a ogni controllo.

Magistratura speciale. — Il Comitato esecutivo ritiene che la Cassa Nazionale Infortuni debba far voti per l' istituzione di una magistra-

tura speciale in tema di infortuni, della quale dovrebbero far parte col Magistrato l' elemento tecnico, e i rappresentanti delle parti (imprenditori e operai); si richiede procedura semplice, spedita, poco costosa, facendosi esclusione sistematica di avvocati e procuratori. Si dovrebbero ammettere due soli gradi di giurisdizione: tribunali locali e una Commissione centrale di appello.

———

D) Proposte del Consiglio Superiore

Proposte di riforma alla legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Considerazioni generali.

Ripartizione della legge in titoli. — Sembra necessario di rendere la legge più organica nelle sue disposizioni mediante una opportuna coordinazione di queste; all'uopo si propone la seguente divisione in titoli, relativamente: *a*) all'oggetto dell'assicurazione; *b*) all'Istituto assicuratore; *c*) alle persone tenute all'assicurazione; *d*) al beneficiario dell'assicurazione (operaio); *e*) al duplice elemento per l'indennizzazione (occasione di lavoro e causa violenta).

Legge e Regolamento. — Occorre eliminare il grave difetto organico costituito dal fatto che una grandissima parte di norme fondamentali sono incluse nel regolamento, mentre avrebbero dovuto formare oggetto di disposizioni della legge; si propone quindi che dette norme siano trasportate nella legge allo scopo di raggiungere una maggiore uniformità di concetti informatori delle principali disposizioni, e di evitare dubbi d'interpretazione sulla portata di quelle dettate dal regolamento anche dal lato della costituzionalità.

Difetto di sanzioni. — È grave difetto per molte delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, quello della mancanza delle rispettive sanzioni dirette a rendere praticamente efficaci le disposizioni medesime; occorre rimediarvi.

Effetti giuridici delle violazioni contrattuali. — Si è rilevato come non siano completamente e con chiarezza disciplinati gli effetti giuridici

delle violazioni del contratto o della legge da parte degli imprenditori in rapporto al diritto che l'operaio può vantare verso l'Istituto assicuratore; onde appare la necessità che tale importante questione sia risoluta da esplicite e precise disposizioni legislative, anche a tutela dell'Istituto assicuratore verso gl'imprenditori.

Estensione della legge.

Si fanno voti che si addivenga ad universalizzare l'assicurazione obbligatoria degli infortuni, nel senso che debbano essere assicurati tutti coloro, i quali attendano, con o senza rimunerazione, a lavoro manuale alle altrui dipendenze fuori della propria abitazione, e i sovraintendenti, senza alcun limite di retribuzione.

Operai che si fanno lavorare in contravvenzione alle leggi. — Si ritiene che debbano essere a carico degli industriali le indennità per tutti quegli operai che per ragioni di età o di orario lavorano in contravvenzione alle altre leggi sociali protettive (Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, Legge che abolisce il lavoro notturno nella industria della panificazione, Legge sul riposo settimanale e festivo).

Regolamenti preventivi. — Si esprime il voto che norme specifiche di prevenzione siano adottate per tutte le industrie, e che speciali norme intervengano anche a garentire l'applicazione delle disposizioni relative.

Sembra anche necessario introdurre sanzioni a carico degli operai che non rispettano le norme dettate dai regolamenti di prevenzione o imposte dall'imprenditore ai suoi dipendenti; anzi, l'obbligo di osservare le disposizioni di prevenzione dovrebbe essere incluso nel contratto di lavoro, con le relative sanzioni a carico dei trasgressori.

Malattie professionali. — Si propone l'introduzione del principio dell'indennizzabilità delle malattie specifiche derivanti dal lavoro (tecnopatie) non disgiunto peraltro da un'attiva propaganda per la regolamentazione igienica del lavoro, e ciò sino a che non venga introdotta l'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni, e con l'integrazione dell'assicurazione di invalidità.

Nozione giuridica di capo o esercente l'impresa. — Si propone che nella nuova legge sia inclusa qualche nuova disposizione che valga

a semplificare e meglio chiarire la figura tecnico-giuridica del capo od esercente l'impresa, industria o costruzione, nell'intento di ben definire colui a cui spetta l'onere dell'assicurazione.

Istituti assicuratori.

Si formula su questo titolo il voto che alla Cassa Nazionale Infortuni sia affidato il cómpito di provvedere all'assicurazione infortuni in regime di esclusività.

In linea subordinata al mancato raggiungimento di questa aspirazione, si ritiene debbansi comunque escludere gli Istituti privati e le Casse consorziali e private, ammettendo solamente la coesistenza della Cassa Nazionale Infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua, però con speciali condizioni relativamente alla natura di questi ultimi e alle norme per il loro funzionamento.

I Sindacati stessi dovrebbero essere unicamente a base di industrie speciali o affini, con ámbito normalmente regionale, ed eventualmente nazionale; avere l'obbligo di accettare tutti i rischi senza la facoltà della selezione dei soci, - di riassicurarsi obbligatoriamente alla Cassa Nazionale Infortuni per i casi di morte e di inabilità permanente, - di essere amministrati da un Consiglio composto di rappresentanti degli industriali, degli operai e del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il consenso alla costituzione di detti Sindacati dovrebbe essere subordinato all'adesione di tanti industriali quanti sono necessari per assicurare almeno 10,000 operai; la cauzione da depositarsi dovrebbe essere portata ad un minimo di L. 100,000 e ad un massimo di L. 500,000. Il rappresentante del Ministero di agricoltura dovrebbe avere il controllo delle spese, e speciali garanzie dovrebbero necessariamente richiedersi per la liquidazione delle indennità.

Alla Cassa Nazionale Infortuni dovrebbero essere riservati in esclusività tutti i rischi riguardanti lavori dello Stato (comprese le Ferrovie e gli Arsenali), dei Comuni e delle Provincie e quelli eseguiti per concessione degli Enti predetti o di Enti pubblici autonomi o di Opere Pie o dai medesimi dati in appalto od anche semplicemente sovvenzionati, oppure esercitati a regime di municipalizzazione.

Si dovrebbe stabilire tassativamente l'esenzione della Cassa Nazionale Infortuni dalle tasse di bollo e di registro in tutte le cause che traggono origine dall'applicazione della legge per gli infortuni sul la-

voro o dai relativi contratti di assicurazione; e ancora, per quanto la natura speciale di Istituto dalle cui finalità esula ogni scopo di speculazione, non lasci dubbi al riguardo, una precisa disposizione s'invoca che esenti la Cassa Nazionale Infortuni dall'imposta di ricchezza mobile sui residui attivi di bilancio, perchè sono sempre portati a riserva.

E sempre in tema di facilitazioni alla Cassa Nazionale Infortuni: che per il trasporto in ferrovia degli operai colpiti da infortuni, allo scopo di sottoporsi al controllo e alla cura dei sanitari dell'Istituto, la Cassa Nazionale abbia diritto all'applicazione delle tariffe militari conformemente alla concessione ottenuta dal Sindacato obbligatorio Siciliano; che, analogamente al trattamento fatto dal testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376, riflettente la Cassa Nazionale di Previdenza gli impiegati effettivi di quell'Istituto, anche gli impiegati in pianta stabile della Cassa Nazionale Infortuni siano equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e agli altri effetti.

Il Direttore Generale della Cassa Nazionale Infortuni dovrebbe essere chiamato a far parte come membro di diritto del Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali e del Consiglio Superiore del Lavoro analogamente al Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si richiede inoltre che gli Ispettori della Cassa Nazionale Infortuni rivestano, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualità di pubblici ufficiali.

Sembra infine necessario imporre il divieto agli Istituti assicuratori per gli infortuni sul lavoro di assumere l'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 32 della legge vigente.

Regime delle indennità.

Indennità per morte e per invalidità permanente. — È opinione del Consiglio Superiore che l'Istituto debba tendere all'adozione del sistema dell'assegnazione dei risarcimenti in rendita.

Con la corresponsione della rendita resterebbe evitato lo sperpero del capitale, come frequentemente oggi avviene, per imprevidenza dell'operaio; – verrebbe diminuita la brama di una somma, sempre tentatrice, se pure modesta; – si distoglierebbe la inframmettenza lucrativa dei terzi; – sarebbe scemato l'incentivo alla simulazione di inabilità permanente; – sarebbero stimolati gli inabili a sottoporsi alle cure, facilitando così il ricupero di funzionalità diminuite o perdute; – sa-

rebbero perequati gli indennizzi all'età degli infortunati ed al loro stato di famiglia, ecc. Ciò nei riguardi degli operai.

In quanto agli Istituti assicuratori, si renderebbe utilmente esercitabile il diritto di revisione della liquidazione, che è stato sino ad ora per essi cosa vana. E non occorre aggiungere che col proposto sistema si eviterebbe la maggior parte degli inconvenienti che presenta l'attuale regime, e si otterrebbe senz'altro la soluzione dei più importanti problemi della complessa materia.

In via subordinata si vuole ottenere l'abolizione delle indennità per le piccole invalidità permanenti che non riducono la effettiva capacità lavorativa dell'operaio, e in correspettivo si fanno voti perchè si attribuiscano invece maggiori risarcimenti per le conseguenze di infortunio che inducano negli operai inabilità al lavoro in misura superiore al 70 per cento; infine, per una esatta e più equa valutazione del danno appare necessario tenere conto delle condizioni individuali, del mestiere dell'operaio e dell'età.

Indennità per inabilità temporanea. — Si propone: l'istituzione della carenza assoluta limitatamente al periodo di tre giorni, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'infortunio; di eliminare ogni limite di tempo nella corrisponsione delle indennità giornaliere quando siavi luogo a liquidazione d'indennità per inabilità permanente; di fissare invece un limite massimo d'indennità per inabilità temporanea assoluta dopo il quale si dovrà addivenire a giudizio definitivo.

Minimi e massimi d'indennità nel regime attuale. — Su questo argomento sembra equo di proporre:

per l'inabilità temporanea: salario giornaliero minimo da prendere a base, lire 1; massimo lire 10;

per l'inabilità permanente: salario annuo da prendere a base, minimo lire 750, massimo lire 2000; restando immutato il limite di sei annualità;

per il caso di morte: minimo il salario annuo di lire 300; massimo lire 2000, restando immutato il limite di cinque annualità.

Procedura per la liquidazione delle indennità e giudizio per la risoluzione delle controversie relative.

Definizione di infortunio. - Il Consiglio ritiene di presentare proposta perchè sia resa chiara e sicura la nozione strettamente giuridica dei limiti della causa violenta e della occasione di lavoro per caratterizzare l'infortunio indennizzabile.

Cure dell'operaio - Obbligo dell'Istituto assicuratore - Obbligo dell'operaio. - Si ritiene che la legge debba comprendere nel regime dell'assicurazione infortuni l'obbligo agli Istituti assicuratori della cura degli operai colpiti da infortunio, come integrazione della comune assistenza sanitaria; correlativamente si propone di stabilire che l'operaio non possa, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare, a tal fine, in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto. Tra le cure di cui è parola non s'intenderanno comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. E in caso di ingiustificato rifiuto dell'operaio potrà essere negata, in tutto o in parte l'indennità.

Concause. - Si fa voto che una disposizione legislativa determini i criteri di valutazione delle concause per la fissazione della misura delle indennità.

Elencazione delle inabilità (art. 95 regolamento). — Il Consiglio ritiene che l'elencazione casistica data dall'art. 95 del regolamento vigente sia necessaria ed utile e ne propone pertanto la riproduzione nella nuova legge, anzichè nel regolamento, e con opportune correzioni dettate dall'esperienza, nel senso di sopprimere le percentuali per le lievi permanenti che non inducono effettivamente diminuzione di attitudine dell'operaio al lavoro, e di aumentare le percentuali per le invalidità più gravi.

Salario annuo. — Si propone di stabilire uguaglianza di trattamento nel computo delle indennità, sia per gli operai che prestano servizio in un dato opificio od impresa da più di un anno, che per quelli i quali prestano servizio da un tempo minore, anche brevissimo, disponendosi che il salario annuo da prendere a base nel computo dell'indennità stessa, debba risultare dal prodotto del salario giornaliero medio per 300.

Salari convenzionali. — Si ritiene di ammettere che, con opportune cautele, il potere esecutivo possa essere autorizzato a consentire, per determinate industrie, la fissazione di salari convenzionali in ragione dell'età, del sesso, del mestiere ed anche secondo il prezzo della mano d'opera nelle varie regioni.

Libretto personale. — La disposizione regolamentare che si riferisce alla questione del libretto personale, sembra al Consiglio debba essere mantenuta nella nuova legge non solo, ma rendendo effettivamente obbligatoria la tenuta di detto libretto; rilasciato da una pubblica autorità, dovrebbe servire come una patente; si segnerebbero in esso il salario, oltre gli infortuni subiti e le relative liquidazioni, con tutti i conseguenti vantaggi. Esso servirebbe per l'applicazione delle altre leggi sociali, quella per l'invalidità e la vecchiaia, quella di maternità, ecc.

Procedura amministrativa. — Ad eliminare in avvenire la erronea interpretazione data talvolta alle disposizioni riguardanti la liquidazione delle indennità, nel senso che l'operaio possa chiedere senz'altro giudizialmente il pagamento di quanto dovutogli in dipendenza d'infortunio, è bene rimanga confermato in termini più chiari e tassativi degli attuali che tanto per le prime liquidazioni, quanto per quelle di revisione, dall'operaio colpito da infortunio o dai suoi aventi diritto, non si possa promuovere giudizio contro l'Istituto assicuratore se non sia stato prima regolarmente espletata e completata la procedura amministrativa per la liquidazione dell'indennità.

Si accenna inoltre alla eventuale convenienza di ammettere l'intervento delle rappresentanze industriali e operaie nel caso di disaccordo sulla liquidazione amministrativa, ritenendo che ciò varrebbe a facilitare gli accordi fra Istituti Assicuratori e operai nelle discussioni sul diritto e sulla misura dei risarcimenti a guisa di esperimento di conciliazione, eliminando le ragioni di futuri dissensi.

E un considerevole numero di contestazioni potrebbero eliminarsi pure, se all'attuale norma generica ed incerta del « più breve termine », per la liquidazione amministrativa, altra si sostituisse per la fissazione di un termine con criteri rispondenti alle esigenze pratiche e alle necessità di accertamenti medici.

Altre disposizioni che varrebbero a rendere più facili le formalità di liquidazione, più pronti gli accordi transattivi e i pagamenti: per il conseguimento delle indennità, anche in via di transazione e di definizione giudiziale, la donna maritata dovrebbe essere dispensata dall'autorizzazione maritale, i minori che abbiano compiuto i 18 anni dovrebbero ad ogni effetto considerarsi maggiorenni, le quietanze rilasciate da operai o loro aventi diritto analfabeti – coll'intervento di testimoni e fors'anche dell'industriale presso cui l'operaio era addetto – per qualsiasi somma, dovrebbero avere il medesimo valore che se fossero rilasciate avanti un pubblico notaio.

Revisione. — In questa materia il Consiglio ritiene che sia da confermare la facoltà dell'operaio di chiedere la revisione della indennità corrispostagli, con le seguenti modalità.

Si stabilisce anzitutto il criterio che la domanda di revisione possa intervenire per i due motivi fissati dalla legge vigente, di erroneità nel primo giudizio o quando si siano verificate modificazioni nelle condizioni fisiche dell'operaio in dipendenza del patito infortunio; rimane confermato pure l'attuale termine di due anni dal giorno dell'infortunio nel quale l'operaio può valersi della facoltà di domandare la revisione stessa.

La revisione per erroneità di giudizio dovrebbe consentirsi per una sola volta e non sarebbe da ammettere dopo una prima liquidazione effettuata in base a sentenza passata in giudicato o ad un lodo arbitrale, pronunziato a norma dell'articolo 115 del Regolamento, ovvero in base ad un atto di transazione.

Nel caso di aggravamento si opina che la revisione non possa intervenire più di due volte e non prima di un anno dalla liquidazione a cui essa si riferisce, sempre però entro il biennio.

Il Consiglio afferma esplicitamente che la rinuncia alla revisione sia valida, alla condizione ch'essa risulti consacrata in un atto di transazione regolarmente omologato dal Tribunale.

Il Consiglio ritiene inoltre che sia da porsi la condizione che la domanda di revisione debba esperirsi personalmente dall'operaio interessato, e che occorra nella nuova legge precisare i termini per l'esperimento – sempre con la normale procedura – della pratica amministrativa e giudiziale, a pena di decadenza.

Un'ultima riforma proposta dal Consiglio si è che le indennità liquidate per inabilità permanente restino depositate presso l'Istituto fino a scadenza del biennio dalla data dell'infortunio; in questo periodo si provvederebbe alle più urgenti necessità dell'operaio corrispondendogli adeguate provvisionali sulle indennità stesse.

Assegnazione delle indennità agli aventi diritto. — Occorrendo anzitutto chiarire e precisare il requisito « vivenza a carico » richiesto perchè talune delle persone indicate nell'art. 10 della legge vigente rivestano la qualità di aventi diritto, il Consiglio opina che siano riconosciuti per « viventi a carico » solo *coloro che vivevano prevalentemente a carico dell'operaio infortunato o che dal salario di lui ritraevano un mezzo costante ed indispensabile di sussistenza.*

Sembra inoltre opportuno stabilire un congruo termine (forse tre mesi) entro il quale, i presunti aventi diritto dovessero domandare l'indennità; si propone poi che l'accertamento della condizione di « vivenza a carico » abbia luogo con provvedimento del Pretore dell'ultimo domicilio dell'operaio, e che quando l'Istituto assicuratore abbia, in base a tale provvedimento, pagata l'indennità, non possa più essere molestato da altri che successivamente si pretendessero viventi a carico del defunto, salvo a questi soltanto l'eventuale regresso - entro un anno - verso coloro che avessero in base al decreto del Pretore riscossa l'indennità.

A proposito di contestazioni che sorgono fra viventi a carico, si ritiene che per i figli nascituri sia da accantonare una quota d'indennità, e che questa spetti anche ai figli naturali riconosciuti.

Sulla natura dell'indennità agli aventi diritto il Consiglio ritiene che si debba corrispondere la rendita, giusta quanto ha affermato in linea generale, ma ritiene altresì che nel caso speciale possa anche permanere il pagamento dell'indennità stessa in capitale.

Sulla destinazione delle indennità per morte in mancanza di aventi diritto, il Consiglio propone che anzichè versarle al fondo speciale di cui all'art. 37 della legge vigente, le indennità stesse rimangano alla Cassa Nazionale Infortuni (analogamente a quanto è concesso per i Sindacati obbligatori dall'art. 28 del Reg. Inf.) la quale ne terrebbe conto separato e ne disporrebbe, previo benestare del Ministero di Agricoltura, per speciali erogazioni di destinazione conforme a quelle indicate nell'attuale art. 37 della legge.

Infine, quanto alle indennità spettanti ai minori, per le quali esiste obbligo di reimpiego, si propone di eliminare qualsiasi dubbio che possa ancora sussistere al riguardo, dispensando la Cassa Nazionale Infortuni dall'effettuare il reimpiego stesso ed esonerandola altresì da ogni responsabilità relativa.

Risoluzione delle controversie. — Il Consiglio Superiore esprime il voto che l'arbitrato medico di cui all'articolo 115 del Regolamento vigente sia mantenuto colle attuali norme, passando però le disposizioni che vi si riferiscono nel testo della legge, trattandosi di norme che rivestono importanza fondamentale.

L'istituto dell'inchiesta pretoria sembra necessario debba essere riformato, ammettendosi primieramente che essa possa aver luogo non soltanto nei casi di lesioni gravi o di morte, ma altresì quando l'operaio o l'Istituto assicuratore ne facesse richiesta; l'inchiesta medesima dovrebbe poi essere una vera e propria istruttoria fornita di tutte le garanzie legali, perchè consegua una reale efficacia probatoria, con l'intervento, ove occorresse, di un medico di fiducia del Pretore, potendo così accertarsi fatti e circostanze che, trascorso qualche tempo, sfuggono a ogni controllo.

Magistratura speciale. — Il Consiglio Superiore ritiene che la Cassa Nazionale Infortuni debba far voti per l'istituzione di una magistratura speciale in tema di infortuni, della quale dovrebbero far parte col Magistrato l'elemento tecnico, e i rappresentanti delle parti (imprenditori e operai); e in qualsiasi caso si richiede che la risoluzione delle controversie dipendenti da infortuni abbia luogo con procedura semplice, spedita, poco costosa, facendosi esclusione sistematica di avvocati e procuratori. Con l'istituzione della magistratura speciale si dovrebbero ammettere due soli gradi di giurisdizione: tribunali locali e una Commissione centrale di appello.

Parte II

BIBLIOGRAFIA

E) Organi consultivi e di vigilanza per le assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro e le assicurazioni sociali in genere

---

I. — Direzione Generale del Credito, della Previdenza, della Cooperazione e delle Assicurazioni Sociali.

DIVISIONE XII. — *Previdenza ed assicurazioni sociali.*

SEZIONE III. — Assicurazioni sociali — Esecuzione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro — Vigilanza per l'applicazione della legge predetta — Cassa Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni del lavoro — Esecuzione della legge sulla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai — Istituzione di patronato per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni operaie — Studi per altre forme di assicurazioni operaie — Esecuzione della legge sulla Cassa di Maternità — Altre Casse di maternità — Assicurazioni contro le malattie — Legislazione straniera sulle assicurazioni operaie.

Ispettorato degli Istituti di Credito e di Previdenza. — Vigilanza ed ispezioni sulle Casse di risparmio, sui Monti di pietà e sugli altri Istituti di credito, di previdenza, e di assicurazione sottoposti all'autorità del Ministero.

II. — Direzione generale della statistica e del lavoro

Divisione XIV. — *Ufficio del lavoro.*

Sezione III. — Legislazione sociale — Preparazione di progetti legislativi — Studi di legislazione operaia comparata, e di giurisprudenza — Applicazione della legislazione sociale italiana — Ispettorato dell'industria e del lavoro — Redazione del « Bollettino » dell'Ispettorato.

Circoli dell'Ispettorato dell'Industria e del lavoro — Vigilano sull'applicazione delle Leggi sul lavoro (infortuni degli operai; lavoro delle donne e dei fanciulli; Cassa di maternità; riposo settimanale; lavoro dei panifici ecc).

III. — Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni sociali

Il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali dà il suo parere in tutti i casi nei quali questo sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento e sugli argomenti relativi alla previdenza e alle assicurazioni operaie per i quali il ministro di agricoltura, industria e commercio intendesse chiedere parere.

Il Consiglio é composto di 14 membri nominati con decreto reale, di membri di diritto e di rappresentanti di organi competenti ed istituti interessati.

Nel 1915 il Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni sociali, era così composto.

Presidente

On. Prof. **Carlo Francesco Ferraris**, Senatore del Regno

Vice-Presidente

On. Prof. **Luigi Rava**, Deputato al Parlamento

Consiglieri nominati con Regi Decreti 18 gennaio 1912, 2 settembre 1912, 2 agosto 1914 e 17 dicembre 1914:

1. **Abbiate** Avv. **Mario.**
2. **Ancona** Prof. Ing. **Ugo**, Deputato al Parlamento.
3. **Bagni Tullio**, Professore di Matematica Attuariale e Finanziaria nel Regio Istituto Superiore di Studi Commerciali e Amministrativi in Roma.
4. **Cabrini Angiolo**, Deputato al Parlamento.
5. **Cavalieri** Dott. **Enea.**
6. **Cottafavi** Avv. **Vittorio**, Sottosegretario di Stato per l' Agricoltura, l' Industria ed il Commercio.
7. **Donati** Comm. **Lazzaro**, Membro della Commissione Centrale di Beneficenza Amministratrice della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.
8. **Ferraris Carlo Francesco**, Senatore del Regno, Professore di Diritto Amministrativo e Scienza dell' Amministrazione presso la R. Università di Padova.
9. **Gobbi Ulisse**, Professore di Economia politica presso il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano.
10. **Magaldi** Dott. **Vincenzo**,. Vice-Presidente dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
11. **Musco Adolfo**, Professore di Economia Politica e Statistica nella R. Scuola Superiore di Agricoltura di Portici.
12. **Perozzo** Ing. **Luigi**, Conservatore delle Ipoteche a Milano.
13. **Rava Luigi**, Deputato al Parlamento, Consigliere di Stato.
14. **Reyna** Avv. **Federico.**

Rappresentante del Consiglio Superiore del Lavoro:
(R. Decreto 5 dicembre 1912)

15. **Vergnanini Antonio**, Segretario Generale della Lega Nazionale delle Cooperative.

Rappresentante del Consiglio Superiore dell' Assistenza e Beneficenza pubblica:
(R. D. 7 febbraio 1915)

16. **Bertone** Avv. **Michele**, Capo della Divisione Beneficenza presso il Ministero dell' Interno.

Rappresentante delle Società di Mutuo Soccorso:
(R. D. 18 maggio 1913)

17. **Agnelli** Avv. **Arnaldo**, Deputato al Parlamento.

Rappresentante delle Casse di Risparmio ordinarie:
(R. D. 21 gennaio 1912)

18. **Ferrero di Cambiano** Marchese **Cesare**, Senatore del Regno, Presidente della Cassa di Risparmio di Torino.

Rappresentante delle Società Nazionali di Assicurazione:
(R. D. 5 dicembre 1912)

19. **Toja** Ing. **Guido**, Direttore Generale della Compagnia di Assicurazione « La Fondiaria ».

Membri di Diritto:

20. Il Direttore Generale del Credito e della Previdenza presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: **Giuffrida** Prof. **Vincenzo**.
21. Il Direttore Generale della Statistica e del Lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: **Falciani** Dott. **Giuseppe**.
22. Il Direttore Generale degli Istituti di Previdenza al Ministero del Tesoro: **Rainaldi** Ing. **Filippo**.
23. Il Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai: **Paretti** Prof. **Orazio**.
24. Il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni: **Tocci** Dott. **Carlo**.

Funzionario autorizzato ad intervenire alle adunanze:
(Art. 3 del R. D. 20 ottobre 1911, n. 1204)

De Benedetti Ing. **V.**, Ispettore Capo del Ministero dei Lavori Pubblici (Ufficio Speciale delle Ferrovie).

IV. — Consiglio Superiore del Lavoro

Il Consiglio Superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai; a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai; a proporre gli studi e le indagini da compiersi dall'ufficio del lavoro, ad esprimere parere sopra i disegni di legge atti-

nenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro oggetto che il Ministro sottoponga al suo studio.

Il Consiglio stesso designa fra i suoi componenti nove membri, di cui tre scelti fra i consiglieri operai, per la formazione del Comitato permanente del lavoro che ha l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio, e di adempiere alle altre attribuzioni consultive.

I componenti del Consiglio nel 1915 erano:

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Presidente.

S. E. Cavasola Avv. **Giannetto**, Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio.

Vice-Presidenti.

Pantano Dott. **Edoardo**, Deputato al Parlamento.

Torrigiani Avv. **Luigi**, Senatore del Regno.

Cabrini Avv. **Angelo**, Deputato al Parlamento.

COMITATO PERMANENTE.

Presidente.

Mario Abbiate.

Vice-Presidenti.

Saldini Ing. Prof. **Cesare.**

Chiesa Pietro, Deputato al Parlamento.

Membri.

Baldini Nullo.

Mazza Vincenzo Ugo.

Reina Ettore.

Targetti Ing. **Raimondo.**

Turati Avv. **Filippo**, Deputato al Parlamento.

Bergamasco Eugenio, Senatore del Regno.

CONSIGLIERI.

Rappresentanti del Senato.

Cencelli Perti Conte Avv. Alberto.

Pirelli Ing. Giovanni Battista.

Torrigiani Avv. Luigi.

Rappresentanti della Camera dei Deputati.

Girardini Avv. Giuseppe.

Longinotti Dott. Giovanni Maria.

Tureti Avv. Filippo.

Rappresentanti delle Camere di Commercio.

Fichera Concetto.

Orlando Ing. Luigi.

Tittoni Romolo, Senatore del Regno.

Zaccaria Oberti.

Rappresentanti dei Comizi Agrari.

Caruso Prof. Girolamo.

Mazza Vincenzo Ugo.

Niccolini Dott. Pietro.

Valvassori Peroni Angelo, Deputato.

Rappresentanti della Federazione delle Società di Mutuo Soccorso.

Abbiate Avv. Mario.

Bellelli Arturo.

Clerici Carlotta.

Rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative Italiane.

Calda Lodovico.

Garibotti Giuseppe.

Vergnanini Antonio.

Rappresentanti dell'Associazione fra le Banche Popolari.

Bergamasco Ing. Eugenio, Senatore del Regno.

Luzzatti Prof. Luigi, Ministro di Stato e Deputato al Parlamento.

Cultori di discipline economiche e statistiche.

Orlando Avv. Prof. Vittorio Emanuele, Deputato al Parlamento.

Pantano Dott. Edoardo, Deputato al Parlamento.

Rappresentanti
dei Produttori e Capi d'Aziende agrarie, industriali e commerciali.

Benassi Dott. Prof. Pio, Agricoltore.

Colombo Cav. Carlo, Commerciante, industriale.

Saldini Ing. Prof. Cesare, Industriale.

Spisani Dott. Arturo, Agricoltore.

Targetti Ing. Raimondo, Industriale.

Rappresentanti dei Lavoratori.

Cabrini Angiolo, Deputato al Parlamento, rappresentante dei lavoratori delle miniere della Sardegna.

Chiesa Pietro, Deputato al Parlamento, rappresentante dei lavoratori dei porti e del mare.

Messana Ludovico, rappresentante dei lavoratori delle miniere della Sicilia.

Quaglino Felice, Deputato al Parlamento }
Reina Ettore } rappresentanti degli operai.

Altobelli Argentina }
Baldini Nullo } rappresentanti dei contadini.

Membri di Diritto.

Moreschi Prof. Dott. Bartolomeo, Direttore Generale dell'Agricoltura.

Bruno Carlo, Direttore Generale della Marina mercantile.

Falciani Dott. Giuseppe, Direttore Generale preposto ai servizi dell'industria.

Dragoni Prof. Carlo, Ispettore Generale del commercio.

Giuffrida Prof. Vincenzo, Direttore Generale del Credito e della Previdenza, reggente la Direzione generale della statistica e del lavoro.

Gallina Conte Giovanni, Senatore del Regno, Commissario Generale della emigrazione.

Paretti Prof. Orazio, Direttore Generale della Cassa Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

F) INDICE BIBLIOGRAFICO

I. — LEGISLAZIONE

A). *Organi Consultivi per le assicurazioni sociali in genere.*

I) Consiglio della Previdenza e delle assicurazioni sociali

Relazione a S. M. il Re per la istituzione della Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Regi Decreti 25 Novembre 1869, n. 5370; 23 Novembre 1873, n. 1703; 4 Novembre 1883 relativi alla istituzione della Commissione consultiva nelle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Regio Decreto 3 Dicembre 1883, n. 3546 che aumenta il numero dei componenti la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Regio Decreto 22 Luglio 1894, n. 365 che riordina la Commissione consultiva per le Istituzioni di previdenza e sul lavoro, e ne muta il titolo in quello di Consiglio di previdenza.

Regolamento 26 Luglio 1894 per i lavori del Consiglio.

Regi Decreti 19 Marzo 1899, n. 112; 16 Agosto 1900, n. 308 che modificano la composizione del Consiglio della previdenza.

Decreto ministeriale del 16 Luglio 1898 che modifica il regolamento per i lavori del Consiglio della previdenza.

Regio Decreto 19 Gennaio 1905, n. 20 concernente il cambiamento di titolo del Consiglio della Previdenza in Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali e la determinazione della composizione e del funzionamento.

Regio Decreto 20 Ottobre 1911, n. 1204 che provvede al riordinamento del Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali.

Decreto ministeriale 1° Dicembre 1911 che disciplina la nomina dei rappresentanti nel Consiglio del Credito e della Previdenza.
(*Gazzetta Ufficiale*, n. 284, del 6 Novembre 1911).

Regio Decreto 2 Settembre 1912, n. 1055, col quale il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Assicurazione e quello della Cassa Nazionale di Previdenza vengono chiamati a far parte di diritto del Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali.

2) Consiglio Superiore del Lavoro

Legge 29 Giugno 1902, n. 226, portante la istituzione di un Ufficio del Lavoro e del Consiglio Superiore del Lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Regio Decreto 29 Gennaio 1903, n. 48, che approva il Regolamento per la istituzione di un Ufficio del Lavoro.

Regolamento 29 Gennaio 1903, per la istituzione di un Ufficio del Lavoro.

Regio Decreto 11 Agosto 1904, n. 474, circa la scelta dei membri rappresentanti dei minatori, dei lavoratori dei porti e del mare, dei contadini e degli operai nel Consiglio Superiore del Lavoro.

Regio Decreto 3 Settembre 1911, n. 1087, che aggrega l'Ufficio del Lavoro alla Direzione Generale della Statistica che assume la denominazione di « Direzione Generale della Statistica e del Lavoro ».

Legge 22 Dicembre 1912, n. 1361, che istituisce alle dipendenze del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Regio Decreto 27 Aprile 1913, n. 431, che approva il Regolamento per l'applicazione della legge 22 Dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Regolamento approvato con Regio Decreto 27 Aprile 1913, n. 431, per l'applicazione della legge 22 Dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Regio Decreto 8 Giugno 1913, n. 825, col quale si approvano le Norme per i concorsi alle nomine del Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Circolare 1. Gennaio 1915, n. 1, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti del Regno annunciante la istituzione dell'Ispettorato medico dell'industria e del lavoro.

B) *Infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie*

1) **Leggi, Disegni di Legge e Relazioni**

Disegno di legge per tutelare gli operai nelle costruzioni edilizie, nelle miniere e negli opifici, presentato alla Camera dei Deputati il 17 Marzo 1879 dall'Onorevole Pietro Pericoli.

(C. dei D. - Leg. XIV - 1ª Sessione, Doc. n. 75).

Disegno di legge per proteggere gli operai nelle costruzioni edilizie, nelle miniere e negli opifici, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 9 Giugno 1880 e sottoscritto da Marco Minghetti, Luigi Luzzatti, Pasquale Villari e Sidney Sonnino.

(C. dei D. - Leg. XIV - 1ª Sessione, Doc. n. 215).

Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Domenico Berti, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli nella seduta del 28 Giugno 1881, col titolo: « Provvedimenti sulla responsabilità di fabbriche, di miniere, di cave e di officine per casi d'infortuni ».

(C. dei D. - Leg. XIV - 1ª Sessione 1880-81, Doc. n. 215).

Relazione della Commissione — tornata 24 Novembre 1881 — composta dei deputati Picardi, *presidente*, Dini, *segretario*, Nanni, Ferrari L., Mazza, Sonnino G., Cocco-Ortu e Berti Ferdinando, *relatore* sulla proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Minghetti, Luzzatti, Villari, Sidney-Sonnino, nella tornata del 9 Giugno 1880 e sul disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia:

1) disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizi, nelle miniere, nelle officine;

2) provvedimenti sulla responsabilità dei proprietari di fabbriche, di miniere, di cave e di officine pei casi d'infortuni.

(C. dei D. - Leg. XIV - 1ª Sessione, Doc. n. 75-A e 215-A).

Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Berti, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli, nella tornata 19 Febbraio 1882: « Disposizioni intorno alla responsabilità civile dei padroni, imprenditori e altri committenti per i casi d'infortunio ».

(C. dei D. - Leg. XV - 1ª Sessione 1882-83, Doc. n. 73).

Relazione della Commissione parlamentare — seduta 8 Aprile 1884 — composta dei deputati Trompeo, *presidente*, Mazziotti Matteo, *segretario*, Lanzara, Filì-Astolfone, Borelli, Novi-Lena, Toalti, Bonacci e Chimirri, *relatore*, sul disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Berti, il 19 Febbraio 1882, come sopra indicato.

(C. dei D. - Leg. XV - Sessione 1882-84, Doc. n. 73-A).

(Il Disegno di legge sulla responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi di infortunio, fu discusso ed approvato dalla Camera, leggermente modificato il 15 Giugno 1885).

Disegno di legge, predetto, approvato dalla Camera dei Deputati il 15 Giugno 1885, e presentato al Senato nella seduta del 17 Giugno 1885, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Grimaldi), d'accordo col Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti (Pessina).

(Sen. - Leg. XV - Sessione 1882-85, Doc. n 209).

Relazione Vitelleschi e disegno di legge dell'Ufficio centrale del Senato sulla responsabilità dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi di infortunio, in data 2 Aprile 1886.

(Sen. - Leg. XV - Sessione 1882-86, Doc. n. 209-A).

Disegno di legge circa i provvedimenti per gli infortuni sul lavoro, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Miceli), nella seduta dell'8 Febbraio 1890.

(C. dei D. - Leg. XVI - 4ª Sessione 1889-90, Doc. n. 116).

Relazione della Commissione parlamentare (Chimirri, relatore) per gli infortuni sul lavoro sul disegno di legge predetto.

(C. dei D. - Leg. XVI - 4ª Sessione 1889-90, Doc. n. 116-A).

Disegno di legge del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Chimirri, presentato al Senato del Regno nella tornata del 13 Aprile 1891: « Provvedimenti per gli infortuni sul lavoro ».

(Sen. - Leg. XVII - 1ª Sessione 1890-91, Doc. n. 33).

Relazione dell'Ufficio centrale 14 Febbraio 1892, composto dei Senatori: Pascale, Messedaglia, Cannizzaro, Massarani e Auriti (relatore), sui provvedimenti per gli infortuni sul lavoro.

(Sen. - Leg. XVII - Sessione 1890-92, Doc. n. 33-A).

(Il disegno di legge « Provvedimenti per gli infortuni sul lavoro » fu discusso ed approvato dal Senato del Regno nelle sedute 23, 24, 25, 26, 27 e 2 Febbraio e dell' 1, 2 e 3 Marzo 1892).

Disegno di legge già approvato dal Senato del Regno, presentato alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio, Di Rudinì, Ministro per « interim » di Agricoltura, Industria e Commercio, nella seduta del 26 Marzo 1892: « Provvedimenti per gli infortuni sul lavoro ».

(C. dei D. - Leg. XVII - Sessione 1890-92, Doc. n. 326).

Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Lacava, nella seduta del 1° Dicembre 1892: « Infortuni sul lavoro ».

(C. dei D. - Leg. XVIII - 1ª Sessione 1892, Doc. n. 83).

Relazione della Commissione — 5 Maggio 1893 — composta dei deputati Ferrari L., *presidente*, Pinchia, *segretario*, Grippo, Luciani, Barzilai, Cocco-Ortu, Picardi e Pasquali, *relatore*, sul disegno di legge di cui sopra.

(C. dei D. - Leg. XVIII - 1ª Sessione 1892-93, Doc. n. 83-A).

Disegno di legge per gli infortuni sul lavoro, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Barazzuoli) nella seduta del 13 Giugno 1895.

(C. dei D. Leg. XIX - 1ª Sessione 1895, Doc. n. 60).

Relazione della Commissione parlamentare composta dei deputati Chimirri (presidente e relatore), Ferrero di Cambiano (segretario), Picardi, Grippo, Pozzi, Prinetti, Filì-Astolfone, Di Broglio, Finocchiaro-Aprile, sul disegno di legge predetto, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 Dicembre 1895.

(C. dei D. - Leg. XIX - Sessione 1895, Doc. n. 60-A).

Il disegno di legge fu discusso dalla Camera nella seduta del 29 e 30 Aprile e dell'1, 2, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26 Maggio 1896.

Seduta del 29 Aprile 1896 — « Infortuni sul lavoro ». Discussioni sul disegno di legge (Quintieri).

» » 30 detto — Seguito della discussione: *Berenini, Bonacci, Fusinato, Gallini, Guicciardini, ministro, Nocito, Prinetti* e *Rossi-Milano.*

Seduta del 1° Maggio 1896 — Seguito della discussione:
Benedini, Bertesi, Bonacci, Bovio, Carotti, Chiaradia, Chimirri, Ferruccio, Fusinato, Gallini, Guicciardini, Nocito, Peroni, Prinetti, Sanguinetti, Vischi, Zavattari.

» » 2 detto — Seguito della discussione:
Berenini, Bertesi, Calvi, Carotti, Chimirri relatore, Fiamberti, Fracassi, Gattini, Guicciardini, Nocito, Zavattari.

» » 12 detto — Seguito della discussione:
Chimirri, Ferrero di Cambiano, Guicciardini, Nocito, e Ricci V.

» » 13 detto — Seguito della discussione:
Berenini, Bertesi, Bonacci, Campi, Chimirri, Fiamberti, Fusinato, Guicciardini, Luzzatto R., Mecacci, Michelozzi, Murmura, Nocito, Peroni, Pipitone, Ricci V. e *Zavattari.*

» » 14 detto — Seguito della discussione:
Bonacci, Fusinato, Lacava e *Luzzatto R.*

» » 15 detto — Seguito della discussione:
Campi, Ferri.

» » 16 detto — Seguito della discussione:
Capruzzi, Daneo E., Ferrero di Cambiano, Guicciardini, Murmura, Nocito e *Rossi-Milano.*

» » 20 detto — Seguito:
Agnini, Di Rudinì presidente del Consiglio, Fusinato, Manna, Nocito, Peroni, Prinetti e *Sonnino.*

» » 22 detto — Seguito:
Bonacci, Campi, Chimirri, Daneo E., Ferrero di Cambiano, Guicciardini, Nocito, Zavattari.

» » 23 detto — Seguito:
Anselmi, Chimirri, Daneo E., Ferrero di Cambiano, Garlanda, Guicciardini, Manna, Michelozzi, Nocito, Pipitone, Rampoldi, Sanguinetti, Stelluti Scala, Zavattari.

» » 24 detto — Seguito e fine della discussione:
Chimirri, Daneo E., Ferrero di Cambiano, Fiamberti, Garlanda, Guicciardini, Michelozzi, Murmura, Nocito, Piccolo Cupani, Pipitone, Rizzetti, Stelluti-Scala, Tozzi e *Zavattari.*

Disegno di legge predetto, già approvato dalla Camera dei Deputati il 27 Maggio 1896 e presentato al Senato del Regno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Guicciardini) nella tornata del 28 Maggio 1896.

(Sen. - Leg. XIX - 1ª Sessione 1895-96, Doc. n. 161).

Relazione dell'Ufficio centrale, 10 Luglio 1896, composto dei Senatori: Inghilleri, *presidente*, Di Camporeale, *segretario*, Majorana-Calatabiano, Sensales e Lampertico, *relatore*, sul progetto di legge di cui sopra.

(Sen. - Leg. XIX - 1ª Sessione 1895-96, Doc. n. 161-A).

Seconda Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato, composto dei senatori Inghilleri, Sensales, Majorana-Calatabiano, Di Camporeale e Lampertico (relatore), sullo stesso progetto di legge.

(Sen. - Leg. XIX - 1ª Sessione 1895, Doc. n. 161-B).

Tornata del 1° Dicembre 1896 — Inizio della discussione generale del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro »; parlano:

Massarani e *Rossi Alessandro.*

» » 2 detto — Id.:
Annoni e *Ferraris Luigi.*

» » 3 detto — Id.:
Massarani.

» » 4 detto — Seguito della discussione e rinvio del progetto all'Ufficio centrale.

(Sen. - Leg. XIX - 1ª Sessione 1895-96, Doc. n. 161-B).

Il Disegno di legge fu discusso dal Senato nelle sedute dell'1, 2, 3, 4 e 18 Dicembre 1896 nella quale ultima seduta il Ministro di Agricoltura dichiarò di ritirarlo.

Disegno di legge predetto, presentato al Senato del Regno nella tornata del 13 Aprile 1897 dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Guicciardini).

(Sen. - Leg. XX - 1ª Sessione 1897, Doc. n. 16).

Relazione dell'Ufficio centrale, 22 Giugno 1897, composto dei Senatori: Saredo, Annoni, Massarani, Canonico e Vacchelli, *presidente* e *relatore*, sul disegno di legge di cui innanzi.

(Sen. - Leg. XX - 1ª Sessione 1897, Doc. n. 16-A).

(Il disegno di legge fu discusso in Senato nelle sedute del 30 Giugno e dell' 1, 2, 3, 4, e 5 Luglio 1897).

Disegno di legge già approvato dal Senato, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Guicciardini: « Infortuni sul lavoro », nella seduta 7 Luglio 1897.

(C. dei D. - Leg. XX - 1ª Sessione 1897, Doc. n. 146).

Relazione della Commissione composta dei deputati: Carcano, presidente, Romanin Jacur, vice-presidente, Fasce-Scolini, segretario, Facheris, Lo Jodice, Colosimo, Casana, Grossi, Gabba, Donati, Pantano, Pais-Serra, Ferrero di Cambiano, Garavetti, Pinchia, Luchini Odoardo e Gianolo, relatore, sul disegno di legge di cui innanzi.

(C. dei D. - Leg. XX - 1ª Sessione 1897-98, Doc. n. 146-A).

Il Disegno di legge fu discusso dalla Camera nelle sedute del 3, 8, 9, 10, 11 e 12 Marzo 1898.

Tornata del 3 Marzo 1898:

Carcano, Chimirri, Mauna, Rota e *Tripepi.*

Tornata dell'8 Marzo 1898:

Casana, Colombo G. e *Di San Giuliano.*

Tornata del 9 Marzo 1898:

Bissolati, Colonna e *Murmura.*

Tornata del 10 Marzo 1898:

Bonfigli, Casana, Cocco-Ortu, Colajanni, Cremonesi, Farina E., Fasce, Ferrero di Cambiano, Frascara Giuseppe, Gavazzi, Lacava, Nofri, Pantano e *Prinetti.*

Tornata dell'11 Marzo 1898:

Carcano, Cereseto, Chimirri, Cocco-Ortu, De Andreis, De Nava, Farina E., Ferrero di Cambiano, Mauna e *Nofri.*

Tornata del 12 Marzo 1898:

Cereseto, Chimirri, Colombo G., Cocco-Ortu, De Andreis, Di Rudinì, Ferraris M., Ferrero di Cambiano, Fortis, Guicciardini, Lacava, Lochis, Luporini, Nofri, Orlando, Pantano e *Piola.*

Legge 17 Marzo 1898, n. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro (pubblicata nel n. 75 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 31 marzo 1898).

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze (Carcano), di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Fortis) e col Ministro del Tesoro (Vacchelli), nella seduta del 5 Dicembre 1898, per « Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali, nei casi di infortunio ».

(C. dei D. - Leg. XX - 2ª Sessione 1898, Doc. n. 105).

Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul disegno di legge predetto presentato nella seduta del 17 Dicembre 1898.

(C. dei D. - Leg. XX - 2ª Sessione 1898, Doc. n. 105-A).

Disegno di legge per « indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi di infortunio sul lavoro » presentato e riferito come sopra, ripresentato dal Ministro delle Finanze (Carmine), di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Salandra) e col Ministro del Tesoro (Boselli), nella seduta del 18 Novembre 1899 e ripreso allo stato di relazione.

(C. dei D. - Leg. XX - 3ª Sessione 1899, Doc. n. 55 e 56-A; 105 e 105-A).

Disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze Carmine, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Salandra, e col Ministro del Tesoro Boselli, nella tornata del 27 Novembre 1899 e approvato dalla Camera dei Deputati il 25 dello stesso mese: « Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortuni sul lavoro ».

(Sen. - Leg. XX - 3ª Sessione 1899, Doc. n. 11).

Relazione dell'Ufficio centrale, 2 Dicembre 1899, composto dei Senatori: Vacchelli, presidente e relatore, Pellegrini, segretario, Guarnieri, Sprovieri, Todaro, sul disegno di cui innanzi.

(Sen. - Leg. XX - 3ª Sessione 1899, Doc. n. 11-A).

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Palatini svolta e presa in considerazione nella seduta del 30 Novembre 1900: « Estensione della legge sugli infortuni nel lavoro, agli operai addetti al taglio dei boschi ».

(C. dei D. - Leg. XXI - Sessione 1900, Doc. n. 133).

Relazione della Commissione — 30 Gennaio 1900 — composta dei Deputati: Brunialti, presidente, Bianchini, segretario, Morpurgo, Biscaretti, Rizzetti, Rizzo, V., Donati M., Costa A. e Palatini, relatore, sulla proposta di cui innanzi.

(C. dei D. - Leg. XXI - Sessione 1900-01, Doc. n. 133-A).

Disegno di legge per modificazioni alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro presentato alla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 Giugno 1091 dal Presidente del Consiglio, Ministro ad « interim » di Agricoltura, Industria e Commercio, Zanardelli.

(C. dei D. - Leg. XXI - Sessione 1900-01, Doc. n. 298).

Relazione della Commissione composta dei Deputati N. N., presidente (il Carcano cessò di farne parte, perchè nominato Ministro delle Finanze), Gallini (segretario), Palatini, Nocito, Bertarelli, Pantaleoni, Chimirri, Libertini Gesualdo e Gianolio (relatore), sul Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio, Ministro ad « interim » di Agricoltura, Industria e Commercio, Zanardelli, nella seduta dell'8 Giugno 1901, per modificazioni alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

(C. dei D. - Leg. XXI - Sessione 1900-01, Doc. n. 298-A).

Disegno di legge per modificazioni alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro, presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Baccelli Guido) e ripreso allo stato di relazione nella seduta del 15 Marzo 1902. (Riproduzione del Disegno di legge n. 298, e della relazione n. 298-A della XXI Legislatura, 1ª Sessione 1900-02).

(C. dei D. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902, Doc. n. 64 e 64-A).

Emendamenti concordati fra Ministero e Commissione, presentati alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 Aprile 1902, circa il Disegno di legge per modificazioni alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai nel lavoro, presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Baccelli Guido) e ripreso allo stato di relazione.

(C. dei D. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902, Doc. n. 64-B).

Disegno di legge predetto, per modificazioni alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro, discusso alla Camera dei Deputati.

Tornata del 16 Aprile 1902:

Baccelli Guido (Ministro), *Celli, Chiesa, Frascara Giuseppe* e *Gianolio* (relatore).

Tornata del 17 Aprile 1902:

Baccelli Guido, Cabrini, Chiesa, Di Scalea, Di Stefano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Frascara Giuseppe, Gavazzi, Gianolio, Lollini, Luzzatto R., Nofri, Palatini, Pellegrini, Ridolfi.

Tornata del 18 Aprile 1902:

Baccelli Guido, Cabrini, Chiesa, Cocco-Ortu, Crespi, Di Stefano, Ferrero di Cambiano, Frascara, Fusinato, Gavazzi, Gianolio, Gianturco, Lollini, Manna, Nofri, Pellegrini, Pescetti, Pozzato, Rava, Vigna.

Tornata del 19 Aprile 1902:

Arnaboldi, Baccelli Guido, Cabrini, Chiesa, Cocco-Ortu, Ferrero di Cambiano, Di Scalea, Di Stefano, Gavazzi, Gianolio, Gianturco, Manna, Monti-Guarnieri, Nofri, Pellegrini, Pescetti.

Tornata del 22 Aprile 1902:

Baccelli Guido, Cabrini, Cocco-Ortu, Di Scalea, Di Stefano, Ferrero di Cambiano, Frascara Giuseppe, Fusinato, Gianolio, Libertini Gesualdo, Majorana, Pantano.

Tornata del 23 Aprile 1902:

Gianolio.

Il Disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati il 23 Aprile 1902.

Disegno di legge predetto, approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 23 Aprile 1902, e presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Baccelli Guido) al Senato del Regno, nella tornata del 30 Aprile 1902.

(Sen. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902, Doc. n. 22).

Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato, composto dei senatori Miceli (presidente), Taverna (segretario), Teti, Pisa e Dini (relatore) sul Disegno di legge predetto.

(Sen. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-03, Doc. n. 22-A).

Disegno di legge predetto, per modificazioni alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro, discusso al Senato del Regno:

Tornata del 31 Marzo 1903:

Baccelli Guido, Cannizzaro.

Tornata del 1° Aprile 1903:

Baccelli Guido, De Angelis, Dini, Pisa.

Tornata del 2 Aprile 1903:

Baccelli Guido, Cannizzaro, Carcano, De Angelis, Di Camporeale, Dini, Inghilleri, Pisa.

Tornata del 3 Aprile 1903:

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Disegno di legge predetto, modificato dal Senato del Regno nella tornata del 3 Aprile 1903, e presentato alla Camera dei Deputati, nella seduta del 12 Maggio 1903, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Baccelli Guido).

(C. dei D. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-03, Doc. n. 64-C).

Relazione della Commissione parlamentare, composta dei Deputati Chimirri (presidente), Gallini (segretario), Palatini, Nocito, Bertarelli, Pantaleoni, Rava, Libertini Gesualdo, Ferrero di Cambiano (relatore), presentata il 25 Giugno 1903 e concernente il disegno di legge per modificazioni alla legge sugli infortuni del lavoro del 17 Marzo 1898, n. 80.

(C. dei D. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-03, Doc. n. 64-D).

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati senza discussione.

Legge 29 Giugno 1903, n. 243, che modifica la legge 17 Marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 151, del 29 Giugno 1903).

Testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con Regio Decreto 31 Gennaio 1904, n. 51.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 48, del 27 Febbraio 1904).

Testo approvato dalla Commissione, istituita con Decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 31 Maggio 1905 per le « Disposizioni relative alla competenza e alla procedura per la definizione delle controversie dipendenti da infortuni sul lavoro ».

Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Cocco-Ortu), di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti (Orlando V. E.), col Ministro del Tesoro (Carcano) e col Ministro delle Finanze (Lacava), alla Camera dei Deputati, nella seduta del 13 Marzo 1908, per « Modificazioni alla legge (testo unico) 31 Gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

(C. dei D. - Leg. XXII - Sessione 1904-08, Doc. n. 965 (urgenza).

Relazione della Commissione parlamentare, composta dei Deputati Ferrero di Cambiano (presidente), Carnazza (segretario), Pavia, Fortunati Alfredo, Mira, Paniè, Libertini Gesualdo, Santini e Venditti, Ferrero di Cambiano (relatore della maggioranza) e Carnazza (relatore della minoranza) sul disegno di legge predetto.

(C. dei D. - Leg. XXII - Sessione 1904-08, Doc. n. 965-A urgenza).

Disegno di legge predetto, per modificazioni alla legge (testo unico) 31 Gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, discusso alla Camera dei Deputati:

Tornata del 12 Dicembre 1098:

Cocco-Ortu, Fortunati, Masini, Riccio.

Tornata del 15 Dicembre 1908:

Antolisei, Crespi Silvio, Orlando Salvatore, Pasqualino-Vassallo, Queirolo, Zerboglio.

Tornata del 17 Dicembre 1908:

Chiesa, De Luca Paolo Anania, Guarracino, Luciani.

Tornata (2ª) del 19 Dicembre 1908:

Cocco-Ortu, Ferrero di Cambiano, Pescetti.

Il disegno di legge viene differito per la discussione all'ordine del giorno della prima seduta dopo la riconvocazione della Camera.

2) Regi Decreti

Regio Decreto 25 Settembre 1898, n. 411 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 17 Marzo 1898, n. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regio Decreto 18 Giugno 1899, n. 230 che approva il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle quali si applica la legge 17 Marzo 1898, n. 80. (Pubblicato nel n. 148 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 26 Giugno 1899).

Regio Decreto 18 Giugno 1899, n. 231 che approva il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 26 Giugno 1899).

Regio Decreto 18 Giugno 1899, n. 232 che approva il Regolamento per la prevenzione degli infotuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 26 Giugno 1899, n. 148.

Regio Decreto 18 Giugno 1899, n. 233 che stabilisce i titoli e requisiti necessari affinchè il personale tecnico addetto alle Associazioni per la prevenzione degli infortuni ed ai Sindacati di assicurazione mutua, possa essere delegato ad eseguire ispezioni ai termini dell'art. 5 della legge 17 Marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro. (Pubblicato nel n. 150 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 28 Giugno 1899).

Regio Decreto 11 Settembre 1899, n. 389 contenente disposizioni circa le indennità dovute per le inchieste eseguite ai termini degli articoli 67 e seguenti del Regolamento 25 Settembre 1898, n. 411, per gli infortuni degli operai sul lavoro. (Pubblicato nel n. 265 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 4 Novembre 1899).

Regio Decreto 2 Novembre 1899, n. 402, che determina le indennità da corrispondersi per le ispezioni eseguite ai termini della legge e del Regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro. (Pubblicato nel n. 277 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 28 Novembre 1899).

Regio Decreto 27 Maggio 1900, n. 205 che approva il Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 Marzo 1898, n. 80. (Pubblicato nel n. 137 della «Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 12 Giugno 1900).

Regio Decreto 14 Marzo 1901, n. 118 che approva il Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate.

Regio Decreto 19 Dicembre 1901, che istituisce una Commissione per lo studio delle cause e dei provvedimenti preventivi delle malattie professionali degli operai nelle industrie.

Regio Decreto 6 Dicembre 1903, n. 550, portante le norme per la modificazione dei contratti di assicurazione in materia di infortuni sul lavoro.

Regio Decreto 13 Dicembre 1903, n. 509, che approva le tabelle dei coefficienti per la ripartizione tra gli aventi diritto della indennità assicurata per i casi d'infortuni seguiti da morte.

Regio Decreto 24 Dicembre 1903, n. 550 che approva le disposizioni necessarie per la modificazione dei contratti già in corso in conformità delle norme stabilite dalla legge 29 Giugno 1903, n. 243.

Regio Decreto 31 Gennaio 1904, n. 51, che approva il testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regio Decreto 13 Marzo 1904, n. 141, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 Gennaio 1904, n. 51.

Regio Decreto 15 Maggio 1904, n. 223, che determina l'aggio da corrispondersi ai ricevitori del registro sui proventi da riscuotersi e devoluti al fondo di cui all'art. 37 della legge (testo unico) per gli infortuni.

Regio Decreto 28 Novembre 1907, n. 823, che estende all'Amministrazione dei telefoni dello Stato, gli effetti di legge per gli infortuni sul lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 15, del 20 Gennaio 1908).

Regio Decreto 21 Maggio 1908, n. 224, che approva il Regolamento per le indennità agli avventizi delle ferrovie dello Stato.

Regio Decreto 23 Novembre 1911, n. 1306, che approva il Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

Regio Decreto 24 Gennaio 1915, n. 164, che approva le norme relative alla misura delle competenze dovute ai periti medici legali per gli accertamenti di cui all'art. 5 della Legge 19 Giugno 1913, n. 694.

3) Regolamenti

Regolamento per l'esecuzione della legge 17 Marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con Regio decreto del 25 Settembre 1898, n. 411.

Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 Marzo 1898, n. 80, approvato con Regio Decreto del 18 Giugno 1899, n. 230. (Pubblicato nel n. 148 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 26 Giugno 1899).

Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave approvato con Regio Decreto del 18 Giugno 1899, n. 231. (Pubblicato nel n. 148 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 26 Giugno 1899).

Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1899, n. 232. (Pubblicato nel n. 148 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data 26 Giugno 1899).

Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, contemplate dalla legge 17 Marzo 1898, n. 80, approvato con Regio Decreto del 27 Maggio 1900, n. 205. (Pubblicato nel n. 137 della « Gazzetta Ufficiale del Regno » in data del 12 Giugno 1900).

Regolamento 23 Novembre 1901, n. 1306, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica extraurbane.

Regolamento per la prevenzione degli inforturni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. Decreto 14 Marzo 1901, n. 118.

Regolamento (nuovo) per la prevenzione degli infortuni degli operai sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate, approvato con Regio Decreto 7 Maggio 1903, n. 209.

Regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 Gennaio 1904, n. 51, approvato con Regio Decreto 13 Marzo 1904, n. 141.

Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie extraurbane a trazione meccanica, approvato con Regio Decreto 23 Novembre 1911, n. 1306.

4) Decreti Ministeriali

Decreto 8 Novembre 1900, del Ministero dei Lavori Pubblici, che modifica l'art. 23 del capitolato generale d'appalto.

Decreto 15 Gennaio 1902 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministero dei Lavori Pubblici, relativo al trosporto sulle strade ferrate delle merci pericolose e nocive.

Decreto ministeriale 24 Ottobre 1903 che istituisce una Commissione con l'incarico di fare studi per la compilazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge per gli infortuni.

Decreto ministeriale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 15 Agosto 1904, che approva il modello del libretto personale di paga da rilasciarsi agli operai.

Decreto 31 Maggio 1905 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio che nomina una Commissione per studiare le questioni dipendenti dall'applicazione della legge per gli infortuni sul lavoro.

Decreto 1° Dicembre 1909 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che bandisce cinque concorsi a premi per congegni e sistemi di prevenzione degli infortuni del lavoro.

Decreto 2 Agosto 1910, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, relativo ai concorsi internazionali a premi per congègni e sistemi di prevenzione degli infortuni sul lavoro banditi con decreto ministeriale.

Decreto 24 Marzo 1913 che nomina la Commissione incaricata di studiare quali modificazioni siano da apportare alla legge per gl'infortuni sul lavoro.

5) Circolari

Circolare 4 Aprile, n. 1898, n. 5200 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Credito e Presidenza) relativa all'applicazione della legge e del Regolamento per gli infortuni sul lavoro.

Circolare 12 Aprile 1898, n. 5517, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sulle assicurazioni degli operai.

Circolare 30 Settembre 1898, n. 15410 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, per l'applicazione della legge e del Regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Circolare 30 Novembre 1898, n. 18581, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, che dà istruzioni per le denunzie di infortuni.

a) -Modulo A per la denunzia della natura dell'impresa o industria esercitata e del numero degli operai occupati;

b) Modulo B per la denunzia della stipulazione del contratto di assicurazione, ovvero della fondazione di Casse private o della iscrizione a Casse private consorziali o a Sindacati di mutua assicurazione;

c) Modulo C per la denunzia delle variazioni avvenute nel numero degli operai abitualmente occupati e nelle corrispondenti assicurazioni;

d) Modulo D per la denunzia di infortunio sul lavoro.

Circolare 7 Maggio 1899, n. 255279-2 del Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Divisione 3ª) circa il rilascio da parte dei medici negli ospedali, dei certificati medici per infortuni sul lavoro.

Circolare 19 Maggio 1899, n. 12518, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio circa l'applicazione dell'art. 16 della legge per gli infortuni sul lavoro.

Circolare 13 Agosto 1899, n. 269 (n. 202079 di posizione) della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti circa il fondo speciale di cui agli articoli 26 della legge e 100 del regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Circolare 12 Novembre 1899, n. 1466, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, concernente l'attuazione del Regio Decreto 11 Settembre 1899, n. 389, relativo alle inchieste da eseguirsi per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Circolare 28 Novembre 1899, n. 39, del Ministero delle Poste e dei Telegrafi (Divisione V) circa il il pagamento delle indennità d'inchiesta per gli infortuni degli operai sul lavoro, diretta alle Direzioni Postali-Telegrafiche del Regno.

Circolare 6 Gennaio 1900, n. 387, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno circa la spedizione delle lettere raccomandate per le inchieste per infortuni sul lavoro.

Circolare 15 Agosto 1900, n. 21726, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio agli ispettori e ingegneri incaricati delle ispezioni.

Circolare 15 Agosto 1900, n. 21725, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno circa l'esecuzione della legge.

Circolare 15 Agosto 1900, n. 22151, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Presidenti delle Camere di Commercio per l'esecuzione della legge.

Circolare 18 Ottobre 1900, n. 11100, del Ministero dei Lavori Pubblici, ai Signori funzionari del Real Corpo del Genio Civile e dell'Ispettorato Generale delle strade ferrate, per l'applicazione della legge.

Circolare 14 Maggio 1901, n. 3630-142, del Ministero di Grazia e Giustizia (Servizio di cancelleria), Div. II, riguardante i diritti per la redazione delle copie dei verbali delle inchieste sugli infortuni.

Circolare 23 Agosto 1901, n. 4931-234, del Ministero delle Finanze (ufficio tecnico centrale), agli Uffici tecnici di Finanza e alle Intendenze di Finanza, circa l'applicazione della legge per gli infortuni sul lavoro.

Circolare 9 Novembre 1901, n. 6, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per le ricerche sui mezzi atti a prevenire i danni delle malattie professionali.

Circolare 31 Ottobre 1902, n. 20182-1/105529, del Ministero dell'Interno ai prefetti del Regno, riguardante la cooperazione dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari comunali all'inchiesta ordinata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, circa le malattie professionali degli operai nelle industrie.

Circolare 7 Maggio 1902, n. 23, del Ministero della Guerra, alla Direzione e Sotto-Direzioni autonome del Genio Militare, circa l'interpretazione degli articoli 16 e 17 della legge 17 Marzo 1908, n. 80.

Circolare 1° Dicembre 1902, n. 15, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai medici provinciali e ufficiali sanitari dei comuni, ai proprietarii, direttori e medici di stabilimenti industriali, alle direzioni mediche degli ospedali, alle società operaie di mutuo soccorso, alle società cooperative di lavoro e alle Camere di lavoro.

Circolare 6 Dicembre 1902, n. 29856, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai medici provinciali, riguardante le istruzioni per l'inchiesta sulle malattie professionali degli operai nelle industrie.

Circolare 13 Luglio 1903, n. 18, ai Prefetti, agli Istituti di assicurazione ecc., circa la legge 29 Giugno 1903, n. 243 e circa il regolamento per l'esecuzione di essa.

Circolare 1° Settembre 1903, n. 19, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio agli imprenditori e industriali soggetti all'obbligo dell'assicurazione degli operai, circa l'applicazione della legge 29 Giugno 1903, n. 243, e i contratti di assicurazione in corso.

Circolare 5 Novembre 1903, n. 26025, del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno, circa il divieto di fare trattenute per rimborso di spese di spedalità sulle indennità dovute agli operai.

Circolare 26 Dicembre 1903, n. 25 (prot. n. 20093), del Ministero di Agri- e Commercio circa le norme e disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge 29 Giugno 1903, n. 243.

Circolare 14 Gennaio 1904, n. 81090, del Ministero delle Finanze alle Intendenze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari), circa le pene pecuniarie dipendenti da contravvenzioni alla legge per gli infortuni.

Circolare 12 Febbraio 1904, n. 3376, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Presidenti delle Camere di Commercio ed Arti del Regno, sulla costituzione di un Sindacato volontario di assicurazoine mutua tra le imprese esercenti la navigazione e la pesca.

Circolare 8 Marzo 1904, n. 5920, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Capitanerie di porto, circa l'applicazione della legge alla gente di mare.

Circolare 5 Maggio 1904, n. 1 (Protocollo n. 13801), del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, con la quale si danno istruzioni per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 Gennaio 1904, n. 51 e del relativo pagamento.

Circolare 21 Luglio 1904, n. 19161, ai Signori Prefetti del Regno, circa l'elenco da tenersi per gli infortuni denunziati.

Circolare 18 Agosto 1904, n. 9 (Protocollo n. 23681), del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, circa il libretto personale di paga e l'estratto delle disposizioni della legge e del regolamento per gli infortuni.

Circolare 15 Novembre 1904, n. 15 (Protocollo n. 29386), del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti del Regno, circa le immediate cure di assistenza medica e farmaceutica agli operai colpiti da infortunio sul lavoro.

Circolare 27 Gennaio 1905, n. 573, del Ministero delle Finanze, circa l'aggio ai ricevitori del registro per la riscossione delle pene pecuniarie e delle indennità - Istruzioni contabili.

Circolare 15 Marzo 1905, n. 24385, del Ministero dei Lavori Pubblici agli Ingegneri capi degli Uffici del Genio Civile e per notizia agli Ispettori Superiori del Genio Civile, relativamente all'esonero della tenuta del libro di paga e di matricola.

Circolare 24 Marzo 1905, n. 7318, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, relativa all'esonero degli esercenti di macchine per uso agricolo dall'obbligo di tenere il libro matricola.

Circolare 17 Maggio 1905, n. 6, di protocollo 14257, diretta agli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intorno al pagamento agli aventi diritto per infortuni seguiti da morte.

Circolare 31 Gennaio 1906, del Ministero dei Lavori Pubblici agli ingegneri capi del Genio Civile per le informazioni da fornirsi allo Istituto assicurazione-infortuni, circa la mano d'opera impiegata dagli appaltatori di lavori pubblici.

Circolare 20 Marzo 1906, n. 2499 del Ministero della Marina ai capitani di porto, circa il disarmo amministrativo delle navi mercantili nei rapporti con le Casse invalidi e con la legge per gli infortuni sul lavoro.

Circolare 10 Giugno 1906, n. 15451-4 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti del Regno, sull'osservanza dei regolamenti preventivi degli infortuni sul lavoro.

Circolare 2 Aprile 1907, n. 7, diretta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio agli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, circa i versamenti a favore del Fondo speciale di cui all'art. 37 della Legge Infortuni negli infortuni seguiti da morte.

Circolare 24 Luglio 1907, n. 1594, del Ministero di Grazia e Giustizia, sui compensi ai periti nelle controversie per infortuni sul lavoro.

Circolare 12 Maggio 1908, del Ministero degli Affari Esteri ai Consoli, circa le inesegibilità dei diritti consolari per i certificati rilasciati in esecuzione della legge per gli infortuni.

Circolare 26 Aprile 1909, n. 5328, del Ministero dei Lavori Pubblici, ai signori ingegneri capi e ai signori ispettori compartimentali del Genio civile.

Circolare 28 Gennaio 1910, n. 4, ai Prefetti del Regno, circa l'assicurazione per gli esercenti di opifici o laboratori con uso di utensili automatici.

Circolare n. 14 (n. 30045 di protocollo), in data 3 Dicembre 1912, diretta alle Società autorizzate ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, relativa al servizio delle cauzioni.

Circolare n. 3 (n. di protocollo 16871) del 16 Maggio 1913, alle Società autorizzate ad assumere le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, concernente la tenuta del libro paga per gli operai addetti alle trebbiatrici.

Circolare in data 4 Luglio 1913 (n. di protocollo 23283) ai Presidenti delle Casse private e consorziali, e dei Sindacati di assicurazione mutua in merito all'applicazione dell'art. 52 del regolamento 13 Marzo 1904, n. 141, sulla riassicurazione dei rischi.

Circolare del 4 Luglio 1913 (n. di protocollo 23310) ai Prefetti del Regno, sull'osservanza degli articoli 29 e 30 della legge infortuni da parte degli utenti di macchine trebbiatrici.

Circolare 14 Novembre 1913, n. 7400, del Ministero dei Lavori Pubblici ai Circoli Ferroviari ed alle Sezioni dell'Ufficio speciale delle Ferrovie relativamente all'assicurazione infortuni del personale dei servizi automobilistici.

Circolare 6 Aprile 1914, del Ministero dei Lavori Pubblici agli Ingegneri-capi degli Uffici del Genio Civile e per notizia agli Ispettori Superiori del Genio Civile, riguardante l'esonero dalla tenuta del libro di paga e di matricola.

Circolare 9 Luglio 1914, n. 8344 (Divisione IV, n. 1863), del Ministero di Grazia e Giustizia alle Autorità giudiziarie del Regno, cencernente le perizie nei giudizii per la liquidazione di indennità in seguito ad infortuni sul lavoro.

Circolare 19 Agosto 1914, del Ministero dei Lavori Pubblici agli Ingegneri capi del Genio Civile, relativamente alle informazioni del Genio Civile per gli effetti dell'assicurazione infortuni.

Circolare 13 Settembre 1914, n. 30571, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a tutte le Compagnie di assicurazione relative all'assicurazione del rischio di guerra per la gente di mare.

Circolare ai Signori Prefetti del Regno, concernente l'incapacità delle provincie, dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate di far parte di Sindacati di assicurazione Mutua contro gli infortuni sul lavoro.

6) Normali

Normale 31 Gennaio 1900, nn. 3643-843, del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del demanio e delle tasse sugli affari), concernente il pagamento delle indennità d'inchiesta per gli infortuni sul lavoro.

Normale 30 Dicembre 1900, n. 110538, del Ministero delle Finanze, circa le pene pecuniarie relative alle contravvenzioni alla legge per gli infortuni sul lavoro.

Normale 26 Marzo 1903, n. 77811, del Ministero delle Finanze, circa le tasse di bollo sugli atti e documenti che occorrono agli interessati per ottenere dai Consorzi di mutuo soccorso delle Società ferroviarie il pagamento delle indennità dovute per infortunio sul lavoro.

Disposizioni emanate dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, circa il carteggio per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro. Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, anno 1889, n. XXI, paragrafo 473, pag. 907).

Istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia in data 14 Maggio 1901 ai cancellieri circa la redazione delle copie dei verbali delle inchieste.

Istruzioni sul servizio della pubblica beneficenza, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno del 15 Giugno 1903.

Norme (anno 1904) stabilite dalla Cassa depositi e prestiti, circa i versamenti da farsi a favore del fondo speciale di cui all'art. 37 della legge (testo unico) per gli infortuni.

Dispaccio 23 Aprile 1907, n. 27782, del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse sugli affari) con risoluzione di massima circa la registrazione dei lodi arbitrali di cui all'art. 115 R. I.

Norme approvate col R. Decreto 24 Gennaio 1915, n. 164, relative alla misura delle competenze dovute ai periti medici legali.

7) Convenzioni Internazionali.

Disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Tittoni), di concerto col Ministro del Tesoro « interim » delle finanze (Luzzatti), col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Rava), e col Ministro delle Poste e Telegrafi (Stelluti-Scala) nella tornata del 2 luglio 1904 sulla Convenzione fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai.

(Sen. - Leg. XXI - Sessione 1902-904, Doc. n. 446).

Relazione della Commissione del Senato sul predetto disegno di legge.

(Sen. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-904, Doc. n. 446-A).

Legge del 29 Settembre 1904, n. 572, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 254, del 31 Ottobre 1904).

Convenzione del 15 Aprile 1904 fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 254, del 31 Ottobre 1904)

Convenzione colla Repubblica francese relativa al trattamento degli operai nei casi di infortunio del 9 Giugno 1907.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 182, del 1° Agosto 1907).

Regio Decreto del 30 Giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai in casi d'infortunio.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 182, del 1° Agosto 1907).

Tariffa di riassicurazione attinente alla Convenzione del 5 Aprile 1904 stipulata tra la Francia e l'Italia per regolare la protezione dei rispettivi operai.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 182, del 1° Agosto 1907).

Regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi di infortunio, approvato con R. decreto 22 Dicembre 1907, n. 783.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 302, del 23 Dicembre 1907).

Regio Decreto 22 Dicembre 1907, n. 783, che approva il Regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 302, del 23 Dicembre 1907).

Circolare del 27 Novembre 1907, n. 28578-13 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sulla Convenzione Italo-Francese.

Regio Decreto 20 Novembre 1908, n. 656, che approva il Regolamento per la esecuzione dell'articolo 5 della Convenzione fra l'Italia e la Francia per il risarcimento dei danni risultanti da infortunio sul lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 281, del 1° Dicembre 1908).

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 5 della Convenzione fra l'Italia e la Francia per il risarcimento dei danni risultanti da infortuni sul lavoro, approvato con Regio Decreto 20 Novembre 1908, n. 656.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 281, del 1° Dicembre 1908).

Circolare del 23 Agosto 1909, n. 1652, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti intorno alla Convenzione italo-francese per gli infortuni del lavoro.

Circolare del 20 Novembre 1909, n. 7, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Regi Agenti Consolari italiani in Francia, intorno alla Convenzione italo-francese per gli infortuni del lavoro.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 18 Novembre 1909 dal Ministro degli Affari Esteri, Tittoni, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Cocco-Ortu, e col Ministro delle Finanze, Lacava, per una Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

Legge del 6 Luglio 1911, n. 713, che dà piena ed intiera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 169, del 20 Luglio 1911)

Convenzione del 19 Settembre 1911 fra l'Italia e l'Ungheria sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 169, del 20 Luglio 1911).

Circolare del 21 Ottobre 1911, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, concernente l'applicazione della Convenzione italo-ungherese del 19 Settembre 1911 sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Convenzione 31 Luglio 1912-25 Marzo 1913 fra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operaie.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 111, del 13 Maggio 1913).

Regio Decreto 28 Marzo 1913, n. 376, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione 31 Luglio 1912-25 Marzo 1913, fra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operaie.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 111, del 13 Maggio 1913).

C) *Infortuni degli operai sul lavoro nell' agricoltura*

Disegno di legge del Senatore Emilio Conti riguardante l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro, presentato al Senato nella tornata del 31 Gennaio 1907.

(Sen. - Leg. XXII - 1ª Sessione 1904-07, Tornata 31 Gennaio 1907).

Proposta di legge sulla assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro, d'iniziativa del Senatore Conti, svolta e presa in considerazione nella tornata del Senato del 30 Marzo 1909.

(Sen. - Leg. XXIII - 1ª Sessione 1909, Doc. n. 7).

Relazione dell'Ufficio centrale del Senato del Regno, composto dei Senatori Vigoni Giulio, presidente, Manassei, segretario, Lamberti, Annaratone e Conti, relatore. sulla proposta di legge d'iniziativa del Senatore Conti, svolta e presa in considerazione nella tornata del 30 Marzo 1909, sull'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro, relazione presentata nella seduta del 30 Aprile 1910.

(Sen. - Leg. XXIII - 1ª Sessione 1909-10, Doc. n. 7-A).

Disegno di legge modificato dalla Relazione dell'Ufficio centrale del Senato nella tornata del 30 Aprile 1910, riguardante l'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Disegno di legge presentato al Senato del Regno dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, Luzzatti, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Raineri, e al Ministro delle Finanze, Facta, nella tornata del 5 Dicembre 1910, sugli infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura.

Relazione dell'Ufficio centrale del Senato (relatore della maggioranza Saladini) contraria al disegno di legge.

Interpellanza dell'on. Cabrini (Coris, Torini, Montresor), sull'assicurazione obbligatoria dei contadini contro gli infortuni sul lavoro, svolta nella tornata di lunedì 13 Maggio 1912 alla Camera dei Deputati.

(C. dei D. - Leg. XXIII - 1ª Sessione, Tornata del 13 Maggio 1912).

Schema di un disegno di legge per la estensione dell'assicurazione obbligatoria agli infortuni sui lavori agricoli. (Bozze di stampa, n. 1, 2, 3) (1913-14). *

---

* Crediamo opportuno far seguire per esteso lo schema del disegno di legge (Bozze di stampa n. 3).

TITOLO I.

Limiti di applicazione della legge.

Art. 1.

La presente legge si applica alle aziende agrarie e forestali, qualunque sia il numero delle persone ad esse addette.

Regio Decreto 14 Maggio 1914, n. 547, col quale sono approvate le tariffe dei premi per l'assicurazione (libera) contro gli infortuni dei lavoratori addetti alle aziende agricole.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 151, del 26 Giugno 1914).

Art. 2.

Sono considerate aziende agrarie e forestali quelle che hanno per oggetto:

a) l'esercizio della coltura delle terre e lavorazioni ad essa connesse ed accessorie, come la custodia e l'allevamento degli animali, la preparazione, conservazione, trasformazione e trasporto dei prodotti delle aziende stesse;

b) l'esercizio della silvicultura e delle industrie ad esso connesse ed accessorie.

Art. 3.

Sono considerati addetti ad aziende agrarie e forestali sempre che abbiano compiuto gli anni 9:

1° coloro che siano occupati in dette aziende in modo permanente od avventizio alla dipendenza di altri;

2° i proprietari, i mezzadri, gli affittuari che lavorino manualmente e continuativamente in tali aziende;

3° la moglie, i figli, anche naturali, delle persone indicate al numero precedente che lavorino manualmente e continuativamente in detta azienda. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati dagli ospizi;

4° i sovrastanti ai lavori quando abbiano una rimunerazione media giornaliera, comprese le prestazioni in natura, di lire 7, per 300 giorni lavorativi all'anno.

Per gli addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati nella legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, restano invariate le disposizioni in essa contenute; si applica però nei loro riguardi il titolo IV della presente legge.

Art. 4.

La presente legge si applica anche quando si tratti di fondi condotti direttamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi od altri enti, o quando siano da essi dati in affitto, a mezzadria, o a colonia parziaria; eccetto che però in dipendenza di leggi o regolamenti speciali sia fatto un trattamento pei casi d'infortunio non inferiore a quello preveduto dalla presente legge.

TITOLO II.

Regolamenti preventivi degli infortuni.

Art. 5.

Le misure necessarie per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone contemplate dall'articolo 3° della presente legge, dovranno essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli a norma dei regolamenti speciali, che saranno formulati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, raccolte le proposte degli Istituti assicuratori, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e di quello della previdenza,

D) *Cassa Nazionale Infortuni*

Convenzione stipulata fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e alcuni Istituti, per la fondazione di una Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

---

e saranno approvati con decreto reale sentito il Consiglio di Stato: potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Art. 6.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio vigila all'osservanza delle misure preventive con le norme stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ogni contravvenzione è punita con ammenda nella misura stabilita dai detti regolamenti, che però non potrà essere inferiore a lire 50 nè superiore a lire 2000, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

TITOLO III.

Assicurazione.

Art. 7.

Le persone indicate nell'articolo 3 della presente legge debbono essere assicurate, a spese del capo o dell'esercente dell'azienda agraria o forestale, per tutti i casi di infortunio che avvengono per causa violenta in occasione di lavoro, quando ne sia derivata per conseguenza la morte o la inabilità permanente assoluta al lavoro, o l'inabilità permanente parziale al lavoro, che diminuisca di più del sesto la capacità lavorativa.

Art. 8.

Il premio di assicurazione è determinato in ragione dell'estensione del terreno e dei rischi delle diverse colture; ed è riscosso nelle forme e con i privilegi previsti dal T. U. delle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, e con le norme da stabilirsi col regolamento.

I ruoli di premi sono resi esecutivi dal Prefetto che li trasmette agli esattori. Questi versano le quote al netto dell'aggio nei modi indicati dagli Istituti assicuratori.

Art. 9.

Le indennità assicurate in caso di infortuni sono stabilite da ciascun Istituto assicuratore in misura però non inferiore a quella portata dalla tabella annessa alla presente legge (alleg. *A*). La tabella stessa sarà riveduta ogni 5 anni con le modalità stabilite dal regolamento, in ragione delle eventuali variazioni del saggio dei salari. Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto reale promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il parere del Consiglio superiore di agricoltura e del Consiglio della previdenza.

Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Domenico Berti, di concerto col Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro Magliani, e col Ministro dei Lavori Pubblici Baccarini, nella tornata 19 Febbraio 1883: « *Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e la Cassa di Risparmio di Milano ed altri istituti per la fondazione di una Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro* ».

(C. dei D. - Leg. XV - 1ª Sessione 1882-83, Doc. n. 74).

TITOLO IV.

Istituti assicuratori.

Art. 10.

L'assicurazione degli infortuni agricoli è esercitata esclusivamente dai Consorzi obbligatori di assicurazione agraria, i quali hanno personalità giuridica. Il numero, la sede e la circoscrizione di ciascun Consorzio sono determinati ed ove occorra modificati con decreto reale, promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il Consiglio di agricoltura.

Art. 11.

I Consorzi obbligatori hanno facoltà di esercitare in forma libera, secondo le norme del regolamento, altri rami di assicurazione e di riassicurazione agraria.

L'esercizio di queste assicurazioni accessorie deve essere disciplinato nello statuto e deve esser tenuto distinto dall'assicurazione obligatoria per gli infortuni, con garanzie, gestione e bilancio separati.

Art. 12.

I Consorzi obbligatori di assicurazione agraria entro sei mesi dalla loro costituzione debbono proporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio lo statuto che sarà approvato con R. decreto sentito il Consiglio di Stato.

Art. 13.

Lo statuto dei Consorzi obbligatori di assicurazione agraria deve contenere tutte le norme relative al loro funzionamento, e segnatamente quelle concernenti:

1) le norme per il funzionamento dell'assemblea di cui all'articolo 14;

2) le norme per il funzionamento del Consiglio di amministrazione;

3) la formazione e revisione dei ruoli delle persone e degli enti contribuenti;

4) l'applicazione delle tariffe di premi, e la conseguente classificazione degli esercenti nelle varie categorie di rischi;

5) la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

6) la formazione del fondo di riserva;

7) la liquidazione ed il pagamento delle indennità;

8) l'ordinamento amministrativo e contabile dell'azienda;

9) il servizio di cassa.

Relazione della Commissione 4 Giugno 1883, composta dei deputati Luzzatti, *presidente e relatore*, Berti Ferdinando, *segretario*, De Seta, Giolitti, Chimirri, Arisi, Codronchi, Gagliardo, Martelli-Bolognini, sul disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Berti, come sopra.

(C. dei D. - Leg. XV - 1ª Sessione 1882-83, Doc. n. 74-A).

Art. 14.

Per ogni Consorzio obbligatorio di assicurazione agraria è costituita una assemblea composta da 25 a 50 membri secondo che sarà stabilito dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Due quinti dei componenti dell'assemblea sono eletti dai rappresentanti delle organizzazioni padronali dell'agricoltura; due quinti dai rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori agricoli, ed un quinto dal Consiglio provinciale col sistema delle rappresentanze delle minoranze, a norma del regolamento.

Le organizzazioni padronali ed operaie chiamate ad eleggere i detti rappresentanti sono comprese in un elenco approvato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio sentiti rispettivamente il Consiglio superiore d'agricoltura e quello del lavoro.

Nello elenco sono stabiliti i voti attribuiti a ciascuna organizzazione in rapporto al numero degli ettari consociati col relativo imponibile e degli operai impiegati.

L'assemblea si rinnova per metà in ogni sua categoria ogni tre anni: nel primo triennio la scadenza è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

Art. 15.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste a giudizio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti dell'elezione dei componenti sarà fatta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentiti i delegati delle organizzazioni padronali ed operaie, rappresentate nel Consiglio Superiore del lavoro.

Art. 16.

Ogni Consorzio obbligatorio ha un Consiglio d'amministrazione composto da un presidente nominato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e da quattro membri nominati dall'assemblea nel proprio seno a maggioranza relativa. Ogni intervenuto all'assemblea vota per due nomi.

Per ogni Consorzio sono nominati tre sindaci, uno dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio e due dall'assemblea con procedimento analogo a quello stabilito per l'elezione del Consiglio d'amministrazione.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni; i sindaci un anno. Gli uni e gli altri possono essere rieletti.

Art. 17.

L'amministrazione del Consorzio è affidata temporaneamente alla Cassa Nazionale infortuni:

Legge 8 Luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), che approva la convenzione stipulata fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e alcuni Istituti, per fondazione di una Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

---

a) quando l'assemblea di cui all'articolo 14 lo deliberi ed intervenga la approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

b) quando il Consorzio non sia in grado di funzionare entro tre mesi dall'approvazione dello statuto, o non funzioni regolarmente. In tal caso lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è promosso con regio decreto dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e la Cassa Nazionale infortuni assume la gestione del Consorzio con tutti i poteri dell'assemblea e del Consiglio.

Art. 18.

Le tariffe dei premi applicabili dai Consorzi obbligatori sono stabilite dentro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con regio decreto promosso dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentita la Cassa Nazionale infortuni e il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

L'assemblea del Consorzio sceglie fra le tariffe suddette quelle che intende applicare; e la relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio che può imporre, ove lo ritenga necessario, l'applicazione di altre tariffe.

Art. 19.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio stabilisce quali delle tariffe approvate debbono essere applicate alle singole aziende in base ad una classificazione di esse per categorie.

Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso in prima istanza alla Intendenza di Finanza ed in seconda istanza al Ministero di agricoltura, industria e commercio che decide definitivamente.

Art. 20.

Ogni Consorzio obbligatorio deve cedere in riassicurazione dal 25 al 50 per cento dei proprî rischi alla Cassa nazionale infortuni che li accetta in base a tariffe speciali approvate con regio decreto promosso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 21.

Le spese di esercizio di ogni Consorzio non possono superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare dei premi, salvo che intervenga deliberazione dell'assemblea e autorizzazione speciale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 22.

Il conto consuntivo accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci è approvato annualmente dall'assemblea ed è comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ove il conto si chiuda con saldo passivo e le riserve non siano sufficienti a farvi fronte, le somme occorrenti per pareggiare il bilancio saranno ripartite fra i consorziati in proporzione dei rispettivi contributi.

Circolare 11 Luglio 1883, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Società di mutuo soccorso, intorno all'applicazione della legge 8 Luglio 1883 sulla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

TITOLO V.

Liquidazione e pagamento delle indennità.

Art. 23.

Le indennità sono liquidate dai Consigli di amministrazione dei Consorzi con deliberazione motivata, notificata agli interessati nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 24.

Sono nulle di diritto, nonostante qualunque patto in contrario, le obbligazioni contratte per rimunerazione dei loro servigi verso intermediarî, che mediante compensi abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dalla legge.

Questa disposizione non si applica agli istituti di patronato e di assistenza che siano disciplinati da norme approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Per la riscossione delle indennità possono essere rilasciate procure ad esigere, al coniuge, a un parente od affine, o ad una delle persone cui sia comune il diritto di esigere ed anche ad altri casi di legittimo impedimento da riconoscersi con i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 25.

È nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto dell'indennità e sulla misura di questa le transazioni relative sono valide soltanto quando intervenga omologazione della Commissione arbitrale di cui nell'art. 28 della presente legge.

Art. 26.

Alle indennità previste dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 13 comma 1 e 2, 16 e 17 della legge t. u. 31 gennaio 1904, n. 51.

Entro il termine previsto dall'art. 13 della legge su ricordata e fino a quando non sia definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di depositare la metà della indennità, versando l'altra metà all'operaio colpito da infortunio.

Art. 27.

Tutte le controversie sul diritto dell'indennità e sulla liquidazione di essa anche in sede di revisione non che quelle sulle attribuzioni delle indennità stesse sono giudicate dalle Commissioni provinciali per gl'infortuni nell'agricoltura, con le norme di procedimento della legge sui probiviri.

Per le liti contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore. I provvedimenti e gli atti di procedimento compresi

Circolare 11 Luglio 1883, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commrecio alle Casse di Risparmio, intorno all'applicazione della legge 8 Luglio 1883 sulla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

---

quelli delle parti godono la esenzione dalla tassa di bollo e registro e tassa di sentenza.

Art. 28.

Le Commissioni arbitrali provinciali hanno sede presso il tribunale, e in mancanza presso la pretura del capoluogo di provincia e sono composte di tre membri:

a) un giudice di tribunale designato annualmente dal primo presidente della Corte di appello, presidente;

b) un delegato delle organizzazioni padronali ed uno delle organizzazioni operaie agricole, scelti colle norme stabilite dal regolamento.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 29.

I gravami avverso le decisioni delle Commissioni arbitrali provinciali sono giudicati dalla Commissione centrale per gl'infortuni del lavoro nell'agricoltura, che ha sede in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione centrale decide su ricorso degli interessati proponibile nei casi previsti dall'art. 517 del Codice di procedura civile; il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione provinciale, salvo che la Commissione centrale a richiesta della parte non ne ordini preliminarmente la sospensione. La Commissione centrale in caso di accoglimento del ricorso può decidere sul merito, o rinviare pel giudizio alla Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale sono impugnabili pei soli motivi d'incompetenza o di eccesso di potere avanti alla Corte di cassazione di Roma a Sezioni riunite.

Art. 30.

La Commissione centrale di cui all'articolo precedente è presieduta da un consigliere di Cassazione nominato dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, ed è composta:

1° di un funzionario superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° di un medico che abbia speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni del lavoro;

3° di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, e

4° di un rappresentante delle persone assicurate a norma della presente legge.

I componenti della Commissione indicati ai numeri precedenti sono nominati dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, e quelli di cui ai numeri 3 e 4 sono scelti il primo su una terna proposta dal Consiglio superiore

dell'agricoltura, il secondo su una terna proposta dal Consiglio superiore del lavoro. I due componenti le terne predette, sui quali non cade la scelta del Ministro, hanno le funzioni di membri supplenti.

Anche pei componenti di cui ai numeri 1 e 2, il Ministro di agricoltura, industria e commercio nomina uno o due supplenti.

L'ufficio di segretario è tenuto da un funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 31.

Saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge le occorrenti norme complementari di procedura pei giudizi previsti negli articoli precedenti nonchè quelle relative alle nomine dei periti, ai compensi loro dovuti e alle competenze spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale.

TITOLO VI.

Disposizioni generali, penali e transitorie.

Art. 32.

Si applicano anche agli infortuni ai quali provvede la presente legge le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 33.

Le ammende riscosse per contravvenzione alla presente legge e l'importo delle indennità non attribuite ad aventi diritto saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti ed erogate:

a) per sussidiare organizzazioni di assistenza agli agricoltori colpiti da infortunio;

b) per incoraggiare la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura;

c) per sussidiare i consorzi obbligatori i quali assumono a proprio carico l'obbligo dell'assistenza sanitaria agli agricoltori colpiti da infortuni non indennizzabili.

Art. 34.

L'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto. Tra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo in caso di contestazione il giudizio arbitrale.

Regio Decreto 26 Marzo 1884, n. 2153 (serie 3ª), che approva il regolamento e la tariffa per l'attuazione della legge 8 Luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), relativa alla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 35.

Sono esenti da imposte e tasse, anche locali, di ogni natura e da ogni diritto consolare tutti gli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge; e nessuna imposta può essere applicata ai consorzi obbligatorî di assicurazione agraria.

Art. 36.

L'operaio il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli articoli 413 e 414 del C. P.

Chiunque abbia liquidato un'indennità per inabilità permanente assoluta al lavoro, ovvero abbia conseguito una somma di indennità per inabilità permanenti parziali, pari o superiori al cento per cento della capacità lavorativa, non avrà diritto ad altra indennità, se non trascorsi dieci anni dall'ultima liquidazione.

Art. 37.

I capi o esercenti dell'azienda agraria e forestale, obbligati all'assicurazione ai termini della presente legge, devono presentare una denunzia relativa all'esercizio della loro azienda, al Sindaco del Comune.

Chiunque non adempia a tale obbligo entro 30 giorni è punito coll'ammenda da lire 50 a lire 1000. Il termine decorre dal giorno nel quale il capo o esercente di azienda agraria o forestale assume il suo ufficio e per la prima applicazione della legge dal giorno dell'entrata in vigore di essa.

Con la stessa pena è punito chiunque scientemente dà notizie inesatte nella denunzia. Ma se da ciò possa venir danno al Consorzio la pena è dell'ammenda da lire mille a lire diecimila.

È esteso alla presente legge il disposto dell'art. 7 ultimo capoverso della legge t. u. 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 38.

Ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o lesioni tali da doversene prevedere una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, deve nel termine di cinque giorni e con le norme del regolamento essere denunziato all'autorità di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a lire 1000.

Art. 39.

Sono puniti con ammenda non minore di lire 50 ed estensibile a 300 ed in caso di recidiva con ammenda non minore di lire 300 ed estensibile a lire 2000:

a) gli intermediari che a fine di lucro abbiano dato agli operai o loro aventi diritto l'opera loro e d'altri per gli scopi indicati nell'art. 24 suespresso dalla presente legge;

b) coloro che per ragioni del loro ufficio avendo notizia degli infortuni av-

venuti ne abbiano informato intermediarî per metterli in grado di offrire l'opera propria o di altri come alla lettera *a*).

I medici che nei certificati rilasciati per gli effetti della presente legge scientemente abbiano aggravato o attenuato le conseguenze degli infortuni sono puniti con ammenda non inferiore a lire 200 estensibile a lire 2000, e con la sospensione dell'esercizio professionale da uno a sei mesi, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

Art. 40.

I contratti con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole e forestali, saranno denunciati per la risoluzione entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento.

I premi che fossero tuttavia da pagare saranno dovuti in proporzione fino al giorno della avvenuta risoluzione.

Art. 41.

Per i contratti d'affitto o mezzadria vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono osservate le seguenti norme:

a) la spesa dell'assicurazione è interamente a carico dell'affittuario o subaffittuario quando si tratti di fondi dati in affitto o subaffitto, salvo quanto si dispone alle lettere *b*) e *c*);

b) la spesa di assicurazione è parimenti a carico del proprietario o concessionario quando si tratti di mezzadri, affittuari o coloni di cui al n. 2 dell'articolo 3;

c) qualora si tratti di mezzadri o coloni in condizioni diverse da quelle previste dalla lettera *b*), la spesa vien sostenuta dalle due parti in base alla ripartizione del reddito.

Le norme per l'obbligo della denunzia saranno disciplinate dal regolamento.

Art. 42.

Con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, ed il Consiglio di Stato, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi di inabilità permanente di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) i casi nei quali sarà consentito di stabilire il premio di assicurazione con sistema diverso da quello preveduto dall'articolo 8;

c) le forme in cui dovrà essere praticata la denuncia dell'infortunio;

d) le norme per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori di assicurazione agricola;

Circolare 11 Maggio 1884, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, alle Società di mutuo soccorso del Regno, con la quale si comunicano il regolamento e le tariffe per l'attuazione della legge 8 Luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª).

---

e) i casi ed i limiti delle ispezioni alle aziende indicate nell'articolo 2 della legge da parte degli istituti assicuratori;

f) tutte le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 43.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno stabilito nel regolamento di cui all'articolo precedente.

Allegato **A.**

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro *(a)*.

ETÀ della vittima dell'infortunio	Sesso *(b)*		*Osservazioni*
	Uomini	Donne	
Infortuni mortali:			
Dai 9 ai 15 anni	500	500	*(a)* Le indennità si pagano in capitale: eccetto che però depositate alla Cassa Nazionale di previdenza, producano una rendita vitalizia di almeno 250 lire.
(c) » 15 » 23 »	2,000	1,000	
(c) » 23 » 55 »	2,500	1,250	
(c) » 55 » 70 »	1,500	800	
Infortuni che producono invalidità permanente assoluta:			*(b)* Le vedove che siano a capo di famiglia, sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.
Dai 9 ai 15 anni	1,200	1,000	
(c) » 15 » 23 »	2,500	1,500	*(c)* Alla indennità va aggiunto un decimo per ogni figlio minore degli anni 15 fino alla concorrenza del 50 per cento.
(c) » 23 » 55 »	3,250	2,000	
(c) » 55 » 75 »	2,000	1,000	
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del sesto la capacità lavorativa.	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta e ridotta nella stessa proporzione in cui è ridotta la capacità al lavoro.		

Circolare del 3 Luglio 1884, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, con la quale si comunica il cominciamento delle operazioni della Cassa Nazionale.

Regolamento generale per l'esercizio della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, 3 Luglio 1884.

Regio Decreto 3 Luglio 1884, n. 2494 (serie 3ª), che approva in via di esperimento il regolamento generale per l'esercizio della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regolamento 1° Settembre 1884, dei rapporti della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro cogli uffici postali e le autorità comunali.

Regio Decreto 1° Settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), che approva il regolamento dei rapporti cogli uffici postali e le autorità comunali.

Regolamento per l'esecuzione della convenzione stipulata tra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e la Cassa di risparmio di Milano e altri Istituti, approvato con legge 8 Luglio 1883.

Regolamento (1884) per il servizio interno della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Circolare 13 Novembre 1884 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Signori Prefetti del Regno, con la quale si comunicano i regolamenti della Cassa Nazionale.

Sedi compartimentali al 1° Gennaio 1885 della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, alle quali si debbono indirizzare le domande di assicurazione.

Circolare 29 Gennaio 1885 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ai Signori Prefetti del Regno, con la quale si trasmette l'elenco delle sedi compartimentali, alle quali si debbono indirizzare le domande di assicurazione.

Manifesto (Luglio 1884) del Consiglio Superiore della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, col quale si annunzia l'inizio delle operazioni.

Circolare 24 Agosto 1884 della Direzione Generale delle Poste alle Direzioni provinciali, agli ispettori ed agli uffizi di posta del Regno, con la quale si danno istruzioni intorno alle franchigie postali accordate alla corrispondenza della Cassa Nazionale.

Circolare 22 Novembre 1884, n. 5701, del Ministero dei Lavori Pubblici ai Signori Direttori generali delle ferrovie, delle Opere idrauliche, di ponti e strade; ai Signori Ingegneri capi del Genio civile ed ai Direttori di lavori per conto dello Stato, con la quale si danno le norme per raccogliere gli elementi per una statistica degli infortuni degli operai sul lavoro.

Circolare 29 Novembre 1884, n. 5638, del Ministero dei Lavori Pubblici ai Signori Ingegneri capi del Genio Civile, con la quale si prescrivono le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

Legge 23 Dicembre 1886, n. 4233, che modifica la convenzione approvata con la legge 8 Luglio 1883, n. 1473.

Regio Decreto 24 Luglio 1887, n. 4808 (serie 3ª), che approva alcune modificazioni alla convenzione 18 Febbraio 1883 e al regolamento 26 marzo 1884.

Regio Decreto 22 Novembre 1888, n. 5827 (serie 3ª), che modifica la convenzione 18 Febbraio 1883 ed il regolamento generale 3 Luglio 1884.

Regolamento 29 Dicembre 1888, delle tariffe dei premi e delle indennità della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regio Decreto 29 Dicembre 1888, che approva il regolamento e le tariffe delle indennità della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Avvertenza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti relativa agli atti occorrenti per la riscossione delle indennità dovute dalla Cassa Nazionale Infortuni (Bollettino Uff. del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, anno 1895, n. 16, pag. 205).

Regio Decreto 1° Novembre 1900, n. 376, di proroga del termine per l'applicazione definitiva del regolamento pei premi e le indennità e delle tariffe della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regio Decreto 6 Settembre 1902, n. 418, che proroga il termine assegnato alla Cassa per presentare all'approvazione definitiva del Governo il regolamento dei premi e delle indennità e le tariffe.

Regolamento 13 Dicembre 1903 dei premi e delle indennità e delle tariffe della Cassa Nazionale Infortuni.

Regio Decreto 13 Dicembre 1903, n. 524, che approva il regolamento dei premi e delle indennità e le tariffe della Cassa Nazionale Infortuni.

Decreto ministeriale del 28 Aprile 1904, col quale vengono approvate le condizioni generali della polizza collettiva obbligatoria.

Regio Decreto 11 Maggio 1905, n. 242, che dà facoltà di delegare gli ispettori della Cassa Nazionale infortuni ad eseguire ispezioni ai termini e agli effetti della legge e del regolamento per gli infortuni sul lavoro.

Regio Decreto 27 Agosto 1905, che approva le tariffe dei premi compilate dalla Cassa Nazionale infortuni per la gente di mare.

Circolare 20 Luglio 1909, del Ministero della Marina, circa gli elementi da comunicarsi alla Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni, per l'accertamento dei salari corrisposti agli operai.

Convenzione 16 Giugno 1911, stipulata fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

Disegno di legge presentato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Nitti, nel 1911, sull'approvazione della Convenzione 16 Giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Legge 28 Marzo 1912, n. 304, che approva la Convenzione 16 Giugno 1911, stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Decreto del 18 Aprile 1912, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che approva l'elenco delle organizzazioni operaie e padronali, chiamate a designare i rappresentanti degli operai e degli industriali nel Consiglio Superiore della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Decreto del 19 Aprile 1912, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che determina le norme per la designazione dei rappresentanti degli operai e degli industriali nel Consiglio Superiore della Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regolamento generale 5 Giugno 1913 per la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Regio Decreto 5 Giugno 1913, n. 698, che approva il regolamento generale per la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » del 1° Luglio 1913, n. 152).

Regio Decreto 15 Aprile 1915, n. 610, che approva alcune modificazioni al Regolamento dei premi e delle indennità della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

E) *Sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni nelle miniere di zolfo*

Circolare 9 Gennaio 1904, n. 214, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti delle Provincie e ai Presidenti delle Camere di commercio ed arti di Caltanisetta, Catania, Girgenti, Palermo e Trapani, circa l'istituzione di un Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua per la industria solfifera.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati sui provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo in Sicilia, presentato nella seduta del 23 Maggio 1904 dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Rava), di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici (Tedesco).

(C. dei D. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-04, Doc. n. 552).

Relazione della Commissione Parlamentare (relatore Di Scalea), intorno al predetto disegno di legge.

(C. dei D. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-04, Doc. n. 552-A).

Il disegno di legge fu discusso alla Camera nella 1ª tornata del 19 Giugno 1904 e approvato nella tornata (2ª) del 21 Giugno successivo.

Disegno di legge predetto, approvato dalla Camera dei Deputati, e presentato al Senato del Regno nella tornata del 23 Giugno 1904, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Rava), di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici (Tedesco).

(Sen. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-04, Doc. n. 385).

Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato, composto dei senatori Balestra (presidente e relatore), Visocchi (segretario), Massabò, Di Scalea e Dini, sul disegno di legge predetto.

(Sen. - Leg. XXI - 2ª Sessione 1902-04, Doc. n. 385-A).

Il disegno di legge fu approvato, senza discussione, dal Senato nella tornata del 4 Luglio 1904.

Legge 11 Luglio 1904, n. 396, portante provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 177, del 29 Luglio 1904).

Regio Decreto 29 settembre 1904, n. 590, che approva il nuovo statuto del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nella industria delle miniere di zolfo in Sicilia.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 267, del 16 Novembre 1904).

Legge 17 Maggio 1906, n. 221, che concede la esenzione delle tasse postali al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo in Caltanissetta.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 130, del 4 Giugno 1906).

Disegno di legge per disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Cocco-Ortu), nella tornata del 9 Giugno 1907.

(C. dei D. - Leg. XXII - Sessione 1906-07, Doc. n. 892).

Relazione della Commissione parlamentare composta dei deputati: Filì-Astolfone (presidente), Aprile (segretario), Di Scalea, Libertini Pasquale, D'Alì, Pantano, Cirmeni, Majorana Giuseppe e Carnazza (relatore), sul disegno di legge predetto.

(C. dei D. - Leg. XXII - Sessione 1904-07, Doc. n. 892-A).

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 29 Giugno 1907.

Disegno di legge predetto presentato al Senato del Regno dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Cocco-Ortu), nella tornata del 2 Luglio 1907.

(Sen. - Leg. XXII - 1ª Sessione 1904-07, Doc. n. 671).

Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato composto dei senatori Cannizzaro (presidente e relatore), Caravaggio (segretario), Di Terranova, Di Castagneta e D'Alì, sul disegno di legge predetto.

(Sen. - Leg. XXII - 1ª Sessione 1904-07, Doc. n. 671-A).

Legge 14 Luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 177, del 26 Luglio 1907).

Regio Decreto 14 giugno 1908, n. 462, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfiere della Sicilia.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 183, del 6 Agosto 1908).

Regolamento per l'esecuzione della legge 14 Luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia, approvato con Regio Decreto in data 14 Giugno 1908, n. 462.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 183, del 6 Agosto 1908).

Regio Decreto 2 luglio 1908, n. 450, che modifica lo statuto del Sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni nelle zolfare della Sicilia.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 179, del 1° Agosto 1908).

Regio Decreto 2 luglio 1908, n. 470, che approva le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità dovute agli operai delle solfare della Sicilia e ai loro aventi diritto.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 216, del 16 Settembre 1908).

Circolare 16 Settembre 1908, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, concernente la legge 14 Luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento per gli infortuni del lavoro nelle solfare di Sicilia.

Circolare 6 Novembre 1908, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, circa gli infortuni nelle solfare di Siclia.

Regio Decreto 3 dicembre 1908, n. 787, che approva il regolamento per il servizio dei posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare della Sicilia colpiti da infortuni del lavoro.

(*Gazzetta Ufficiate*, n. 22, del 27 Gennaio 1909).

Regolamento per il servizio dei posti di soccorso e prime cure per gli operai delle solfare della Sicilia colpiti da infortuni del lavoro, approvato con Regio Decreto del 3 Dicembre 1908, n. 787).

Decreto ministeriale del 13 Marzo 1910 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che approva il Regolamento interno per la disciplina dei servizi dei posti di soccorso per gli infortuni delle solfare di Sicilia.

Regolamento interno per la disciplina dei servizi dei posti di soccorso per gli infortuni delle solfare di Sicilia istituiti in esecuzione dell'art. 9 della legge 14 Luglio 1907, n. 527 e con le norme dell'art. 6 del regolamento 3 Dicembre 1908, n. 787.

Regio Decreto 19 Febbraio 1911, n. 153, che proroga la imposizione del contributo speciale a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di solfo.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 67, del 21 Marzo 1911).

Regio Decreto 13 Ottobre 1911, n. 1290 che approva il « Nuovo Statuto del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 288, del 12 Dicembre 1911).

Nuovo Statuto del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, approvato con Regio Decreto 13 Ottobre 1911, n. 1290.

Regolamento per l'applicazione dello Statuto Sociale del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, approvato con deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, nella seduta del 20 Dicembre 1912.

Disegno di legge per provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Nitti) alla Camera dei Deputati.

(C. dei D. - Leg. XXIII - Sessione unica 1909-13, Doc. n. 1284).

Relazione della Commissione parlamentare sul disegno di legge predetto.
(C. dei D. - Leg. XXIII - Sessione unica 1909-13, Doc. n. 1284-A).

Il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 6 Marzo 1913.

Disegno di legge per provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, presentato al Senato del Regno dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Nitti), nella tornata del 9 Maggio 1913.

(Sen. - Leg. XXIII - 1ª Sessione 1909-13, Doc. n. 1027).

Il disegno di legge fu approvato senza discussione dal Senato del Regno nella tornata del 13 Giugno 1913.

Legge 19 Giugno 1913, n. 694 recante provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di solfo.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 154, del 3 Luglio 1913).

Norme e condizioni per la concessione eccezionale temporanea della tariffa militare a favore del « Sindacato obbligatorio Siciliano di Mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo », per quanto riguarda i viaggi ed i trasporti che a totale spesa del Sindacato medesimo, debbono essere eseguiti per servizio sanitario a prò degli infortunati sul lavoro nelle miniere di zolfo, in vigore dal 16 Maggio 1914.

Regio Decreto 24 Gennaio 1915, n. 164 col quale sono approvate le norme relative alla misura delle competenze dovute ai periti medici legali per gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 19 Giugno 1913, n. 694.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 52, del 1° Marzo 1915).

Norme relative alla misura delle competenze dovute ai periti medici legali, per gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 19 Giugno 1913, n. 694, approvate con Regio Decreto 24 Gennaio 1915, n. 164.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 52, del 1° Marzo 1915)

Regio Decreto del 6 Maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle solfare della Sicilia.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 115, dell'8 Maggio 1915).

F) *Assicurazione per gli infortuni nella Tripolitania e Cirenaica*

Circolare del 15 Novembre 1911, n. 587 del Ministero della Guerra sul Servizio sanitario, per le visite mediche per l'assestamento degli infortuni degli operai in Tripolitania e Cirenaica.

Norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con Regio Decreto 25 Maggio 1913, n. 668.

Regio Decreto 25 maggio 1913, n. 668 che approva le norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro in Tripolitania e in Cirenaica e chiama a far parte del Consigio Superiore della Cassa Nazionale un rappresentante del Ministero delle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 195, del 21 Agosto 1913).

Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1209, che autorizza il Ministero delle Colonie a prorogare la data d'entrata in vigore del precedente decreto.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 249, del 25 Ottobre 1913).

Decreto 10 Dicembre 1913, del Ministero delle Colonie, che fissa la data di entrata in vigore del Regio Decreto 25 Maggio 1913, n. 668, per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro.

Regio decreto 23 dicembre 1913 del Ministero delle Colonie, che approva, in via provvisoria, le condizioni generali di polizza, le tariffe e il regolamento relativo per le assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 313, del 30 Dicembre 1913).

Regio decreto 8 marzo 1914, n. 188, relativo agli infortuni sul lavoro per i pescatori di spugne e di corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica.

Decreto 4 Dicembre 1914, del Ministero delle Colonie, che approva le condizioni generali di polizza e la tariffa dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione dei rischi di guerra per la gente di mare componente l'equipaggio delle navi iscritti ai porti della Tripolitania e della Cirenaica.

Regio Decreto del 28 Gennaio 1915, n. 146, col quale viene prorogato fino al 31 Dicembre 1915 il termine stabilito nell'art. 37, 2° comma, delle norme approvate con Regio Decreto 25 Gennaio 1913, n. 668, relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale*, n. 50, del 27 Febbraio 1915).

G) *Legislazione straniera*

AUSTRALIA.

Legge del 1° Ottobre 1894, sulla riparazione degli infortuni del lavoro.

Legge del 6 Dicembre 1897, che codifica le leggi che estendono e regolano la responsabilità dei padroni per gli infortuni dei quali gli operai sono vittime nel loro lavoro.

Legge del 19 Febbraio 1902 che modifica la legge sulla riparazione degli infortuni del lavoro del 10 Ottobre 1894.

Legge 5 Dicembre 1900, concernente l'indennità per infortuni sul lavoro.

Legge del 24 Novembre 1904 che modifica la legge del 1900 concernente la riparazione degli infortuni del lavoro.

Legge del 13 Dicembre 1909 della Confederazione australiana, sulla riparazione degli infortuni di cui rimangono vittime le genti di mare nel loro lavoro.

Legge del 18 Dicembre 1911 della Confederazione australiana, sulla riparazione degli infortuni di cui è vittima la gente di mare in occasione del lavoro.

AUSTRIA.

Legge 28 Dicembre 1887 sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni.

Legge del 18 Marzo 1888, sull'assicurazione degli operai in caso di malattia.

Legge 20 Luglio 1894 concernente l'estensione della assicurazione contro gli infortuni.

Decreto 27 Luglio 1894 per l'applicazione della legge 20 Luglio 1894, che estende l'assicurazione contro gli infortuni.

Notificazione 13 Maggio 1900, concernente l'istituzione di una Commissione per prevenire gli infortuni.

Legge del 9 Agosto 1908 sugli infortuni da automobili.

Legge dell'8 Febbraio 1909 che modifica in alcuni punti le leggi di assicurazioni, infortuni e malattie.

Legge del 12 Febbraio 1909 che autorizza il Governo a concludere dei trattati internazionali in materia d'assicurazione operaia.

Progetto di legge presentato il 5 Ottobre 1911 di riforma e di estensione dell'assicurazione sociale.

Legge del 29 Aprile 1912, relativa all'assicurazione contro gli infortuni nelle imprese di costruzione.

Legge 11 Febbraio 1913 per l'assicurazione contro gl'infortuni della gente di mare e dei pescatori.

Legge del 7 aprile 1914 per l'assicurazione contro gl'infortuni dei minatori.

BELGIO.

Legge del 24 Dicembre 1903 sulla riparazione dei danni derivanti da infortuni del lavoro.

Regolamento generale 29 Agosto 1904 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Decreto reale del 29 Agosto 1904 col regolamento generale dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

Decreto reale del 30 Agosto 1911 che fissa la tariffa prevista dall'art. 5, alinea 3 della legge del 24 Dicembre 1903.

Decreto reale del 20 Dicembre 1904 che regola le dichiarazioni di infortuni.

Decreto reale del 23 Dicembre 1904 in esecuzione dell'art. 2, n. 1, 11 alinea della legge 24 Dicembre 1903 sulla riparazione dei danni derivanti da infortuni del lavoro.

Decreto reale del 28 Dicembre 1904 che fissa al 1° Luglio 1903 la entrata in vigore della legge 24 Dicembre 1903.

Decreto reale del 10 Gennaio 1904 che istituisce la Commissione degli infortuni del lavoro.

Convenzione del 13 Aprile 1905 conclusa col Granducato del Lussemburgo circa la riparazione dei danni derivanti da infortuni del lavoro.

Convenzione con la Francia relativa alla stima dei danni derivanti dagli infortuni del lavoro, firmata a Parigi il 21 Febbraio 1906.

Convenzione col Lussemburgo del 22 Maggio 1906 addizionale della convenzione del 15 Aprile 1903 relativa agli infortuni del lavoro.

Legge 30 Dicembre 1906 che approva la convenzione addizionale della convenzione del 15 Aprile 1905 sugli infortuni con il Lussemburgo.

Convenzione con la Germania sugli infortuni del lavoro ratificata dalla legge dell'8 Gennaio 1913.

Legge dell'8 Gennaio 1913 che ratifica la convenzione con la Germania sugli infortuni del lavoro.

CANADA'.

Legge del 21 Giugno 1902 che concerne la riparazione dei danni derivanti da infortuni del lavoro.

Legge 9 Maggio 1903, sulla responsabilità degli imprenditori per gli infortuni sopravvenuti ai loro operai.

COLUMBIA INGLESE.

Legge 21 Giugno 1902, sul risarcimento degli operai per lesioni sofferte in conseguenza di infortuni accaduti sul lavoro.

Regio Decreto del 16 Febbraio 1904, che approva i regolamenti relativi alla legge 21 Giugno 1902.

COLONIA DEL CAPO.

Legge 6 Maggio 1905, sugli infortuni del lavoro.

DANIMARCA.

Progetto di legge proposto dalla Commissione del Laudsthing, il 30 Aprile 1897 sugli infortuni degli operai in talune industrie.

Legge sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni in talune industrie, promulgata il 15 Gennaio 1898.

Legge del 3 Aprile 1900 sull'assicurazione dei pescatori danesi in caso d'infortunio.

Legge del 15 Maggio 1903, che completa la legge del 7 Gennaio 1898 sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni in talune industrie.

Decreto del Ministro dell'Interno 30 Giugno 1903 sulle spese dovute ai medici per i certificati rilasciati da essi nel corso della procedura davanti al Consiglio dell'assicurazione operaia.

Legge del 1° Aprile 1905, contro gli infortuni della gente di mare.

Legge 30 Marzo 1906 che estende la legge 3 Aprile 1900 sull'assicurazione dei pescatori danesi contro gli infortuni ad altre imprese di navigazione marittima.

Progetto di legge sull'assicurazione degli operai agricoli contro gli infortuni del lavoro del 6 Novembre 1907.

Legge del 27 Maggio 1908, sull'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura e nell'industria forestale.

Legge del 21 Agosto 1908 sull'impiego di mano d'opera straniera.

FINLANDIA.

Progetto di legge di assicurazione contro gli infortuni del lavoro presentato al Parlamento finlandese il 22 Febbraio 1894.

Progetto di legge relativo alla responsabilità dei padroni per i danni corporali sopravvenuti ai loro operai del 24 Maggio 1894.

Legge finlandese del 5 Dicembre 1895 sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

Legge del 10-23 Gennaio 1902 che concerne la responsabilità dei proprietari di navi per gli infortuni sopravvenuti alla gente di mare durante il servizio.

Decreto del Senato finlandese del 9 Ottobre 1902 che concerne il regolamento degli stabilimenti di assicurazione contro gli infortuni della gente di mare.

FRANCIA.

Legge del 9 Aprile 1898 concernente le responsabilità per gli infortuni sul lavoro.

Legge 24 Maggio 1899 che estende, per l'applicazione della legge 9 Aprile 1898, le operazioni della Cassa Nazionale di assicurazione in caso di infortunio.

Legge 29 Giugno relativa alla rescissione delle polizze di assicurazione sottoscritte dagli imprenditori soggetti alla legge 9 Aprile 1898 sugli infortuni.

Legge 30 Giugno 1899 relativa agli infortuni nelle industrie agricole con l'impiego di macchine mosse da motori inanimati.

Regolamenti d'amministrazione pubblica del 28 Febbraio 1899, promulgati in esecuzione della legge 9 Aprile 1898.

1.° Regolamento relativo alle forme e condizioni di pagamento di pensioni della Cassa Nazionale di pensioni.

2.° Regolamento relativo alle condizioni di costruzione e di esercizio delle Compagnie e dei Sindacati di assicurazione contro gli infortuni e dei Sindacati di garanzia.

3.° Regolamento relativo alle garanzie da fornirsi da un industriale in caso di cessazione d'industria.

Decreto ministeriale 29 Marzo 1899 che determina le basi delle cauzioni per le Società di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Decreto ministeriale 30 Marzo 1899 che determina i gruppi di industrie previste dall'art. 6 del Decreto 28 Febbraio 1899.

Decreto del 5 Maggio 1899 che completa i decreti relativi alle Società di assicurazione contro gli infortuni.

Decreto del 10 Maggio 1899 relativo all'applicazione dell'art. 6 della legge 9 Aprile 1898.

Decreto del 16 Maggio 1899 relativo ai modelli di statuto da adottarsi, per l'esecuzione dell'art. 5 della legge 9 Aprile 1898, dalle Società di mutuo soccorso.

Legge 9 Aprile 1898 per la istituzione di una Cassa di previdenza fra i marinai francesi contro i rischi e gl'infortuni della loro professione.

Decreto 12 Luglio 1899 per le pensioni e i soccorsi ai vigili vittime di un infortunio in servizio.

Legge 4 Febbraio 1901, che modifica quella del 9 Aprile 1898 sugli infortuni del lavoro.

Legge 22 Marzo 1902, che modifica quella del 9 Aprile 1898 concernente la responsabilità degl'infortuni di cui gli operai sono vittime del loro lavoro.

Decreto 24 Settembre 1904, concernente la creazione di un museo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e per l'igiene industriale.

Legge 31 Marzo 1905, che modifica diversi articoli della legge 9 Aprile 1898 sugli infortuni sul lavoro.

Decreto 30 Settembre 1905, che determina la tariffa delle spese mediche e farmaceutiche in materia di infortuni sul lavoro.

Legge 12 Aprile 1906 che estende la legge sugli infortuni alle imprese commerciali.

Decreto 27 Dicembre 1906, che approva il modello di statuto dei Sindacati di garanzia per gl'infortuni sul lavoro.

Decreto 27 Dicembre 1906, che modifica il regolamento di amministrazione pubblica del 28 Febbraio 1899 sulla responsabilità degli infortuni di cui gli operai sono vittime nel lavoro.

Decreto 18 Febbraio 1907, che approva il regolamento di amministrazione pubblica per l'esecuzione dell'art. 5 della legge 12 Aprile 1906 che estende a tutte le imprese commerciali la legge 9 Aprile 1898 sugli infortuni sul lavoro.

Legge del 3 Giugno 1907 che approva la covenzione fatta il 9 Giugno 1906 tra la Francia e l'Italia, a riguardo della riparazione dei danni derivanti da infortuni del lavoro.

Decreto del 13 Giugno 1907 che promulga la convenzione firmata il 9 Giugno 1906 tra la Francia e l'Italia, a riguardo della riparazione dei danni derivanti da infortuni del lavoro.

Legge 26 Marzo 1908 che modifica la legge 12 Aprile 1906, sul contributo imposto agli esercizi non patentati per la formazione del capitale di garanzia istituito dalla legge 9 Aprile 1898 per gl'infortuni sul lavoro.

Convenzione del 3 Luglio 1909 con l'Inghilterra concernente la riparazione degli infortuni del lavoro.

Legge del 15 Luglio 1914 che estende alle industrie forestali le disposizioni della legislazione sugli infortuni del lavoro.

GERMANIA.

Legge 28 Maggio 1883 per estendere l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie delle persone occupate nelle industrie agricole e forestali.

Legge imperiale del 15 Giugno 1883 concernente l'assicurazione degli operai contro le malattie.

Legge del 6 Luglio 1884 che concerne l'assicurazione degli operai industriali contro gli infortuni.

Legge germanica 28 Maggio 1885, per estendere la assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

Legge 5 Maggio 1886 sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie delle persone impiegate nelle industrie agricole e forestali.

Legge 20 Maggio 1887 relativa alla limitazione ed all'organizzazione delle corporazioni, in conformità dell'art. 110 della legge imperiale del 5 Maggio 1886.

Legge 13 Luglio 1887 che estende le assicurazioni contro gli infortuni ai marinai ed alle persone addette alla navigazione.

Legge 11 Luglio 1887 che estende le assicurazioni contro gli infortuni delle persone occupate nelle costruzioni.

Legge 8 Maggio 1888 concernente l'assistenza agli impiegati, in seguito ad infortuni nell'esercizio delle loro pensioni.

Legge del 10 Aprile 1892 che modifica la legge del 15 Giugno 1883 sull'assicurazione per le malattie degli operai.

Legge 16 Maggio 1892 che modifica la legge per l'assicurazione contro gli infortuni nelle industrie e per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie delle persone addette all'agricoltura.

Legge del 30 Giugno 1900 sull'assicurazione degli operai industriali contro gli infortuni.

Legge del 30 Giugno 1900 sulla protezione dei prigionieri vittime d'infortunio.

Convenzione col Granducato del Lussemburgo del 2 Settembre 1905 relativa alle assicurazioni infortuni.

Ordinanza del Consiglio Federale tedesco del 22 Febbraio 1906 che abroga le disposizioni delle leggi di assicurazioni contro gli infortuni nell'industria e nelle imprese di costruzione a favore dei cittadini belga.

Convenzione con l'Olanda del 27 Agosto 1907 relativa ai casi di dubbia assicurazione.

Legge imperiale delle assicurazioni del 19 Luglio 1911.

Convenzione col Belgio sugli infortuni del lavoro ratificata dalla legge dell'8 Gennaio 1913.

Legge dell'8 Gennaio 1913 che ratifica la convenzione col Belgio sugli infortuni del lavoro.

Regolamento del 9 Agosto 1913, per l'esecuzione dell'art. 11 della Convenzione del 6 Luglio 1912 tra l'Impero di Germania e il Belgio, nei riguardi dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

GRECIA.

Legge del 21 Febbraio 1901 riguardante le indennità da accordarsi alle vittime d'infortunio sulle miniere e negli stabilimenti metallurgici e ai loro aventi diritto.

Legge del 7-20 Gennaio 1912, n. 3981, che modifica la legge B. O. M. A. del 21 Febbraio 1901, sulle indennità di danneggiati da infortuni nelle miniere e negli stabilimenti metallurgici e ai loro aventi diritto.

INGHILTERRA.

Bill del 23 Novembre 1893 che modifica la legge relativa alla responsabilità dei padroni nei casi d'infortunio dei loro operai.

Progetto di legge sulla riparazione degli infortuni degli operai sul lavoro dell'8 Febbraio 1895.

Progetto del 20 Luglio 1894 relativo alla constatazione degli infortuni in talune industrie.

Bill che modifica la legge relativa all'indennità dovuta alle persone ferite durante il lavoro, o altrimenti, quando l'azione deve essere intentata contro un armatore straniero, presentato alla Camera dei Comuni il 26 Gennaio 1897.

Legge del 6 Agosto 1897 per riparazioni dei danni d'infortuni sopravvenuti agli operai nel corso del lavoro.

Bill destinato a migliorare la sorte degli operai feriti durante il lavoro, presentato alla Camera dei Comuni il 2 Febbraio 1897.

Bill che modifica la legge sulla riparazione dei danni d'infortunio derivati agli operai sul lavoro, presentato alla Camera dei Deputati il 3 Maggio 1897.

Legge che modifica la legge sulla riparazione dei danni per gli infortuni degli operai sul lavoro del 6 agosto 1897.

Proposta di emendamento del 28 Febbraio 1899 alla legge organica del 6 Agosto 1897 sugli infortuni del lavoro.

Legge del 30 Luglio 1900 che estende i vantaggi della legge del 1897 sulla riparazione degli infortuni del lavoro agli operai agricoli.

Ordinanza del Segretario di Stato del 24 Ottobre 1904 sulla prevenzione degli infortuni in talune industrie.

Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro promulgata il 21 Dicembre 1906.

Convenzione del 3 Luglio 1909 con la Francia concernente la riparazione degli infortuni del lavoro.

ISLANDA.

Legge del 10 Novembre 1903 per gli operai che esercitano la pesca sulle navi pontate in Islanda.

LUSSEMBURGO.

Legge del 5 Aprile 1902 che concerne l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni.

Decreto granducale del 23 Gennaio 1903, che concerne il progetto di regolamento generale d'esecuzione della legge 5 Aprile 1902 sull'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni.

Decreto del 4 Aprile 1903 sugli statuti dell'associazione di assicurazione infortuni.

Decreto del 17 Febbraio 1903 sulle elezioni dei delegati padroni ed operai in materia di àssicurazione infortuni.

Decreto del 7 Aprile 1903 sulla procedura giudiziaria e sulle spese d'istanza in materia di assicurazione infortuni.

Decreto del 23 Aprile 1903 sulle classi e coefficienti di rischi in materia di infortuni.

Legge del 15 Giugno 1903 sulla sicurezza e la salute degli operai nelle imprese industriali e commerciali.

Decreto del 12 Agosto 1903 che concerne la contabilità delle Società di assicurazione contro gli infortuni.

Legge del 23 Dicembre 1904, che concerne l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Decreto granducale del 23 Dicembre 1904 che dispensa dall'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni, certi mestieri che presentano pericoli insignificanti.

Decreto del 24 Dicembre 1904 che completa la divisione delle industrie e mestieri in classi di rischi.

Convenzione conclusa il 15 Aprile 1905 col Belgio circa le riparazioni degli infortuni del lavoro.

Convenzione colla Francia relativa alla riparazione dei danni derivanti da infortunio sul lavoro, firmata a Parigi il 27 Giugno 1906.

Convenzione con la Germania del 2 Settembre 1905 relativa alle assicurazioni infortuni.

Legge del 12 Maggio 1905 che concerne l'esecuzione delle leggi di assicurazioni infortuni, in rapporto alle relazioni internazionali.

Convenzione col Belgio del 22 Maggio 1906 addizionale della convenzione 15 Aprile 1905 sugli infortuni del lavoro.

Legge del 21 Aprile 1908 che completa e modifica la legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni e le malattie.

Regolamento 22 Agosto 1908, riguardante le prescrizioni generali per la prevenzione degli infortuni e le disposizioni da osservarsi nell'interesse della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati a lavori di costruzione e di sterramento.

NORVEGIA.

Legge del 27 Giugno 1892 sull'ispezione del lavoro nelle fabbriche.

Legge sull'assicurazione degli operai di fabbriche contro gli infortuni del lavoro, del 23 Luglio 1894.

Legge del 6 Agosto 1897 che modifica la legge del 23 Luglio 1894 sulla assicurazione degli operai delle fabbriche contro gli infortuni.

Legge del 23 Dicembre 1899 che modifica la legge di assicurazione degli operai contro gli infortuni, del 23 Luglio 1894.

Legge del 12 Giugno 1906 che modifica le leggi dell'assicurazione degli operai contro gli infortuni, del 23 Luglio 1894 e del 23 Dicembre 1899 (completa).

Legge sull'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni dell'8 Agosto 1908.

Legge del 9 Giugno 1911 che modifica le leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro in data 23 Luglio 1894, 23 Dicembre 1899 e 30 Giugno 1906.

Legge del 18 Agosto 1911 che modifica la legge 8 Agosto 1908 sull'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni.

Legge del 18 Agosto 1911 sull'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni sul lavoro.

Decreto reale 16 Ottobre 1911 che concerne la divisione in classi di rischio per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni.

NUOVA ZELANDA.

Legge del 18 Ottobre 1900 sulla riparazione dei possibili danni degli infortuni del lavoro.

Legge del 2 Ottobre 1902 che modifica la legge del 18 Ottobre 1900 della riparazione degli infortuni del lavoro.

Legge 23 Novembre 1903, che modifica la legge del 18 Ottobre 1900 sulla riparazione dei danni derivanti da infortunio.

Legge dell'8 Novembre 1904 che modifica la legge 18 Ottobre 1900 sull'indennità per i danni derivati da infortunio sul lavoro.

Legge dell'8 Novembre 1911 che modifica la legge del 1900 sulla indennità per i danni derivati da infortunio sul lavoro.

OLANDA.

Legge relativa alla sicurezza degli operai durante il soggiorno nelle fabbriche ed opifici del 20 Luglio 1895.

Legge del 2 Gennaio 1901 sull'assicurazione ufficiale degli operai contro le conseguenze pecuniarie degli infortuni in talune industrie.

Legge dell'8 Dicembre 1902 concernente l'esecuzione dell'art. 75 della legge 2 Gennaio 1901.

Decreto reale dell'8 Dicembre 1902 che fissa l'entrata in vigore della legge 8 Dicembre 1902 al 14 Dicembre seguente.

Decreto reale del 9 Giugno 1904 per evitare il simultaneo godimento d'una allocazione temporanea e di una rendita in virtù della legge 1901 sugli infortuni del lavoro, ed un trattamento o rimunerazione a carico dello Stato.

Convenzione con la Germania del 27 Agosto 1907 relativa ai casi di dubbia assicurazione.

Legge del 13 Gennaio 1908 sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Legge dell'11 Febbraio 1911, che completa l'articolo 21 della legge del 1890 sulle vedove dei funzionari e l'art. 92 della legge del 1901 sugli infortuni.

Legge del 5 Giugno 1913 che concerne l'organizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro la malattia.

Legge del 5 Giugno 1913 che regola l'organizzazione dei Consigli del Lavoro e dei Comitati d'assicurazione.

PERU'.

Legge del 20 Gennaio 1911 sulla responsabilità dei padroni per gli infortuni degli operai sul lavoro.

PORTOGALLO.

Legge del 24 Luglio 1913 concernente la responsabilità degli imprenditori per gli infortuni degli operai sul lavoro.

PRUSSIA.

Legge del 2 Giugno 1902 per l'assicurazione degli impiegati contro gli infortuni accaduti in servizio.—

Legge del 23 Luglio 1912 sull'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura.

RUMANIA.

Legge del 25 Gennaio 1912, n. 375 sull'organizzazione dei mestieri, del piccolo credito e delle assicurazioni sociali.

Legge del 26 Aprile 1913, n. 3244 che modifica e completa la legge del 25 Gennaio 1912 sull'organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie.

Legge del 31 Maggio 1913, n. 4206 che modifica e completa la legge del 25 Gennaio 1912 sull'organizzazione dei mestieri, del credito e delle assicurazioni operaie.

RUSSIA.

Regolamento provvisorio del 4 Agosto 1901 che organizza un servizio di pensioni pagate dal Tesoro agli operai delle officine e miniere di Stato colpiti da incapacità di lavoro.

Legge del 2 Giugno 1903 sugli infortuni del lavoro con annessi:

1.° art. 1 e 2 del Codice industriale e delle miniere.
2.° art. 644, 647, 684, 687 del Codice Civile.
3.° art. 6 legge 8 Giugno 1898 sull'imposta industriale.
4.° supplemento all'art. 396 Codice di procedura.
5.° art. 155-1 Codice industriale e 736 Codice delle miniere.
6.° regolamento provvisorio del 28 Maggio 1901 che organizza un servizio di pensioni pagate dal Tesoro agli operai delle officine e miniere dello Stato colpiti da incapacità di lavoro.

Legge del 23 Giugno 1912 sulle Commissioni per gli affari di assicurazioni operaie.

Legge del 23 Giugno 1912 sul consiglio per gli affari di assicurazioni operaie.

Legge del 23 Giugno 1912 sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni.

Legge del 28 Giugno-11 Luglio 1912, che concerne la riparazione degli infortuni dei quali rimangono vittime gli impiegati, gli artigiani e gli operai delle ferrovie d'interesse generale e le indennità da accordare ai membri della famiglia delle vittime suddette.

Regolamento del 31 Marzo-13 Aprile 1913, riguardante la prevenzione degli infortuni nelle imprese industriali.

SERBIA.

Legge del 29 Giugno-12 Luglio 1910 sull'esercizio del commercio, della industria e dei mestieri (il titolo IX alle assicurazioni sociali).

SPAGNA.

Progetto di legge sulla responsabilità industriale, presentato dal Governo spagnuolo il 5 Giugno 1894.

Legge spagnuola sugli infortuni del lavoro del 30 Gennaio 1900.

Regolamento del 28 Luglio 1900 per l'applicazione della legge 30 Gennaio 1900 sugli infortuni del lavoro.

Ordinanza regia del 2 Agosto 1900 sulle prevenzioni degli infortuni; catalogo dei dispositivi preventivi.

Ordinanza regia del 5 Agosto 1900 sulle dichiarazioni e sui registri di infortuni.

Decreto reale del 27 Agosto 1900 sulle Società di assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

Ordinanza regia del 30 Agosto 1900 sulle note degli infortuni e sui fogli statistici.

Ordinanza regia del 16 Ottobre 1900 sulle Società di assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

Decreto reale del 10 Novembre 1900 sulle Società mutue di assicurazione contro gli infortuni.

Ordinanza regia del 30 Novembre 1900 ai governatori civili sui fogli statistici di infortuni del lavoro.

Ordinanza regia del 19 Dicembre 1900 sulla dichiarazione degli infortuni.

Decreto reale del 26 Marzo 1902 sull'applicazione della legge 30 Gennaio 1900 al dipartimento della guerra.

Ordinanza regia del 14 Giugno 1902 sulla porzione di indennità dei sopravviventi.

Ordinanza regia del 24 Giugno 1902 sull'organizzazione delle assemblee principali e locali competenti a conoscere le questioni sollevate dagli infortuni del lavoro.

Ordinanza regia del 6 Novembre 1902 sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzioni.

Ordinanza regia del 5 Novembre 1902 sul salario-base.

Ordinanza del 14 Gennaio 1903 sull'interpretazione dell'ordinanza del 6 Novembre 1902 sulla responsabilità dei padroni.

Ordinanza regia del 12 Maggio 1903 sugli equipaggi delle navi.

Regolamento, approvato con decreto reale dell'8 Luglio 1903, concernente le incapacità permanenti del lavoro ed emanato a complemento dell'articolo 24 p. p. del regolamento generale.

Decreto reale del 15 Agosto 1903 che approva il regolamento dell'Istituto delle riforme sociali.

STATI UNITI.

Legge del 27 Gennaio 1898 sulle responsabilità dei padroni nel caso d'infortuni mortali (Mississipì).

Legge del 31 Gennaio 1898 sulle responsabilità in caso d'infortunio sul lavoro (Mississipì).

Legge del 15 Aprile 1902, che estende e regola la responsabilità dei padroni per l'indennità da accordare agli operai in conseguenza di lesioni personall da questi subite (Mississipì).

Legge del 5 Marzo 1903 relativa alla responsabilità dei padroni in caso di infortuni accaduti ai loro operai (Montana).

Legge del 10 Febbraio 1903 sulla responsabilità dei padroni per gli infortuni di cui sono vittime i loro impiegati (Oregon).

Leggi del 1907 sulla responsabilità per infortuni degli operai.

Legge del 30 Maggio 1908 concernente la responsabilità degli infortuni degli operai sul lavoro.

Legge del 25 Giugno 1910 sulla riparazione dei danni causati da infortuni sul lavoro.

Legge del 16 Dicembre 1913 sulla riparazione degli infortuni sul lavoro nello Stato di New-York.

Legge 1° Luglio 1914 concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (New-York).

SVEZIA.

Legge del 10 Maggio 1889 per la protezione contro gli infortuni del lavoro.

Legge del 5 Luglio 1901 relativa alle indennità per ferite derivanti da infortunio del lavoro.

Regio Decreto 31 Dicembre 1902, concernente la dichiarazione stabilita dal § 12 della legge 5 Luglio 1901, sulla riparazione degli infortuni del lavoro.

Legge relativa ad una modificazione del testo degli art. 4 e 11 del capitolo XVII Codice di Commercio del 24 Aprile 1901.

Legge del 3 Giugno 1904 che modifica il paragrafo 23 della legge 5 luglio 1901, che concerne la riparazione dei danni derivanti da infortunio del lavoro.

Legge del 29 Giugno 1912 sulla protezione dei lavoratori.

SVIZZERA.

Legge federale del 1° Luglio 1875, sulla responsabilità delle imprese ferroviarie e di navigazione a vapore e dei fabbricanti.

Legge federale del 25 Giugno 1881, sulla responsabilità delle imprese ferroviarie e di navigazione a vapore e dei fabbricanti, per i casi d'infortunio degli operai sul lavoro.

Legge del 26 Aprile 1887, sulla estensione della responsabilità civile, che completa quella del 1881.

Legge del 20 Febbraio 1890 del Cantone di Basilea, riflettente l'assicurazione obbligatoria in caso di malattia.

Progetto di legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro del 21 Gennaio 1896.

Legge federale del 5 Ottobre 1899 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni e sull'assicurazione militare.

Legge federale del 28 Giugno 1901 sull'assicurazione dei militari contro le malattie e gli infortuni.

Ordinanza di esecuzione del 12 Novembre 1901 della legge federale sull'assicurazione dei militari contro le malattie e gli infortuni del 28 Giugno 1901.

Legge del Canton Ticino 16 Maggio 1904, in applicazione di quella federale 26 Giugno 1902, sulla responsabilità civile dei capi d'imprese.

Legge del 13 Giugno 1911 sull'assicurazione in caso di malattia e d'infortunio.

TASMANIA.

Legge del 13 Gennaio 1911 che concerne la riparazione degli infortuni del lavoro, dei quali restano vittime gli operai e il modo secondo cui è regolato il pagamento di tale riparazione.

UNGHERIA.

Legge 1° Aprile 1891 (Legge XIV-1891) sui soccorsi in caso di malattia agli operai industriali e delle fabbriche.

Legge del 6 Aprile 1907 sulla assicurazione delle persone impiegate nell'industria e nel commercio contro le malattie e gli infortuni.

Trattato del 19 Settembre 1909 con l'Italia relativo alla assicurazione contro gli infortuni.

Legge del 28 Giugno 1913 che estende ai domestici agricoli e agli operai impiegati nelle macchine agricole la legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

II. — MONOGRAFIE

1.) Monografie generali per la riforma delle leggi sugli infortuni.

A) Pubblicazioni:

Agnelli Arnaldo. — *Commento alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Milano, Società Editrice Libraria, 1904, 1 vol. in-8°, pag. LXXI, 844).

Avesani P. — *Gli infortuni sul lavoro e la legge 17 Marzo 1898. Cenni storici.* (Genova, Tip. Tessitori, 1903).

Baglio Gaetano. — *Per la politica e il diritto delle assicurazioni operaie obbligatorie.* (Napoli, A. Tocco e Salvietti, 1909, 1 vol., pag. 118).

Bagot Richard. — *Gli Italiani di oggi.* (Bari, Laterza, 1912, 1 vol.).

Bajla E. — *Gli infortuni sul lavoro.* (Milano, tipo-lit. dei Medici, 1901).

Benso E. L. — *Legislazioni in Italia sugli infortuni degli operai sul lavoro.* (Genova, Stambolino, 1 vol., pag. 46).

Besso Marco. — *La previdenza sociale nel risorgimento.* (Roma, Forzani, e C. 1910, 1 vol.).

Bevilacqua Giulio. — *Saggio sulla legislazione operaia in Italia.* (Torino, Fratelli Bocca, editori, 1906, 1 vol.).

Bortolotto Guido. — *Commento al testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Napoli, E. Pietrocola, 1904, 1 vol., pag. 430).

Bouquet Louis. — *La réglementation du travail dans l'industrie.* (Paris, Berger-Levrault e C., 1904, pag. VIII-398).

Cabrini Angelo. — *La legislazione sociale* (1859-1913). (Roma, Ed. C. A. Bontempelli, 1914, 1 vol.).

Cabrini Angiolo. *Penetrazione: Linee e frammenti di legislazione sociale,* con prefazione di *Ivanoe Bonomi.* (Milano, Editrice operaia, 1910, 1 vol. in 8° gr., pag. 192).

Cabrini Angelo. — *Ripresa di legislazione sociale.* (Roma 1913, Carlo Colombo, tip. Camera dei Deputati., 1 fasc. p. 24)

Carnelutti Francesco. — *Infortuni sul lavoro.* (Studi). (Roma, Athenaeum, 1913-14, 2 vol.).

Carpi Leonardo. — *Infortuni sul lavoro.* (Relazione alla Corte d'appello di Roma in revisione di perizia). (Roma, Officina Poligrafica Italiana, 1907, 1 vol., in-16°, pag. 59).

Cassa Nazionale Infortuni. — *Atti della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.* Prima Serie da 1 a 47; (1883-1919.) Nuova Serie 1-7: (1912-1913).

Cassa Nazionale Infortuni. — *Bollettino.* Anno I, 1914: Anno II, 1915, 1° quadrimestre.

Cassa Nazionale Infortuni. — *Memoria per la mostra internazionale di macchine ed attrezzi per pompieri e Sezioni annesse aperta in Torino il 28 agosto 1887.* (Milano, 1887, Stab. Tip. E. Reggiani, 1 fasc. pag. 18).

Cassa Nazionale Infortuni. — *Memoria per l'esposizione Emiliana in Bologna, 1888.* (Milano, 1888, Stab. Tip. E. Reggiani, 1 fasc., pag. 22).

Cassa Nazionale Infortuni. — *Notices historiques. données statistiques et financières depuis sa fondation (1883) jusqu'au 1908 pour l'Esposition Universelle de Bruxelles 1910.* (Milano, Tip. Reggiani, 1 fasc., p. 13).

Cassa Nazionale Infortuni. — *La C. N. I. a l'U. S. A. St. Louis Worlds Fair of 1904.* (Milano, 1904, Tip. Reggiani, 1 fasc. p. 18 (doppio).

Cinnante Federico. — *Quistioni sugli infortuni sul lavoro: note di critica.* (Catanzaro, Tip. del Sud, 1910, in-8°, pag. 28).

Cobelli A. — *Commento teorico-pratico alla legge ed al regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, corredato dalla più recente giurisprudenza e dei relativi regolamenti tecnici, circolari, normali, moduli, ecc.* (Bergamo, Stab. Tip. Lit. Fratelli Bolis, 1901, in-16°, pag. 220).

Comune di Brescia. — *Assessorato del lavoro. Vademecum di legislazione sociale.* (Brescia, Cooperativa tipografica, 1908, 1 vol., in-16°, pagine XII-127).

Cocito Francesco. — *Commento alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Testo unico 31 Gennaio 1904, n. 51, e Regol. 13 Marzo 1903, n. 141), 2ª ediz. (Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1 vol. in-8°, p. X-780, 1907).

Contento A. — *La legislazione operaia: Origini, sviluppo e stato attuale.* (Torino, Società Tipografica Editrice Nazionale, 1 vol.).

Contratto di Lavoro. — (Direzione). *Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Testo unico 31 Gennaio 1904, n. 51 e Regol. 13 Marzo 1904, n. 141). Con note illustrative, richiami di giurisprudenza, ecc. (Roma, Amministrazione del « Contratto di Lavoro », 1904, 1 vol. in-8°, pag. 100).

Crocchetti R. E. — *Esame critico della legge 16 Marzo 1898, in risposta alla lettera di Napoleone Colajanni pubblicata il 1° Ottobre 1898, dal Giornale di Sicilia.* (Caltanissetta, Tip. Ospizio prov. di Beneficenza, 1898, in-8°, pag. 15).

D'Andrea Roberto. — *Sul progetto ministeriale di riforma alla legge degli infortuni degli operai sul lavoro.* (Roma, Tip. Fratelli Pallotta, 1 vol., 1908, pag. 147).

Faraggiana Ciuseppe. — *La legislazione del lavoro in Italia.* (Torino, S. Lattes, 1909, 1 vol. in-16°, pag. 109).

Ferraris E. — *Studio sulla vigente legge e regolameuto per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Iglesias, Tip. Iglesiense, 1908).

Frau Cornelio. — *Appunti per una riforma della legge sugli infortuni del lavoro.* (Roma, Tip. Ed. « Roma », 1908, pag. 44).

Gabba Bassano. — *Trent'anni di legislazione sociale.* (Milano, Società Editrice Libraria, 1908, 1 vol. in-8°).

Jandoli Antonio. — *Infortuni del lavoro.* (Legge, Regolamento, note di dottrina e di giurisprudenza). (Napoli, A. Tocco e A. Salvietti, 1909, pagine XL-736).

Lanzara Dino. — *Studio critico al testo unico di legge sugli infortuni del lavoro.* (31 Gennaio 1904, n. 51). (Agropoli, Dino Lanzara, 1914, 1 fasc., pag. 74).

Louis Paul. — *L'ouvrier devant l'Etat: histoire comparée des lois du travail dans les deux mondes.* (Paris, Felix Alcan, 1904, 1 vol. in-16°, pag. 480).

Mariani F. — *L'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.* (Tesi di laurea). (Torino, Gili, 1908, 1 fasc., pag. 84).

Masse Daniel. — *Législation du travail et lois ouvrières.* (Paris, Berger-Levrault e C., 1904, 1 vol. in-16°, pag. XII, 974).

Medina C. — *Contributo alla questione degli infortuni sul lavoro.* (Firenze-Roma, Tip. Bencini, 1897, in-16°, pag. 45).

Melograni Carlo. — *Codice operaio e popolare.* (Raccolta di leggi e regolamenti in materia sociale, operaia e popolare. (Napoli, E. Pietrocola, 1911, 1 vol. in-16°, pag. 1007.

Merlino Libero. — *Gli infortuni sul lavoro.* (Osservazioni critiche e adesive alle relazioni ufficiali del congresso nazionale per l'assicurazione infortuni, indetto dalla Confederazione del lavoro in Milano). (Roma 1913, Tip. Unione edit., 1 vol. in-8°, p. 12).

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — *Annali del Credito e della Previdenza, Infortuni sul Lavoro (Giurisprudenza giudiziaria).* (Roma. Tip. G. Bertero, 1904......).

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — *Annali del Credito e della Previdenza. Atti del Consiglio della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali.* (Roma, Tip. G. Civelli, 1883......).

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio — *Infortuni sul lavoro della gente di mare.* (*Notizie statistiche per gli anni 1906-1908*). (Roma 1911, Tip. Naz. di G. Bertero e C., 1 vol. in-16°, p. LIV, 153).

Modona Neppi L. — *La legislazione operaia e l'Ufficio del Lavoro.* (Firenze, Seeber, 1904-06, pag. 330).

Muratore Alberto. — *Gli infortuni sul lavoro.* (Testo unico della legge 31 Gennaio 1904, n. 51). (Fossano, Tip. Marco Rossetto, 1910, 1 vol., pagine 48).

Musso Giuseppe. — *Per la revisione della legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro 31 Gennaio 1904 e del Regolamento 13 Marzo 1904.* (Torino, Stamperia Reale G. B. Paravia e C., 1 vol. in-16, pag. 15).

Nizza A. — *Degli infortuni sul lavoro.* (Tesi di laurea). (Torino, Tip. Subalpina, 1908, 1 fasc., pag. 94).

N. N. — *Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Testo unico 31 Gennaio 1904, n. 51, e Regolamento 13 Marzo 1904, n. 141 fra loro coordinati con note e richiami). (Firenze, Biblioteca di Legislazione amministrativa, 1911, 1 vol., pag. 94).

Parlato-Alessi Fortunato. — *La genesi dell'amministrazione sociale con prefazione di Achille Loria.* (Palermo, Remo Sandron, 1909, 1 vol., pag. 208).

Pateri Giovanni. — *Gli infortuni sul lavoro.* (Studio teorico-pratico della legge 31 Gennaio 1904, n. 51 e regolamento 13 Marzo 1904, n. 141, con appendici). (Torino, Fratelli Bocca, 1910, 1 vol. in-8°, pag. VII-616).

Perelli Arturo. — *Manuale pratico sulle leggi sociali.* (Firenze, Biblioteca di legislazione amministrativa, 1 vol. in-16°, pag. 244).

Peri Alessandro. — *Sulle più urgenti modificazioni da apportarsi alla vigente legge sugli infortuni del lavoro.* (Relazione al 1° Congresso della Società Italiana di Medicina Legale. Genova, 20-23 Luglio 1913). (Arezzo, Tipo Lit. Ettore Sinotti, 1913, 1 fasc., pag. 43).

Pic Paul. — *Les assurances sociales en France et à l'étranger.* (Paris, Felix Alcan, 1913, 1 vol. in 16°, pag. 248-56).

Praj I. — *L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.* (Torino, Società Tipografico Editrice Nazionale, 1907, pag. 103).

Profumo G. L. — *Le assicurazioni operaie nella legislazione sociale.* (Torino, Fratelli Bocca, 1913, 1 vol. in 8°, pag. XXI-402).

Rameri Silvio. — *Guida pratica per le inchieste negli infortuni del lavoro.* (Torino, S. Lattes e C., 1905).

Rameri Silvio. — *La riforma alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Estratto dal giornale « Giurisprudenza Penale », n. 25, 1910). (Torino, Tip. Legale, 1910, 1 fasc., pag. 16).

Rameri Silvio. — *Infortuni del lavoro.* (Commento alla legge e al regolamento sugli infortuni del lavoro colla più recente dottrina e giurisprudenza italiana e straniera, ecc.) (Torino, S. Lattes e C., Librai-Editori, 1912, 1 vol. in-16°, pag. 661).

Rameri Silvio. — *Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro, con commento.* (Torino, S. Lattes e C., Librai editori, 1904).

Rava Luigi. — *Dal codice civile al codice del lavoro.* (Bologna, N. Zanichelli, 1912, 1 fasc.).

Robiola Attilio. — *Il lavoro ed i suoi effetti sul moderno operaio.* (Proposte di modificazione radicale della legge sugli infortuni). (Torino, Tip. Origlia Testa, e C., 1904, 1 vol. in-16°, pag. 112).

Rossi Ettore. — *La legge sugli infortuni del lavoro e le prossime modificazioni.* (Studio pratico). (Piombino, Tip. Fratelli Pavolini, 1 fasc. in-8 gr. pag. 19).

Sacheri Alessandro. — *Nozioni di legislazione sociale con lettera di Antonio Maffi.* (Genova, T. Palagi e C., 1912, 1 vol., pag. 106).

Saya-Merlino Michele. — *Per la legge degli infortuni.* (Estratto dall' « Aquila Latina »). (Messina, Tip. dell'Operaio, 1908, 1 fasc.).

Salvioli G. — *I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e al diritto nuovo.* (Palermo, Reber, 1906, 1 vol.).

Scalori U. — *Gli infortuni sul lavoro nella teoria e nella legge.* (Mantova, Tip. Mondovì, 1898, in-8°, pag. 140).

Salvatore Alfredo. — *Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro con note e tabelle esplicative ad uso degli industriali e degli uomini di legge.* (Milano, U. Hoepli, 1900, 1 vol., in-16, pag. VIII. 302).

Solari G. — *La legge degli infortuni sul lavoro; introduzione al commento della legge italiana della legge 17 Marzo 1898, sugli infortuni.* (Civitanova-Marche, Tip. Marchigiana, 1899, 1 vol. in-8°, pag. 79).

Sossi G. e Valori B. — *Commento completo alle leggi e ai regolamenti per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Firenze, Amministrazione della « Biblioteca di Legislazione Amministrativa », 1912, 1 vol.).

Spreafico G. — *Vademecum dell'industriale soggetto alle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli.* (Roma, Tipografia Nazionale, 1904, 1 fasc., pag. 28).

Silvestrini Odoardo. — *Atti del Congresso degli Industriali italiani per la riforma della legge sugli Infortuni del lavoro* riordinati a cura di Silvestrini Odoardo. Congresso tenutosi a Roma nel 1908. (Roma, 1908, Tip. della Camera dei Deputati, 1 vol. in 16° p. 554).

Tessiore Edgardo. — *L'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.* (Commento alla legge 17 Marzo 1898, n. 80, con l'aggiunta dei regolamenti relativi, delle circolari, e del modulario). (Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti, 1899, 1 vol. in-16°, pag. 192).

Ufficio del Lavoro. — *Atti del Consiglio Superiore del Lavoro al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.* (20 Sessioni dal Settembre 1903 al Giugno 1913). (Roma, Officina Poligrafica Italiana, 1903......).

Vecchietti Ettore. — *Rilievi ed appunti sulla esecuzione della legge infortuni* (Napoli, Tip. ed. Aurelio Tocco, 1912, 1 fasc. in-16°, pag. 24).

Vitali Achille. — *Riforma radicale della legge sull'assicurazione degli operai.* (Roma, Tip. Filippucci, 1908, 1 fasc.).

Zanelli Ottorino. — *Atti del Primo Convegno Nazionale degli Industriali e degli Istituti esercenti l' assicurazione infortuni per lo studio delle modificazioni alla legge ed al regolamento infortuni.* (Riordinati a cura di Ottorino Zanelli. Convegno tenutosi in Roma nell' Ottobre 1912). (Roma, 1913, tip. Enrico Voghera, 1 volume in 16° p. 302.

Zevi Alfredo. — *Le assicurazioni operaie.* (Roma, Tipografia Romanesca, 1907, 1 fasc., pag. 31).

Zevi Alfredo. — *Le riforme alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Atti del Comitato Industriale Romano per gli studi e le riforme della legge sugli infortuni del lavoro). (Roma, Tip. Dante Alighieri, 1907, 1 fasc., pag. 30).

B) Articoli da periodici:

A. A. — *Per la riforma della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro.* (Bollettino Pugliese. — Bari, n. 6, 30 Giugno 1913).

Abello Luigi. — *Della teoria generale degli infortuni del lavoro nel diritto positivo patrio.* (Diritto e Giurisprudenza. — Napoli, 1908, pag. 289).

Allevi Giovanni. — *Preparando il Congresso dell' Assicurazione Infortuni.* — Le malattie professionali e la legge Infortuni· — (La Confederazione del Lavoro. — Milano, 193, 35).

A. M. — *La base della riforma della legge infortuni.* (Il Segretariato Popolare. — Torino, 1914, n. 5, pag. 1).

Arias Gino. — *La libertà e l'obbligatorietà nelle assicurazioni sociali.* (Vita Industriale. — Terni, Febbraio–Aprile, 1909).

Baschieri Enrico — *Per la riforma di una legge sociale non rispondente ai suoi fini.* (Infortuni sul lavoro). (Rassegna Commerciale. — Roma 1908, pag. 73).

Bertarelli E. — *Infortuni sul lavoro, riposo festivo e massimo delle ore di lavoro.* (Critica Sociale. — Milano, 1° Maggio 1906).

Boccardo G. — *Gli infortuni sul lavoro.* (Nuova Antologia. — Roma, 1892, I, 1).

Borri Lorenzo. — *Brevi note al disegno di legge per modificazioni allo vigente legge infortuni presentata alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, Aprile 1908).

Borri Lorenzo. — *Come e fino a qual punto il nuovo Regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro, abbia codificato i suggerimenti ed i desiderata della scienza e della pratica moderna.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 68).

Borri Lorenzo. — *Infortuni sul lavoro: critica della giurisprudenza.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, Maggio-Giugno 1908).

Borri Lorenzo. — *Intorno ad una proposta per disciplinare la giurisdizione in tema di infortuni.* (Il Ramazzini. — Firenze, Marzo-Aprile 1908).

Chiri Mario. — *La legislazione sociale in Italia: ciò che abbiamo e ciò di cui abbisogniamo.* (Azione Sociale. — Bergamo, Ottobre-Novembre 1908).

Cirulo. — *Critiche e proposte di riforme in ordine alla legge degli infortuni.* (Rassegna Internazionale Infortuni. — Roma, 1906, 29, 45).

Colajanni Pompeo. — *Per il corretto funzionamento della legge sugli infortuni.* (Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali. — Roma, 1908).

Colombo Carlo. — *Le manchevolezze della legge italiana per gli infortuni del lavoro.* — Osservazioni critiche. (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 143).

Consigli Fulvio. — *L'assicurazione contro gli infortuni: sull'estensione dell'obbligo di risarcimento.* (Filangieri. — Milano, 1908, pag. 265).

D'Aigremont Jean. — *La crise de l'assurance accidents.* (Rivista di Assicurazioni e Banche. — Milano, 28 Novembre 1908).

D'Andrea Roberto. — *Osservazioni critiche sul progetto Cocco-Ortu per le modificazioni alla legge infortuni.* (Rivista Infortuni. — Roma, 1908, col. 477).

Einaudi Luigi. — *Gli ideali della incapacità.* (Minerva. — Roma, 1° Aprile 1915).

Fabris Riccardo. — *Il Governo e le assicurazioni sociali.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 1° Dicembre 1906).

Fantini Roberto. — *Della intromettenza forestiera nel campo assicurativo.* (Lo stato Economico. — Milano, 1915 n. 8-9-10).

Fantini Roberto. — *Sempre in tema di Legge Infortuni.* (Lo Stato Economico. — Milano, 1915, n. 7).

F. C. — *Intorno alla riforma sulla legge degli infortuni.* (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano. Novembre-Dicembre 1908).

Ferrero di Cavallerleone Luigi. — *Note e considerazioni statistiche sugli infortuni del lavoro verificatisi negli stabilimenti italiani durante il quinquennio 1904-08.* (Giornale di Medicina Militare. — Roma, agosto 1910).

Fusinato A. — *Gli infortuni sul lavoro alla Camera dei Deputati.* (Riforma Sociale. — Torino, Anno III, Vol. VI, p. 118).

Fuster Edoward. — *La réforme progetée de la loi des accidents en Italie.* (Bulletin des assurances social. — Paris, 1908, 190).

Iannacone Eduardo. — *Le leghe di miglioramento di fronte alla legge sugli infortuni sul lavoro.* (Contratto di lavoro. — Roma, Novembre 1905).

Lanini Pietro. — *La riforma della legge sugli infortuni: come fu preparata.* (Critica Sociale. — Milano, 16 Gennaio-16 Febbraio 1909).

Lanini Pietro. — *La riforma della legge sugli infortuni e i desiderata del proletariato.* (Critica Sociale. — Milano, 1° Aprile 1909).

Livi Livio. — *Concetto generale e limiti della legislazione sociale.* (Rivista Internazionale e limiti della legislazione sociale. — Roma, N. 2 Febbraio 1915, pag. 137).

Luzzatti Luigi. — *Le riforme sociali.* (Nuova Antologia. — Roma, Fasc. 885 del 1° Novembre 1908).

Luzzatti Luigi. — *Le guarentigie costituzionali della libertà individuale e i nuovi doveri della legislazione sociale.* (Nuova Antologia. — Roma, 16 Dicembre 1912).

Madia E. — *Principali questioni pratiche che hanno attinenza con la legge degli infortuni sul lavoro.* (Annali di Medicina Navale. — Roma, Giugno 1907).

Magaldi Vincenzo. — *Sulla legislazione italiana degli infortuni del lavoro e sulla sua applicazione.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 481).

Magaldi Vincenzo. — *Les assurances ouvrières en Italie.* (Congrès Int. des Accidents du travail et des assurances sociales. — Vienne, 1905, Vol. I, pag. 133).

Magaldi Vincenzo. — *Les assurances sociales en Italie, 1905-1908.* (Actes du VIII Congrès Int. des assurances sociales. — Rome, 1908, Vol. I, pag. 419).

Magaldi Vincenzo. — *Risultati delle indagini fatte in esecuzione a una deliberazione del Consiglio Superiore del lavoro sul modo in cui procede il servizio delle assicurazioni infortuni in Roma.* (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, Col. 299).

Marat. — *La legge sugli infortuni.* (Corriere Giudiziario. — Roma, 4 Giugno 1908).

Mazzitelli Pietro. — *A proposito della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, pag. 233).

Medina Corrado. — *Contributo alla questione degli infortuni del lavoro.* (L'Economista. — Firenze, N. 1221, 1227, 1228, 1229).

Merloni Giovanni. — *Le imminenti leggi sociali.* (Critica Sociale. — Milano, n. 4, 16-28 Febbraio 1914).

Nasi Alfredo. — *Per una riforma della legge di assicurazione degli operai, e dei servizii sanitari inerenti.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, Ottobre-Dicembre; Perugia, Tip. G. Squartini, 1908, Vol. I, pag. 28).

N. N. — *Disegno di legge sull'esercizio delle operazioni di assicurazione.* (Rassegna Internazionale Infortuni. — Roma, 1905, 100, 115).

N. N. — *Gli infortuni sul lavoro: la realtà dolorosa e la loro speculazione.* (Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali. — Napoli, 30 Aprile 1908).

N. N. — *Il fallimento della Lomellina e le questioni giuridiche che fa sorgere.* (Rassegna Commerciale. — Roma, 1914, n. 10, 16 Maggio).

N. N. — *Il fallimento di una società di assicurazione contro gli infortuni.* (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, n. 4, Aprile 1914).

N. N. — *La riforma della legge per gli infortuni sul lavoro — Ed a proposito della legge per gli infortuni.* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 1-15 Giugno 1908).

N. N. — *La nuova legge degli infortuni sul lavoro.* (Rassegna Commerciale. — Roma, 31 Novembre 1908).

N. N. — *La nuova legge sugli infortuni sul lavoro e le tariffe di assicurazione.* (Consulente Commerciale. — Roma, 1904, I).

N. N. — *La riforma della legge infortuni.* (Vita Industriale. — Terni, 1908, fasc. III–5).

N. N. — *Lo stato attuale dell'assicurazione operaia in Europa.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 1913, N. 1034, 1035, 1036).

N. N. — *Per una riforma alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: il Congresso industriale di Roma e il nuovo disegno di legge.* (Bollettino della Lega Industriale. — Torino, Aprile-Maggio 1908).

N. N. — *La sanzione e la vigilanza per l'applicazione delle leggi sociali.* (Rivista di Diritto pubblico e della pubblica amministrazione. — Milano, 1912, n. 7 e 8).

Pisenti G. — *Intorno al nuovo disegno di legge sugli infortuni del lavoro.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, Aprile 1908).

Pontecorvo Angelo. — *Note intorno alla legge 31 Gennaio 1904 per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Industria. — Milano, 30 Dicembre 1906).

Rameri Silvio. — *La riforma alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Giurisprudenza penale torinese. — Torino, 1910, 225).

Randone Giovanni Francesco. — *Gli infortuni nella vita militare in rapporto alla legislazione sociale in Italia.* (Giornale di Medicina Militare. — Roma, Maggio 1909).

Ricci Raffaele. — *Per gli infortuni sul lavoro.* (Nuova Antologia. — Roma, 16 Giugno 1896, pag. 705).

Segadelli G. — *Di alcune modificazioni alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Il Ramazzini. — Firenze, 1912, fasc. II–12, pag. 647).

Semplicini. — *Gli Infortuni sul lavoro presso i barbari.* (Gli Infortuni sul lavoro. — Roma, 1902).

Serafini Enrico. — *Nuovo progetto di regolamento per la giurisdizione e la procedura nelle controversie per gli infortuni sul lavoro.* (Archivio Giuridico. — Modena, 1907, LXXVII, 151–162).

Serafini Enrico. — *La nuova legge sugli infortuni del lavoro.* (Archivio Giuridico. — Modena, XI, pag. 540).

Serafini Enrico. — *Il progetto di un nuovo regolamento per la giurisdizione e la procedura nelle controversie per gli infortuni sul lavoro.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, col. 449).

Solmi Carlo A. — *Legislazione Comparata sugli infortuni del lavoro.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, pag. 1, 97, 193).

Valori Berto. — *La riforma della legge sugli infortuni.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, pag. 389).

Valori Berto. — *La riforma della legge infortuni.* (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, pag. 138).

Verona-Positano Nilo. — *Del nuovo progetto di legge sugli infortuni nel lavoro.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1908, pag. 93).

Verona-Positano Nilo. — *Ancora sul progetto di riforma alla legge sugli infortuni.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1908, pag. 249).

Vidari. — *A proposito di alcuni progetti di legge sugli infortuni del lavoro.* (Rendiconto Istituto Lombardo. — Milano, 1895, Serie II, Vol. XXXVIII, fasc. XII).

Villari Pasquale. — *Gli infortuni sul lavoro.* (Nuova Antologia. — Roma, 1898, 1° Gennaio).

Zanoncelli Pietro. — *Il Congresso degli industriali italiani per la riforma della legge degli infortuni sul lavoro.* (Vita Industriale. — Terni, 1908, fasc. I, 12; II, 24).

C) Articoli da giornali.

Come vengono applicate le leggi sociali: la legge sugli infortuni del lavoro. (*Il Sole* — Milano, 1905, n. 306).

Difesa (In) della legge sugli infortuni — dell'Avv. Francesco Mariani. (*Avanti!* — Roma, 29 Marzo 1908).

Dopo il fallimento della « Lomellina » — Monito agli industriali ed agli operai. (*La Vita* — Roma, 24 Aprile 1914).

Fallimento (Il) della « Lomellina » e le indennità per gli infortuni sul lavoro — dell'Avv. C. Nigra. (*Il Sole* — Milano, 16 Aprile 1914).

Industria (L') degli infortuni. (*La Provincia* — Genova, 27 Marzo 1908).

Industria (L') delle frodi negli infortuni sul lavoro. (*Gazzetta del Popolo* — Torino, 13 Aprile 1908).

Infortuni (Gli) sul lavoro — La riforma della legge. (*L'Indipendente* — Roma, 12 Maggio 1908).

Infortuni sul lavoro: la riforma della legge. (*Il Messaggero* — Roma, 24 Marzo 1908).

Intorno alla legge per gli infortuni sul lavoro. (*La Gazzetta dell' Emilia* — Bologna, 6 Novembre 1908).

Intorno alla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. (*Il Corriere di Genova* — Genova, 8 Novembre 1908).

Istituto (L') assicuratore per gli infortuni degli operai sul lavoro. (*Avanti!* — Milano, 29 Maggio 1914).

Legge (La) sugli infortuni del lavoro e l'educazione degli operai delle industrie per le quali è obbligatoria l'assicurazione — Sulla necessità di riformarla. (*Giornale di Sicilia* — Palermo, 4-5 Dicembre 1907).

Legge (La) su gli infortuni del lavoro — di C. Colucci. (*Il Pungolo* — Napoli, 15-16 Dicembre 1908).

Modifiche alla legge sugli infortuni. (*Il Mattino* — Napoli, 15-16 Marzo 1908).

Nuova (La) legge per gli infortuni sul lavoro. (*Il Caffaro* — Genova, 14 Novembre 1908).

Nuovo (Il) progetto di legge sugli infortuni. (*Il Secolo XIX* — Genova, 8 Novembre 1908).

Nuovo (Il) progetto di legge per gli infortuni sul lavoro. (*Corriere della Sera* — Milano, 14 Marzo 1908).

Perchè si deve riformare la legge sugli infortuni — di f. c. (*Avanti!* — Milano, 29 Luglio 1914).

Per la storia di una legge sociale. (*Corriere della Sera* — Milano, n. 80, del 22-23 Marzo 1908).

Per una riforma della legge sugli infortuni del lavoro. (*Il Sole* — Milano, 6 Febbraio 1914).

Polemica (La) a proposito del fallimento della « Lomellina ». (*Il Sole* — Milano, 13 Maggio 1914).

Progetto (Il) di legge sugli infortuni del lavoro. (*Il Secolo* — Milano, 28 Marzo 1908).

Riforma (La) della legge sugli infortuni del lavoro. (*Il Progresso* — Cremona, 29 Aprile 1908).

Riforma (La) alla legge sugli infortuni del lavoro. (*Il Sole* — Milano, 6 Novembre 1908).

Riforma (La) della legge sugli infortuni — Due grosse questioni da risolvere. (*Avanti!* — Roma, 1° Novembre 1908).

RIFORME (Le) alla legge infortuni — di G. L. (*Il Sole* — Milano, 1908, n. 204).

UNA SERIA difesa degli industriali per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro — di Umberto Viterbo. (*Il Commercio dell'Italia centrale* — Firenze, 26 Novembre 1908).

2. Monografie speciali per la riforma dalla legge sugli infortuni del lavoro.

A) Infortuni degli operai delle industrie.

1. Pubblicazioni :

Amante M. — *Sull'importanza del primo certificato medico nelle questioni relative agli infortuni degli operai sul lavoro.* (Relazione presentata alla Società di Medicina Legale). (Perugia, Tip. Squartini, 1903, 1 fasc., pagine 17).

Associazione Mineraria Siciliana. — *L'azione della Associazione mineraria siciliana per una eccezione nella legge sugli infortuni del lavoro.* (Caltanissetta, Tip. Pampilo Castaldi-Petrantonio, 1903, 1 vol. in-8. gr.).

Bernacchi Luigi. — *I problemi fondamentali della Medicina Sociale.* (Prolusione al corso di Infortuni del lavoro nella Università di Perugia). (Milano, 1912, Società per le Arti Grafiche « La Gutemberg », 1 fasc. pag. 26).

Bernacchi Luigi. — *La création d'un enseignement supérieur de la médicine par rapport aux assurances sociales.* (Rome, 1909, Imprimerie Nationale Jean Bertero e C., 1 fasc., pag. 12).

Bernacchi Luigi. — *La medicina delle assicurazioni sociali come nuova branca dell'insegnamento universitario della Medicina pubblica.* (Milano, Società per le Arti Grafiche « La Gutemberg », 1910, 1 fasc., pag. 12).

Borri Lorenzo. — *Gli infortuni del lavoro sotto il rispetto medico-legale.* (Milano, Società Editrice Libraria, 1907, 2 voll. in-16°, pagg. XI-578; IX-669).

Borri Lorenzo. — *Intorno ad una proposta per disciplinare la giurisdizione in tema di infortunio.* (Firenze, Tip. Luigi Niccolai, 1908, 1 vol. in-16°, pag. 20).

Borri Lorenzo. — *Infortunistica medico-legale.* (Trattato di Medicina Sociale, Sanità Fisica, diretto da A. Celli). (Milano, Dott. Francesco Vallardi, 1913, 1 vol. in-16°, pag. XII-276).

Borri Lorenzo. — *Le lesioni traumatiche di fronte ai codici penale e civile ed alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Milano, Società Editrice Libraria, 1899, 1 vol. in-12°, pag. XVI-838).

Calvello Eugenio. — *Sulla necessità della costituzione di collegi arbitrali obbligatori per le liquidazioni delle indennità per gli infortuni sul lavoro e sulla opportunità di abolire il pagamento in capitale della percentuale delle indennità permanenti adottando invece il pagamento in rendita.* (Palermo, Tip, Luigi e Salvatore Marsala, 1913, 1 fasc., pag. 10).

Casarotti Tullio. — *Patologia degli infortuni sul lavoro in rapporto all'assicurazione.* (Manuali Hoepli). (Milano, Ulrico Hoepli, 1914, 1 vol. pagine XV-642).

Colojanni P. — *A proposito di statistica per gli infortuni del lavoro e delle conferenze promosse dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, tenute in Roma, nei giorni 22 e 23 Aprile 1901. Voti per le modificazioni da apportare alla legge sugli infortuni del lavoro.* (Roma, Tip. Artero, 1901).

Confederazione Italiana dell'Industria. — *Conflitti del lavoro e legislazione sociale.* (Relazione della Presidenza all'assemblea dei Delegati del 13 Febbraio 1914). (Torino, Stab. Eredi Botta, 1914, 1 fasc., pag. 39).

Conteddu Giovanni. — *Responsabilità per infortuni sul lavoro e contratto di assicurazione relativo.* (Sassari, Stab. Tip. G. Dessì, 1914, 1 fasc., pag. 20).

De Bury Giovanni. — *Relazione sul contenzioso della Cassa Nazionale Infortuni.* (Sede Compartimentale di Napoli dal Gennaio 1900 al Dicembre 1904). (Napoli, Stab. Tip. F. Lubrano, 1 vol., pag. 104).

De Bury Giovanni. — *Relazione ed appunti statistici sul contenzioso della Cassa Nazionale Infortuni.* (Sede Compartimentale di Napoli, 1908-1912). (Napoli, Tip. Aurelio Tocco, 1912, 1 vol., pag. 119).

Denari Ansaldi G. — *Del contratto di lavoro e delle responsabilità a motivo degli infortuni.* (Torino, Baravalle e Falconieri, pag. 25).

Euserio L. — *Dizionario di giurisprudenza probivirale sul contratto di lavoro.* (Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1912, 1 fasc. in-16°, pag. 71).

Fabris Riccardo. — *Gli infortuni del lavoro.* (Milano, Stab. Tip. P. G. Bellini, 1897, pag. 43).

Faldella Guido. — *La garanzia della vita e l'assicurazione contro gl'infortuni* (Torino, Tip. Gazzetta del Popolo, 1903, 1 fasc. pag. 12).

Fano Eugenio. — *Gli apprendisti nella legge degli infortuni degli operai sul lavoro.* (Milano, Stamp. editrice L. Mondaini, 1906, 1 fasc., pag. 34).

Faraggiana Giuseppe. — *La tutela degli inabili al lavoro.* (Torino, Lattes e C., 1908).

Foà Umberto. — *Le registrazioni in rapporto all'assicurazione collettiva.* (Biblioteca della « Milano »). (Milano, Stab. Tip. Bassi e Vaccari, 1907, pag. 33).

Friederischen V. — *La municipalizzazione dell' assicurazione sugli infortuni del lavoro.* (Milano, Stamp. Edit. Lombarda, 1901, in-16°, pag. 30).

Giordani Ignazio. — *Il lavoro di carico e scarico, nei riguardi dell' assicurazione infortuni.* (Relazione a S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on. Saverio Nitti).

Jodice Antonio. — *Il problema della giurisdizione per gli infortuni sul lavoro,* (Conferenza tenuta al Circolo Giuridico di Napoli). (Napoli, G. M. Priore 1909, 1 fasc., pag. 31).

Lumbroso Giacomo. — *Due lezioni sulla nevrosi traumatica.* (Livorno, Belforte, 1905).

Magaldi Vincenzo. — *Les accidents du travail en Italie. Progrès législatifs. Application de la loi.* (Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales). (Dusseldorf, 1902, pag. 681).

Merlino Libero. — *La liquidazione della indennità per infortuni sul lavoro.* (Risposta all' inchiesta Magaldi fatta sui dati forniti dagli Istituti assicuratori). (Roma, Officine Tipografiche Italiane, 1907, pag. 104).

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — *Estratto delle disposizioni della legge* (testo unico) *31 Gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, che più specialmente interessano gli operai, a cura dell'Ispettorato Generale del Credito e della Previdenza.* (Roma, Tip. Ditta Ludovico Cecchini, 1904, 1 fasc. in–16°, pag. 56).

Morselli Enrico. — *Le neurosi traumatiche particolarmente considerate nelle forme suscettive di risarcimento.* (Studio Clinico e medico-legale). (Torino, Unione Tip. Ed. Torinese, 1913, 1 vol. in–16°, pag. XIII–484).

Musso G. — *La prevenzione degli infortuni industriali, miniere, ecc.* (Torino, Lattes e C., 1906, 1 vol. in–16°, pag. 214).

Musso G. — *Per la revisione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro 31 Gennaio 1904 e del Regolamento 31 Marzo 1904.* (Torino, 1913, Stamperia Reale, 1 vol. in–8°, pag. 15).

Olivetti G. — *Manuale di legislazione sociale ad uso degli industriali, con prefazione dell'ing. Magrini.* (Torino, Società Tipografico Editrice Nazionale, 1911, I vol.).

Petrini G. — *Per un controllo operaio alla applicazione della legge sugli infortuni del lavoro nelle sue attinenze medico-legali.* (Milano, Tip. Milanese, 1901, in–8°, pag. 40).

Quaglino Felice. — *I lavoratori edili dopo un decennio di organizzazione federale.* (Relazione morale e finanziaria all'8° Congresso Nazionale degli addetti alle arti edilizie). (Federazione nazionale edilizia). (Torino, Tip. Cooperativa, 1910, 1 vol. in-8°, pag. 229).

Repetti A. — *La questione degli infortuni sul lavoro nella legislazione speciale.* (Tesi di laurea). (Pavia, Tip. Popolare, 1908, 1 fasc., pag. 23).

Ricevuti T. e Vecchietti E. — *La legge sugli infortuni nelle solfare di Sicilia.* (Caltanissetta, Tip. Castaldi-Petrantoni, 1900, in-8°, pag. 85).

Scuola Mineraria d'Iglesias. — *Osservazioni e proposte alle Società dei Licenziati alle Scuole minorenni d'Iglesias circa il disegno di legge sugli infortuni degli operai nel lavoro, approvato dal Senato in seduta 5 luglio 1897*). (Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1898, 1 fasc. in-8, pag. 8).

Società di Medicina Legale. — *Memoriale presentato alla Commissione Ministeriale per la riforma della legge infortuni.* (Roma, 1913).

Trinchi Francesco Ezio. — *Le assicurazioni operaie per le pensioni operaie.* (Roma, Coop. Tip. Manunzio, 1911, 1 vol. in-16°, pag. 35).

Vismara Carlo. — *Essai statistique sur les deux premières années de l'assurance obbligatoire pour les accidents du travail dans l'industrie du bâtiment d'après les resultats de la Caisse Nationale Itatienne d'assurance contre les accidents du travail.* (Congrès Int. des accidents du travail et des assurances sociales). (Dusseldorf, 1902, pag. 763).

Vismara Carlo. — *La classificazione delle industrie in rapporto alle assicurazioni infortuni.* (Roma, 1914, Tip. D. Squarci, 1 vol. in-20°, pag. VII-96).

Zevi Alfredo. — *La serenità del giudizio medico negli infortuni del lavoro.* (Roma, Amministrazione del giornale « Gli Infortuni del Lavoro », 1906, 1 fasc., pag. 19).

Zevi Vittorio. — *Le neurosi traumatiche e le leggi sugli infortuni sul lavoro.* (Roma, Tip. Editrice « Roma » 1908, 1 vol. in-16°, pag. 32).

2. Articoli da Periodici:

Bernacchi Luigi. — *L'estensione della legge infortuni alla Libia in rapporto alla medicina infortunistica.* (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 2, pag. 12).

Bernacchi Luigi. — *Le questioni medico-giuridiche sulla Riforma della Legge infortuni del lavoro.* (Atti del I° Convegno degli Industriali d'Italia. — Roma, 1912, pag. 117).

Biondi Cesare. — *La legge sugli infortuni del lavoro nel diritto e nella medicina.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, pag. 49).

Biondi Cesare. — *L'estensione della legge infortuni agli indigeni della Libia.* (Il Ramazzini. — Firenze, 1913, pag. 526).

Borri Lorenzo. — *Critica della giurisprudenza in tema di infortuni del lavoro.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, pag. 9).

Borri Lorenzo. — *Parallelo tra i termini medico-legali delle assicurazioni di ragione pubblica e privata contro gli infortuni.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, pag. 289).

Cagli Cesare. — *La trasformazione del diritto privato e la legislazione sociale.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1904, n. 1).

Carbone Giuseppe. — *Di un'insufficienza della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (La Cassazione Unica - Parte Penale. — Roma, 1914, pagine 417).

Carnelutti Francesco. — *Controversie in tema d' infortuni.* (Rivista di Diritto Commerciale. — Milano, 1911, pag. II, 745).

Carnelutti Francesco. — *Giurisdizione e procedura delle controversie in materia di infortuni a proposito del disegno di legge 13 Marzo 1908, n. 165.* (Rivista di Diritto Commerciale. — Milano, 1908, pag. I, 213).

Carnelutti Francesco. — *Il progresso della giurisprudenza in materia di infortuni.* (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1907 II, 73),

Carretto G. — *Questioni in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* (Foro Italiano. — Roma, 1903, pag. 49).

Colajanni Pompeo. — *Di un monopolio delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro.* (Giornale degli Economisti. — Roma, 1912).

Colajanni Pompeo. — *L'equità delle eccezioni nella legge per gl'infortuni al lavoro.* (Rivista Popolare. — Roma, 28 febbraio, 1903).

Colajanni Pompeo. — *Sperimentalismo sociale — La lacuna e la insufficienza della legge sugli infortuni.* (Giornale degli Economisti. — Roma, 1914, n. 7).

Colombo Carlo. — *Necessità di una speciale assistenza sanitaria per gli operai colpiti da infortuni sul lavoro.* (Rivista Infortuni. — Pisa, 1906, n. 14).

Contento. — *I recenti progressi dell'assicurazione operaia per gli infortuni o lo stato attuale della legislazione europea.* (Ateneo Veneto. — Venezia, 1900, Luglio-Ottobre).

Erba Virgilio. — *Observations pratiques sur la loi italienne relative aux accidents du travail.* (Congrés international des accidents du travail). (Paris, 1900, vol. II, pag. 281).

Eula C. — *L'opera del Pretore nell' applicazione della legge sugli infortuni del lavoro.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, pag. 109-112).

Fantini Roberto. — *La guerra e le assicurazioni.* (Lo Stato Economico. — Milano, 1914, n. 29, pag. 9).

Fossataro. — *Confronto fra la legge delle pensioni agli impiegati civili e militari e la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Atti del IV Congresso Nazionale Malattie del Lavoro. — Roma, 1913, pag. 253).

G. M. — *L'assurance d'État contre les accidents du travail.* (Revue Financière et Economique d'Italie. — Roma, n. 4, 30 Aprile 1914).

Invrea Francesco. — *Il progetto ministeriale per la riforma della legge 17 Marzo 1898.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, pag. 481-496).

Jodice A. — *Il problema della giurisdizione per gli infortuni sul lavoro.* (Rivista Giur. e Soc. — Napoli, 1909. pag. 261).

Lucci A. — *Per la riforma della legge sugli infortuni del lavoro.* (Critica Sociale. — Milano, 1901, pagg. 216 e 268).

Maffi Antonio. — *Le assicurazioni sociali.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 5 Marzo 1904).

Marchetti Alaimo. — *La legge sugli infortuni del lavoro e alcune cause che ne frustano i benefici.* (Atti del I Congresso Nazionale Malattie del Lavoro. — Palermo, 1908. pag. 307).

Modigliani G. E. — *Il Congresso sugli infortuni.* (La Confederazione pel Lavoro. — Milano, 1913, pag. 67).

N. N. — *Associazioni, conflitti e arbitrato in tre progetti di legge d'iniziativa parlamentare.* (Bollettino della Lega Industriale. — Torino, Luglio 1908).

N. N. — *La nuova legge degli infortuni e le tariffe di assicurazione.* (Consulente Commerciale. — Roma 1904, pag. 1).

N. N. — *Lo stato assicuratore.* (Rivista Assicurazioni e Banche. — Milano, 6 Febbraio 1904).

N. N. — *Per un sindacato di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro per gli industriali metallurgici italiani.* (Rassegna Mineraria, 1907, 11 Luglio).

N. N. — *L'assicurazione infortuni e il movimento operaio. Ancora dei Sindacati per l'assicurazione dei soci delle cooperative di lavoro.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, n. 1077, 6 Marzo 1914).

N. N. — *Nel campo della previdenza e delle assicurazioni sociali. Il pensiero delle cooperative sulla scelta dell'Istituto per l'assicurazione infortuni.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, n. 1078, 13 marzo 1914).

N. N. — *Resistenza, cooperazione, mutualità di fronte all'assicurazione infortuni.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 11 Aprile 1908).

N. N. — *Note e commenti al Congresso delle Assicurazioni Infortuni.* (La Confederazione del Lavoro. — Milano, 1913, pag. 65).

N. N. — *Una fabbrica clandestina di infortuni sul lavoro a Napoli? A grandi mali, grandi rimedi. La scelta dell'Istituto assicuratore secondo l' « Avanti ».* (La Cooperazione Italiana. — Milano n. 1088, 13 Marzo 1914).

Ottolenghi Salvatore. — *I nuovi orizzonti della medicina degli infortuni.* (Nuova Antologia. — Roma, 16 Ottobre 1909).

Petrini. — *Per un controllo operaio all'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro nelle sue attinenze medico-legali.* (Milano, 1901).

Pisenti Gustavo. — *Istituto unico ed istituti molteplici di assicurazione degli infortuni sul lavoro.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, Marzo-Aprile 1908).

Pujia F. — *L'art. 4 del Regolamento 27 Maggio 1900 per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge sugl'infortuni sul lavoro.* (Contratto di Lavoro. — Roma, Aprile-Giugno 1906).

Rampolla del Tindaro Giovanni. — *Brevi note sulle basi attuariali della assicurazione infortuni.* (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 6, pag. 8).

Scodnik Enrico. — *A proposito del Congresso internazionale sugli Infortuni del Lavoro e delle Assicurazioni Sociali, tenuto a Parigi dal 25 al 30 Giugno 1900.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, pag. 441-450).

Serafini Enrico. — *Il nuovo progetto di regolamento per la giurisdizione e la procedura sulle controversie per gli infortuni sul lavoro.* (Archivio Giuridico. — Modena, 1906, II, 151).

Serafini Enrico. — *Il progetto di un nuovo regolamento per la giurisdizione e la procedura nelle controversie per gli infortuni sul lavoro.* (Rivista Infortuni. — Pisa, 1906, col. 449).

Silvani P. — *Di una nuova costrizione teorica proposta pel contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* (Temi Bolognese. — Bologna, 1909, pag. 512).

Tellone Adolfo. — *La questione dell'assicurazione operaia contro gli infortuni.* (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, pag. 233).

Testori Carlo. — *Sulle magistrature speciali invocate dalle classi lavoratrici per decidere le vertenze nascenti dal conflitto di lavoro e dalla legge infortuni.* (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, pag. 104).

Valeri Giuseppe. — *Ancora dell'assicurazione contro gli accidenti.* (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, Settembre-Ottobre 1909).

Villani Gaetano. — *Essai d'une classification rationelle (numérique) des accidents du travail avec application aux accidents des ouvriers des chemins de fer.* (Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. — Paris, 1900, Vol. II, 207).

Zanoncelli Pietro. — *Il contenzioso nella legge 17 Marzo 1898.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, pag. 241-248).

Zanoncelli Pietro. — *La scelta dell'Istituto nelle assicurazioni operaie.* (Vita Industriale. — Terni, Settembre-Ottobre 1908).

Zevi V. — *I Sindacati di Assicurazione Mutua degli Operai per gli Infortuni sul lavoro.* (Dizionario di Legislazione Sociale. — Modena 1915, fas. I, pag. 54).

B) Assicurazione dei lavoratori della terra.

1. Pubblicazioni:

Agnelli Arnaldo. — *Lineamenti generali di una legge sugli infortuni del lavoro nell'Agricoltura.* (Milano, 1911).

Altobelli Argentina. — *Per una legge sugli infortuni nell'agricoltura.* (Relazione al IV Congresso Nazionale della Confederazione Generale del Lavoro). (Bologna, Tip. Zamponi, 1914, 1° fasc.).

Bargoni Foscolo. — *Assicurazione obbligatoria dei lavoratori della terra per gli infortuni.* (Relazione presentata al Convegno Regionale Lombardo delle Società Operaie di M. S. e della Previdenza, in Cremona, 20–21 Ottobre 1912).

Bandini Icilio. — *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.* (Comunicazione fatta alla R. Accademia dei Georgofili nella adunanza del dì 2 Maggio 1909). (Estratto dagli « Atti della R. Accademia dei Georgofili », V Serie, Vol. VI, 1909. — Firenze, Tip. M. Ricci, 1909, 1 fasc. pag. 7).

Bassi Spartaco. — *Gli infortuni sul lavoro agricolo — Il problema degli infortuni sul lavoro agricolo in generale — Le legislazioni straniere — Il problema in Italia.* (Milano, Ulderico Hoepli, 1909, 1 vol., pag. XVI-414).

Bergasse L. — *Etude sur la responsabilité des accidents du travail industriel et agricole.* (Marseille. Barlatier, 1900, pag. XIV, 496).

Bernacchi Luigi. — *L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro nell'agricoltura.* (Milano, Tip. « La Gutenberg », 1910, 1 vol., pag. 64).

Capitant Henri. — *Les accidents du travail dans l'agriculture.* (Ass. Nat. franç. pour la protection légale des travailleurs). (Paris, Felix Alcan, 1909, 1 vol. in–12°, pag. 142).

Cabrini Angiolo. — *Difendiamo la vita dei contadini.* (Firenze, Camera del Lavoro, 1908, 1 fasc.).

Capellani P. — *Della assicurazione obbligatoria per gli infortuni del lavoro nell'agricoltura.* (Estratto dal « Bollettino della Società degli Agricoltori Italiani ». — Roma, Tip. dell'Unione Editrice, 1909, 1 fasc.).

Cassa Mutua degli Agricoltori per gli infortuni degli operai sul lavoro. — *Prospetti numerici dimostrativi delle operazioni e dello svolgimento dell'azione della Cassa dalla sua fondazione al 30 Settembre 1908.* (VIII Congresso Internazionale delle Assicurazioni Sociali in Roma; 12–16 Ottobre 1908)

Cassa Mutua degli Agricoltori per gli infortuni degli operai sul lavoro: Vercelli. — *Relazione del Consiglo Direttivo alla assemblea generale dei soci per l'approvazione del bilancio per la gestione del 1908.* (Vercelli, 1909).

Cassa Mutua degli Agricoltori per gli infortuni degli operai sul lavoro. — *Prospetti numerici dimostrativi delle operazioni e dello svolgimento dell'azione della Cassa dalla sua fondazione al 30 Novembre 1910.* (Congresso della Mutualità Agraria in Milano, 18-19 Febbraio 1911). (Vercelli, Galliardi e Ugo, 1911).

Cassa Mutua degli Agricoltori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. — *L'assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro.* (Vercelli, Galliardi e Ugo, 1908, 1 fasc.).

Cauwenberge P. — *De la responsabilité et des accidents du travail: le risque professionel et les accidents agricoles.* (Paris, Larose, 1903).

Conti Emilio. — *L'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.* (Relazione alla Società degli Agricoltori Italiani, nell'adunanza del 26 Febbraio 1908). (Genova, Stambolino, 1908, pag. 46).

Di Franco Luigi. — *Dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori della terra contro gli infortuni.* (Relazione al II Congresso Agrario Meridionale di Napoli, 26 Novembre-1 Dicembre 1910). (Napoli, Tip. Francesco Razzi, 1910, 1 fasc., pag. 18).

Dubois-Freisney R. — *De l'extension aux ouvriers agricoles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.* (Paris, Larose et Tenin, 1907, 124).

Ferrari P. — *Il progetto di legge del Sen. E. Conti per gli infortuni sul lavoro in agricoltura. La Cassa mutua dei proprietari di fondi rustici in Toscana. Memoria letta nell'adunanza ordinaria del dì 6 Giugno 1909.* (Atti della R. Accademia dei Georgofili, V serie, Vol. VII, anno 1909). (Firenze, M. Ricci, 1909).

Ferrari Siro. — *Assicurazione dei coloni contro gli infortuni. L'azione diretta dei comizi agrari. Conferenza alla Soc. Agraria di Lombardia e rispettiva relazione.* (Milano, Tip. dell'Istituto Marchiondi, 1907).

Gobert A. — *Des assurances contre les accidents du travail agricole en Allemagne et en Autriche* (*Thèse*). (Reims, Gobert, 1899, in 8° pag. 328).

Instituto de Reformas Sociales. — (Seccion primera). *Preparacion de las bases para un proyecto de ley de accidentes del trabajo en la agricultura.* (Madrid, Minuesa de los Rios, 1908, pag. VII-383).

Larmaude F. — *La loi sur les accidents du travail et l'agriculture.* (Paris, Monillot, 1906, pag. 61).

Mazza M. V. — *L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni del lavoro nell'agricoltura.* (Relazione del Comitato Permanente al Consiglio Superiore del Lavoro). (Atti del Consiglio Superiore del Lavoro, XIV Sessione, Febbraio 1910, pag. 347).

Mikelli Guido. — *Gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Milano, Tip. « La Gutenberg », 1909, 1 fasc.).

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. — *Le assicurazioni agricole in alcuni Stati Europei.* (Annuali del Credito e della Previdenza. — Roma, 1907, N. 69).

Monnier Auguste. — *Les accidents du travail dans l'agriculture et la legislation anglaise.* (Paris, Larose et Tenin, 1905, pag. 206).

Navarra Ugo. — *Gli infortuni del lavoro nell'agricoltura.* (Firenze, Società Tipo-Litografica Toscana, 1 fasc. in-8°, pag. 107).

Nuville Louis. — *Des accidents du travail agricole.* (Toulouse, V. Rivière, 1908, 1 vol. in-8°, pag. 316).

Perron Angelo. — *Gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Torino, Direzione ed Amministrazione dell'« Azione Sociale Popolare », 1912, pag. 60).

Rampolla del Tindaro Giovanni. — *A proposito di assicurazione degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Palermo, Tip. della « Gazzetta Commerciale », pag. 67).

Sarrauste de Meuthière E. — *Les accidents des ouvriers agricoles.* (Paris, A. Rousseao, 1903, 1 vol., in 8°, pag. 276).

Società Agraria di Lombardia. — (Consorzio di Milano). *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro.* (Milano, Tip. Ditta Francesco Fossato, 1908, 1 fasc. in-16°, pag. 29).

Tavallini Vincenzo. — *Relazione sulla Cassa Mutua degli agricoltori per gli infortuni degli operai sul lavoro in Vercelli, fatta al Congresso della Mutualità Agraria di Milano: 18-19 Febbraio 1911.* (Novara, Tip. Cattaneo, 1911, 1 fasc. in-8 gr., pag. 15).

Ufficio del Lavoro. — *Per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Atti del Consiglio Superiore del Lavoro, XIV Sessione, Febbraio 1910). (Roma, Officina Poligrafica Italiana, 1910, da pag. 251 alla fine).

Virgilii Filippo. — *L'assicurazione degli infortuni sul lavoro agricolo.* (Estratto dagli « Studi Senesi », Vol. XXIX, fasc. 3-4-5). (Torino, Fratelli Bocca editori, 1913, 1 fasc. in-8° gr., pag. 50).

Vismara Carlo. — *Per l'assicurazione degli addetti alle aziende agricole. Notizie, considerazioni e proposte sulle nuove forme di assicurazione degli infortuni causati dal lavoro agricolo.* (Milano, Tip. Enrico Reggiani, 1911, pag. 89).

Zambler Adelchi. — *Le malattie e gli infortuni del lavoro agricolo.* (Casalmonferrato, Biblioteca Agraria Ottavi, L. 2,50).

2) Articoli da Periodici:

Agnelli Arnaldo. — *Il campo d'azione dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, n. 1, pag. 17).

Avogadro di Quinto. — *Assicurazione dei lavori agricoli contro gli infortuni del lavoro.* (Relazione sull'opera svolta dalla Cassa Mutua degli Agricoltori di Vercelli). (Vita Industriale. — Terni, 1909, Febbraio-Aprile).

Bagni Tullio. — *Il costo dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Atti del Consiglio Superiore del Lavoro, XIV Sessione, Febbraio 1910, pag. 342).

Barçoni Foscolo. — *Per l'assicurazione contro gli infortuni dei contadini.* (Azione Socialista. — Roma, 23 Novembre 1912).

Beaumont A. — *Extension à l'agriculture de la loi sur les accidents du travail.* (Le Moniteur des assurances. — Paris, 1907, 15 Febbraio).

Beauregard Paul. — *La responsabilité des accidents en matière agricole.* (Le Monde économique. — Paris, 21 Settembre 1907).

Beggi Ezio. — *Il costo dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Atti del Consiglio Superiore del Lavoro, XIV Sessione, Febbraio 1910, pag. 342).

Beneventano. — *Infortuni degli operai nel lavoro in agricoltura.* (Diritto e Giurisprudenza. — Napoli, 1912, pag. 155).

Bernacchi Luigi. — *Le «piccole rendite» e le «tabelle» per la valutazione delle invalidità da infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, n. 11, pag. 32).

Biel (Dottor). — *Luci ed ombre del progetto di legge per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, n. 1076, 27 Febbraio 1914).

Bonfiglio Vincenzo. — *Infortunio del lavoro degli agricoltori, cheratite dei mietitori.* (Atti del 4º Congresso Nazionale Malattie Professionali. — Roma, 1913, pag. 488).

Borri Lorenzo. — *Qualche appunto di indole medico-giuridica intorno al Progetto di legge per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo e forestale.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, n. 1, pag. 22).

Capellani P. — *Della assicurazione obbligatoria per gli infortuni del lavoro nell'agricoltura.* (Bollettino della Società degli Agricoltori. — Roma, 15 Agosto 1909).

Carnelutti Francesco. — *L'industria forestale nella legge sugli infortuni.* (Legge. — Roma, 1908, pag. 1645).

Cassa Nazionale Infortuni. — *Assicurazione per gli infortuni nei lavori agricoli.* (Bollettino. — Roma, 1914, N. 6, pag. 3).

Conti Emilio. — *L'assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro.* (Rassegna Nazionale. — Firenze, 16 Maggio-1 Giugno 1908).

De Bonis E. — *Gli avvocati e la legislazione sul lavoro dei contadini.* (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, pag. 135).

Deganello G. — *L'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, e la sua applicazione all'agricoltura.* (Riforma Sociale. — Torino, Giugno 1906).

Direzione. — *Come si reune alla legge per l'assicurazione contro gli infortuni agricoli.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, N. 1, pag. 1).

Doin Paul. — *L'extension a l'agriculture de la législation des accidents du travail.* (Reforme sociale. — Paris, 1908, 16 Maggio).

Fuster Edouard. — *Les accidents du travail agricole et l'expérience allemande.* (Bulletin des Assurances Sociales. — Paris, 1908, pag. 49).

Ferrari Prospero. — *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (Bollettino mensile Istituzioni economiche e sociali. — Roma, 1914, N. 11, pag. 61).

Istituto Internazionale Agricoltura — Germania: *La Conferenza di Monaco delle Associazioni professionali per l'assicurazione degli infortuni agricoli.* (Bollettino mensile Istituzioni economiche e sociali. — Roma, 1913, N. 11, pag. 67).

Istituto Internazionale Agricoltura — Svizzera: *La nuova legge federale sull'assicurazione in caso di malattia e di infortuni degli agricoltori.* (Bollettino mensile Istituzioni economiche e sociali. — Roma, 1912; N. 3, 4; pag. 115, 131).

Istituto Internazionale Agricoltura — Belgio: *Recenti dati sugli Istituti di assicurazione agraria.* (Bollettino Istituzioni economiche e sociali. — Roma, 1912, N. 3, 109).

Istituto Internazionale Agricoltura (Belgio). — *Le Società di assicurazione mutua contro gli infortuni agricoli.* (Bollettino Istituzioni economiche e sociali. — Roma, 1914, n. 8).

Istituto Internazionale Agricoltura — Danimarca; *Gli ultimi risultati della legge sull'assicuraztone contro gli infortuni agricoli.* (Bollettino Istituz. economiche e sociali. — Roma, N. 5, Maggio 1914).

Istituto Internazionale Agricoltura — Francia: *Alcune forme di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro agricolo.* (Bollettino Istituz. economiche e sociali. — Roma, N. 4, Aprile 1914).

Istituto Internazionale Agricoltura — Paesi Bassi: *L' assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori della terra per parte delle Landbouw-Onderlinge.* (Bollettino Istituzioni economiche e sociali. — Roma, N. 3, Marzo 1914).

Istituto Internazionale Agricoltura. — *Le associazioni padronali agrarie e gli istituti da esse promossi.* (Bollettino Istituz. economiche e sociali. — Roma, N. 4, Aprile 1914).

Jagwitz. — *L'unification de l'assurance ouvrière et les ouvriers agricoles en Allemagne.* (Bulletin des assurance sociales. — Paris, 1908, 384).

Lanzoni A. — *I contadini.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 29 Giugno 1912).

Lusignoli. — *Infortuni sul lavoro agricolo.* (Vita Sanitaria. — Roma, 4 Ottobre 1912).

Mazzini C. M. — *Assicurazione degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 29 Agosto 1912, n. 997).

Mazzini C. M. — *L' assicurazione degli infortuni sul lavoro nell' agricoltura.* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 1-15 Gennaio, 15-31 Gennaio, 1-15 Settembre, 1-15 Ottobre, 16-31 Dicembre 1911).

Mazzini C. M. — *Sul progetto di legge infortuni sul lavoro in agricoltura* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, (16-30 Aprile 1914).

Mikelli Guido — *Le esclusioni della Legge. I piccoli proprietarii nel progetto di legge per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, n° 1, pag. 43).

Minguzzi Luigi — *L'onere dell' assicurazione nelle diverse forme di conduzione della teoria nel progetto di legge per gli infortuni sul lavoro in agricoltura* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, n.° 11, pag. 48).

Navarra Ugo — *Base del premio e sistema dell' assicurazione nel progetto di legge per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, n.° 11, pag. 53).

N. N. — *L' obbligatorietà dell' assicurazione estesa ai contadini.* (L'Assicurazione. — Roma, 1-15 Gennaio 1909).

N. N. — *L' assicurazione obbligatoria per gli infortuni nell' agricoltura.* (Giornale Infortuni sul lavoro. — Roma, Febbraio 1909).

N. N. — *L' assicurazione contro gl' infortuni nell' agricoltura.* (Rassegna int. Assicurazioni e Infortuni. — Roma, 1909, n.° 10).

N. N. — *L' assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori della terra nei discorsi di due statisti.* (L' Assicurazione Sociale. — Trieste. Agosto 1912),

N. N. — *L' assicurazione obbligatoria pei contadini contro gli infortuni sul lavoro.* (Bollettino delle assicurazioni. — Torino. 20 Febbraio 1907).

N. N. — *Ancora l' assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro.* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 5 Marzo 1907).

N. N. — *L' assicurazione dei contadini contro gl' infortuni sul lavoro* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 16-31 Dicembre 1908).

N. N. — *Per il diritto dei lavoratori ad essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 18 Maggio 1912).

N. N. — *L' assicurazione contro gl' infortuni del lavoro agricolo. L'assicurazione infortuni agricoli al Consiglio Superiore del lavoro.* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 1–15 Febbraio, 1–15 Dicembre 1909).

N. N. — *L' assicurazione obbligatoria contro gl' infortuni sul lavoro agricolo. L' assicurazione infortuni degli operai agricoli. Cassa Mutua Lombarda di assicurazione infortuni sul lavoro agricolo. Associazione agraria delle provincie.* (Bollettino delle assicurazioni. — Torino, 1–15 Marzo, 16–30 Aprile, 1–15 Luglio, 16–31 Dicembre 1910).

N. N. — *Contro gli infortuni dei lavoratori della terra* (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 1–15 Luglio 1912).

N. N. — *L'assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro.* (L'Umanitaria. — Milano, 1907, Aprile-Maggio).

Perussia L. A. *Le assicurazioni contro gli infortuni.* (Rivista Assicurazioni e Banche. — Milano, n.° 26, 29 Giugno 1912).

Pieraccini G. — *Gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e il disegno di legge presentato da Luzzatti al Senato il 5 Dicembre 1910.* (Il Ramazzini. — Firenze, Gennaio, Febbraio 1911).

Rebello A. — *L' assicurazione dei lavoratori della terra contro gl' infortuni.* (Rassegna Commerciale. — Roma, 1909, pag. 145).

Ricci Camillo — *Il costo dell' assicurazione contro gli infortuni agricoli secondo l'ultimo progetto di legge.* (Rivista Agricola. — Roma, n.° 202, 1° Marzo 1912).

Ricci Camillo. — *Sull' ordinamento tecnico delle assicurazioni contro gl' infortuni agricoli.* (La Rivista Agricola. — Roma, n. 227, 16 Marzo 1915).

Ricci Vincenzo. — *Memoire sur un essai d' assurance contre les accidents des travaux agricoles en Italie.* (Congrès des accidents du travail ed des assurances sociales. — Vienne, 1905, II, pag. 437).

Trap. — *La loi du 27 Mai 1908 sur les accidents agricoles en Danemark.* (Bullettin des Assurances sociales. — Paris, 1908, pag. 400).

Vlieberg E. — *L' assicurazione contro gli infortuni agricoli nel Belgio.* (Bollettino mensile Istituzioni economiche e sociali. — Roma, n.° 2, Febbraio 1914).

Vlieberg E. — *La loi belge du 24 Décembre 1903 sur les accidents du travail et sa première application à l'agricolture.* (Revue sociale catholique. — Louvain, 1907, Febbraio).

Vuoli R. — *L' assicurazione obbligatoria nei lavori agricoli.* (Rivista int. Scienze Sociali Roma, — 31 Maggio 1913).

X. — *L' esperimento di assicurazione dei contadini intrapreso dalla Cassa Nazionale Infortuni secondo il parere degli agrarii e degli assicuratori privati.* (La Cooperazione Italiana. — Milano, 1914, n.° 1109, pag. 2).

Zolla D. — *L' assurance mutuelle contre les accidents agricoles en Hollande.* (Dizionario di Legislazione Sociale) (Modena, 1914, Fasc. 4, pag. 209).

3. Articoli da Giornali:

Assicurazione (L') dei lavoratori agricoli contro gli infortuni, di Angiolo Cabrini. (*Pensiero riformista* — Milano, 1913, 1° Novembre).

Assicurazione (L') contro gli infortuni nell'agricoltura. — (*Corriere della Sera*) — Milano, 1907, 8 Febbraio).

Assicurazione (L') contro gli infortuni nell'agricoltura. — (*Avanti!* — Roma, 1908, 17 Maggio).

Assicurazione (L') contro gli infortuni nell' agricoltura. (*L' Indipendente* — Roma, 1910, 21 Marzo).

Assicurazione (L') contro gli infortuni agricoli. Il progetto di legge Luzzatti - Raineri - Facta, di Spartaco Bassi. (*L'Avvenire d' Italia* — Bologna, 1911, 26 Febbraio).

Assicurazione (L') contro gli infortuni nell'agricoltura (*L' Indipendente* — — Roma, 1911, 21 Febbraio).

Assicurazione (L') dei contadini contro gl' infortuni del lavoro — di Francesco Magri. (*Corriere di Sicilia* — Catania, 1911, n. 11-12).

Assicurazioni (Le) contro gli infortuni del lavoro agricolo — Lettera aperta all' egregio sig. Presidente del Comizio Agrario di Cremona, dell' Ing. Andreotti. (*La Provincia* — Cremona, 1908, 23 Dicembre).

Assicurazioni (Le) infortuni e le mutue agricole — di Casalini. (*Giornale del Mattino* — Bologna, 1911, 11 Febbraio).

Assicurazioni (Le) infortuni per gli agricoltori. (*Il Messaggero* — Roma, 1912, 22 Aprile).

Come si svolse in Italia l'assicurazione infortuni agricoli — di G. Mikelli. (*Il Movimento agricolo.* Milano, n. 10-11, del 17 Febbraio 1911).

Congresso (Il) degli agricoltori — Per l' assicurazione obbligatoria dei contadini. — Un discorso dell' on. Luzzatti. (*Il Messaggero* — Roma, 1912, 26 Agosto).

Congresso (Il) dei Comizii Agrarii. (*Economista d' Italia* — Roma, 1911, 6 Giugno).

Controversia (La) sugli infortuni dei coltivatori della terra — di Luigi Luzzatti. (*Corriere della Sera* — Milano, 1912, 15 Maggio).

Difficoltà (Le) economiche delle riforme sociali — di Luigi Luzzatti. (*Corriere della Sera* — Milano, 1914, 2 Marzo).

Disegno (Il) di legge del Sen. Conti per l' assicurazione dei contadini — di A. Cantone. (*Il Momento* — Torino, 1908, 13 Giugno).

Infortuni (Gli) sul lavoro nell' agricoltura — di a. p. (*Ticino* — Pavia, 1912, 23 Ottobre).

Infortuni (Gli) sul lavoro agricolo — di Angiolo Cabrini. (*Il Messaggero.* — Roma, 1911, 7 Gennaio).

Infortuni (Per gli) sul lavoro agricolo. (*Il Messaggero* — Roma, 1910, 4 Novembre).

Infortuni (Per gli) sul lavoro agricolo. (*Corriere della Sera* — Milano, 1912, 29 Giugno).

Problemi (I) sociali alla Camera — Per una legge a favore dei contadini — L' assicurazione obbligatoria per i contadini. (*Il Messaggero* — Roma, 1912, 14 Maggio).

Verso l'assicurazione obbligatoria dei contadini contro gli infortuni sul lavoro — di Lissone Sebastiano. (*Gazzetta Trevisana* — Treviso, 1914, 12 Gennaio).

C) Monografie per la tutela giuridica degli emigranti.

1. **Pubblicazioni :**

Bernacchi Luigi. — *L'assistenza medica agli operai italiani infortunati all'estero.* (Perugia, Stab. Un. Tip. Cooperativa, 1910, 1 fasc., pag. 11).

Cabrini Angiolo. — *Relazione al 1° Congresso degli Italiani all'Estero in Roma nel 1908 sul tema quarto: Provvedimenti per regolare, frenare ed indirizzare le correnti emigratrici.* (Roma, Coop. Tip. Manuzio, 1908, pag. 51).

Cavasola Giannetto. — *L'emigrazione e l'ingerenza dello Stato.* (Modena, 1878, 1 vol.).

Congresso (I°). — *Atti del primo Congresso degli Italiani all'estero.* (20 Ottobre 1908. Istituto Coloniale Italiano). (Roma, Cooperativa Tipografica Manuzio, 1910, 2 vol. in-8°, pag. XXVII-568, 254).

Congresso (II°). — *Degli Italiani all'estero. Conclusioni e voti approvati dal Congresso.* (Istituto Coloniale Italiano). (Roma, Riccardo Garroni, 1911, 1 fasc. in-8° gr., pag. 106).

Congresso (I°). — *Atti del primo Congresso Siciliano dell'emigrazione.* (8-9 Gennaio 1905). (Palermo, Segretariato dell'Emigrazione. 1905, 1 fasc., pagine 36).

Congresso (I°). — *Atti del primo Congresso nazionale di emigrazione transoceanica.* (9-13 Giugno 1907). (Napoli, Tip. Pelosi, 1907, 1 vol., pagine 280).

Congresso (I°). — *Italiano dell'Assistenza all'emigrazione continentale.* (Milano, 1913). (Relazioni presentate dal Segretariato Generale dell'Opera di Assistenza agli aperai italiani emigrati in Europa. (Milano, Tipo-Litografia Ripalta, 1913, 1 vol. in-8° gr., pag. 179).

Consorzio pro tutela emigranti. — *La legge Bouca sugli infortuni.* (Avvertenze per l'emigrante in Grecia). (Milano, 1907).

Franzoni Ausonio. — *Relazione al 1° Congresso degli Italiani all'Estero in Roma nel 1908 sul tema: « Provvedimenti per regolare, frenare, ed indirizzare le correnti emigratrici ».* (Roma, Coop. Tip. Manuzio, 1998, pag. 119).

Gemma L. — *Il diritto internazionale del lavoro.* (Roma, Athenaeum. 1913, 1 vol.).

Graziani Giovanni. — *La emigrazione italiana nella Repubblica Argentina.* (Torino, Paravia L. Ed. 1905, 1 vol., pag. XII-192).

Martin Ioseph. — *De la situation des ouvriers étrangers en France au point de vue des assurances ouvrières.* (Châlons-sur-Marne, Martin Frères.

Locatelli A. — *La legge sul lavoro e il diritto internazionale operaio.* (Padova, Drücker, 1911, 1 vol.).

Pavesio Giovanni. — *Disoccupazione ed emigrazione.* (Torino, Dattilo-Litografia A. Viretto, 1913, 1 vol., pag. 197).

Russo Giacomo. — *L'émigration et ses effets dans le Midi d'Italie.* (Paris, Rivière, 1912. 1 vol. in-16°, pag. 123).

Salvia Gallozzi C. — *Gli infortuni del lavoro nel Diritto internazionale* (con prefazione del sen. Pasquale Fiore). (Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1914, 1 vol. in-16°, pag. XII, 167).

Valentini-Firsini G. — *Protezione e legislazione internazionale del lavoro. Prodromi di un diritto internazionale operaio.* (Con prefazione di Luigi Luzzatti). (Torino, Fratelli Bocca, 1909-10, 1 vol. in-8°, pag. XVI-288).

2. Articoli da Periodici:

Anzilotti Dionisio. — *Circa l'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro in caso di infortunio avvenuto all'estero.* (Rivista di Diritto Internazionale. — Roma, 1909, pag. 75).

Battista Michele. — *Gli emigranti italiani e gl'infortuni sul lavoro in America.* (Rivista di Emigrazione. — Pesaro, Giugno 1909).

Bertarelli E. — *Appunti e spunti nella legge dell'emigrazione.* (Critica Sociale. — Milano, 1910, 1° Dicembre).

Blind Edmond. — *Le sort des accidentés italiens à l'étranger spécialement en Alsace-Lorraine.* (Actes du VIII Congrès International des assurances sociales. — Rome, 1908, Vol. III, pag. 419).

Cabrini Angiolo. — *Previdenza ed Emigrazione.* (Rivista Coloniale. — Roma, 1914, 28 Febbraio).

Cabrini Angiolo. — *Un programma minimo di politica dell' emigrazione.* (La Vita Italiana all'estero. — Roma, 1913, 31 Luglio).

Carnelutti Francesco. — *Gli infortuni sul lavoro e gli operai stranieri in Francia.* (Riv. di Dir. Comm. Ind. e Maritt. — Milano, 1896, Novembre-Dicembre).

Celli A. — *Assistenza sanitaria degli emigranti in località malariche.* (Rivista di Emigrazione. — Pesaro, 1908, Marzo).

Cimbali E. — *La legge e la giurisprudenza francese circa gli infortuni sul lavoro, e gli operai stranieri.* (Infortuni sul lavoro. — Roma, 1901, pagine 97).

Corte P. — *Gli infortuni sul lavoro e le leggi nord-americane.* (Rivista d'Italia. — Roma, Novembre, 1908).

De Luca Paolo Emilio. — *Problemi attuali di emigrazione a proposito di recenti studi, proposte e discussioni alla Camera Italiana.* (Riv. Internaz. di Scienze Sociali. — Roma, 1909, Decembre).

Di San Giuliano Antonino. — *L'emigrazione italiana negli Stati Uniti d'America.* (Nuova Antologia. — Roma, 1905, 1° Luglio).

Franzoni Ausonio. — *Per l'emigrazione italiana.* — (Rivista d'Italia. Roma, 1905, Febbraio).

Giuffrida Vincenzo. — *L'assistenza all'emigrante.* (Rivista Coloniale. — Roma, 1913, 1-15 Maggio).

Giuffrida Vincenzo. — *Per la tutela internazionale dei nostri lavoratori.* (La Vita Italiana all'Estero. — Roma, 1913, Maggio).

Giuffrida Vincenzo. — *L'emigrazione e la protezione internazionale dei lavoratori.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, pag. 139).

Knowles A. M. — *La loi anglaise de 1906 sur les accidents du travail et les étrangers.* (Revue de droit international privé etc. — Paris, 1908, N. 2).

Luzzatto Fabio. — *Questioni di diritto internazionale in materia di lavoro.* (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, pag. 245).

Magaldi Vincenzo. — *Les ouvriers étrangers et la législation des assurances ouvrières.* (Congrès internat. des accidents du travail et des assurances sociales. — Vienne, 1905, Vol. I, pag. 421).

Magaldi Vincenzo. — *Gli operai stranieri nelle leggi concernenti le assicurazioni sociali.* (Nuova Antologia. — Roma, 1905, 16 Settembre).

Magliano M. — *Emigrazione e tutela dell'emigrante.* (Rassegna Contemporanea. — Roma, 1913, 1° Luglio).

Magri Francesco. — *L'opera di assistenza agli emigranti italiani e l' accusa di Krumiraggio.* (Rassegna Nazionale. — Firenze, 1908, 1° Marzo).

Malnate N. — *I provvedimenti per l'emigrazione.* (Rassegna Nazionale. — Firenze, 1910, 1° Luglio).

Manfredi Vittorio. — *La condizione giuridica dello straniero nelle leggi sulle assicurazioni contro gli infortuni e sulla responsabilità professionale.* (Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie. — Roma, 1905, Aprile).

Marchetti Livio. — *L'emigrazione italiana in Francia e i nuovi pericoli che la sovrastano.* (Giornale degli Economisti. — Roma, Febbraio, 1904).

Monzilli Antonio. — *L'azione dello Stato Italiano sull'emigrazione.* (L'Italia Moderna. — Roma, 1904, 1° Luglio).

Mortara Giorgio. — *Gli emigranti italiani e il progetto germanico di legge sulle assicurazioni.* (Rivista di Emigrazione. — Pesaro, Giugno, 1909, pagine 47).

Nitti F. S. — *Provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno.* (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, pag. 193).

N. N. — *L'opera di assistenza degli operai italiani in Europa e nel Levante.* (Rassegna Nazionale. — Firenze, 1904, 16 Marzo).

N. N. — *L'emigrazione temporanea del Friuli.* (Bollettino dell'Emigrazione. — Roma, 1914, n. 3).

Pisani Pietro. — *I problemi dell'emigrazione italiana.* (Rivista Internaz. di Scienze Sociali. — Roma, 1908, Marzo-Aprile).

Preziosi Giovanni. — *Riforma della legge sugli infortuni invocata negli Stati Uniti dall'Ufficio Italiano del Lavoro.* (Rivista Coloniale. — Roma, 1910, Decembre).

Sacerdoti Vittorio. — *Un'interessante questione di diritto internazionale in tema di infortuni sul lavoro.* (Rivista di Diritto Commerciale. — Milano, 1909, Settembre- Ottobre).

Sartori Francesco. — *Accordi internazionali sulla emigrazione.* (Rivista Internazionale di Scienze Sociali. — Roma, 1907, Novembre).

S. di P. di R. — *L'opera di assistenza e gli operai italiani emigrati in Europa durante il 1910.* (Rassegna Nazionale. — Firenze, 1901, Luglio).

Scaffa Angelo. — *La responsabilità per gli infortuni sul lavoro e gli operai stranieri in Francia.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1911, pag. 162-165).

Vinci Adolfo. — *Della tutela legale a favore dei nostri emigranti negli Stati Uniti, specie nei casi d'infortunio sul lavoro.* (Rivista Coloniale. — Roma, Ottobre, 1909).

Zanni U. — *Reciprocità internazionale per gli infortuni sul lavoro.* (I problemi del Lavoro. — Roma, 1904, Gennaio-Febbraio).

D) Assicurazione contro le malattie.

1. Pubblicazioni.

Allevi G. — *Le malattie del lavoratori e l'igiene industriale.* (Milano. — U. Hoepli, 1908, un vol. in 16°, pag. XII-421).

Ancey C. — *Les risques professionels; les accidents et les maladies du travail.* (Paris. — Rousseau, 1907, 1 vol. in-16°, pag. 206).

Atti *del I Congresso Nazionale per le malattie del lavoro.* (Malattie professionali). (Palermo, 19-21 Ottobre 1907). (Palermo. — Stabilimento tipografico Virzi, 1908, 1 vol. in-8°, pag. XXIII-342).

Atti *del II Congresso Nazionale per le malattie del lavoro.* (Malattie professionali). Firenze, 19-21 Maggio 1909. (Firenze. — Luigi Niccolai, 1910, 1 vol. in-8°, pag. XXVI-352, 2 tav.).

Atti *del III Congresso Nazionale per le malattie del lavoro.* (Malattie professionali). Torino, 13-16 Ottobre 1911. (Torino. — Tip. Lit. L. Cecchini, 1 vol. in-8°, pag. 572).

Atti *del IV Congresso Nazionale per le malattie del lavoro.* (Malattie professionali). Roma, 8-11 Giugno 1913. (Roma, 1913. — Tip. Ed. Nazionale, 1 vol. in-16, pag. 532).

Baila Eugenio. — *Malattie del lavoro e norme igieniche.* (Milano. — Stucchi, Ceretti e C., 1908, 1 vol.).

Bernacchi Luigi. — *La question de l'assurance contre les maladies professionnelles.* (III Congresso Medico Internaz. Infortuni del lavoro. — Düsseldorf, 1912, pag. 355).

Biondi Cesare. — *Su alcuni casi di idrargirismo professionale.* (Iglesias, 1906, pag. 8).

Borght R. (van der). — *Des maladies professionnelles.* (Congrès international des assurances sociales. — Milan, 1894 vol. I, pag. 811).

Cammarata Antonio. — *La bronchite da fumo nei zolfatai delle miniere della Sicilia e il modo di prevenirla.* (Roma, 1913. — Tip. Edit. Nazionale, 1 fasc., pag. 27).

Carozzi Luigi. — *Avvelenamento professionale da parafenilendiamina nei pellicciai.* (Dalla rivista « Il Lavoro », n. 12, 1912. Milano, 1912. — Tip. 1 fasc., Fossati, pag. 12).

Carozzi Luigi. — *I lavoratori del libro di fronte ai problemi dell'igiene del lavoro e dell'assicurazione malattia.* (Milano. — Soc. Coop., 1910, 1 fasc. in-8°, pag. 23).

Carozzi Luigi. — *Il lavoro in ambiente caldo umido.* (Milano, 1914. — Tip. G. Fossati, 1 fasc., pag. 53).

Carozzi Luigi. — *L'assicurazione obbligatoria per la malattia, la cronicità e la vecchiaia.* (Milano. Ufficio della « Critica Sociale », 1910, 1 fasc. in-8°, pag. 16).

Cattaneo Filippo. — *Le malattie dei cassoni ad aria compressa.* (Como, 1912. — Stab. Tip.-Litog. Romeo Sangotti, 1 fasc. pag. 16).

Cereseto G. B. — *Le industrie insalubri e pericolose.* (Torino. — Unione Tip. Ed. Torinese, 1907, 1 vol., pag. 119).

Devoto L. G. — *Les maladies professionnelles à l'égard de la prévoyance et de l'assurance en Italie.* (Actes du VIII Congrès Internat. des Assurances Sociales. — Rome, 12-16 Octobre 1908, vol. II, pag. 361).

Devoto Luigi. — *Un museo di patologia ed igiene del lavoro nei suoi inizii.* (Milano, 1914. — Tip. Antonio Cordano, 1 fasc., pag. 31).

Giglioli G. Y. — *Le malattie del lavoro.* — *Note di patologia ed igiene.* (Roma. — Società Editrice Dante Alighieri 1901, 1 vol. in-16°, pag. XI-501).

Lacroix. — *La maladie professionnelle et l'assurance contre les accidents.* (Revue Politique et Parlementaire. — Paris, 1904, Juillet).

Magaldi Vincenzo. — *L'assicurazione per le malattie degli operai.* — Relazione al III Congresso Nazionale per la lotta sociale contro la tubercolosi, tenuto in Torino nei giorni 2 e 4 Ottobre 1913. (Pubblicata a cura del Comitato permanente di propaganda per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia). (Roma. — Tip. Naz. di G. Bertero e C., 1914, 1 fasc. in-16°, pag. 54).

Magaldi Vincenzo. — *L'assicurazione obbligatoria contro la malattia in Germania* (1885-1902). — Studio legislativo e statistico tratto dalle fonti ufficiali. (Roma. — Tip. Naz. di G. Bertero e C., 1906, un vol. in-8°, pagine XVI-449; Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Annali del Credito e della Previdenza, n. 65).

Mirto Domenico. — *I problemi dell'Assicurazione e della Prevenzione delle malattie del lavoro nell'ora presente della medicina sociale italiana.* — Discorso inaugurale per l'anno accademico 1913-14. (Catania, 1914. — Stab. Tip. Francesco Galati, 1 fasc., pag. 43).

Molinari Tosatti Pio. — *Le malattie del lavoro.* — Consigli agli operai. (Comune di Brescia, Assessorato del lavoro). (Brescia. — Coop. tip., 1910, 1 fasc. in-16°, pag. VIII-71).

Neumann. — *Les sociétés de secours mutuels et assurance contre la maladie en Luxemburg.* (Bulletin des Assurances sociales. — Paris, 1907, Luglio-Ottobre).

Oliver Thomas. — *Diseases of occupation from the legislative, social and medical points of view.* (London. — Methuen e C., s. d. [1908], pag. XX-427).

Olivieri V. — *Controversie sul lavoro. Malattie professionali e malattie causate dal servizio. Residenze insalubri.* (Verona. — Tip. Civelli, 1905, pag. 31).

Pettazzi Attilio. — *Osservazioni cliniche e considerazioni medico-legali nella patologia del lavoro in aria compressa.* (Dal *Ramazzini.* Anno IX, fasc. 2-3). Firenze, 1915. Tip. Luigi Niccolai, 1 fasc. pag. 35).

Serono A. — *I veleni che si formano nel lavoro nervoso.* (Conferenza tenuta alla Società Chimica di Roma il 14 Giugno 1908). (Roma, 1908. — Tip. Italiana, pag. 17).

Zambler Adelchi. — *Le malattie e gli infortuni del lavoro agricolo con un'appendice contenente le leggi italiane che si riferiscono all'argomento.* (Casale Monferrato. — Cassone, 1908, X-211).

Zannellini Ettore. — *I minatori Amiatini. Il loro ambiente igienico-sociale e le loro malattie.* (Santa Fiora, 1914. — Tip. Commerciale R. Gotti, 1 fasc., pag. 40).

2. Articoli da Periodici.

Altieri E. — *Un caso di associazione tossica da piombo ed alcool.* (*Il Lavoro.* — Milano, 1911, 30 Aprile-15 Maggio).

Biondi Cesare. — *Le malattie del lavoro negli operai delle miniere bergamasche.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1908, Giugno).

Biondi Cesare. — *Le malattie professionali in rapporto agli infortuni sul lavoro.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1910, fasc. 8–9).

Biondi Cesare. — *Nel campo medico–legale della legge sociale.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1911, Aprile-Maggio).

Bonardi Edoardo. — *Osservazioni e considerazioni di medicina sociale.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1908, Gennaio).

Contani Camillo. — *I minatori di Monte Amiata.* (*La Confederaz. del Lavoro.* — Milano, I° Aprile 1915, n. 324, pag. 90).

Carozzi Luigi. — *Inchiesta igienico–sanitaria nell' industria poligrafica in Italia.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1911, Marzo).

Carozzi Luigi. — *Malattie professionali e progressi industriali.* (*Corriere Sanitario.* — Milano, 10 Gennaio 1907).

D'Aragona Lodovico. — *I minatori di Monte Amiata: Le malattie professionali e gli Infortuni del lavoro.* (*La Confederazione del Lavoro.* – Milano, 1915, n. 320, pag. 39).

Devoto L. — *Il compito della donna nei riguardi delle malattie del lavoro.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1908, Marzo-Aprile).

Einaudi Costanzo. — *Le malattie del lavoro.* (*Riforma Sociale.* — Torino, 1908, Maggio–Giugno).

Fabbri Guglielmo. — *Sulle malattie dei ferrovieri come indice della morbosità nelle altre classi dei lavoratori in Italia.* (Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane. — Roma, 1913, Aprile).

Fuster E. — *La question des maladies professionnelles en Angleterre.* (Bulletin des Assurances Sociales. — Paris, 1907, Gennaio-Aprile).

Ghillini. — *Frattura dell'epifisi inferiore del radio nei manovratori d'automobili.* (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, n. 4).

Giachetti Cipriano. — *L'igiene industriale e la protezione contro le malattie del lavoro nella Svizzera.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1907, Gennaio).

Giglioli G. Y. — *Dalle « malattie degli artefici » alla « Patologia del lavoro » : considerazioni sul 1° Congresso internazionale per le malattie del lavoro.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1907, Gennaio).

Glibert et Ruelens. — *Les maladies professionnelles au point de vue de l'assurance en Belgique.* (Actes du VIII Congrés Internat. des Assurances Sociales. — Rome, 12-26 Octobre 1908, vol. II, pag. 321)

Guidi Guido. — *Industrie insalubri e pericolose.* (Rivista Tecnica-Legale. — Palermo, 1907, Gennaio).

Jouanny G. — *Les maladies professionnelles; leur réparation en France.* (Actes du VIII Congrés Internat. des Assurances Sociales. — Rome, 12-26 Octobre 1908, vol. II, pag. 339).

Kooperberg Rh. — *Les limites entre les suites de l'accident du travail et les maladies professionnelles.* (III Congresso Medico Internazionale Infortuni sul lavoro. — Düsseldorf, 1912, pag. 363).

Leoncini F. — *Contributo alla conoscenza delle deformità professionali.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1910, Ottobre-Dicembre).

Lerda G. — *Malattie professionali e indennità ai colpiti.* (*Il Socialismo.* — Roma, 1904, 25 agosto).

Mazzi Vincenzo. — *Le malattie del lavoro negli operai delle vetrerie della Provincia di Siena.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1914, fasc. 3-4).

Messedaglia L. — *Le malattie del lavoro, la questione dell' anchilostomiasi in Italia.* (*Nuova Antologia.* — Roma, 1910, 1° Giugno).

Messedaglia L. *Sulla malattia dei muratori.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1911, Giugno-Luglio).

Monti. — *Il Congresso internazionale di Bruxelles per lo studio delle malattie del lavoro.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1911, Marzo).

Mori Ambrogio. — *La fisiopatologia del lavoro italiano e la legislazione italiana.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1907, Ottobre-Novembre).

Mori A. — *Contributo clinico-statistico allo studio dell'edema duro traumatico — edema di Secretan — della mano, in rapporto alla legge degli infortuni del lavoro.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1911, Giugno-Luglio).

N. N. — *La questione delle malattie professionali in Italia.* (*Rassegna Internazionale Infortuni.* — Roma, 1905, pag. 131).

N. N. — *L'assimilation des maladies professionnelles aux accidentes du travail.* (Bulletin de l'Office du travail. — Paris, Luglio 1904).

N. N. — *Le malattie professionali e gli infortuni del lavoro.* (*L'Economista.* — Firenze, 1904, 18 Settembre, 25 Settembre).

Pellizzari F. — *Di una particolare tendosinovite dei lavoratori dei campi.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1907, Gennaio).

Querton D. — *L'assurance contre les maladies professionnelles en Belgique.* (III Congresso Medico Internazionale Infortuni del Lavoro. — Düsseldorf, 1912, pag. 391).

Ranelletti Aristide. — *Sulle lesioni del fegato nel saturnismo.* — (Roma, 1914, Tip. Ed. Nazionale, 1 fasc. in-16°, pag. 76).

Ricchi Teobaldo. — *Maladies du personel des chemins de fer italiens.* — (Bologne, 1804, Imprimerie Joseph Civelli, 1 fasc. in-16°, pag. 54).

Sestini Leone. — *La tubercolosi nella gente di mare con speciale riguardo alla marineria di guerra.* (Annali di Medicina Navale. — Roma, 1907, Ottobre).

Sanarelli Giuseppe. — *Il problema medico-legale della responsabilità per le malattie del lavoro.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1907, Gennaio).

Siefart V. — *Accidents du travail et maladies professionnelles.* (Congrès nternational des accidents du travail et des assurances sociales. — Vienne, 1905, vol. II, pag. 375)

Spectator. — *L'assicurazione obbligatoria contro la malattia in Germania* (*1885-1902*). (Riforma Sociale. — Torino, 1907, Dicembre).

Teleky Louis. — *Les maladies professionnelles* (*réparation et assurances*) *en Autriche.* (Actes du VIII Congrès Internat. des Assurances Sociales. — Rome 12-16 Octobre 1908, vol. II, pag. 291).

Vitali Fabio. — *Le malattie dei lavoratori del mare.* (*Il Ramazzini.* — Firenze, 1910, Ottobre-Dicembre).

Weyl Th. — *Les maladies professionnelles en Allemagne.* (Actes du VIII Congrès Internat. des Assurances Sociales. — Rome, 12-16 Octobre 1908, vol. II, pag. 2535).

III. — BIBLIOGRAFIA DELLA LEGGE INFORTUNI

APPRENDISTI

A. M. — L'occasione di lavoro per l'apprendista. (Il Segretariato Popolare. — Torino, 1915, n. 5).

Carnelutti Francesco. — Gli apprendisti nella legge degli infortuni. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1901, I, 305).

De Bury Giovanni. — Gli apprendisti nella legge Infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 228).

Fano Eugenio. — Gli apprendisti nella legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. — (Milano, Stamp. Editrice L. Mondaini 1906, p. 34. — Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1906, p. 145).

Momigliano Adolfo. — L'apprendista nella legge infortuni. — (Il Segretariato Popolare. — Torino, 1914, n.° 6-7-8-9).

Parodi Vittorio. — Ancora della distinzione tra operaio ed apprendista agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni. — (Foro Italiano, Roma, 1906, I, 97).

Parodi A. V. — Della distinzione fra operaio e apprendista agli effetti dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. — (Foro Italiano, Roma, 1905, I, 1119).

Passioni Armando. — Della differenza tra garzone od aiuto operaio ed apprendista. — Nota alla Sentenza del Tribunale di Genova del 23 Marzo 1905. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, pag. 34).

O. — Sul concetto di apprendista. — (Contratto di Lavoro. — Roma,

ARBITRATO

Altobelli Argentina. — Memoriale al Consiglio della Confederazione del lavoro sull'arbitrato medico obbligatorio negli infortuni sul lavoro. — (La Cooperazione Italiana. — Milano, 1915, n. 1155).

Bargoni Foscolo. — Relazione a S. E. i Ministro di Grazia e Giustizia circa il funzionamento dell' istituto della perizia giudiziale nelle cause di liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro. — (Roma, 1907, 1 fasc. p. 20).

Bassi E. — La statizzazione dell'Assicurazione infortuni e l'arbitrato medico obbligatorio. — (La Cooperazione Italiana. — Milano, 20 agosto 1915, n. 1153).

Bonfigli V. — I compromessi arbitrali del Sindacato Italiano. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 270).

Borri Lorenzo. — Brevi note al disegno di legge per modificazioni alla vegliante legge infortuni presentate alla Camera dei deputati dal Ministro di A. I. C. — (La Medicina degli infortuni del lavoro. — Perugia, Anno I, n. 3, 1908).

Cagli Cesare. — Il procedimento arbitrale per la valutazione dell'entità delle consegnenze dell'infortunio. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, p. 261).

Caja Vincenzo. — Statistica e Relazione sugli arbitrati del 1907. — (1 fasc. dattilografato, p. XVI-10).

Calvello Eugenio. — Sulla necessità della costituzione di collegi arbitrali obbligatori per le liquidazioni delle indennità per gli infortuni del lavoro, e sulla opportunità di abolire il pagamento in capitale della percentuale delle indennità per permanenti, adottando invece il pagamento in rendita. — (Palermo, 1913, Tip. Luigi e Salvatore Marsola, 1 fasc., pag. 10),

La Confederazione del lavoro. — L'arbitrato medico obbligatorio in materia d'infortuni sul lavoro. — (La Confederazione del lavoro. — Milano, 1915, n. 333. p. 209).

Martorelli A. S. — In qual maniera deve ripartirsi il compenso dovuto agli arbitri indicati nell'art. 115 del regolamento 13 marzo 1904 sugli infortuni sul lavoro. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1905, 172).

Pieraccini Gaetano. — L'arbitrato medico obbligatorio negli infortuni sul lavoro. — (La Cooperazione Italiana. — Milano, 1915, n. 1156).

Pieraccini Gaetano. — L'arbitrato medico obbligatorio negli infortuni del lavoro. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1915, fasc. 7 e 8, p. 545).

Sindacato Bresciano. — Utilità dei Collegi Arbitrali per la risoluzione delle controversie che vertano sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio. — (Atti del 1° Convegno Industriale d'Italia. — Roma, 1912, pag. 25).

ASSICURAZIONE

Arena F. B. — Dell'obbligo per l'imprenditore di fornire all'operaio notizie sul contratto di assicurazione contro gli infortuni. — (Rivista Diritto Pubblico. — Roma, 1810, II, 23).

Bianchini E. — Diritti dell'infortunato non stipulante nelle assicurazioni contro gli infortuni. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1913, II, 287).

Bonfigli V. — I patti speciali di polizza e la loro efficacia nei rapporti dell'assicuratore con l'operaio assicurato. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1910, II, 461).

Bonfigli V. — Sull'assicurazione contro gli infortuni dei soci di cooperative di produzione e lavoro. — Art. 14 regol. infortuni. — (Torino, Unione tip. edit. 1912, in. 8°, p. 19; Il Diritto Commerciale. — Torino, 1912, I, 375).

Carnelutti Francesco. — Contratto a favore dei terzi e delegazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. — (Rivista Diritto Pubblico. — Roma, 1908, 505).

Carnelutti Francesco. — Dell'obbligo per l'imprenditore di fornire all'operaio notizie sul contratto di assicurazione contro gli infortuni. — Nota alla sentenza Cass. Roma 25 luglio 1910. — (Rivista Diritto Pubblico. — Roma, 1911, 23).

Carnelutti Francesco. — Il concetto d'impresa nella legge sugli infortuni. — (Rivista Diritto Pubblico. — Roma, 1909, 15).

Carnelutti Francesco. — Se l'articolo 12 della legge 17 marzo 1898, sia applicabile anche al caso di infortunio già verificato. — (La Temi. — Venezia, 1907, 25).

Carraro. — L'assicurazione per gli infortuni nelle miniere di Sardegna. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, I, 341).

D'Andrea Roberto. — L'estremo del rischio rispetto all'obbligo di assicurazione di operai. — Nota alla sentenza nella causa Campana ved. Palmerini contro Fassa. — (Roma, presso la « Rivista sugli Infortuni del Lavoro », 1908, 1 fasc.).

De Bonis Umberto. — Dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai addetti a servizi pubblici. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 321).

De Bonis Umberto. — I servizi pubblici e gli infortuni sul lavoro. — (Diritto ed Economia Pubblica. — Roma, 1912, p. 81).

Della Bitta E. G. — Sulle nullità di una clausola di assicurazione collettiva per infortuni sul lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1910, 68).

Faggella G. — Influenza delle cause subbiettive sulla determinazione del premio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 129).

Ferraris G. F. — Sull'art. 6 della legge 17 marzo 1898. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 97-104).

Fioretti G. — Sui contratti di assicurazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore ad un anno. — Nota alla sentenza del Trib. di Napoli 21 febbraio 1900. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1905, I, 2, 401).

Gadda Enrico. — Sulla nullità delle assicurazioni infortuni stipulate con compagnie non autorizzate. — (Monitore dei Tribunali. — Milano, 9 Gennaio 1915, n. 2).

Giorgi T. — I servizi pubblici e l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro. — La Legge. — Roma, 1907, 880).

Iannacone Eduardo. — Le leghe di miglioramento di fronte alla legge sugli infortuni del lavoro. — (Estratto di lavoro. — Roma, 1905, pag. 440).

Luzzati A. — Sulle cause che producono aumento di rischio nelle assicurazioni contro gli infortuni. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1910, XXVIII, 2, 60).

Merlino V. — Ancora sulle cause subbiettive nella determinazione del premio. (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 161).

N. N. — Sull' articolo 7 della legge sugl' infortuni del lavoro. — (Rivista Tecnico-Legale. — Palermo, 1904, Febbraio).

Petrone Eugenio. — Il valore assicurato nelle assicurazioni contro gli infortuni. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1905, N. 1, 1).

Piccinato M. — Infortuni sul lavoro. A chi competa l'assicurazione pel mantenimento del personale addetto alle trebbiatrici. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1913, 101).

Piccinato M. — Sull'assicurazione dei contadini che prestano servizio presso la trebbiatrice. — (Cassazione Unica Penale. — Roma, 1909, XX, 641).

Ramella A. — Le clausole di decadenza nelle assicurazioni contro gl' infortuni sul lavoro. — (Torino, Unione Tip. Editrice, 1912, in 8°, pag. 27; Il Diritto Commerciale. — Torino, 1912, 1, 38).

Rameri Silvio. — Il contratto di impresa e il modo di calcolare il numero degli operai agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1910, 595).

Rameri Silvio. — Sull'assicurazione contro gli infortuni dei soci di cooperative di produzione e lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1912, 229).

Romeo N. — Il proprietario e utente di una caldaia a vapore. — (La Temi Siciliana. — Messina, I, 631).

S. A. — Se e a chi spetti l'obbligo dell'assicurazione di una operaia addetta al trasporto dei covoni di grano nei pressi di una trebbiatrice. — (Rivista Universale. — Roma, 1912, 128).

Santori Alfredo. — L' impresa della nettezza urbana di fronte alla legge sugli infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1912, 37).

Tirelli Vitige. — Gli infermieri dei manicomi debbono essere compresi nel novero degli operai, per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni. — (II Congresso Medico Internazionale degli infortuni del lavoro. — Roma, 1909, vol. II, pag. 799).

U. D. T. — Lavori sussidiari di carico e scarico. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 60).

Valeri G. — Di alcune clausole risolutive nell'assicurazione collettiva contro gli infortuni sul lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1909, II, 99).

Valori Berto. — Degli operai addetti alle trebbiatrici che debbono essere assicurati. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1910, 36).

Vescovi. — Criteri per l'assicurazione degli operai in cantieri navali. — (Rivista Infortuni. — Modena, II, 129).

Vivante Cesare. — Trasformazione delle polizze in corso prima della Legge 17 marzo 1898). — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 336-341).

AVENTI DIRITTO

Bessé A. — Sul diritto del figlio concepito, ma non nato all'epoca della morte dell'operaio per infortunio sul lavoro. — (Rivista universale. — Roma, 1912, 374).

Cagli Cesare. — I diritti del figlio concepito, ma non nato, all'indennità per infortunio sul lavoro. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1913, 155).

Carnelutti Francesco. — Il successore apparente nella legge degli infortuni. — (Foro Veneto. — Venezia 1914, 217).

Carnelutti Francesco. — I viventi a carico nella legge degli infortuni. — (Foro Veneto. — Venezia, 1911, 464).

Carnelutti Francesco. — Natura del diritto dei superstiti nella legge degli infortuni. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1914, I, 403).

Colajanni Pompeo. — Il diritto all'indennità per gli operai morti sul lavoro e la condizione dei viventi a carico nell'art. 10 della legge, testo unico, 31 Gennaio 1904, n. 51. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1908, I, 2, 433).

De Porcellinis M. — Il diritto dei viventi a carico dell'operaio infortunato. — (Riv. di Diritto Pubblico. — Roma, 1911, II, 228).

Gobbi Ulisse. — I diritti di successione e la legge sugli infortuni del lavoro. — (Monitore dei Tribunali. — Milano, 1908, 3).

La Redazione. — Diritto del figlio postumo all'indennità per la morte del padre vittima di infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 30).

Magri G. — Sulla trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo per l'infortunio sul lavoro occorso ad un operaio sebbene la morte sia dovuta a causa indipendente dall'infortunio. — (La Temi. — Venezia, 1905, 250).

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Norme da osservarsi dagli aventi diritto dell' operaio defunto in seguito ad infortunio sul lavoro per ottenere il pagamento delle indennità. — (Roma, Tip. Ditta L. Cecchini, 1914, 1 fasc., pag. 4).

Navarrini Ugo. — Se in caso di morte per infortunio dell'operaio assicurato gli eredi conseguano l'indennità *iure proprio* oppure *iure haereditario.* — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1896, II, 449).

Pacchiani Giovanni. — Commorienza dell'assicurato col terzo beneficiario. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1912, II, 720).

Rossi Alfredo. — Sull'indennizzo spettante alla vedova e agli eredi di un ferroviere colpito da infortunio sul lavoro. — (La Legge. — Roma, 1907, 1084).

Rossi Alfredo. — Sul diritto degli aventi diritto del ferroviere infortunato ad avere la indennità in capitale. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, 195).

Serafini Enrico. — Sul carattere della sussistenza a carico. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 522).

Sola R. — L'indennità nel caso di morte. — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1907, 2-20 Febbraio).

Toesca di Castellazzo Carlo. — Dei *viventi a carico* dell'operaio morto per infortunio sul lavoro — (La Legge. — Roma, 1907, 871).

Torse Marino. — Gli aventi diritto ad indennità nella legge per gli infortuni in rapporto alla pensione sulla Cassa degli Invalidi. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1914, V, 830).

Valori Berto. — La devoluzione dell'indennità agli eredi degli operai. — (Vita Industriale. — Terni, N. 2-4, Febbraio-Aprile 1909).

Verona-Positano Nilo. — I diritti successorî del coniuge sull'indennità dell'infortunato. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, I, 73).

Zambler Adelchi. — Su di una grave lacuna in una legge sociale — Art. 10 Legge Infortuni 31 Gennaio 1904, n. 51. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, 257).

AVVOCATI E PROCURATORI

Ascoli A. — Gli onorari agli avvocati nelle cause per infortuni sul lavoro — (Rivista di Dir. Comm. Ind. e Maritt. — Milano, 1904, II, 76).

Ascoli A. — Le cause in materia d'infortuni e gli onorari agli avvocati. — Nota alla sentenza della Corte d'Appello di Lucca del 1° Maggio 1903. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1903, II, 331).

C. C. — La ripetibilità delle spese per onorario d'avvocato e procuratore nelle cause per infortunio. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1904, 146).

De Bonis E. — Gli avvocati e la legislazione per gli infortuni sul lavoro dei contadini. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 135).

De Ficchy V. — Gli onorari di difesa nelle controversie per infortuni nel lavoro. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1905, I, 2, 697).

De Ficchy V. — Ancora alcune brevi osservazioni sugli onorari di difesa nelle controversie per infortuni sul lavoro. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1906, I, 2, 271).

Martorelli A. S. — Ancora in tema di onorari di difesa nelle cause relative ad infortuni sul lavoro. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1906, pag. 397).

Martorelli A. S. — Ancora sugli onorari di difesa nelle cause relative ad infortuni. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1906, p. 70).

Martorelli A. S. — Le cause di liquidazione dell'indennità di infortunio e gli onorari di procuratore ed avvocato. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1905, 516).

Martorelli A. S. — Sempre sugli onorari di avvocato e di procuratore nelle cause a seguito di infortuni sul lavoro. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1906, 397).

Rameri Silvio. — Il diritto di rimborso degli onorari di procuratore ed avvocato nelle cause di infortunio sul lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1904, I, 565).

Rameri Silvio. — Nota alla sentenza della Corte di Appello di Roma, 14 Maggio 1904. — Liquidazione di indennità — Giudizio — Spese — Onorari d'avvocato. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, N. S., I, II, 166).

AZIONE GIUDIZIALE

Carnelutti Francesco. — Ancora sull'azione d'indennizzo di infortunio sul lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1908, II, 327).

Carnelutti Francesco. — Commercialità dell'azione da infortuni del lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1910, 7511).

Carnelutti Francesco. — È civile o commerciale l'azione dell'operaio non assicurato diretto ad ottenere il risarcimento dei danni per un infortunio patito? — (La Temi. — Venezia, 1907, 421).

Carnelutti Francesco. — Natura commerciale dell'azione promossa dall'operaio pel conseguimento dell'indennità accordatagli dalla legge degli infortuni sul lavoro. — (Temi. — Bologna, 1909, 438).

Cavasola Paolo. — L'esecuzione provvisoria delle sentenze sulle indennità negli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 124).

F. C. — Ancora sull'indole dell'azione d'indennizzo da infortunio sul lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1907, II, 317).

Gasca C. — Se l'azione dell'operaio infortunato per ripetere l'indennità dell'ente assicuratore, sia civile o commerciale. — (Ferrovie. — Roma, 1911, 209).

Lattes Gino. — Sulla natura dell'azione promossa dall'operaio infortunato. — (Cassazione di Firenze. — Firenze, 1907, 1).

Lumbrano Giuseppe. — Sulla pretesa natura civile dell'azione dell'operaio sinistrato contro l'assicuratore. — (Cassazione di Firenze. — Firenze, 1907, 51).

Marziali. — Le norme procedurali amichevoli per ottenere il pagamento dell'indennità. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, II, 1).

Merlino L. — Inconvenienti eliminabili: le lungaggini delle liti. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 102).

Mocagatta Vincenzo. — Sull'interpretazione dell'art. 11 cap. 6 della legge 17 Marzo 1898, n. 80. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, V, 321).

Ordine Luigi. — Azione di indennizzo e di risarcimento di danni per gli infortuni sul lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1904, 319, 383).

Ordine Luigi. — La procedura di indennizzo per infortunio sul lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 6).

Ordine Luigi. — La procedura d'indennizzo per infortunio sul lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 70).

Ordine Luigi. — I limiti della difesa nelle cause per infortunio degli operai sul lavoro. — (Ferrovie Italiane. — Roma, 1907, 69).

Piredda P. — Se l'azione di danni intentata dall'operaio sia fondata sulla colpa contrattuale o sulla colpa aquiliana. — (Monitore Preture. — 1903, 289).

Ramella Agostino. — Diritto a indennità per infortuni sul lavoro; sua prova e decadenza. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 162; La Legge, Roma, 1904, p. 1498).

Segrè Nino. — Esecuzione provvisoria ed inibitorie nella legge infortuni. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 248).

Serafini Enrico. — Esecuzione provvisoria ed inibitorie nella legge infortuni. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 248).

Serafini Enrico. — Sulla natura civile o commerciale dell'azione spettante all'infortunato per conseguire la indennità. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 116).

Supino D. — Carattere dell'azione di indennità dell'operaio infortunato contro l'impresa assicuratrice. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1913, II, 130).

Traverso S. — Effetto della domanda dell'indennità in sede amministrativa in tema di infortuni sul lavoro. — (Temi Genovese. — Genova, 1909, 245).

Verona-Positano Nilo. — Della carenza di azione dell'operaio infortunato contro l'imprenditore che abbia omesso di registrare degli emolumenti. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, p. 55).

Verona-Positano Nilo. — Sulla non obbligatorietà del deposito per il ricorso in Cassazione. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, p. 294).

COMPETENZA

Arena F. G. — Competenza *ratione loci* in tema di contravvenzione all'articolo 31 legge infortuni. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1911, 186).

Benettini G. — Competenza in materia di infortuni. — (Temi Genovese. — Genova, 1908, 95).

Bruschettini. — Della deroga alla competenza territoriale ecc. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, 410).

Bruschettini. — Sulla validità della deroga alla competenza territoriale stabilita dall'art. 11 della legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Pisa, P. S., V, 409).

Malpeli Luigi. — La competenza territoriale sulle cause per infortuni sul lavoro. — (Corte di Appello. — Ancona, 1904, IV, 16).

Muscàri Annibale. — Competenza territoriale in ordine al reato di omessa assicurazione degli operai per gli infortuni sul lavoro. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1912, I, 90).

Olivieri Oliviero. — La competenza territoriale nelle cause per infortuni sul lavoro. — (Corte d'Appello. — Ancona, 1904, I, 51).

Ordine Luigi. — La competenza per i reati previsti dalla legge sugli infortuni del lavoro. — (Gli Infortuni sul lavoro. — Roma, I, 4).

Rameri Silvio. — Il progetto di legge relativo alla competenza ed alla procedura per la definizione delle controversie dipendenti da infortuni sul lavoro. — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1906, 177).

Rameri Silvio. — Il progetto di legge sulla competenza e procedura nelle controversie degli infortuni sul lavoro. — (La Legge. — Roma, 1907, 75).

Rameri Silvio. — La competenza *ratione loci* per i reati della legge e regolamento degli infortuni nel lavoro. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1911, 598).

Taddeoli L. — Della competenza territoriale in materia d'infortunio sul lavoro. — (Pistoia, Tip. Cino, 1906, pag. 14).

Valori Berto. — La competenza territoriale in materia d'infortunio sul lavoro. — (Vita Industriale. — Terni, n. 2-4, Febbraio-Aprile, 1909).

COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI EDILIZIE

Angioni A. — Su l'obbligatorietà dell'assicurazione per parte del proprietario che faccia eseguire costruzioni edilizie per proprio conto. — Nota alla sentenza del Tribunale di Cagliari dell'11 Agosto 1911. — (Giurisprudenza Sarda. — Cagliari, 1911, 282).

Aillaud Ulrico. — Gli scalpellini di fronte alla legge ed al regolamento infortuni. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 271).

Aillaud Ulrico. — Sull'assicurazione degli scalpellini. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 271, 745).

Carnelutti Francesco. — La questione degli scalpellini di fronte alla legge degli infortuni sul lavoro. — (La Temi. — Venezia, 1907, 769).

D'Andrea Roberto. — Gli scalpellini nella legge per gli infortuni sul lavoro. — Nota alla sentenza nella causa Impresa Cesare Novella contro Agostino Nicola. — (Roma. — Presso la "Rivista sugli Infortuni del Lavoro„ - 1907, I fasc. pag. 20).

Persico Giovanni. — Costruzioni edilizie, numero degli operai, concetto del soprastante e dell'operaio. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1905, 50).

Rodino L. — Se tutte le imprese di costruzioni abbiano l'obbligo di assicurare gli operai. — Nota alla sentenza della Cassazione di Roma del 4 ottobre 1902. — La Temi. — Venezia 1903, 53).

Sechi O. — L'assicurazione degli operai in confronto delle "costruzioni edilizie„. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1911, 258).

Smilari Alessandro. — Assicurazioni degli operai nelle imprese di costruzioni edilizie. — (Cassazione Unica. — Roma XII, 1137; Roma, 1901, Tip. ed. « Diritto Italiano », pag. 17).

Arias Gino. — La costituzionalità degli art. 1 e 10, del Reg. 13 Marzo 1904, n. 141. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1906. 79).

COTTIMISTI

Colajanni Pompeo. — Il salario nella legge sugli infortuni nel lavoro e gli operai cottimisti dell'industria solfifera Siciliana. — (Giornale degli Economisti. — Roma, 1906, 458-484).

G. D. — Obbligo di assicurare contro gli infortuni l'operaio cottimista. — (La Legge. — Roma, 1910, 1714).

Ghini C. — Nota alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 21 giugno 1910, in materia di infortuni sul lavoro. (Cottimisti e imprenditori). — (Rivista Universale. — Roma, 1911, 212).

Pugliese C. — Industriali e cottimisti nella legislazione sociale. — (La Pretura. — Napoli, 1907, 383).

V. B. — Appalto e cottimo. — Distinzione dei due contratti in rapporto alle leggi infortuni. — (Nota e sentenza del Tribunale di Milano, 24 — I — 1914. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 81).

CURE DELL'OPERAIO

Albanese A. e Colajanni P. — Organizzazione del servizio medico-chirurgico per la cura e per la sorveglianza delle conseguenze degli infortuni del lavoro. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni del lavoro. — Roma, 1909, vol. II, 129).

Amante M. — Sull'importanza del primo certificato medico sulle questioni relative agli infortuni degli operai al lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1909, 277).

Amistani Carlo. — Concetti sul servizio medico-chirurgico per la cura e per la sorveglianza delle conseguenze degli infortuni del lavoro. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni sul lavoro. — Roma, 1909, volume II, 160).

Bellucci O. — Le prime cure immediate ed il primo certificato medico. — (Propedeutica imfortunistica. — Il Cesalpino. — Arezzo, 1914, 364).

Balestri. — L'operaio infortunato non può, senza un giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi ad una o più visite mediche in contraddittorio col fiduciario medico. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, n. 3).

Barassi Lodovico. — Sull'obbligo dell'operaio ferito a sottostare ad una operazione. — (Rivista Infortuni. — Pisa, N. S., I, 241-254).

Bernacchi Luigi. — Della parte che spetta agli agenti fisici nella diagnosi e nella cura degli infortuni sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 881).

Bernacchi Luigi. — L'organizzazione dei soccorsi d'urgenza secondo la legge per gli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, n. 10).

Bernacchi Luigi. — Organizzazione del servizio medico–chirurgico per la cura e sorveglianza degli infortuni del lavoro. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. II, pag. 170).

Bienfait A. — La radiografia precoce delle fratture come mezzo di diagnosi negli infortuni del lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, Aprile, 1908).

Biondi Cesare. — L'assistenza immediata e la cura consecutiva dei colpiti da infortunio del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, 193).

Biondi Cesare. — Diritti e doveri delle amministrazioni ospitaliere in rapporto alla legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, I, 171).

Bordoni-Uffreduzzi G. — L'organizzazione del servizio medico-chirurgico nell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. II, pag. 172).

Borri Lorenzo. — Ancora sulla obbligatorietà o meno dell'operaio leso di sottoporsi ad una operazione chirurgica. — (Rivista Infortuni. — Pisa, N. S., IV, 145).

Borri Lorenzo. — Dell'incuria e delle pratiche curative, disadatte, insufficienti e dannose in rapporto alla legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 167).

Borri Lorenzo. — Necroscopie ed operazioni chirurgiche rispetto alla legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., 112-126).

Calò Alfredo. — Visita preventiva e concausa negli infortuni del lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1909, 134).

Carretto e Suino. — Rifiuto dell'operaio a sottostare ad una cura. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, n. 3).

Casali. — La chirurgia conservatrice nei suoi rapporti colla traumatologia e la legge concernente gli infortuni sul lavoro. — (Roma, 1901).

Colajanni P. e Romano S. — Organizzazione dei servizi sanitari nel « Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle Miniere di zolfo. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. I, pag. 57).

Colajanni Pompeo. — Visite preventive degli operai e visite generali al momento e con l'occasione dell'infortunio. — (II Congresso Medico Internazionale Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. II, 456).

Colombo Carlo. — Necessità di una speciale assistenza sanitaria per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, col. 681-87).

Domenichini G. — Annotazioni pratiche di medicina degli infortuni. — (Borgo San Donnino. — Tip. Mattioli, 1907).

Domenichini Giacomo. — Prime immediate cure negli infortuni del lavoro. — Comunicazione fatta al Congresso V dei Medici Ospitalieri, Genova 1913. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 8).

Domenichini Giacomo. — Si possono imporre determinate cure all'operaio infortunato? Il rifiuto a tali cure, per parte dell'operaio, cagiona la perdita o la diminuzione dell'indennità? — (Riforma Medica. — Napoli, 1907).

Faraggiana G. — Gli Istituti sanitari ospitalieri e il disposto dell'art. 9, ult. cap. legge infortuni. — (Torino, ed. Lattes & C., 1907).

L. G. — Sul rifiuto dell'operaio infortunato di assoggettarsi a cure. — (Consulente Commerciale. — Roma, 1907, 337).

Marziali T. — Il rifiuto ad operarsi da parte della vittima dell'infortunio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, I, 25).

Mori A. — A chi spetta il pagamento della degenza ospitaliera degli operai infortunati? — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 326).

Pazzi Muzio. — Il contributo che deve aspettarsi dalle Scuole Samaritane (dei primi soccorsi) nell'organizzazione del servizio medico-chirurgico per la cura e la sorveglianza delle conseguenze degli infortuni sul lavoro. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni sul lavoro. — Roma, 1909, vol. II, 243).

Rindone S. — Come dovrebbe essere organizzato il servizio medico-chirurgico nelle miniere di Sicilia. — (II Congresso Internazionale degli infortuni del lavoro. — Roma, 1909, vol. II, 246).

Serafini Enrico. — Se l'operaio ferito sul lavoro ha l'obbligo di sottrarsi ad una operazione chirurgica. — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., I, 104).

Sironi. — Le cure immediate e le cure consecutive dei colpiti da infortunio del lavoro.

Tovo Camillo. — Sulla organizzazione del servizio sanitario in tema d'infortuni sul lavoro. — (II Congresso Medico Internazionale per gl'infortuni del lavoro. — (Roma, 1909, vol. II, pag. 250).

Verona-Positano Nilo. — Della legittimità del rifiuto a visita collegiale. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, 360).

DENUNZIE ED INCHIESTE

Agnelli Arnaldo. — La denunzia dell'infortunio. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1903, II, 47).

Borri Lorenzo. — Sui limiti di tempo stabiliti dalla legge per la denuncia dell'infortunio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 585).

Carnelutti Francesco. — La omessa denuncia dell'infortunio sul lavoro nei riguardi della responsabilità dell'Istituto assicuratore. — (Archivio Giuridico. — Pisa, 1906, LXIV, p. 353-385; Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 189).

Cocco-Ortu A. F. — Denuncie e liquidazioni di casi controversi nell'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1912, p. 561).

De Ficchy Vincenzo. — Sulla opponibilità all'operaio delle clausole di decadenza dell'assicurazione nel caso di omessa denuncia dell'infortunio all'Istituto assicuratore. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1907. I, 2, 113).

Ferraris C. F. — La denuncia degli Infortuni sul Lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 529-536).

Florian E. — I soggetti responsabili per la omessa denuncia d'infortunio. — (Cassazione Unica penale. — Roma, 1907, XVIII, 1242).

Giorgi T. — L'industriale e l'obbligo di denunciare l'età degli operai nelle assicurazioni collettive. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1908, 91).

Ordine Luigi. — Omessa denunzia d'infortunio nel lavoro. — (Rivista penale. — Roma, LXVII, 22).

Paderni A. — Infortuni sul lavoro, inchieste; manualetto teorico-pratico ad uso degli operai, imprenditori, industriali, costruttori, assicuratori, avvocati, pretori, cancellieri, etc. — (Milano, Stab. Tip. di Antonio Vallardi edit., 1901, in-16°, p. 77).

Rameri Silvio. — Alcuni criteri direttivi in tema di denunzia e di inchiesta negli infortuni del lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1903, II, 97).

Rameri Silvio. — Alcuni rilievi circa le denuncie di cui agli art. 29 e 30 legge infortuni. — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 20 Settembre 1904).

Rameri Silvio. — Falso in denuncia d'infortunio sul lavoro. — (Contratto lavoro. — Roma, 1906, p. 1; Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1906, p. 69).

Rameri Silvio. — Guida pratica per le inchieste negli infortuni del lavoro. — (Torino, Lattes e C., 1905, L. 1,00).

Serafini Enrico. — Sul valore probatorio giudiziale del verbale d'inchiesta del pretore, e dei certificati medici in tema d'infortunio del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, pag. 145-46).

Traverso S. — Limitazioni dell'obbligo dell'imprenditore di denunziare gli infortuni. (Temi Genovese. — Genova, 1909, 293).

Valori Berto. — Denunzia dello infortunio ed inchiesta. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 225).

Vivante Cesare. — Nullità di assicurazione contro le disgrazie accidentali per omissione di denuncia di una precedente assicurazione (in nota alla sent. 30 Gennaio 1902, Corte d'App. Roma). — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, p. 179).

Zevi Alfredo. — I diritti dell'infortunato non sono pregiudicati dalle irregolarità nella scritturazione riguardante altri operai, nè dalla omessa denuncia di aumento di operai supplita dagli estratti-mercedi mensili. — (Rassegna Commerciale. — Roma, 1912).

ERNIA

Baruffi. — Ernia inguinale, inabilità permanente parziale. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, n. 8).

Benassi. — Su l'ernia da sforzo. — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., IV, 437).

Borri Lorenzo. — Ernie da infortunio. — (Rivista infortuni. — Modena, P. S., III, 502).

Borri Lorenzo. — Ernia: Complicazioni, Infortunio? — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., V. 415).

Borri Lorenzo. — La concezione medico-legale e la posizione giuridica delle ernie intestinali rispetto alla legge degli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, n. 11-12).

Bozzi E. — L'ernia inguinale, sua etiologia e suoi rapporti colla legge sugli infortuni. — (Pavia, 1903).

Cantarella e Vitelli. — È infortunio risarcibile l'ernia inguinale manifestatasi per uno sforzo in occasione di lavoro? — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, n. 3).

Carnelutti Francesco. — Ernia ed infortunio sul lavoro. — (La Temi. — Milano, 1906, 656).

Domenichini Giacomo. — Le ernie negli infortuni sul lavoro. — (Estratto dalla « Clinica Chirurgica », Annata 1907). — (Milano, 1907, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1 fasc.).

Eula. — Ernia inguinale doppia come conseguenza d' infortunio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, I, 302).

Lusena G. — L' ernia inguinale come infortunio sul lavoro. — (II Congresso Medico Internazionale degli infortuvi sul lavoro. — Roma, 1909, vol. II, 702).

Merlino V. — Le ernie traumatiche. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 55).

Merlino V. — Ancora sull'ernia traumatica e la sua liquidazione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 232).

La Loggia Ecerico. — Sulla patogenesi dell'ernia in rapporto alla legge sugli infortuni sul lavoro, secondo documenti ufficiali e secondo la dottrina e la giurisprudenza. — (Girgenti, Tipografia Montes, 1907, 1 fascic., pag. 16).

La Redazione. — Predisposizione all'ernia ed allo infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 249).

Morisani D. — Sul valore dell' ernia inguinale acuta quale infortunio. — (Giornale per i periti giudiziari. — Napoli, 1899, n. 3).

Morisani D. — Ernia inguinale sopravvenuta ad un operaio in seguito a caduta durante il lavoro. — (Giornale per i periti giudiziari. — Napoli, 1899, N. 4).

Peri Alessandro. — Intorno ad un' ernia inguinale attribuita ad infortunio sul lavoro. — (Relazione di perizia stragiudiziale. — Genova, Tipografia Nazionale; 1914, 1 vol. in-8. grande, pag. 68).

Peri Alessandro. — Se l'art. 73, n. 2, del Regolamento per l'esecuzione della legge 17 Marzo 1898 per gl' infortuni sul lavoro, sia applicabile agli operai col processo radicale per la cura dell'ernia inguinale del Professor Bassini. — (Corriere Sanitario. — Milano, 1902).

Pisenti Gustavo. — In tema di ernia-infortunio. — Note dedicate ai magistrati. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1914, Aprile, pag. 65).

Pugno Guglielmo. — L'infortunio sul lavoro nei suoi caratteri generali, e l'ernia come caso di infortunio particolare. — (Casalmonferrato, Tip. Maffei, 1904, pag. 41).

Raffaele A. — L'ernia inguinale in rapporto alla legge sugli infortuni. — (Corriere Sanitario. — Milano, 1902, p. 346).

Randone Giovanni. — La questione delle ernie di servizio nei militari. — (Giornale medico del R. Esercito. — Roma, Maggio 1904).

Randone Giovanni. — L'ernia infortunio o malattia? — Comunicazione al II Congresso medico internazionale delle malattie professionali — Bruxelles, Settembre 1910. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, V, 2).

Robiola Attilio. — L'ernia ed il nuovo regolamento per la esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro. — Considerazioni malinconiche sull'attuale legge degli infortuni. — (Milano, Stabil. Tip. Enrico Reggiani, 1905, 1 vol, in-16°, pag. 42).

Sorge Gaetano. — Ernia acuta da sforzo? — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1906, col. 545).

Tricomi E. — Ernia in rapporto alle malattie del lavoro. — (La Clinica chirurgica. — Milano, 1914, p. 1236).

Viona G. — Quando l'ernia deve essere ritenuta infortunio del lavoro. — (Atti del III Congresso nazionale malattie del lavoro, — Torino, 1911, p. 558).

Vita E. — Risarcibilità dell'ernia con predisposizione. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1910, I. 2, 124).

FERROVIE

Agnelli A. — Le indennità dovute all'operaio ferroviario colpito da infortunio che sia iscritto alla Cassa Soccorso. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1913, II, 117).

Cagli Cesare. — Gl'infortuni sul lavoro ed i ferrovieri. — (Rivista Infortuni — Pisa, 1905, col. 469-90).

Cagli Cesare. — L'incostituzionalità del R. D. 22 Gennaio 1899 ecc. — Gli infortuni sul lavoro, — Roma, I, 265).

Cagli Cesare. — L'indennità di infortunio ai ferrovieri. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1904, 252).

Cagli Cesare. — L'ordinamento delle Casse di Previdenza del personale ferroviario ed i diritti dei ferrovieri colpiti da infortunio sul lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1905, 32).

Fabrizi Alfredo. — La responsabilità civile delle Società ferroviarie per la legge sugli infortuni sul lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1905, p. 161).

Fabrizi Alfredo. L'art. 32 della legge sugli infortuni con speciale riguardo alla industria ferroviaria. — (Roma, Tip. Coop. Sociale, 1906, 1 fasc.).

Invrea Francesco. — Le indennità d'infortunio dell'operaio ferroviario della Rete Mediterranea partecipante al Consorzio di M. S. ed esonerato dal Servizio. — (Il Filangieri. — Milano, 1903, 296).

Merlino L. — I diritti del ferroviere colpito da infortunio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, II, 262).

Nencha C. — Nota sulla irresponsabilità civile dell'Amministrazione ferroviaria in materia d'infortunio. — (Rivista Giuridica. — 1905, 505).

Pitocchi G. S. — La questione dei ferrovieri con le Società ferroviarie circa l'indennità dovuta ai primi a seguito d'infortunio. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1904, 322).

Rossi Alfredo. — Sul diritto degli aventi diritto del ferroviere infortunato ad avere la indennità in capitale. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, 195).

Rossi Alfredo. — Sull'indennizzo spettante alla vedova e agli eredi di un ferroviere colpito da infortunio sul lavoro. — (La Legge. — Roma, 1907, 1084).

Terrizzani F. — Dei diritti dei ferrovieri iscritti alla Cassa pensione o di soccorso e colpiti da infortunio sul lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1903, 42).

Terrizzani. — Le Casse pensioni e di soccorso ferroviarie e la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. — (Tipografia Operaia. Genova, 1902).

Verona-Positano Nilo. — I diritti dei ferrovieri infortunati. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, 19).

Verona Positano Nilo. — Sul cumulo della pensione con l'indennità al ferroviere infortunato. — (Gli infortuni sul lavoro. — Roma, 1902, I, 29).

Verona-Positano Nilo. — I diritti dei ferrovieri infortunati e la incostituzionalità del R. D. 22 Gennaio 1899. — (Contratto di lavoro. — Roma. 1904, 19).

Vitali C. — Le indennità di infortunio a favore del ferroviere della rete mediterrania partecipante al consorzio di mutuo soccorso ed esonerato dal servizio. — (Monitore dei Tribunali. — Milano, 1903, 209).

Vitali C. — Trattamento giuridico spettante agli operai ferroviari per gli in fortuni sul lavoro. — (Milano. — Società Editrice Libraria).

FONDO SPECIALE

Serafini Enrico. — Della natura civile del versamento supplementare alla Cassa Depositi e Presitti. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 379).

INDENNITÀ

Abate M. — Sulla valutazione della capacità agli effetti dell'indennità per infortunio. (Nota alla sent. app. Milano 5 aprile 1911). — (Temi Lombarda. — Milano, 1911, 611).

Bonaudi E. — Il concetto di individualità in rapporto alle indennità per gli infortuni sul lavoro. — Riforma Sociale. — Torino, 1903, 178).

Cagli Alessandro. — Il privilegio per l'indennità in caso di fallimento dell'imprenditore. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1913, p. 361).

Cagli Cesare. — L'indennità d'infortunio dei ferrovieri. (Contratto di lavoro. — Roma, 1904, 252).

Carnelutti Francesco. — Limiti d'indennizzabilità del danno cagionato da infortunio sul lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1909, 568).

Carnelutti Francesco. — Se il risarcimento del danno derivato da infortunio sul lavoro cade a carico di persona che non è nè l'imprenditore, nè un suo preposto, deve essere detratto dalla somma a corrispondersi per indennizzo all'operaio quanto egli abbia ricevuto per indennità a norma di legge dall'assicuratore. — (La Temi. — Venezia, 1908, 586).

Carrara Mario. — La valutazione delle indennità in rapporto alla diagnosi etiologica. — (II Congresso Medico Internazionale degli Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. I, pag. 328).

Coletti e Carlizzi. — Operaio radicalmente guarito, in seguito ad operazione chirurgica, perde il diritto all'indennità per invalidità permanente. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, n. 3).

Consigli T. — L'assicurazione contro gli infortuni. - Sulla estensione dell'obbligo di risarcimento. — (Filangieri. — Milano-Napoli, 1908, 265).

Fantini G. Roberto. — Criteri determinativi del « quantum » d'indennità spettante ad operai infortunati sul lavoro. — (Lo Stato Economico. — Milano, 1915, n. 5 pag. 9).

Gentile G. — Ancora sulla decorrenza degli interessi sopra le indennità d'infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 230).

Insolera Filadelfo. — Le indennità per infortunio e le corrispondenti rendite vitalizie. — (L'Italia moderna. — Roma, 31 marzo 1908).

Ravà Adolfo. — La ripartizione della indennità assicurata per morte nella legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro (art. 10 leg. 31 genn. 1904, n. 51 T. U.). — (Pisa. — Presso la « Rivista sugl'infortuni del lavoro », 1905, 1° fasc., in-8°, pag. 60).

Ravà Adolfo. — Rendite vitalizie temporanee decrescenti della metà, e rendite vitalizie immediate (art. 10 legge 31 genn. 1904, n. 51 T. U.). — (Venezia. — II Congresso degli amici della Cassa Nazionale di Previdenza, 1912, 1° fasc., p. 7).

Sironi Ugo. — Del decorso dell'interesse sulle indennità per infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 536-541).

Sola R. — L'indennità nel caso di morte. — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1907, 20 febbraio, p. 17).

Tedde O. — La decorrenza degli interessi sull'indennità d'infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, p. 247).

T. G. — Sull'articolo 95 del Reg. 13 marzo 1904, n. 141 per gl'infortuni sul lavoro. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1907, pag. 49).

Uffreduzzi Ottorino. — Valutazione dell'indennità per invalidità permanente in riguardo agli esiti lontani degli infortuni. — (II Congresso Medico Internaz. del Lavoro. — Roma, 1909, vol. II, pag. 316).

Valori B. — I privilegi delle indennità per infortuni ecc. — (Vita Industriale. — Terni, 1909, n. 8).

Verona-Positano Nilo. — Quando debba farsi il versamento dell'indennità alla Cassa di previdenza. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1908, 288).

Vita E. — Sul carattere alimentare dell'indennità di infortunio. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1910, I, 2, 124).

Zanoncelli Pietro. — L'art. 9, n. 2 della Legge 17 marzo 1898, n. 80. — Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 249-252).

Zuccari Mario. — Le provvisionali agli operai infortunati. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1905, pag. 208).

* * — Criteri medico-legali per la determinazione della indennità. (Nota a sent. Tribunale di Milano, del 24 ottobre 1913). — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, p. 22).

INFORTUNI

Adinolfo. — Infortuni sul lavoro. — (Domenica giudiziaria. — Napoli, 1901, VI, n°. 1 e 2).

Bonelli. — Le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni contro gli infortuni di fronte all'art. 3, ecc. — (La Legge. — Roma, 1890, II, 64).

Borri Lorenzo. — Delle concause in traumatologia forense. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, n. 7).

Borri Lorenzo. — Infortunio « sul » oppure « del » lavoro? — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, 248).

Borri Lorenzo. — Sullo stato posteriore dell'infortunato. — (La Medicina degli Infortuni. — Milano, 1911, n.º 7).

Carnelutti Francesco. — La concausa della lesione e la risarcibilità dell'infortunio. — Nota alla Sentenza del Tribunale di Milano del 22 Febbraio 1906. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, IV, II, 377).

Cortini A. — La concausa e l'indennizzabilità in caso di Infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 100).

De Luca F. — La concausa negli infortuni sul lavoro. — (Foro Catanese. — Catania, 1911, 3).

Fantini Roberto C. — Definizione dell'infortunio del lavoro. — (Lo Stato Economico. — Milano, 1914, n.º 26).

Muscari Annibale. — Infortunio indennizzabile. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, col. 575, 615).

N. N. — Sul concetto d'infortunio in occasione del lavoro. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1905, 84).

Ordine Luigi. — Infortunio e delitto sul lavoro. — (Rivista penale. — Roma, 1905, LXII, 257).

Persico Giovanni. — Sulla estensione del beneficio della legge 17 Marzo 1898 anche all'operaio colpito da infortunio mentre presta l'opera sua (temporanea) ad un industriale diverso da quello presso cui è inscritto. — (Foro Italiano. — Roma, 1906, I, 178).

Ratto L. — Il concetto di infortunio sul lavoro e la responsabilità dei padroni. — (La Legge. — Roma, 1903, 811).

Setti A. — La peste è un infortunio del lavoro. — (Consulente Commerciale. — Roma, 1902,65).

Silva A. — L'elettricità industriale quale causa d'infortunio. — (Il Cesalpino. — Arezzo, 1914, p. 47, 65, 92).

Sola R. — La colpa del terzo e la legge sugli infortuni nel lavoro. — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1905, 2; Archivio di Diritto Industriale. — Milano, 1905, fasc. 8).

Sorge Gaetano. — Morbo di Basedow. Infortunio sul lavoro? — (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, 129).

Stanley B. Atkinson. — Sulla definizione d'infortuni. — (Law Magazine and Review. — London, 1905, n. 337).

Zanoncelli P. — Due casi pratici sul disposto dell'art. 74 § 15 e 17 del Regolamento 25 Settembre 1898, n.º 411. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 385).

GENTE DI MARE

Bruno C. — La gente di mare e la legge degli infortuni sul lavoro. — (Rivista internazionale. — Napoli, XIX, 509).

Bruschettini Arnaldo. — L'art. 22 della Legge sugli infortuni. — (Corte di Appello. — Ancona, 1904, I, 307).

Carnelutti Francesco. — Gli infortuni sul lavoro e gli armatori di navi. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1907, II, 89).

Di Donna F. — La gente di mare e il disegno di legge num. 298, riguardante alcune modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 90, degli infortuni degli operai sul lavoro. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1902, IV, 21).

Lucci A. — Dell'arruolamento alla parte nei rapporti della legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1907, II, 84).

Luzzati A. — L'assicurazione contro gli infortuni delle persone componenti l'equipaggio. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1913, II, 627).

Moretti M. — La gente di mare e la legge sugli infortuni del lavoro. — (Napoli. — Pierro, 1905).

M. R. — Se sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni dei marinai arruolati alla parte. — (Corte d'Appello. — Napoli, 1907, 215).

Ordine Luigi. — Il pilota pratico e l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1906, I, 757).

Ordine Luigi. — Il salario della gente di mare, in rapporto agli infortuni del lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1907, I, 402).

Roberti Mario. — Il pilota pratico e l'assicurazione per gli infortuni. — (Contratto di lavoro. Roma, Aprile-Giugno, 1906, p. 124-128).

Roberti Mario. — La gente di mare e la legge per gli infortuni sul lavoro. — (Napoli, 1905. — Pierro).

Schiaffino F. — Il mozzo di bordo nei riguardi della legge infortuni 31 gennaio 1904). — (Il Diritto Marittimo. — Genova, 1908, 247).

Spadaro D. — Il carattere giuridico dell'arruolamento alla parte e la legge degli infortuni degli operai sul lavoro. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, fasc. 4°, 1908, p. 559).

INABILITÀ

Alaimo L. e Ricchi Gino. — Infortunistica oculare. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 10, p. 48).

Antonelli. — Sull'utilità dell'esame dell'occhio nei candidati all'assicurazione contro gli infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1912, 117).

Bernacchi Luigi. — Capacità lavorativa generica o specifica? (art. 94 e 95 R.). — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1913, n. 10, 301).

Bernacchi Luigi. — Osservazioni sull'art. 74 del regolamento per la legge italiana sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., I, 163).

Bernacchi Luigi. — Questioni pratiche. II. — (Rivista infortuni. — Modena, P. S., I, 357).

Benvenuti Pietro. — Falangi per arte e liberi docenti. — (Il Ceselpino. — Arezzo, 1914, p. 388).

Bonfigli Vittorio. — Falangi per arte e liberi docenti. — (Il Cesalpino. — Firenze, 1913, p. 636).

Borri Lorenzo. — Della inabilità come unica base del risarcimento. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, V, 9).

Borri Lorenzo. — Il criterio del danno economico nella valutazione delle lesioni da infortunio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, pag. 193-215).

Borri Lorenzo. — Intervento dei terzi o dei compagni di lavoro nella determinazione di un infortunio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, p. 255).

Borri Lorenzo. — Nota intorno alle disposizioni dell'art. 74 ult. cap. del regolamento per la esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., III, 193).

Borri Lorenzo. — Se l'*impotentia coeundi* o *generandi* possa rientrare nei termini delle lesioni da infortunio risarcibili. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, 145).

Bortolotto Guido. — Sul risarcimento del mancinismo. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1905, 204).

Borzone G. — Della valutazione del danno nei casi di inabilità permanente parziale. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 745).

Caja Vincenzo. — Sulla valutazione dell'indennità nella permanente diminuzione della facoltà visiva. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1906, col. 364).

Caja V. — Sulla valutazione dell'indennità nella permanente diminuzione della facoltà visiva. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, 363).

Caponetti A. — Quale sia l'indennità dovuta ad un operaio che, essendo già cieco in un occhio, perde anche l'altro per infortunio sul lavoro. — (La Legge. — Roma, 1901, II, 15).

Carnelutti Francesco. — Ancora sul caso dell'operaio monocolo accecato dell'altro occhio in seguito ad infortunio. — (Rivista di Diritto Commerciale. — Milano, 1904, 417 e 563).

Carnelutti Francesco. — Criteri di valutazione della inabilità dipendente da infortunio nel lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1910, 285).

Carnelutti Francesco. — Influenza delle lesioni preesistenti sull'apprezzamento dell'inabilità derivanti da un infortunio. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1905, 566).

Carretto Giacomo. — Dei criteri per determinare il grado di funzionalità perduta nei casi di parziale inservibilità permanente di un arto o di un organo. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 215).

Carmi Luigi. — Criteri in materia d'indennizzo per infortunio sul lavoro. — (Cassazione di Firenze. — Firenze, 1906, 323).

Corradi Antonio. — Un caso di invalidità parziale permanente non contemplato dall'art. 95 del regolamento sugli infortuni. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1905, col. 277-288).

Domenichini G. — Sul regime delle « temporanee » nella legge infortuni vigente. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 193).

Giusti G. — Le infermità preesistenti nella liquidazione degli infortuni del lavoro. — (Rivista giuridica toscana. — Firenze, 1903, 614).

G. P. — L'orecchio e gli infortuni del lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1914, n. 1-2, p. 1).

Invrea F. — La misura dell'indennità per infortunio sul lavoro nel caso di parziale invalidità preesistente. — (Foro Italiano. — Roma, 1901, I, 875).

Lollini Silvio. — La perdita di un occhio. — (Giustizia Penale. — Roma, 1904, 1363).

Marchese di Luna A. — Il mancino negli infortuni del lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 97).

Marri Ezio. — Circa la valutazione del danno nei monocoli. — (La Medicina degli infortuni. — Perugia, 1908, maggio-giugno).

Marziali. — La cecità completa per infortunio di un operaio già cieco di un occhio in rapporto all'indennità. — (Gli Infortuni sul lavoro. — Roma-Terni, I, p. 176).

Momigliano Adolfo. — Invalidità minima e minimo d'indennità. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, p. 428).

N. N. — Il valore di un occhio e le leggi sugli infortuni del lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1904, settembre-ottobre).

Olivieri Oliviero. — L'indennità per incapacità permanente parziale e l'art. 74 del Reg. 25 settembre 1898. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1904, pag. 88).

Olivieri Oliviero. — Indennità per paralisi parziale da infortunio sul lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1905, 330).

Olivieri Oliviero. — La paralisi permanente parziale ed il regolamento sulla legge infortuni. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1903, I, 500).

Palamidessi Guido. — Il limite minimo di indennizzo per le invalidità permanenti parziali. — (Rivista Critica. — Milano, 1915, n. 3).

Palamidessi Guido. — La valutazione della invalidità permanente parziale. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1913, p. 228).

Perrando G. G. — Importanza dello stato anteriore all'infortunio (predisposizione, malattia precedente etc.) nella valutazione della capacità al lavoro dell'operaio. — (II Congresso Medico Internaz. degli Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. I, pag. 420).

Persico Giovanni. — L'indennità per indebolimento permanente parziale in seguito ad infortunio sul lavoro e l'apprezzamento del giudice. — (Foro Italiano. — Roma, 1903, I, 1462).

Ravà Adolfo. — La inabilità temporanea parziale (art. 9, n. 4 legge 31 gennaio 1904, n. 51 T. U. e art. 96 Reg. 15 marzo 1904, n. 141). — (Firenze, Tip. Luigi Niccolai, 1912, fascicolo n. 16, pag. 7).

Ricchi G. — Acutezza visiva fisiologica ed acutezza visiva professionale. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, n. 2).

Ricchi Gino. — L'acutezza visiva professionale ed il minimo indennizzabile. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, p. 166).

Ricchi Gino. — Valutazione delle lesioni oculari da infortunio. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1909, p. 247).

Serafini Enrico. — Sulla retta interpretazione dell'art. 74 ult. cap. del regolamento. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, P. S., V, 97).

Treves Z. — Valutazione della capacità dell'operaio al lavoro prima e dopo dell'infortunio. — II Congresso Internaz. degli Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. I, pag. 465).

R. R. — L'incompetenza per valore ed i criteri per determinare il grado di inabilità. — (Gli infortuni sul lavoro. — Roma, 1902, II, 276).

Serafini Enrico. — Sull'art. 95 del Regolamento Infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 222).

Valenti. — Considerazioni medico-legali sugli infortuni oculari degli operai. — (Bollettino dell'Ospedale oftalmico. — Roma, 1909, n. 4, 5, 6).

Vitelli G. — Inabilità assoluta e parziale dell'operaio infortunato. — (Giurisprudenza Torinese. — Torino, 1903, 20).

INTERPRETAZIONE LEGGE INFORTUNI

Bortolotto Guido. — La trebbiatrice e la legge sugli infortuni del lavoro. — (Contratto di lavoro — Roma, 1905, p. 301-341).

Carnelutti Francesco. — Ancora sull'interpretazione della legge sugli infortuni. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano 1904, p. 563),

Carnelutti Francesco. — Criteri d'interpretazione della legge su gl'infortuni — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1904, I, 202).

Carnelutti Francesco. — L'industria forestale nella legge infortuni. — (La legge — Roma, 1908, 1645).

D'Amelio S. — Se la legge sugli infortuni del lavoro tuteli l'operaio anche contro le malattie non traumatiche contratte a causa del lavoro. — (La legge. — Roma, 1901, II, 487).

De Luca F. — L'applicazione della Legge sugli infortuni. — Se la legge sugli infortuni possa essere interpretata e applicata in modo estensio. — (Foro Catanese. — Catania, 1910, 127).

Fantini G. Roberto. — Della « Moralità » della Legge Infortuni. — (Lo Stato Economico. — Milano, 1915, n. 4, pag. 8).

Giorgi T. — Natura giuridica ed interpretazione della legge sugli infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, 41).

Imbert e Mestre. — L'interpretazione delle Statistiche di Infortunio del lavoro. — A proposito della Memoria di G. Pieraccini e B. Maffei. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, p. 108).

Lucci A. — Considerazioni sulla legge degli infortuni del lavoro. — (Filangieri F. — Milano, 1901, 513).

Marincola R. — La legge degli infortuni sul lavoro in relazione all'impresa per taglio o riduzione di piante nei boschi. — (La Legge. — Roma, 1911, 2364).

Persico G. — Di alcuni criteri interpretatori della legge 17 Marzo 1898. — (Foro Italiano. — Roma, 1913, p. 743).

Pieraccini G. e Maffei R. — Le stagioni, i giorni, le ore nel determinismo della legge infortuni. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1907, fasc. 10).

Pieraccini G. — Il *tempo* nel determinismo degli infortuni del lavoro. — Replica alle osservazioni dei sigg. Prof. Imbert e Mestre. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1909, p. 181).

Pozzolini A. — Stretto diritto e interesse sociale sulla legge sugli infortuni del lavoro. — (Scuola Positiva. — Roma, 1899-900, p. 204).

Quarta Oronzo. — Natura giuridica della legge 17 marzo 1898. — Estratto del discorso pronunciato all'assemblea generale della Corte di Cassazione di Roma nel 2 gennaio 1900. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 158).

Quarta Oronzo. — Discorso per l' inaugurazione dell' anno giuridico 1913, alla Corte di Cassazione di Roma. — (Roma. — Unione Cooperativa editrice, 1903).

Quarta Oronzo. — Sulla legge degli infortuni, — (Cassazione Unica penale. — Roma, 1903, 365).

Valeri G. — Ancora dell' assicurazione contro gli accidenti. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1909, 2535).

Valeri G. — Natura giuridica dell' assicurazione contro gli accidenti.— (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1907, 558).

Valeri G. — Sulla natura giuridica delle assicurazioni contro le disgrazie accidentali. — (Rassegna Commerciale. — Roma, 1906, 194-199).

ISTITUTI ASSICURATORI

A. F. — Il nuovo ordinamento della Cassa Nazionale Infortuni. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 1, 16).

A. L. — La Cassa Nazionale Infortuni nel suo trentennio. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 1, p. 5).

Baglio Gaetano. — Caratteri del Sindacato obbligatorio Siciliano per l'assicurazione infortuni dei solfatai. — (Napoli, Pierro, 1908).

Baglio G. — L'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro e il sindacato obbligatorio di assicurazione mutua fra gli esercenti delle miniere di zolfo in Sicilia. — (Napoli, Tocco, 1908).

Bargoni Foscolo.— L'organizzazione della Cassa Nazionale Italiana di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, con speciale riguardo al servizio medico. — Funzione di tale Istituto in relazione alla legge italiana per gli infortuni sul lavoro. — III Congresso Medico Internaz. degli Infortuni del Lavoro. — Düsseldorf, 1912, 94).

Barassi L. — L'art. 16 della Legge sugli infortuni del Lavoro (Legge del 1908). — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 455-470).

Bonfigli V. — Le condizioni speciali del rischio e l'aumento del premio di assicurazione della Cassa Nazionale Infortuni. — (Foro Italiano. — Roma, 1912, I, 1499).

Borgarelli A. — Natura giuridica della Cassa Nazionale Infortuni. — (Rivista Diritto Pubblico. — Roma, 1910, II, 326).

Braccianti E. — Ancora sull'art. 67 del regolamento 13 marzo 1904, sugli infortuni sul lavoro. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1911, II, 19).

Bussi Armando. — Assistenza sanitaria Medico-Legale per gli infortuni del lavoro, presso la Federazione delle Cooperative Produzione e Lavoro della Provincia di Ravenna. (Contributo allo studio per la riforma della legge sugli infortuni). — (La Medicina Infortuni. — Perugia, 1909, 127).

Colajanni Pompeo. — Le spese sanitarie nel funzionamento del « Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo ». — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, p. 322).

Colajanni Pompeo. — L'interesse sociale nel Sindacato obbligatorio per gli infortuni del lavoro fra i coltivatori di solfare in Sicilia. — (Caltanissetta. — Tip. Panfilo Castoldi, 1901, in-4°, p. 51).

De Bury Giovanni. — Relazione ed appunti statistici sul contenzioso della Cassa Nazionale Infortuni, Sede Compartimentale di Napoli (1908-1912). — (Napoli. — Tip. Tocco, 1912).

Franchi U. — La nuova legge per gli infortuni degli operai sul lavoro in rapporto ai contratti in corso e ai nuovi istituti assicuratori: relazione rimessa al Consiglio dell'Associazione industriale e commerciale dell'arte della lana in Prato. — (Prato, Tip. Giachetti, 1899, in-8°, pag. 21).

G. R. — La Cassa Nazionale Infortuni. - A proposito della concentrazione delle assicurazioni infortuni. — (Il Sole. — Milano, 1914, n. 244, p. 1).

Luzzati A. — Ancora sull'aggravamento del rischio nell'assicurazione contro gli infortuni presso la Cassa Nazionale. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1912, II, 312).

Mangili Guglielmo. — L'assicurazione di Stato contro gli infortuni del lavoro. — (Revue Financière et Economique d'Italie. — Roma, 1914, n. 4).

Merlino V. — Sindacati, Cassa Nazionale e Monopolio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 195).

N. N. — Gli Istituti assicuratori per gli infortuni del lavoro. — (Il Segretariato Popolare. — Torino, 1914, n. 4, p. 1).

N. N. — Le assicurazioni infortuni ed i Sindacati mutui. — (Il Segretariato Popolare. — Torino, 1914, n. 2, p. 1).

Paclnotti G. — Una grave questione a proposito dell'art. 16 della legge 17 marzo 1898. — (Riv. Infortuni. — Modena, 1901, 145, 162).

Pisenti Gustavo. — Istituto unico ed Istituti molteplici di assicurazione sugli infortuni del lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1908, p. 277).

Ranieri Silvio. — L'assicurazione infortuni sul lavoro e le società cooperative. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Roma, 1913, 271).

Traverso S. — Sulla efficacia delle clausole limitative della responsabilità dell'Istituto assicuratore nelle assicurazioni collettive contro gli infortuni. — Temi Genovese. — Genova, 1909, 155).

Vassallo Gaetano. — Un'applicazione della legge sul Sindacato Obbligatorio. — (Circolo giuridico. — Roma, 1905, pag. 306).

Vivante Cesare. — Le « condizioni speciali del rischio » nelle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro e il diritto della Cassa Nazionale all'aumento dei premi ordinari. — (Foro Italiano. — Roma, 1910, 842).

Vivante Cesare. — La Cassa Nazionale di Assicurazione e le speciali condizioni giustificanti l'aumento del premio. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1910, II, 611).

LIBRI E REGISTRAZIONI

Bollero C. — Le irregolarità dei libri in materia di assicurazioni contro gli infortuni. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1913, II, 458).

Carnelutti Francesco. — Funzione dei libri di matricola e di paga nell'assicurazione collettiva contro gli infortuni sul lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1907, II, 416).

Carnelutti Francesco. — Sui libri-paga e sulla loro efficacia probatoria. — (Temi Veneta. — Venezia, 1907, 493).

D'Andrea Roberto. — Funzione del libro-paga nel contratto d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. — Nota a Sentenza nella causa Cassa Nazionale Infortuni contro Impresa De Nicolò Ercole e Di Resta eredi. — (Roma, presso la « Rivista sugli Infortuni del Lavoro », 1907, 1 fasc., pag. 18).

De Bury Giovanni. — Importanza e valore probatorio del libro-paga. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, 344).

Fantini Roberto. — Il libro di paga nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. — (Lo Stato Economico. — Milano, N. 31, 5-10 Novembre 1914, pag. 6).

Fedi A. — Il premio delle assicurazioni infortuni deve essere proporzionato alle mercedi effettive risultanti dal libro-paga. — (Roma, Pinto, 1914, 1 fasc. in-4°, pag. 40).

Foà U. — Le registrazioni in rapporto all'assicurazione collettiva. — (Milano, Stab. tip. Bassi e Vaccari, 1907, 1 vol. in 32°, pag. 33).

Folco Giacomo. — Le annotazioni sul libro-paga per gli operai retribuiti a mese. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1914, fasc. 8, pag. 466).

L. M. — Sull'esonero contrattuale del libro-paga. — Nota a sentenza Corte di Appello di Bologna del 2 Marzo 1914. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 112).

Lordi L. — Sugli effetti della mancata vidimazione del libro-paga in ordine all'onere del pagamento dell'indennità nel caso d'infortunio. — (Giurisprudenza italiana. — Torino, 1908, I, 2, 613).

Merlino L. — Sull'obbligo di tenere il libro-paga. — Nota a sentenza del Tribunale di Forlì del 17 Dicembre 1913. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 25).

Ordine L. — Il valore probatorio del libro di paga di fronte all'Istituto assicuratore per gli infortuni sul lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1906, I, 450; Contratto di Lavoro. — Roma, 1906, 214).

Serafini E. — Infortunio su trebbiatrice e non necessità del libro-paga per l'esistenza dell'assicurazione. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, pag. 82-93).

Torre Mariuo. — La paga mensile e le ore di lavoro nelle legge sugli infortuni. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1915, fasc. 1, pag. 25).

Verona-Positano Nilo. — Il valore del libretto-paga per la determinazione del salario nella liquidazione delle indennità d' infortunio. — (Contratto di lavoro. — Rnma, 1911, 184).

Zevi Alfredo. — I diritti dell'infortunato non sono pregiudicati dalla irregolarità nelle scritturazioni riguardanti altri operai, nè dalla omessa denuncia di aumento di operai supplita dagli estratti-mercedi mensili. — (Rassegna Commerciale. — Roma, 1912).

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

Angioni A. — Sulle pratiche amministrative per la prima liquidazione dell'indennità d'infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano. 1913, 203).

Ascoli A. — Cause di liquidazione di indennità per infortunio e clausola di provvisoria eseguibilità. (Nota alla sent. del Trib. di Pisa 1° agosto 1903). — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1903, II, 522).

Borri Lorenzo. — A proposito della procedura per la liquidazione controversa delle indennità in materia di infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, 11).

Bortolotto Guido. — Sull'art. 15 della legge t. u. per gli infortuni degli operai sul lavoro. — Erogazione della rendita vitalizia. — Deposito e svincolo del capitale. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1906, 249).

Consigli T. — Le pratiche amministrative e giudiziarie per la liquidazione delle indennità agli operai. — (Filangieri. — Milano-Napoli, 1909, 641).

D'Andrea Roberto. — Gli effetti della condanna dell'operaio alle spese giudiziali in rapporto alla liquidazione delle indennità per infortnnio sul lavoro. (Nota alla sent. nella causa Cassa Nazionale Infortuni contro Palma Amalia). — (Roma. — Presso la « Rivista sugli Infortnni del lavoro », 1907, 1° fasc., pag. 19).

De Ficchy Vincenzo. — Della precedenza delle pratiche amministrative nella revisione delle liquidazioni d'indennità per infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, 9; Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1906, I, 2, 95).

Formentano. — Liquidazione di indennità. - Revisione. (Rivista Infortuni. — Pisa, 1904, 54).

Gentile G. — Della compensazione della indennità d'infortunio con le spese giudiziali. — (Roma, Unione tip. editrice, 1913).

L. M. — La prima liquidazione di indennità. (Nota a sent. della Corte d'appello di Milano del 26 marzo 1914). — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 143).

L. M. — Procedura per la liquidazione delle indennità. (Nota a sent. Trib. di Milano, 2 marzo 1914). — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 88).

L. M. — Sulla prima liquidazione di indennità per infortunio. (Nota a sent. Cassazione di Torino 20 gennaio 1914). — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914).

L. M. — Sulla rinunzia al giudizio per l'indennità da parte dell'operaio infortunato. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 115).

Muscari Annibale. — Della compensazione del credito d'indennità per infortunio con le spese di giudizio. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1907, 1).

Persico Giovanni. — Inammissibilità della compensazione per il debito dell'operaio infortunato per spese giudiziali e l'indennità dovutagli per l'infortunio. — (Foro Italiano. — Roma, 1907, I, 1368).

Pitocchi G. S. — Sul penultimo capoverso dell'art. 11 della legge per gli infortuni sul lavoro. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1904, 226).

Rivaroli Giacomo. — Sul carattere alimentare del credito della indennità d'infortunio. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1907, 255).

Valori Berto. — Le pratiche amichevoli e la domanda giudiziale in materia di liquidazione d'indennità per infortunio sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, 353).

Verona Positano. — Le norme procedurali contenziose per ottenere il pagamento dell'indennità. — (Rivista Infortuni. — Modena, I, 1, 35).

Vita E. — Di alcune volute cause d'improcedibilità alla liquidazione d'indennità d'infortunio. — (La Legge. — Roma, 1910, 1922).

MEDICI

Bernacchi Luigi. — Il medico e la medicina nella legge italiana per gli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, n. 1).

Bordoni-Uffreduzzi. — Le service médical dans les assurances ouvrières en Italie. — (Actes du VIII Congrès Internat. des assurances sociales. — Rome, vol. I, pag. 719).

Borella Roberto. — Il medico di fronte alla legge degli infortuni del lavoro. — (Novara. — Tipografia Gaddi, 1902, 1 fasc.).

Borella Roberto. — Onorari e certificati medici nella legge degli infortuni del lavoro. — (Novara. — Miglio, 1906, in 8°, pag. 135).

Borella Roberto. — Sulla facoltà concessa dalla legge ai medici e segnatamente ai fiduciari, di visitare infortunati ospitalizzati. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 135).

Borri Lorenzo. — I certificati di compiacenza nelle questioni di traumatologia forense. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 56).

Carozzi Luigi. — Il medico nell'ispezione del lavoro. — (Atti del 1. Congresso Nazionale Malattie del Lavoro. Palermo, 1908, 122).

Casali Pietro. — La chirurgia conservatrice nei suoi rapporti colla traumatologia e la legge concernente gli infortuni sul lavoro. — (Roma. — Soc. Dante Alighieri, 1901, 1 vol., 206).

Cassisa A. — Onorari del medico in rapporto alla legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 12).

Cassisa A. — Tariffa degli onorari del medico in rapporto alla legge sugl infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 516).

Domenichini G. — Il sanitario e le conseguenze degli infortuni del lavoro. — (Ospedale civile di Borgo San Donnino. — Sezione chirurgica).

Domenichini G. — Visite di controllo e consulenza medica presso la società d'assicurazione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 290).

Parodi Fausto. — Istituzione dei medici mandamentali per gl'infortuni. — (II Congresso Medico Internaz. Infortuni del Lavoro. — Roma, 1909, vol. II, 286).

Piazza Lorenzo. — Gli onorari ai medici in tema d'infortuni. — (II Congresso Medico Internaz. degli infortuni del lavoro. — Roma, 1909, vol. II, pag. 742).

Piazza Lorenzo. — Sull'assicurazione dei medici condotti contro gli infortuni professionali. — (Atti del 1° Congresso Nazionale Malattie del Lavoro. — Palermo, 1908, 253).

Raffaele. — Il medico e il giudice nella legge sugli infortuni. — (Napoli, 1902).

Serafini Enrico. — Intorno all'art. 72 del regolamento per la legge degli infortuni del lavoro e all'art. 178 del Codice penale. — L'opera obbligatoria del medico negli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, 49).

Serafini Enrico. — Opera obbligatoria del medico negli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1903, col. 49).

Zevi Alfredo. — La serenità del giudizio medico negl'infortuni del lavoro. — (Gli infortuni sul lavoro. — Roma, 1906, 19).

Zevi Vittorio. — Onorari medici per le prime ed immediate cure. — (Atti del 1º Convegno Nazionale degli Industriali d'Italia. — Roma, 1912, 88).

MINORI

Andreotti. — È nulla l'assicurazione fatta a favore di chi per la sua età inferiore agli anni nove, non poteva legalmente essere considerato operaio. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, 77).

Arcà Francesco. — Sull'obbligo di corrispondere l'indennità per infortunio ad un minore assunto al lavoro in contravvenzione alla legge sul lavoro delle donne e fanciulli. — Nota alla Sentenza della Cassazione di Napoli del 25 Marzo 1912. — (Rivista di Diritto Pubblico. — Roma, 1912, 549).

Merlino L. — I diritti del fanciullo infortunato. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 399).

Ordine L. — Il contratto di lavoro dei minorenni e le colpe dei genitori. — (Infortunio sul lavoro. — Roma, 1901, 145).

Rameri Silvio. — La questione dell'obbligo di assicurare gli operai minori degli anni dodici. — (Il Diritto Commerciale. — Torino 1912, II, 786).

Rameri Silvio. — Legge sugli infortuni degli Operai sul lavoro e legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli: obbligo di assicurare i minori degli anni dodici. — Nota alla Sentenza della Cassazione di Roma del 18 novembre 1911. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1912, 1)

Sechi. — (Rassegna internaz. delle assicurazioni, 1906, 21).

Secchi G. — Per la validità dell'assicurazione di un minore di dodici anni. (Contratto di lavoro. — Roma, 1906, 68).

X. — Per la validità dell'assicurazione dei minori di dodici anni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, 88).

OCCASIONE DI LAVORO E CAUSA VIOLENTA

Arcà F. — La peste è un infortunio? — (Infortuni sul lavoro. — Roma, 1902, II, 104).

Ascoli Guido. — L'occasione di lavoro secondo l'art. 7 della legge 17 marzo 1898. — (Corte di Appello. — Ancona, 1904, I, 369).

Azimonti A. — I bacilli Anthracis e Pestis come infezione comune ai conciatori e l'art. 7 della legge 17 Marzo 1898. — Dissertazione di laurea. — (Torino, Artigianelli, 1903, pag. 26).

Bachi Emilio. — Infortuni sul lavoro: art. 7 della Legge. — Nota alla Sentenza della Corte di Appello di Torino del 6 Maggio 1914. — (Bollettino Ufficio Informazioni. — Roma, 1914, 6, p. 156).

Balzaretti M. — Occasione del lavoro in tema d'infortuni sul lavoro. — Torino, Tip. S. Bosio, 1907, 55).

Bonfigli V. — La sifilide infortunio sul lavoro. — Nota alla Sentenza del Tribunale di Firenze del 20 Febbraio 1914). — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, p. 84).

Borri Lorenzo. — Causa violenta in occasione del lavoro, ai termini dell'art. 7 della legge 17 marzo 1898, n.° 80. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, 166).

Borri Lorenzo. — Criteri di legislatori, di magistrati, di patrocinanti intorno alla formula « causa violenta in occasione di lavoro ». — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, 341).

Caponetti. — Causa violenta in occasione del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, I).

Carnelutti Francesco. — Ancora sull'art. 7 della legge sugli infortuni nel lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1905, II, 94, 113, 339, 478).

Carnelutti Francesco. — Causa violenta. — Art. 7 della legge sugli infortuni. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1906, I, 413).

Carnelutti Francesco. — Causa violenta. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1907, I, 126, 216).

Carnelutti Francesco. — Gli infortuni sul lavoro e la febbre gialla. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1910, II, 388).

Carnelutti Francesco. — La causa violenta negli infortuni sul lavoro, ed effetti della clausola di esonero di responsabilità per l'istituto assicuratore nel caso di mancata denuncia dell'infortunio entro un certo termine. — (Temi. — Venezia, 1905, 306).

Carnelutti Francesco. — Occasione del lavoro. — Art. 7 della legge sugli infortuni. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1905, 15, 94, 109, 113, 339, 478).

Carnelutti Francesco. — Occasione di lavoro e regolamenti di fabbrica. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1904, II, 152).

De Bonis Umberto. — Causa violenta. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 207).

De Luca F. — La causa violenta e l'occasione di lavoro secondo l'art. 7 della legge sugli infortuni. — (Foro Catanese. — Catania, 1910, 167).

De Porcellinis N. — L'infezione malarica non è infortunio sul lavoro. — (Corte d'Appello. — Napoli, 1910, 295).

E. M. — Quando un infortunio « in occasione del lavoro » debba essere risarcito. — (La Temi. — Milano, 1906, 673).

E. M. — Sulla nozione della occasione del lavoro come titolo di indennità nel caso di infortunio. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1906, I, 1, 675).

Eula L. — Rassegna di giurisprudenza sugli estremi dell'occasione di lavoro e della causa violenta richiesta per la risarcibilità delle lesioni provenienti da infortunio, indipendente dalla colpa dell'operaio o di altri. — Nota alla Sentenza App. Catania 17 Febbraio 1911. — (Rivista Universale. — Roma, 1911, 233).

Gasca C. — Sulla risarcibilità degli infortuni accaduti in occasione del lavoro. — (La Legge. — Roma, 1911, 1266).

Ingrosso G. — Della malattia infettiva come causa violenta di infortunio sul lavoro. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1902, I, 2, 569).

La Redazione. — Occasione di lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 301).

Lucci Arnaldo. — Occasione di lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Napoli, 1906, II, 125.

Marconi Edoardo. — Infortunio in occasione di lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1906, 273).

Marconi Edoardo. — Sulla nozione della occasione del lavoro come titolo di indennità nel caso di infortunio. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1906, 1, 675).

Natali Nunzio. — Causa violenta negli infortuni sul lavoro e valore probatorio degli atti della inchiesta amministrativa. — (Rivista Universale. — Roma, 1907, I, 623).

Peri Alessandro. — Il danno personale riportato da un operaio durante la dolosa sottrazione dell'opera propria al lavoro, non può essere considerato come avvenuto in occasione del lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911, 21).

Persico Giovanni. — Infortuni sul lavoro: occasione di lavoro: operaio che si reca al lavoro o ne ritorna: risarcibilità. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1910, 404; Foro Italiano. — Roma, 1910, 66).

Persico Giovanni. — Se sia risarcibile il danno che colpisce l'operaio mentre si reca al lavoro. — (Infortuni sul lavoro. — Roma, II, 30).

Persico Giovanni. — La legge 17 Marzo 1898 e gli infortuni che colpiscono gli operai fuori dell'ambiente del lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1902, I, 1402).

Persico Giovanni. — Sulla risarcibilità dell'infortunio che colpisce l'operaio nell'andare al lavoro o nel ritornare. — (Foro Italiano. — Roma, 1910, I, 96).

Rameri Silvio. — Infortunio che avvenga in occasione di lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1904, pag. 169).

Riva Pietro. — Dell'occasione del lavoro come condizione per la risarcibilità degli infortuni degli operai. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1911, 129).

Rossi D. — Occasione di lavoro (art. 8 della legge per gli infortuni sul lavoro). — (Torino, Tip. Subalpina, 1907, p. 25).

Saya-Merlino M. — Brevi osservazioni sull'art. 7 della legge sugli infortuni. — (Riforma Giudiziaria. — Roma, 1907, 257).

Salvi Cesare. — Il carattere delle norme legislative sugli infortuni e la infezione pestosa come causa violenta d'infortunio in occasione di lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1905, I, 611).

Serafini Enrico. — In « occasione del lavoro ». — (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, col. 139).

Serafini Enrico. — Le espressioni in occasione del lavoro a proposito della legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Universale. — Roma, 1906, I, 607).

Valsecchi Wolfango. — L'insolazione, secondo la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. — (Siena, Tip. Cooperativa, 1907, p. 19).

Valzelli Antonio. — L'occasione di lavoro e l'art. 7 della legge 17 Marzo 1898 sugli infortuni. — (Monitore dei Tribunali. — Milano, 1904, pag. 501).

OPERAI

Arcà Francesco. — Gli operai dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di fronte alla legge sugli infortuni. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1907, 72).

Beltrame Ettore. — L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai detenuti. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1913, p. 16).

Bortolotto Guido. — Les accidents du travail dans les établissements pénitentiaires. — (Congrès Pénitentiaire International. — Budapest, 1905).

Carnelutti Francesco. — Gli infortuni sul lavoro degli operai addetti agli arsenali e la responsabilità dello Stato. — Nota alla sent. App. Venezia 30 dicembre 1911. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1912, II, 168: Foro Veneto. — Venezia, 1912, 135).

Carnelutti Francesco. — Sul concetto di operai nella legge degli infortuni. — (Rivista Diritto Pubblico. — Milano, 1910, II, 558).

Florian E. — Se l'art. 102 del regolamento sugli infortuni nel lavoro sia applicabile anche agli operai dei porti costituiti in cooperativa. — (La Temi. — Venezia, 1907, 623).

Ghini G. — Il concetto di operaio nella vigente legge sugli infortuni. — (Cesena, tip. Biasini, 1911).

Ghizzoni G. B. — Gli operai alle macchine industriali e la legge contro gli infortuni sul lavoro. — Gli operai addetti alle macchine trebbiatrici debbono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro? — (Monitore dei Tribunali. — Milano, 1900, 481).

Giannone A. — Gli infortuni per gli operai dei R. Arsenali. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1913, gennaio-febbraio).

Invrea. — Chi debba esser considerato operaio agli effetti della legge sugli infortuni sul lavoro. — (Archivio di diritto industriale in rapporto al diritto penale. — Torino, 1901, VI, 29).

Levi A. — Deve assicurarsi il numero esatto o il numero medio degli impiegati? — (Assicurazione nella Giurisprudenza. — Torino, 1905, 1; Contratto di Lavoro. — Roma, 1905, 76. Archivio di diritto industriale. — Torino, Anno VI, fasc. VI).

Levi A. — Se debba assicurarsi il numero esatto o il numero medio degli impiegati in un lavoro. — (Archivio di diritto industriale in rapporto al diritto penale. — Torino, 1904, VI, 46).

Palmieri Arturo. — Sull'assicurazione degli operai addetti alle trebbiatrici. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1906, 243).

Rameri Silvio. — Il numero degli operai giusta la legge per gl'infortuni sul lavoro. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1905, pag. 121; Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1905, pag. 96).

Rameri Silvio. — La legge sugli infortuni del lavoro e gli operai reclusi. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1904, p. 81).

Serafini Enrico. — Il rapporto di dipendenza degli operai come criterio discernitivo dell'obbligo dell'assicurazione. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, pag. 46).

Tedde O. — Sull'obbligatorietà dell'assicurazione degli operai per lavori eseguiti dal proprietario per proprio conto. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, p. 214).

OPIFICI

Aillaud Ulrico. — Sull'art. 8 lett. *C.* del Regolamento infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 54).

Bianchedi C. — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: operai addetti ad opifici con macchine e operazioni sussidiarie all' industria. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1913, 206).

Rameri Silvio. — L'art. 8 lett. *C.* del Regolamento per l'esecuzione della legge per gl'infortuni sul lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1906, II, 455).

Rameri Silvio. — Sull'obbligo dell'assicurazione degli allievi di scuole annesse a opifici industriali. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1906, 345).

Sacerdoti A. — Ancora sull'art. 6, all. I, della legge 17 marzo 1898; operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici. — (Modena. — Rivista Infortuni sul lavoro — 1899, in-16, pag. 8; — Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 200).

Sacerdoti A. — Sull'art. 6, al. 1 della legge 17 marzo 1898. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 49-53).

Serafini Enrico. — Sull'art. 8, lett. *C* del Regolamento Infortuni. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 54).

Verona Positano Nilo. — Dell'obbligo di assicurare gli operai addetti alle macchine, anche per opifici non industriali, e della responsabilità del Capo dell'amministrazione. — (Contratto di lavoro. -- Roma, 1913, p. 114).

PERIZIE

A M. — Le perizie nei giudizi d'infortunio. — (Il segretariato popolare. — Torino, N. 4, 20 Febbraio 1915).

Aufiero D. — I periti medici e il nuovo codice di procedura penale. — (Il Cesalpino. — Arezzo, 1914, 384).

Bargoni Foscolo. — Relazione a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia circa il funzionamento dell'Istituto della perizia giudiziale nelle cause di liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro. — (Roma, Luglio 1907; Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 865).

Bernacchi Luigi. — La probabilità nelle perizie d'infortunio. — (Dottrina e giurisprudenza italiana e straniera). — (Il segretariato popolare. — Torino, N. 4, 20 Febbraio 1915).

Conti Tito. — Sull'assistenza dei medici fiduciari alle operazioni dei periti giudiziali nei giudizi d'infortuni. — Vita Industriale. — Terni, 1908, fasc. 3, 11).

Criticus. — La recente circolare ministeriale sulla scelta dei periti. — (Il Cesalpino. — Arezzo, 1914, 381).

Genovese Angelo. — Il pagamento degli onorari ai periti nelle cause d'infortunio e l'art. 267 C. P. C. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 273).

Polidori Cesare. — Il metodo peritale nella Medicina degli Infortuni. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 3, pag. 3).

Robimarga G. — Le perizie nelle cause d'infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 325).

Vanzetti C. — Relazione critica intorno ai certificati medici e alla perizia giudiziale concernente l'infortunio di Serafino Bini. — (Firenze, 1908, Tip. G. Carnesecchi & Figli, pag. 27).

PRESCRIZIONE

Azzariti G. — Sulla natura della prescrizione dell'indennità. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1906, I, 2, 675).

Benettini G. — Sull'inizio del termine prescrizionale di che all'art. 17 della legge infortuni. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1913, II, 183).

Berardi V. A. — La prescrizione annuale dell'art. 12 della legge sugli infortuni è applicabile anche nel caso che un impresario abbia omessa l'assicurazione? — (Corte d'Appello. — Napoli, 1908, 161).

Bonfigli Vittore. — Prescrizione dell'azione per infortuni sul lavoro e sua decorrenza. — (Rivista critica Infortuni. — Milano, 1912, 204).

Bonfigli V. — Il termine iniziale della prescrizione negli infortuni del lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 169).

Carnelutti Francesco. — Prescrizione dell' azione d' indennizzo da infortunio sul lavoro contro l' industriale che non ha assicurato. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1905, 270).

Cortini A. — Il momento iniziale della prescrizione annale nella legge infortuni. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 257).

De Bonis U. — Sulla prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità d'infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 238).

De Vincentiis Q. — Circa la prescrizione dell'azione d'indennizzo a infortunio sul lavoro. — (Diritto e giurisprudenza. — Napoli, 1911, XXVI, 4).

Gorgoglione D. — Sulla prescrizione dell'azione per il conseguimento dell'indennità di infortunio dell'imprenditore. — Nota alla sentenza del Tribunale di Trani del 30 Dicembre 1911. — (Foro Puglie. — Bari, 1912, 53).

Levi R. — Il termine iniziale della prescrizione negli infortuni nel lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1909, 529).

Muscolino A. — La prescrizione dell'azione nel caso d'infortunio sul lavoro. (La Legge. — Roma, 1911, 1961).

N. N. — La prescrizione nei casi di mancata assicurazione. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1911, 178).

Ordine Luigi. — Prescrizione e trasmissibilità dell'azione per indennizzo di infortunio sul lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1905, 413).

Valeri Berto. — La decorrenza della prescrizione in materia di infortunio. — (Vita industriale. — Terni, 1909, n. 13).

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

Barassi Lodovico. — Natura giuridica dei regolamenti preventivi per gl'infortuni sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 145 152).

Barassi Vittorio. — A proposito di infortuni dovuti a correnti elettriche a basse tensioni. — (La Sicurezza e l'Igiene nell'Industria. — Milano 1914, num. 2 e 3).

Baseggio Nicolò. — Sui risultati ottenuti colla prevenzione degli infortuni nelle industrie manifatturiere. — (Milano, 1904, 1 fasc., pag. 18).

Belloc Luigi. — I mezzi e gli apparecchi per prevenire gli infortuni sul lavoro in relazione alle leggi italiane. — (Torino. — Unione tipograf. Editrice, 1902, I. vol.).

Betocchi Carlo. — Valore giuridico dei regolamenti di fabbrica o di officina in rapporto agli infortuni sul lavoro. — (La Legge. — Roma, 1904, 662).

Magrini Effren. — Infortuni sul lavoro. — Mezzi tecnici per prevenirli. — (Milano, 1903).

Massarelli Francesco. La prevenzione degli infortuni nelle industrie. — (Vademecum per gli operai). — (Milano, 1911, Tipografia dagli ingegneri).

Massarelli Francesco. — La prevenzione degli infortuni occasionati dalle macchine agricole. — (La sicurezza e l'igiene nell'industria. — Milano, 1914, N. 4, p. 101).

Musso G. — La prevenzione degli infortuni negli opifici industriali, miniere ecc. — (Torino. — Lattes e C., 1906, 214),

Pontiggia Luigi. — Sulla tecnica della prevenzione degli infortuni del lavoro. — (Il Politecnico. — Milano, 1907, Settembre-Ottobre).

Pujia F.— L'art. 4 del regol. 27 maggio 1900 per la prevenzione degli infortuni nelle contusioni contemplate dalla legge sugli infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1906, 105).

Revere Giulio. — Gli opifici industriali e i mezzi tecnici per prevenire gli infortuni. — (Milano. — Stucchi, Ceretti e C., 1908, pag. 90).

Serafini E. — Di una palese incongruenza della Legge sugli infortuni del Lavoro. — (art. 3 Legge e 434 del Codice Penale). — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 289-293).

Serafini Enrico. — I regolamenti preventivi per gli infortuni del lavoro e la legge penale. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1902, 97).

Verona-Positano Nilo. — La trasgressione dei regolamenti di fabbrica in rapporto alle leggi sugli infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1904, p. 133).

REATI E PENE

Agnelli Arnaldo. — Delitti o contravvenzioni? — Per l'interpretazione degli articoli 8 e 21 della legge 17 marzo 1898. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, p. 49-35).

Bianchedi C. — Natura giuridica delle sanzioni contenute nell'art. 31 della legge per gli infortuni sul lavoro. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1910, fasc. XII, 705).

Biassoli-Ottaviani A. — I reati nella legislazione degli infortuni del lavoro. — (Diritto Penale e Sociologia Criminale. — Roma, 1907, 341).

Bortolotto Guido. — La parte civile dei giudizi per contravvenzione alla legge sugli infortuni. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1905, pag. 255).

Campolongo. — La repressione nella legge 17 marzo 1898 sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Penale. — Roma, XLVII, 344).

Carnelutti Francesco. — Caratteri della doppia indennità prevista dall'art. 31 della legge sugli infortuni. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1906, II, 114).

Carnelutti Francesco. — Costituzione di parte civile dell'assicuratore nel giudizio penale contro l'imprenditore per mala tenuta dei libri regolamentari. — Nota alla sent. Cass. Roma 15 novembre 1910. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1911, 196).

Carnelutti Francesco. — Limiti del reato previsto dall'art. 31 della legge sugli infortuni. — Nota a sent, Trib. Venezia 19 giugno 1909. — (Rivista Diritto Pubblico e Pubbl. Ammin. — Roma, 1910, 159).

Escobedo Gennaro. — Di una fallace interpretazione data dalla giurisprudenza all'articolo 21 della legge sugli infortuni del lavoro. — (Giustizia penale. — Roma, VIII, col. 243).

Escobedo Gennaro. — Sul computo della multa pel ritardo nell'assicurazione degli operai. — (Foro Italiano. — Roma, 1902, II, 97).

Foà M. — Sulla competenza del reato di cui all'art. 21 della legge infortuni. — In nota alla sentenza 24 maggio 1901. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1901, 360-375).

Gentile G. — Il computo della pena di cui all'art. 31, 1° comma, della legge infortuni. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 277).

Longhi S. — Legge sugli infortuni, contravvenzione, parte civile. — Nota alla sent. della Cass. Roma 23 gennaio 1903. — (La Temi. — Venezia, 1903, 475).

Manassero A. — Il carattere penale e contravvenzionale dell'art. 121 del Regolamento Infortuni. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 342).

Manzini V. — Le contravvenzioni in materia d'infortuni e la costituzione di parte civile. — Nota alla sent. della Cass. Roma 22 gennaio 1903. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1903, II, 310).

Marziali. — Il calcolo della pena nell'articolo 21 della legge sugli infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, I, 55).

Marziali. — La riprensione giudiziale sostitutiva delle penalità portate dalla legge sugli infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, I, 223).

N. N. — Penalità sancite dalle leggi sociali a carico degli imprenditori, industriali, direttori, esercenti, ecc. — (L'Igiene e la Scienza nell'Industria. — Milano, 1914, p. 190).

Ordine Luigi. — Accertamento delle contravvenzioni alla legge ed al regolamento sugli infortuni. — (Scuola Positiva. — Milano, 1910, 520).

Ordine Luigi. — « Diritto penale del lavoro », (trasgressioni a regolamenti preventivi). — (Giustizia penale. — Roma, 1906, 121).

Pandolfo S. — Sull'art. 25 della legge per gli infortuni del lavoro. — (Cassazione Unica Penale. — Roma, XIII, 1451).

Pozzolini A. — Appellabilità delle sentenze di condanna a tenore dell'art. 31 della legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 376; Rivista Diritto Penale e Sociologia Criminale. — Roma, 1907, 247).

Pozzolini Alfredo. — Delitto o contravvenzione? (Sull'art, 21 della legge 17 marzo 1898 — art. 31 del testo unico). — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 17).

Pozzolini Alfredo. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria e l'accertamento e la contravvenzione alla legislazione sugli infortuni sul lavoro. — (Rivista di Diritto penale e Sociologia criminale. — Roma, 1900, I, 463).

Pozzolini Alfredo. — La contravvenzione all'obbligo della denunzia nella legge sugli infortuni del lavoro. — (Rivista di Diritto penale e Sociologia criminale. — Roma, 1900, I, 40).

Pozzolini Alfredo. — Le disposizioni penali nella legislazione degli infortuni sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, P. S., I, 481).

Ramella. — I segreti industriali di fronte alla legge penale. — (Rivista Penale. — Roma, 1906, 493).

Rameri Silvio. — La condanna in solido alla multa per contravvenzione alla legge sugli infortuni del lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1909, 159)

Rameri Silvio. — La pena di cui all'art. 27 regolamento infortuni è quella della prima o quella della seconda parte dell'art. 31 legge infortuni? — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, p. 193).

Rameri Silvio. — L'omessa assicurazione degli operai costituisce contravvenzione e non delitto. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1910, I, 738).

Rameri Silvio. — Se nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro le false o inesatte indicazioni sul numero degli operai costituisce contravvenzione o delitto. — (Foro Italiano. — Roma, 1911, 416).

Saltelli Carlo. — Sul carattere di 3 sanzioni comminate nel Reg. per gl'inf. degli operai sul lavoro. — (Giustizia Penale. — Roma, 1906, pag. 1458).

Serafini Enrico. — Gli Ispettori e la loro responsabilità penale per la rivelazione del segreto industriale. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1899, 193-200).

Soprano E. — La costituzione di parte civile dell'assicuratore nel procedimento contravvenzionale per la irregolare tenuta del libro-paga. — Nota alla sent. Cass. Roma 15 novembre 1910. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1911, 261).

Soprano E. — Se l'art. 8 della legge sugli infortuni preveda un delitto ovvero una contravvenzione. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1911, 160).

Soprano E. — Se l' imprenditore che abbia stipulato un contratto invalido a sensi dell'art. 13 cap. 2° legge infortuni sia passibile della contravvenzione di cui all'art. 31 stessa legge. — (Rivista Diritto e Procedura Penale. — Milano, 1913, 145).

Semmola G. — Se sia delitto o contravvenzione il reato preveduto dal capoverso dell'art. 8 legge infortuni degli operai sul lavoro. — (Giustizia penale. — Roma, 1912, 623).

Verona-Positano Nilo. — La natura delle pene pecuniarie in materia d'infortuni e l'ammissione della condanna condizionale. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1912, 82).

Vescovi Vincenzo. — L'autorità competente a denunziare le contravvenzioni alla legge sugli infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, I, 114).

Vescovi Vincenzo. — Sul diritto di denunziare le contravvenzioni alla legge sugli infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma 1907, p. 78).

Z. Z. Z. — La natura delle pene pecunarie in materia d'infortuni e l'ammissibilità della condanna condizionale. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1912, 89).

RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Balzarini G. — Sul concetto di preposto alla direzione e sorveglianza del lavoro, in rapporto alla legge sugli infortuni. — (La Legge. — Roma, 1910, 1838).

Balzarini G. — Sulla responsabilità civile dell'imprenditore ai sensi dell'articolo 32 della legge sugli infortuni. — Nota sent. Cass. Roma. — (La Legge. — Roma, 1910, 796).

Barassi L. — La responsabilità dell'operaio secondo la legge degli infortuni sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 145).

Bosellini. — La responsabilità civile ed industriale negli infortuni di lavoro. — (Torino, 1895).

Bruschettini A. — La responsabilità civile dell' imprenditore. — (Riv. Inf. sul lavoro. — Modena, 1899, 3-10).

Carnelutti Francesco. — Della responsabilità dell' industriale per l' infortunio sul lavoro in caso di assicurazione incompleta. — (Rivista Diritto Com. merciale. — Milano, 1905, 377).

Carnelutti Francesco. — Giudizio civile e giudizio penale in materia d' infortuni sul lavoro. — (Foro Veneto. — Venezia, 1911, 84).

Carnelutti Francesco. — La responsabilità dei terzi per l' infortunio professionale. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1908, II, 508).

Carnelutti Francesco. — Sull'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Foro Veneto. — Venezia, 1911, 103).

Carnelutti Francesco. — Sull'art. 33 della legge sugli infortuni. — (Venezia, 1908, Ferrari).

Chimirri — La faute lourde dans la législation relative aux accidents du travail. — (Roma, 1898).

Chironi G. P. — Della responsabilità dei padroni e della garanzia contro gli infortuni del lavoro. — (Siena, 1884).

Chironi G. P. — Sull'azione di regresso dell'assicurazione contro il terzo colpevole dell' infortunio sul lavoro. — (La Legge. — Roma, 1910, 2001).

Corradi. — La responsabilità dell' imprenditore per i casi d' infortunio dell'operaio sul lavoro. — (Torino, 1899).

De Meis L. — La crisi del diritto, le antinomie legali e la responsabilità civile del padrone nell' infortunio industriale. — (Diritto e Giurisprudenza. — Milano, 1900, XIV, 97).

Denari Ansaldi G. — Del contratto di lavoro e della responsabilità a motivo degli infortuni: dissertazione di laurea. — (Torino, Baravalle e Falconieri, 1906, p. 25).

Fabrizi Alfredo. — Come debba interpretarsi il disposto dell'art. 32 della legge degli infortuni nel lavoro, che ammette il risorgere della responsabilità civile del proprietario, quando la sentenza penale stabilisca che l' infortunio sia dovuto a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro, e se il macchinista ferroviario debba considerarsi come uno di tali preposti. — (Consulente Commerciale. — Roma, 1906, 297, 313).

Fabrizi A. — L'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Roma, Tip. Coop. Sociale, 1906).

Fabrizi A. — Sugli art. 32 e 34 della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro. T. U. 31 Gennaio 1904, in relazione all'art. 1153, Cod. civ. — (Giurisprudenza Penale. — Roma, 1905, 537).

Fanti Rodolfo. — La legge degli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile degli imprenditori e preposti. — (Bollettino delle Assicurazioni. — Torino, 1915, n. 1, p. 4).

Ferraris C. F. — L'assicurazione obbligatoria e la responsabilità dei padroni ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro. — (Roma, 1890).

Fioretti G. — Colpa contrattuale o colpa aquiliana negli infortuni sul lavoro. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1901, I, 1, 343),

Forcieri E. — Responsabilità dell'imprenditore pel fatto del preposto ai sensi dell'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Temi Genovese. — Genova, 1909, 285).

Franco P. — Del risarcimento dell'infortunio colposo dell'operaio non assicurato. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1912, 113).

Frola G. — Responsabilità civile per omessa assicurazione obbligatoria. — (Rivista Diritto Commerciale. — Milano, 1913, II, 869).

Gasca G. — A proposito dell'art. 32 della legge 31 Gennaio 1904. — (Ferrovie Italiane. — Roma, 1910, 179).

Gasperi-Campani G. — Per l'interpretazione dell'art. 32 della legge infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1910, 20).

Gentile G. — Su alcune questioni sorte a proposito del fallimento della « Lomellina ». — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, p. 200).

Grattarola Antonio. — Ancora sulla responsabilità padronale per le indennità d'infortunio. — (La Cooperazione italiana. — Milano, 1914, numero 1096).

Impallomeni V. — La responsabilità penale nella legge sulla polizia delle miniere e nel progetto Lacava sugli infortuni del lavoro. — (Rivista Penale. — Roma, 1893, 25).

Leone F. — Gli infortuni sul lavoro nel caso di concorso della colpa del danneggiato. — (La Legge. — Roma, 1911, 873).

Malpeli Luigi. — Sugli effetti della colpa degli operai in un infortunio. — (Corte di Appello. — Ancona, 1906, I, 391).

Martinelli G. B. — L'art. 1161 c. c. Italiano e la legge degli infortuni del lavoro. — (Domenica Giudiziaria. — Napoli, 1902, VII, n. 15).

Mazzola. — Il progetto di legge sulla responsabilità civile dei padroni e il controprogetto della Commissione parlamentare. — (Napoli, 1885).

Merlani Alberto. — Ancora sulla responsabilità padronale per la indennità d'infortunio. — (La Cooperazione italiana. — Milano, 1914, n. 1096).

Persico Giovanni. — Ancora sull'art. 32 della legge per gl' infortuni sul lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1907, II, 25).

Persico Giovanni. — Il concetto di « preposto » secondo l'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Rivista Diritto e Proced. Penale. — Milano, 1910, 860).

Persico Giovanni. — La prescrizione dell'azione penale e l'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Foro Italiano. — Roma, 1908, I, 1402).

Persico Giovanni. Questioni sull'art. 32, 1° capoverso della legge sugli infortuni: se il macchinista ferroviario sia un preposto; se si possa evocare nel giudizio penale contro il preposto il civilmente responsabile. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1906, 225; Foro Italiano. — Roma, 1906, II, 313).

Pujia F. — Il macchinista ferroviario è preposto. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1906, 331).

Raimondi R. — La responsabilità diretta del padrone negli infortuni del lavoro. — (Foro Puglie. — Bari, 1904, p. 57).

Ratto. — La responsabilità dei padroni per gli infortuni del lavoro. — (La Legge, — Roma, 1896, II, 603).

Rubbiani G. G. — La *vexata quaestio* del preposto quale fonte di responsabilità civile per l'imprenditore negl'infortuni sul lavoro. — (Nota sent. Cass. Roma, 27 Giugno 1911). — (Cassazione Unica. — Roma, 1912, XXIII, 457).

Serafini E. — Sulla responsabilità civile dell'esercente per gli infortuni nel lavoro. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1909, 200).

Serafini Enrico. — Sulla qualità di preposto nella persona chiamata a rispondere penalmente di un infortunio. — (Rivista Universale. — Roma, 1907, II, 252).

Toesca di Castellazzo Carlo. — Di alcune questioni riflettenti l'interpretazione dell'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1907, 161; Bollettino Assicurazioni. — Torino, 1908; Legge. — Roma, 1908, 1453).

Toesca di Castellazzo Carlo. — La responsabilità civile e l'art. 32 della legge sugli infortuni. — (Città di Castello. — Tip. stabil. S. Lapi, 1908, 1 fasc. in 16°, pag. 10; Foro Italiano. — Roma, Anno XXXIII, fasc. 15).

Valle F. — Infortuni sul lavoro ed azione di responsabilità. — (Rassegna amministrativa. — Aquila, 1908, 233).

Valle R. — La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro. — (Estratto Rassegna Amministrativa. — 1909-1910, pag. 21 e segg.).

Vivante C. — La responsabilità dei padroni che non presero i provvedimenti per impedire gli infortuni sul lavoro. — (Monitore dei Tribunali. — Milano, 1891, vol. XXXII, p. 441).

Volpe F. — La responsabilità civile negli infortuni sul lavoro. — (Rassegna Amministrativa. — Aquila. 1910. 25).

RISCHIO PROFESSIONALE

Carboni A. — La teoria del rischio professionale in relazione all'obbligo industriale di assicurare gli operai per infortuni sul lavoro. — (Il movimento Giuridico. — Napoli, 1911, 153).

De Luca F. — Infortuni sul lavoro. — La teorica del rischio professionale e il suo fondamento. — (Foro Catanese. — Catania, 1910, 81).

Petretti A. — La teoria del rischio professionale. — (Archivio Giuridico. — Milano, 1909, LXXXI, 471 ; — Rivista Infortuni. — Roma, 1910, 9).

Serafini L. — I limiti del rischio professionale. — (Corte di Appello. — Napoli, 1906, pag. 246).

SALARIO

Bolaffio S. — Il premio di assicurazione contro gli infortuni del lavoro rappresenta una quota di salario? — (Temi Bolognese. — Bologna, 1908, 663).

Bonfigli V. — Il salario del giorno dell'infortunio. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 46).

Borachia P. — Le interruzioni di lavoro e la determinazione del salario. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1912, II, 212).

Carretto G. — Di alcuni criteri nella riduzione del salario dopo gli infortuni. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1906, 23).

Colajanni P. — Il salario misura di capacità al lavoro. — (II Congresso Medico internazionale Infortuni del lavoro. — Roma, 1909, Vol. II, 441).

Colàjanni P. — Il salario considerato come fondamento di valutazione dell'indennità in rapporto all'effettiva attitudine al lavoro, nelle leggi sugli infortuni. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 593).

Colajanni P. — Il salario nella legge sugli infortuni nel lavoro e gli operai cottimisti dell'industria solfifera siciliana. — (Giornale degli Economisti. — Roma, 1906, 458-484).

Colajanni P. — La funzione economico-giuridica del salario nella legge sugli infortuni del lavoro. — (Giurisprudenza italiana. — Torino, 1908, I, 2, 87).

Colajanni P. — Le concause e l'azione delle tabelle dei salari sulla misura della indennità per gli operai delle solfare siciliane parzialmente e permanentemente inabili al lavoro prima dell'infortunio risarcibile. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1909, 153).

Ordine Luigi. — Il salario della gente di mare, in rapporto agli infortuni del lavoro. — (Foro Italiano. — Roma, 1907, I, 402).

Ramella A. — Il salario e le indennità di trasferta nella legge degli infortuni sul lavoro. — Nota alla sentenza della Corte di Appello di Genova del 29-XII-1911. — (Legge. — Roma, 1912, 32; Rassegna Infortuni. — Roma, 1912, 54).

Ricci Camillo. — Le variazioni di salario in rapporto alle Società di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. — (L'Assicurazione. — Roma, N. 736 del 16-28 Febbraio 1915).

Tedeschi F. — La posta è parte di salario? — (Assicurazioni nella Giurisprudenza. — Torino, 1906, 113).

Verona-Positano N. — Della valutazione delle mancie nel salario-base. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1912, 69).

Verona-Positano N. — Il calcolo del salario per la determinazione dell'indennità. — (Contratto di Lavoro. — Roma, 1912, 168).

Verona-Positano N. — Il salario medio giornaliero degli operai impiegati. — (Gli Infortuni sul lavoro. — Roma, 1902, II, 217, 241).

TASSE

Rameri Silvio. — La tassa sulle sentenze in materia di infortuni del lavoro. — (Art .11 Legge 1898, art. 13 legge 1904). — (Rivista Infortuni. — Modena, 1904, col. 11).

Rossi G. C. — Le tasse di assicurazione nei riguardi delle Casse mutue di assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo. — (Diritto Finanziario. — Roma, 1912, 633).

Santoro G. — Limiti legali della esenzione da tasse di bollo e registro degli atti giudiziari tra istituti di assicurazione per infortuni degli operai nel lavoro e gli esercenti imprese, industrie o costruzioni. — (Giurisprudenza Italiana. — Torino,, 1910 IV, 100).

TRANSAZIONE E REVISIONE

Benettini G. — Ammissibilità della ripetizione della domanda di revisione della indennità liquidata a favore dell'operaio infortunato. — (Temi Genovese. — Genova, 1908, 29).

Bernacchi Luigi. — Revisione e transazione nella pratica della legge per gli infortuni del lavoro. — (La Medicina degli Infortuni. — Perugia, 1911 V, 16).

Bianchini E. — Ancora sulla possibilità della domanda di revisione dopo la transazione sull'indennità di infortunio, e suoi effetti. — (Torino. — Unione Tip. editr., 1912, in-8°, p. 12; Il Diritto Commerciale. — Torino, 1912, XXXI, II, 298).

Bonfigli V. — L'obbligatorietà della domanda amichevole precedente all'esperimento del giudizio per la revisione. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 106).

Bonfigli V. — Omologazione delle transazioni sulle indennità per infortunio. (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 145; Roma. — Unione Tip. Editr., 1912).

Bonfigli V. — Termini e procedura nella domanda di revisione dell'indennità per infortunio nel lavoro. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1911, I, 731).

Bonfigli V. — Transazione con rinunzia alla revisione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 171 e 913).

Bonfigli V. — Transazione sull'indennità per infortunio e rinunzia al diritto di revisione. — Nota alla Sentenza della Cassazione di Torino del 6 Maggio 1911. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1912, I, II, 18).

Borzone G. — Circa gli effetti della domanda amministrativa per la revisione dell'indennità sul decorso del termine biennale. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1908, 9).

Carnelutti Francesco. — Contributo alla teoria della revisione dell'inabilità da infortunio. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1908, II, 23).

Carnelutti Francesco. — Le transazioni sull'infortunio avvenuto nella Legge Infortuni del 1898. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 351).

Casini P. — Sulla validità e sugli effetti di una transazione relativa alla liquidazione dei danni derivati da un infortunio sul lavoro. — Note alla Sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 29 ottobre 1902. — (Roma, 1903, 353).

Ciampolini A. e Prosperi G. — Il giudizio di revisione a distanza dello stato post-lesivo degli arti con particolare riguardo alle funzioni operaie ed all'adattamento. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1914, 491).

Civetta G. — Le transazioni sull'indennità per infortuni nel lavoro: note all'art. 14 della legge, testo unico, 31 gennaio 1904. — (Foro Italiano. Roma, 1908, I, 1524).

Conti Tito. — Ancora sulle transazioni concluse in conformità dell'art. 14 del testo unico della legge sugli infortuni. — (Vita Industriale. — Terni, 1908, fasc. 4, 35).

Cortini A. — Nullità della rinunzia alla revisione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 212).

D'Andrea Roberto. — Transazione e giudizio di revisione dell'indennità per infortunio sul lavoro. — Nota a Sentenza nella causa Cassa Nazionale Infortuni contro Talevi Giuseppe. — (Roma. — Presso la « Rivista sugli Infortuni del Lavoro », 1907, 1° Fasc., pag. 21).

De Ficchy Vincenzo. — Sull'ammissibilità del giudizio di revisione dopo la transazione sulla misura dell'indennità omologata dal Tribunale. — (Palazzo di Giustizia. — Roma, 1908, 188).

De Porcellinis M. — Sull'azione in revisione per le indennità d'infortunio. — Nota alla Sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 9 Maggio 1911. — (Corte d'Appello. — Napoli, 1911, 247).

Domenichini Giacomo. — Ancora la indennità e la revisione negli operai guariti o peggiorati per cura chirurgica. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1909, n. 9).

Domenichini Giacomo. — La indennità e la revisione negli infortunati guariti o peggiorati per cura chirurgica. — (Il Ramazzini. — Firenze, Febbraio 1908).

Domenichini Giacomo. — Stato posteriore dell'infortunato e giudizio di revisione. — (Il Ramazzini. — Firenze, 1912, Fasc. 11-12, pag. 636).

Ferri G. B. — Transazione e revisione in tema di infortuni degli operai sul lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1909, 1).

Formentano. — Liquidazione di indennità. — Revisione. — (Rivista Infortuni. — Pisa, 1904, pag. 154).

Gentile G. — Della revisione per erroneità del giudizio arbitrale. — Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 176).

Invrea F. — La rinunzia dell'operaio infortunato al diritto di chiedere entro il biennio la revisione della liquidazione dell'indennità. — (Giurisprudenza Torinese. — Torino, 1903, 302).

La D. — La rinunzia alla revisione nelle transazioni per infortunio nel lavoro. — (Foro Puglie. — Bari, 1912, II, 435).

La Redazione. — Nullità delle transazioni con rinunzia al diritto di revisione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 17).

Merlino L. — Inconvenienti eliminabili: la omologa delle transazioni. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 53).

Momigliano Adolfo. — Sulla ragion d'essere della revisione. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 881).

N. N. — La transazione in materia di infortuni sul lavoro. — (Cons. giud. concil. — Roma, 1907, 113).

N. V. P. — Sulla nullità del patto della revisione a termine fisso. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, 220).

N. V. P. — Sulle transazioni per infortunio sul lavoro. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1907, 266).

Ordine L. — Il giudizio di revisione per gli infortuni degli operai sul lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 100).

Ordine L. — Patti nulli e transazioni in tema d'infortuni. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano 1912, 391; Roma. — Unione Tip. Editrice Nazionale, 1913).

Ordine Luigi. — Revisione, transazione e procedura per indennizzo d'infortuni sul lavoro. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, I, 55, 391).

Pagani C. — La revisione del giudizio sulla natura delle inabilità per infortunio sul lavoro. — Nota alla Sentenza del Tribunale di Ancona del 29 Maggio 1903. — (Rivista del Diritto Commerciale. — Milano, 1903, II, 517).

Pertusio A. — Transazione e revisione nelle liquidazioni per infortunio. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1910, XXIX, 2, 236).

Ricchi G. — Stato posteriore e giudizio di revisione. — (La Medicina degli Infortuni. — Milano, 1912, n.º 4).

Rocco M. — La rinunzia al giudizio di revisione nelle transazioni riguardanti le indennità per gli infortuni nel lavoro. — (Rivista di Diritto Pubblico. — Roma, 1909, 164).

Serafini Enrico. — Le transazioni dell'operaio in rapporto ai giudizi di revisione. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1907, 276).

Soprano E. — Diritto dell'operaio alla revisione dell'indennità, nonostante la precedente rinuncia e la seguìta transazione. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1910, XXIX, 2, 297).

T. — Transazione e revisione. — Nota alla Sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 Dicembre 1913. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1914, 17).

Valori Berto. — Transazione e revisione. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1908, 189).

Vaselli O. — La transazione e la revisione relativamente alla liquidazione d'indennità negli infortuni sul lavoro. — (Il Diritto Commerciale. — Torino, 1910, XXVIII, 2, 366).

V. B. — Transazione in rinunzia alla revisione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 75).

Verona-Positano Nilo. — Della nullità della rinuncia alla revisione. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, p. 268).

Verona-Positano Nilo. — Le transazioni relative all'indennità d'infortunio e la loro omologazione. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1913, 86).

X. — L'omologazione delle transazioni per l'infortunio. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1912, 180).

TRASPORTI

Attalla Teodoro. — I barrocciai proprietari non debbono essere assicurati. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1910, 145).

Attalla Teodoro. — I carrettieri imprenditori di trasporti e la legge sugli infortuni nel lavoro. — (Livorno. — Tip. Sebatte, 1910, I. fasc. in 8°, p. 34).

Attalla Teodoro. — L'assicurazione dei carrettieri, imprenditori di trasporti, non è obbligatoria. — (Livorno, O. Debasse, 1909, pag. 18; Giurisprudenza Italiana. — Torino, 1910, I, 1, 887).

De Bonis Umberto. — Assicurazione degli operai addetti al trasporto nell'industria armentizia. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1913, 251).

Merlino Saverio. — Se e a chi incomba l'obbligo di assicurare i carrettieri cottimisti. — (Contratto di lavoro. — Roma, luglio 1906, pag. 211).

Nataletti A. — I vetturini e la legge sugli infortuni. — (Rassegna Commerciale. — Roma, 1905, fasc. 10, p. 217).

Persico Giovanni. — I vetturini e la legge sugli infortuni. — (Contratto di lavoro. — Roma, 1905, pag. 81).

V. B. — Lavori sussidiari di trasporto. — Nota alla sentenza della Pretura di Biella del 2 febbraio 1914. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano-1914, p. 128).

Zevi Alfredo. — L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria pei cocchieri di rimessa. — (Roma, Tip. Editrice "Roma", 1911).

TRUFFE E SIMULAZIONE

Becker L. — Die simulation. — (II Congresso Medico Internazionale degli infortuni del lavoro. — Roma, 1904, Vol. I, pag. 147).

Bernachi Luigi. — Due casi di simulazione dolosa nella pratica degli infortuni del lavoro. — (II Congresso Medico Internazionale degli infortuni del lavoro. — Roma, 1909, Vol. II, 269).

Bernachi L. e A. Masi. — L'edema duro traumatico di Sécretan e la celluladermite auto-contusiva degli operai assicurati. — (II Congresso Medico Internazionale infortuni del lavoro. — Roma, 1909, Vol. II, 278.

Bianchini Cesare. — Le lesioni della pelle e del cellulare sottocutaneo da contusioni multiple e ripetute. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, N. 9-10-11).

Biondi Cesare. — Brevi note di fisiopatologia, medicina legale e giurisprudenza sulle auto-lesioni nel campo degli infortuni sul lavoro. — (La Scuola Positiva. — Roma, 1914, N. 4, p. 329).

Bonfigli Vittorio. — Lo spettro dello simulazione. — (Rivista Critica Infortuni. — Milano. 1914, p. 106).

Bonfigli V. — Truffe (variazioni nuove di un motivo vecchio). — (Rivista Critica Infortuni. — Milano, 1912, 246).

Cammarata G. — Sulla punibilità delle frodi relative alla legge per gli infortuni sul lavoro. — (Atti del I Congresso degli industriali d'Italia. — Roma, 1912, 106).

Cecchetelli Tullio. — Simulazione per infortunio sul lavoro. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, col. 1162).

Ciauri Rosolino. — La simulaziene negli infortuni sul lavoro (simulazione dei militari). — (Atti del I Congresso Nazionale delle malattie del lavoro. — Palermo, 1908, 54).

Colucci Cesare. — Simulazione di nevrosi consecutiva a trauma in soggetto isterico. — (Rivista Infortuni. — Roma, 1907, 4, 85, 182).

D'Allessandro Felice. — Le distrazion imuscolari negli infortuni del lavoro in rapporto alla simulazione. — (Atti del I Congresso Nazionale Malattie del lavoro. — Palermo, 1908, 317).

Giudici Italo. — Ancora in materia di truffa nel campo degli infortuni sul lavoro. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n. 4, p. 3).

Giudici Italo. — Un caso di truffa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. — (Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, n. 3, 1913, p. 25).

Iuillard C.— Simulation et abus das les assurances ouvrières au point de vue médical.—(Actes du VIII Congrès International des assurances sociales.— Roma, Vol. I, pag. 799).

Mirto Domenico. — La simulazione negli infortuni del lavoro. (Atti del I Congresso delle malattie del lavoro. — Palermo. 1908, 23).

Mori Antonio. — Delle varie lesioni consecutive ad autocontusione negli operai infortunati e loro localizzazioni. — (Il Ramazzini. — Firenze' 1911, fasc. 10-12, 625).

Noccioli Guido. — Alcune note sulle malattie simulate. — Lussazione volontaria dell'anca. — (II Congresso Medico Internazionale sul lavoro. — Roma, 1909, Vol. II, 734.

Patry E. — L'exposé de certains cas de simulation de plaies, et de son experience sur le lumbago tramutique. — (Revue Suisse des accidents du travail. — Genève, 1908, 61).

Sand. — La simulation et l'interpretation des accidents du travail. — (Bruxelles, Lamertin, 1907).

Sorge Gaetano. — Le lesioni artificiali negli infortuni del lavoro. — Bollettino Cassa Nazionale Infortuni. — Roma, 1914, n 10, 3).

Vetere Giacinto. — Caxite simulato in conseguenza di infortunio del lavoro. — (Rivista Infortuni. — Modena, 1900, 131).

Villemin M. — Les abus en matière d'assurances accidents. — (Actes du du VIII Congrès Internat. des assurances sociales. — Rome, Vol. I, 187).

IV. — MEMORIALI, NOTE CRITICHE E PROPOSTE.

SOCIETÀ DELLE MINIERE DI MONTEPONI: *Considerazioni e proposte sul disegno di legge presentato dal Ministro di A. I. C. sugli infortuni del lavoro.* — Iglesias, 1893.

R. FABRIS: *Note al disegno di legge sugli infortuni del lavoro, presentato alla Camera dal Ministro Barazzuoli nella seduta del 13 Giugno 1895.* — Milano, 25 Febbraio 1896.

UNIONE DELLE FERROVIE ITALIANE D'INTERESSE LOCALE E ASSOCIAZIONE TRAMVIARIA ITALIANA: *Osservazioni intorno alla legge del 1896.* — Milano, 24 Giugno 1896.

ASSOCIAZIONE MINERARIA SARDA: *Osservazioni e proposte della Commissione intorno al nuovo disegno di legge sugli infortuni del lavoro.* — Seduta del 16 Maggio 1897. — Iglesias.

COLLEGIO DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI DI PALERMO: *Relazione sul progetto di legge infortuni del lavoro, presentata alla Camera dei Deputati.* — Palermo, 1897.

SOCIETÀ DEI LICENZIATI DELLA SCUOLA MINERARIA DI IGLESIAS: *Osservazioni e proposte circa il disegno di legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, approvato dal Senato in seduta 5 luglio 1897.* — Roma, 1897.

SINDACATO SUBALPINO INFORTUNI: *Memoriale al Ministero di A. I. C. sulle modificazioni alla legge infortuni 17 Marzo 1898.*

CASSA NAZIONALE INFORTUNI: *Note al disegno di legge per modificazioni alla legge del 1898.* — Roma, Aprile 1902.

CONFEDERAZIONE FRA INDUSTRIALI E COMMERCIANTI DEL PIEMONTE: *Memoriale a S. E. il Ministro di A. I. C. per i libretti personali di paga degli operai.* — Torino, 17 Febbraio 1905.

ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MECCANICA DI TORINO: *Considerazioni ed appunti sulle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, e sul lavoro delle donne e dei fanciulli.* — Torino, 1906.

CASSA NAZIONALE INFORTUNI – Sede Compartimentale di Roma – Direttore Avv. Foscolo Bargoni: *Relazione a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia circa il funzionamento dell' Istituto della perizia giudiziale nelle cause di liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro.* — Roma, Luglio 1907.

CARPI LEONARDO. — *Infortuni sul lavoro.* - Relazione alla Corte d'Appello di Roma in revisione di perizia. — Roma, 1907.

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO: *Sulla legislazione italiana in materia di infortuni sul lavoro.* – Rapporto della Commissione Camerale di Legislazione contenente appunti critici alla legge del 1904 e al disegno di legge 13 marzo 1908. — Milano, Maggio 1908.

COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELLA LEGGE INFORTUNI. — Prospetto sintetico per i lavori della Commissione Ministeriale istituita con Decreto del 26 Marzo 1913, n. 1180, per studiare le modificazioni da apportare alla legge sugli infortuni degli operai sul lavoro, con particolare esame dell'estensione dell'assicurazione e delle norme procedurali. — Bozze di stampa N. 2 a pagina 61 dei verbali delle sedute della Commissione.

COMMISSIONE PEL LA RIFORMA DELLA LEGGE INFORTUNI. — Verbali delle sedute della Commissione Ministeriale, istituita con Decreto del 26 Marzo 1913 N. 1180, per studiare le modificazioni da apportare alla legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento. — Bozze di stampe N. 2, pag. 171.

COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELLA LEGGE INFORTUNI. — *Voti relativi al Regolamento.* — Cenno delle imposte di riforma delle norme racchiuse nel regolamento 18 Marzo 1904, n. 141, per la esecuzione della legge infortuni, fatte da Istituti, Enti ed Associazioni competenti. — Bozze di stampa N. 2 a pagina 123 dei verbali delle sedute della Commissione nominata con D. Ministeriale 26 Marzo 1913 n. 1180.

CONFEDERAZIONE FRA INDUSTRIALI E COMMERCIANTI DEL PIEMONTE: *Memoriale a S. E. il Ministro di A. I. e E. per i libretti personali di paga degli operai.* — (Torino, 1915, 1 fasc. dattilografato, pag. 6).

CONGRESSO DEGLI INDUSTRIALI ITALIANI PER LA RIFORMA DELLA LEGGE SUGLI INFORTUNI DEL LAVORO: *Relazione illustrativa dei voti del congresso.* — Roma, 1908.

CONSORZIO FRA LA SOCIETA' UMANITARIA E LA CAMERA DEL LAVORO DI MILANO. - Ufficio di Consulenza Medica e Legale per le malattie e gli infortuni del lavoro: *Note critiche al progetto di legge sugli infortuni degli operai sul lavoro.* — Milano, 1908. — Industrie grafiche italiane – Stucchi, Ceretti & C.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA: *Brevi osservazioni intorno al progetto di riforma della legge sugli infortuni.* — Roma, Tip. Gianandrea, 1908, 1 fasc. in 16°, pag. 22.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEI PROCURATORI DI ROMA: *Sul disegno di legge per modificazione alla legge per gli infortuni degli operai sul lavoro - osservazioni e proposte.* — Roma, Tip. Gianandrea, Novembre 1908, 1 fasc. in 16°, pag. 19.

CONVEGNO (Primo) NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI E DEGLI ESERCENTI L'ASSICURAZIONE INFORTUNI. — *Atti del primo Convegno Nazionale degli Industriali e degli Istituti esercenti l'assicurazione infortuni per lo studio delle modificazioni alla legge ed al regolamento infortuni.* — *Roma, Ottobre 1912.* — Roma, 1913, Tip. Enrico Voghera, 1 vol. in 16°, pag. 302.

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE: *Memoriale di riforma alla legge presentato il 19 Marzo 1908 al Congresso degli industriali italiani per la riforma della legge sugli infortuni del lavoro in Roma.* — Bergamo, Tip. Bolis, 1908.

V. — CONGRESSI INTERNAZIONALI.

A) Congressi internazionali degli infortuni del lavoro e delle assicurazioni sociali.

1° — PARIGI — (1889)
2° — BERNA — (Settembre 1891)
3° — MILANO — (1-6 Ottobre 1894)
4° — BRUXELLES — (26-31 Luglio 1897)
5° — PARIGI — (25-30 Giugno 1900)
6° — DUSSELDORF — (17-24 Giugno 1902)
7° — VIENNA — (17-23 Settembre 1905)
8° — ROMA — (12-16 Ottobre 1908)

B) Conferenze internazionali delle assicurazioni sociali.

1° — L'AJA — (6-8 Settembre 1910)
2° — DRESDA — (15-16 Settembre 1911)
3° — ZURIGO — (10-11 Settembre 1912)

C) Congressi medici internazionali per gli infortuni del lavoro.

1° — LIEGI — (29 maggio - 3 giugno 1905)
2° — ROMA — (23-27 maggio 1909)
3° — DUSSELDORF — (6-10 agosto 1912)

D) Conferenze dell'associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori.

1° — BASILEA — (27-28 Settembre 1901)
2ª — COLONIA — (23-24 Settembre 1902)
3° — BASILEA — (26-28 Settembre 1904)
4° — GINEVRA — (26-29 Settembre 1906)
5° — LUCERNA — (28-30 Settembre 1908)
6° — LUGANO — (26-28 Settembre 1910)
7° — ZURIGO — (10-12 Settembre 1912)

F) Congressi internazionali delle malattie professionali.

1ª — MILANO — 9-14 Giugno 1910)
2° — BRUXELLES — (1910)

G) Congressi internazionali di salvataggio.

1° — FRANCOFORTE s. Meno — (1908)
2° — VIENNA — (Settembre 1912)

H) Congressi internazionali per la prevenzione degli infortuni del lavoro e di igiene industriale.

1° MILANO — (27-31 Maggio 1912)

VI. — VOTI E DELIBERAZIONI DI CONGRESSI.

III Congresso Nazionale della Previdenza
(Firenze, 22-23 Giugno 1904)

Per le assicurazioni sociali si propone un voto per l'unificazione in un potente Istituto della Cassa Nazionale per gli Infortuni e della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai; istituto unico che dovrebbe provvedere agli infortuni, alla vecchiaia, alle malattie, etc.

Tale unificazione è oggetto di un disegno di legge presentato dalla Federazione Italiana delle Società di M. S. al Consiglio del Lavoro; si propone un voto che inviti il Parlamento a prenderlo in esame.

III Congresso Nazionale dei Lavoratori dello Stato
(Firenze, 8, 9, 10, 11 Settembre 1904)

Si dichiara che la Federazione e le sue Sezioni associno le proprie forze a quelle delle altre organizzazioni operaie per la revisione radicale delle attuali leggi del lavoro (probiviri industriali, infortuni, donne e fanciulli) esigendo che i lavoratori alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato non vengano più esclusi dai benefizî di quella legislazione sociale che lo Stato esperimenta sulle industrie private (come avviene per la legge sugli infortuni e sui probiviri) rifiutandosi di estenderla ai lavoratori dello Stato.

Unione Nazionale fra Viaggiatori e Rappresentanti di Commercio

(Roma, 5-6 Gennaio 1905)

Legge sull'Assicurazione obbligatoria per parte delle Case contro gli infortuni, la inabilità e la vecchiaia.

« Il Congresso, considerando che gli operai hanno ottenuto, mediante la propria agitazione solidale, i vantaggi della assicurazione obbligatoria per parte degli industriali; considerando che cogli stessi mezzi hanno ottenuto notevoli vantaggi dalla Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia: considerando che anche la classe dei viaggiatori e dei rappresentanti si trova esposta non meno dei lavoratori del braccio ad infortuni del lavoro ed a casi di invalidità delibera di propugnare presso i poteri pubblici il riconoscimento di questo proprio sacrosanto diritto, ed invita tutte le Sezioni a voler indire pubblici comizî a cui siano invitati i sodalizi affini e promuovere così una solida agitazione in favore di questi postulati ».

V Congresso delle Camere del Lavoro e III Congresso della Resistenza

(Genova, 7-10 Gennaio 1905)

Si vota l'ordine del giorno Rappa-Ghiatti su una *Cassa di Stato* per l'indennità agli operai colpiti da infortunio:

« Il Congresso delibera di dare mandato ai Deputati dei partiti popolari perchè si facciano proponenti di un progetto di legge tendente a rendere nazionale la Cassa per la indennità agli operai infortunati sul lavoro, da essere amministrata direttamente dallo Stato con sede centrale in Roma, e con sedi provinciali o regionali là ove per un più regolare funzionamento se ne vedrà la necessità o la utilità, istituendo contemporaneamente degli Ispettorati governativi provinciali composti di lavoratori, compiendo il proprio dovere di ispezione, ed imponendo agli industriali l'attuazione delle necessarie disposizioni preventive che rendano più difficili e meno frequenti gli infortuni sul lavoro ».

Camera di Commercio di Civitavecchia

(Civitavecchia, Febbraio 1905)

La Camera — ed altre Camere di Commercio — esaminate le principali disposizioni della vigente legge e relativo regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro:

« edotta degli inconvenienti cui la legge suddetta dà luogo imponendo gravi oneri agli industriali, non solo a causa delle rilevanti tariffe d'assicurazione, ma ed in maggior misura per le molteplici scritture, libri e formalità inutili cui costringe;

« considerato che la protezione degli interessi degli operai non deve andare disgiunta da un'equa tutela degli industriali e degli imprenditori;

« convinta che in ultima analisi sugli operai stessi si ripercuotono le gravezze a cui la citata legge, non perfetta di per se stessa, e di più viziata nella sua applicazione, sottopone gli industriali e gli imprenditori;

« ritenuto che senza togliere agli operai alcuno dei vantaggi che la predetta legge loro assicura, possono di molto alleggerirsi le molestie che essa arreca agli industriali, in quanto che molte disposizioni venatorie e senza alcuna pratica utilità possono essere abrogate, fa voti:

1° che la legge 31 gennaio 1904 ed il regolamento relativo sugli infortuni degli operai sul lavoro, siano sollecitamente modificati in modo da eliminare quelle disposizioni che, mentre sono inutili alla retta esplicazione dei principî cui la legge stessa è informata, aggravano ingiustamente gli industriali; apportando in pari tempo le opportune variazioni all'elenco delle industrie nelle quali è obbligatoria l'assicurazione degli operai;

2° che la nuova legge sia accompagnata da una tabella indicante il massimo dei premî di assicurazione che possono percepirsi dalle Società di assicurazione per le varie industrie, tabella nella quale siano esattamente valutati i rischi che gli operai corrono nei diversi lavori, e ciò onde evitare lo sconcio che oggi rilevasi di premî enormi imposti pei rischi minimi ».

VII Congresso Nazionale della Federazione fra addetti dell'Arte Edilizia

(Piacenza, 27 Febbraio 1905)

Sulla legislazione sociale fu approvato il seguente ordine del giorno (Rigola):

« Il Congresso, facendo sue le risoluzioni sulla legislazione sociale votate recentemente dal Congresso della resistenza a Sezioni riunite tenutosi a Genova, dichiara la necessità e la urgenza di insistere affinchè da quel complesso di leggi reclamate, sia data la precedenza alle seguenti:

a) riforma delle leggi industriali ed istituzione dei probiviri agricoli;

b) riforma della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli da integrarsi colla refezione scolastica e la Cassa di maternità;

c) Ispettorato per le fabbriche e cantieri composto di tecnici ed operai;

d) riforma della legge sugli infortuni, estendendone la portata, aumentandone gli indennizzi ed includendovi le malattie professionali ».

Congresso Nazionale delle Federazioni tra i Lavoratori della terra

(Bologna, 3 Aprile 1905)

Sulla *legislazione agraria* venne approvato un ordine del giorno Storchi: « Si reclama la sollecita approvazione del disegno di legge sui probiviri agricoli; si riafferma la necessità di estendere gli effetti della legge sugli infortuni ai lavoratori agricoli, ecc. ».

II Congresso Nazionale del Partito Radicale

(Roma, 2-4 Giugno 1905)

Riguardo all'atteggiamento del partito radicale di fronte alle organizzazioni professionali e di classe, e più specialmente uguale alla legislazione sociale, approva l'ordine del giorno Larussa.

Il Congresso, ispirandosi ai suoi postulati fondamentali, che racchiudono il metodo e le finalità delle sue azioni:

dichiara di indirizzare la propria attivita nei rapporti della legislazione sociale, al conseguimento dell'affermazione sempre più completa e cosciente della personalità umana, per mezzo della solidarietà sociale, per raggiungere una sempre maggiore somma di benessere individuale e sociale;

col sottrarre alla speculazione privata tutti quei servizi che hanno carattere di utilità collettiva, rendendolo servizio di Stato nel fine di far conseguire all'aggregato sociale il massimo vantaggio col minimo sforzo, e di rivedere allo scopo di migliorarle ed integrarle, le leggi esistenti che più direttamente riguardano la classe operaia.

II Congresso Operaio Piemontese

(Torino, 8 Settembre 1905)

Sono respinte proposte per la riforma della legge di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; e si approva il voto Tonelli che fa voti a che nella Cassa Nazionale degli infortuni sul lavoro sia data una rappresentanza elettiva agli assicurati.

II Congresso della Federazione fra Operai Ceramisti

(Imola, 17-18 Settembre 1905)

Sulla legislazione sociale fu votato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso riconosce e proclama la utilità per le classi lavoratrici di un complesso di leggi sociali inspirato ai più ampi criteri d'equità e di giustizia quali ad esempio la legge sulle malattie professionali, sul contratto di lavoro, sul riposo settimanale, l'estensione e il miglioramento della legge sui probiviri alle classi agricole, la legge sulla cassa di maternità, *il miglioramento della legge sugli infortuni sul lavoro* e di quella del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Comizio dell'Unione di Miglioramento dei Lavoratori della mensa

(Milano, 25 Ottobre 1905)

Tra gli scopi che la classe dovrà proporsi c' è:

l'obbligo ai tenitori d'albergo, caffè, bars, etc., d'assicurarne il personale contro gl'infortuni.

I Congresso Romagnolo delle Cooperative dei Braccianti

(Bologna, 28 Ottobre 1905)

A quesfo Congresso intervennero rappresentanti di cooperative di braccianti del Bolognese, del Ravennate e degli altri territori romagnoli.

Il Congresso riconosciuti gli inconvenienti della legge 31 gennaio 1904 sugli infortuni e convinto che si possa ripararli, deliberò

di nominare una commissione incaricata di far pratiche col Governo e col Parlamento per autorizzare la Cassa Nazionale d'Assicurazione a stipulare *forfaits* di premio per le cooperative in base all'importo approssimativo della mano d'opera dei lavori da eseguirsi ed a tariffe minime che escludono ogni lucro da parte della Cassa in questo ramo di tutela personale dei lavoratori.

II Congresso della Confederazione Italiana fra le Associazioni del Personale della Marina mercantile

(Palermo, 29, 30, 31 Ottobre 1905)

Il Congresso,

considerato che le condizioni economiche e morali della gente di mare, non sono tali da ritenere superflue le norme sancite a suo favore dai Codici per la marina mercantile e di commercio;

considerato che la forma e la dicitura dell'art. 21, 1° capoverso del testo unico della legge per gli « Infortuni degli operai sul lavoro » esclude dai benefici della stessa tutti quei lavoratori che sono arruolati con ripartizione degli utili;

considerato che le norme che regolano le funzioni della Cassa Invalidi sono tali da nulla poter concedere al marinaio colpito da infortunio se non ha compiuto i 60 anni di età;

ritenuto che soltanto l'assoluta ignoranza di tali norme, che rendono del tutto inefficace l'opera delle Casse Invalidi a favore del marinaio colpito da infortunio, ha potuto rendere possibile l'approvazione della legge 29 giugno 1903;

fa voto perchè nel più breve tempo possibile sia presentata, per cura dei deputati amici della classe marinara, un progetto di riforma alla legge stessa, che contempli la soppressione del 3° capoverso e segg. 1, 2 e 3 dell'art. 22 testo unico, rendendo così la legge uguale per tutti; e che consideri agli effetti della stessa le malattie infettive e contagiose contratte dal personale marittimo ai sensi dell'art. 24 del testo unico della legge per gli infortuni sul lavoro, e se questo non fosse possibile nè attuabile, il ministro di agricoltura, industria e commercio voglia richiedere alla commissione per lo studio delle malattie infettive, istituita presso lo stesso Ministero, di portare una maggiore attenzione alle speciali condizioni nelle quali si trovi la gente di mare nell'andare soggetta a determinate malattie.

Congresso delle Società Operaie di M. S. delle Marche
(Camerino, 27-28 Maggio 1906)

Sul tema III: « Obbligatorietà dell'assicurazione degli operai di fronte allo Stato » si deliberò:

di studiare i problemi fondamentali diretti a dare incremento alla istituzione e rigenerazione economica dell' operaio, emettendo voti o facendo pratiche presso i poteri dello Stato perchè la legislazione sociale assuma una buona volta quello sviluppo che è profondamente sentito dalla grande famiglia operaia, e promovendo una energica agitazione fra tutti gli interessati perchè l' assicurazione degli operai divenga quanto prima una funzione statale avente carattere obbligatorio.

III Congresso Nazionale fra i Lavoranti Calzolai
(Milano, 27-29 Maggio 1906)

In riguardo alla legislazione sociale fu votata la seguente mozione: Il Congresso fra i lavoranti in calzature e affini:

constatata la dolorosa mancanza in Italia di una vera e buona legislazione sociale

rilevata invece la grande e impellente necessità di una legge sull' ispettorato del lavoro, base di tutta la legislazione sociale

passa all' ordine del giorno.

IV Congresso della Previdenza
per iniziativa della Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso
(Milano, 29-30 Giugno 1906)

Sul tema « Se la previdenza assicuratrice debba essere obbligatoria o libera e per quali rami » il relatore, avv. Mario Abbate, si schierò risolutamente pel principio dell' obbligatorietà dell' assicurazione. Fece una rassegna della legislazione sulle assicurazioni sociali nei vari paesi. Ricordò gli ottimi risultati ottenuti dall' obbligatorietà dell'assicurazione in Germania e gli scarsi risultati che si hanno in Italia dalla libertà dell' assicurazione incoraggiata, ma non imposta dallo Stato:

Dopo lunga discussione fu approvata la mozione proposta dal relatore stesso nella quale si reclama:

1° l'obbligatoria assicurazione degli operai per gli infortuni sul lavoro (estesa a tutte le categorie di operai per l'invalidità e la vecchiaia, e per la maternità);

2° il ravvivamento e il coordinamento delle Società di M. S. e delle organizzazioni professionali (col doveroso contributo degli enti pubblici) per promuovere ed esercitare altre forme di assicurazione libera e volontaria per le malattie in genere, la disoccupazione involontaria, le pensioni a vedove ed orfani, ecc.

I Congresso Nazionale dei Costruttori Edilizî e degli imprenditori di opere pubbliche e private

(Milano, 16-20 Ottobre 1906)

Sul tema « Eccessivi aggravi amministrativi creati dalla legge attuale sugli infortuni del lavoro per i capi di costruzioni ecc., soggetti all'assicurazione obbligatoria » il Congresso fece voti perchè:

venga tolto l'obbligo di assicurazione presso la Cassa Nazionale pei lavori pubblici, lasciando che la libera concorrenza fra assicuratori apporti quei miglioramenti economici e amministrativi che il Congresso desidera, e perchè non siavi obbligo di tenuta del libro matricola pei lavori in genere e del libro personale per gli operai terrieri dei lavori di bonifica.

Sulla « responsabilità del costruttore in caso di infortunio sul lavoro » il Congresso fece voti perchè siano apportate modificazioni alla legge, mirando a stabilire la responsabilità civile dei costruttori con norme più precise e in modo da compensare equamente gli operai infortunati; fece pure voto perchè l'operaio sia privato della acoltà di costituirsi parte civile in procedimenti penali contro imprenditori per infortuni.

Le « Giornate Sociali »: Convegno di cultori cattolici di scienze sociali

(Milano, 7-10 Febbraio 1907)

Sul tema « I doveri sociali dello Stato » si venne alla determinazione della necessità dell'attuazione di un completo programma di legislazione sociale, mediante la istituzione di un Ministero del lavoro, programma diretto alla protezione delle classi operaie, nel più largo senso: proletariato, mestiere, piccola industria, dettato sulla base dei principî superiori della giustizia sociale.

I° Congresso dei Probiviri Italiani

(Milano, 12, 13, 14 Febbraio 1907)

Sul tema « Delle riforme più opportune da introdursi nel procedimento probivirale » tra le altre proposto, ci fu quella:

che colla modificazione degli art. 13 della legge sugli infortuni e art. 7 lettera *g*) e articolo 9 lettera *b*) della legge sui probiviri, venga attribuita alla Giurìa la facoltà di giudicare, nei limiti della competenza per valore, anche sulla applicabilità della legge sugli infortuni, ove sia controversa, e non soltanto sulla liquidazione del *quantum* di indennità.

Comizio Agrario di Cremona

(Cremona, 4 Maggio 1907)

Conclusioni della Commissione per lo studio del problema dell'assicurazione contro gl'infortuni dei lavoratori agricoli.

La Commissione nominata dal Comizio agrario di Cremona, per lo studio dell'assicurazione dei contadini contro gl'infortuni sul lavoro:

ritiene che l'assicurazione (la quale, allo stato della legislazione, non può che essere volontaria) dei contadini contro gli infortuni — da parte dei conduttori di fondi (proprietari e fittabili) — debba essere vivamente raccomandata a tutti gli agricoltori per ragioni morali, umanitarie e di equità, ed anche per attenuare le conseguenze di una responsabilità civile, resa oggigiorno sempre più grave dalla prevalente giurisprudenza; e nel contempo fa voti che, al più presto, il principio della obbligatorietà di tale assicurazione passi nella legislazione positiva; inoltre ritiene che basi pratiche da adottare per un contratto assicurativo debbano essere le seguenti:

a) assicurazione collettiva — comprensiva per ciascun fondo o podere — del personale, così obbligato che disobbligato, dei due sessi, dell'età tra i dodici ed i settanta anni, senza distinzioni di mansioni;

b) premio complessivo, corrisposto in ragione di unità di superficie (pertica);

c) Comprensione, nell'assicurazione, della eventuale difesa giudiziaria e del risarcimento, da parte dell'ente assicuratore, delle indennità dipendenti dalla responsabilità civile conseguente all'infortunio;

d) comprensione, nell'assicurazione di ogni infortunio avvenuto

in causa oppure *in occasione* di qualsiasi lavoro, prestazione o trasporto riferibili al fondo assicurato, così nel fondo stesso come fuori;

e) esclusione dei casi per cui esiste l'assicurazione obbligatoria per legge;

f) esclusione degli infortuni producenti inabilità temporanea per meno di quindici giorni (pel qual periodo i contadini obbligati, che sono certo i più soggetti all'infortunio, hanno generalmente diritto, per patto colonico, di ricevere ugualmente il salario):

g) fissazione delle indennità, da corrispondersi al contadino colpito da infortunio in non meno di lire 2000 in caso di inabilità permanente assoluta, non meno di lire 1500 in caso di morte e non meno di lire 1 giornaliera in caso di inabilità temporanea da 15 giorni a 6 mesi.

Ed infine avvisa essere preferibile che l'ente assicuratore sia locale ed a base cooperativa, onde fa voti che la locale cooperativa *Unione Interprovinciale Grandine* concreti il progetto di contratto rispondente ai criteri esposti ed alle pratiche esigenze locali, col quale contratto possa poi effettuare l'assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro, in apposita sezione fondata nel suo seno.

I° Congresso Nazionale del Personale degli alberghi e della mensa

(Roma, 18-20 Giugno 1907)

I congressisti reclamarono pure un'estensione della legge degli infortuni alla classe dei lavoratori degli alberghi e della mensa.

I° Congresso del Sindacato Ferrovieri Italiani

(Roma, 26-30 Giugno 1907)

In merito all'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro fu approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, udita la relazione e le proposte dei rappresentanti elettivi, discutendo sulle risultanti della legge sugli infortuni sul lavoro, per quanto ha attinenza ai ferrovieri, dà mandato al Comitato Centrale, perchè sulla direttiva votata escogiti i mezzi perchè ad essi l'applicazione della legge sugli infortuni sia fatta indipendentemente dalle disposizioni che regolano gli statuti di previdenza ferroviarii.

II° Congresso fra i dipendenti dai Comuni d'Italia

(Roma, 1-4 Settembre 1907)

In riguardo alla legge sugli infortuni del lavoro fu approvato un voto chiedente l'aggiunta sulla legge di un capitolo che provvede al l'assicurazione dei salariati comunali.

Congresso dei Contadini del Circondario di Abbiategrasso

(Abbiategrasso, 1 Dicembre 1907)

Fu approvato lo schema del nuovo patto colonico contenente varie modificazioni di tariffe e limitazioni di orario, con l'abolizione del lavoro notturno dei bergamini. Il progetto determina anche il principio dell'assicurazione di un minimo di prodotti nelle colture in partecipazione e l'obbligo della iscrizione dei contadini alla Cassa Nazionale degli infortuni e alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia, e provvede all'istituzione di commissioni arbitrali.

Congresso Provinciale dei Birocciai Bolognesi

(Bologna, Gennaio 1908)

Sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro dei birocciai venne approvato il seguente ordine del giorno:

Il Congresso fa voti che le organizzazioni cooperative e di resistenza assumano la mansione di curare l'assicurazione dei birocciai contro gli infortuni e contro l'invalidità:

1. costituendo un sindacato d'assicurazione pei lavori d'appalto;
2. iscrivendo i birocciai alla cassa governativa per l'invalidità e la vecchiaia;
3. adoperando quei mezzi ulteriori che tornassero più opportuni e chiedendo alla organizzazione i mezzi necessari all'istituzione di questo programma.

Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale del Lavoro

(Torino, 18 Febbraio 1908)

Il Consiglio si occupò degli inconvenienti derivanti dall'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro e deliberò di promuovere un Convegno parlamentare in Roma, d'accordo con la Federazione delle mutue e delle cooperative, da contrapporsi al Congresso convocato dagli industriali per il marzo. Il segretario Calda dichiarò poi che presenterà al Congresso nazionale, a nome delle organizzazioni di Genova, un memoriale completo sull'argomento.

IV° Congresso Nazionale delle Cooperative Agricole

(Reggio Emilia, 10 Marzo 1908)

Si fecero infine voti per l'assicurazione obbligatoria dei contadini contro gli infortuni, per lo sviluppo delle mutue assicurazioni contro la grandine e la mortalità del bestiame etc.

Camera del Lavoro di Terni

(Terni, 24 Marzo 1908).

Il Consiglio Generale della Camera del lavoro, in merito al disegno di legge per la riforma della legge sugli infortuni, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Cocco-Ortu;

affermata la necessità di provvedere a riparare le deficienze della legge attuale;

considerato che la progettata riforma ministeriale lascia immutate alcune importanti parti della presente legge (categorie di operai protetti dall'assicurazione, misura della indennità in caso di infortunio, organizzazione del servizio delle assicurazioni, ecc.) la cui riforma, in senso più lato, è urgentemente reclamata dagli interessi del proletariato;

considerato che le Commissioni provinciali (composte del Presidente del Tribunale, del Medico provinciale e dell'Ingegnere del Genio Civile) di cui è parola nella riforma stessa ed a cui si vorrebbe demandare la risoluzione inappellabile di ogni controversia tra operaio, società assicuratrice e ditta industriale, sono costituite in base a criteri comple-

tamente opposti a quelli con cui il proletariato deve esigere che sieno e più volte reclamati Comitati arbitrali, delibera di invitare la Commissione esecutiva ad iniziare una risoluta agitazione contro il progetto di legge elaborato a difesa esclusiva degli interessi capitalistici, dandole anche mandato di nominare una Commissione perchè studii il nuovo testo di legge e tenendo conto dei voti emessi recentemente dai diversi enti, proponga radicali modificazioni formulando apposito controprogetto.

Congresso degli Industriali d'Italia per la riforma della legge sugli infortuni sul lavoro

(Roma, 23-26 Marzo 1908).

Sull'ordinamento dell'assicurazione infortuni si approvò il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, ritenuto che con la costituzione di sindacati e casse private si possa rimediare a molti degli inconvenienti dell'attuale legge, fa voti che tale costituzione di sindacati e casse private venga resa più facile anche per ciò che riguarda i necessari versamenti riducendo gli oneri e depositi attuali ed eliminando del tutto quelli che non sono giustificati ».

Consiglio della Società di Medicina Legale

(Roma, 27 Marzo 1908).

Il Consiglio della Società di Medicina Legale, di fronte alle disposizioni del nuovo progetto di legge sugli infortuni che affida le questioni medico-legali per le definizioni delle controversie, al medico provinciale e in sua vece all'ufficiale sanitario:

tenuto conto delle speciali cognizioni medico-legali e chimiche che sono indispensabili per decidere le questioni medico-forensi;

tenuto conto delle aspirazioni da tempo e ripetutamente manifestate dagli ordini dei medici e dalle loro federazioni, dagli istituti scientifici, accademici;

di fronte alla coltura richiesta in simili circostanze dalle nazioni estere ove le leggi sugli infortuni hanno maggiore evoluzione;

fa voti che il medico che fa parte della Commissione giudiziaria per la decisione della controversia in materia di infortuni (art. 2 del progetto di legge recentemente presentato) debba avere speciale competenza medico-legale e etnica.

Convegno di Rappresentanti di Organizzazioni Operaie per la riforma della Legge sugli Infortuni sul Lavoro

(Milano, 6-7 Aprile 1908).

In merito al progetto ministeriale furono approvate le seguenti conclusioni:

1°. Creazione della magistratura speciale d'indole elettiva con rappresentanza pari delle parti, che affidi le classi lavoratrici per le sue specifiche ragioni di competenza; che rispetti le vigenti norme di competenza territoriale; che giudichi con una procedura veramente sommaria, ma disciplinata anche nei suoi particolari dalla legge; e che si pronunzi non eliminando i vigenti rimedi d'mpugnazione delle sentenze.

2°. Nel caso di cui all'art. 22 lettera *C* del progetto ministeriale oltre il parere del medico dell'Istituto assicuratore sia in facoltà dell'operaio di richiedere il consenso e la presenza del suo medico di fiducia di procedere a cura sulla sua persona. In difetto di accordo tra i due medici essi ne nomineranno un terzo che deciderà sulla necessità o meno della cura.

3.° Facoltà all'operaio di rilasciare procura agli uffici medico-legali presso le Camere di lavoro, Società cooperative e Società di Mutuo soccorso per l'esazione delle quote che fossero anticipate a titolo di sussidio dalle Casse di sovvenzione agli uffici medesimi annesse.

4.° Conservazione dello stato attuale per quanto si riferisce alla materia delle spese giudiziarie, all'esenzione del bollo, alla incedibilità e impignorabilità degli indennizzi; salvo il dovere di ritenuta da parte dell'Istituto di assicurazione a favore degli avvocati e dei medici che hanno assistito l'operaio nella liquidazione dello indennizzo delle spese e competenze ad essi dovute e liquidate a norma di una tariffa stabilita in proposito per regolamento.

5.° Determinazione per legge e non per regolamento delle norme regolatrici della liquidazione in via amministrativa. Infine il convegno indica alle organizzazioni operaie, nel loro interesse, il dovere di agitare i suesposti desiderata affinchè il Consiglio del lavoro e le Camere legislative insieme alla voce degli industriali abbiano a tener conto anche del pensiero dei lavoratori.

Riunione del Consiglio dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma
(Roma, Aprile 1908).

Il Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Roma, esaminato il progetto di legge che modifica l'attuale legislazione degli infortuni del lavoro:

1° Disapprova che nel progetto non sia sanzionato l'arbitrato medico obbligatorio, dimostratosi in pratica come metodo più giusto per accertare le conseguenze degli infortuni, riunendo il parere di tre periti i quali rappresentino le parti e, secondo la legge, fungano da amichevoli compositori;

2° Ammesso il concetto di una giurisdizione speciale, ritiene assurda la designazione degli medici provinciali, e tanto più degli ufficiali sanitari a membri delle commissioni giudiziarie provinciali, sia perchè questi funzionarii mancano di speciale competenza medico-legale e clinica, sia perchè verrebbero distratti dalle loro naturali funzioni di tutori dell'igiene pubblica;

3° Crede più razionale la proposta fatta nel recente congresso degli industriali che, nelle Commissioni provinciali giudiziarie facciano parte come giurati tre medici di conosciuta competenza, scelti a turno in apposita lista, compilata da un'autorità tecnica;

4° Ritiene eccessiva l'imposizione all'operaio di sottoporsi a cure giudicate necessarie al solo medico fiduciario dell'istituto assicuratore, senza che sia richiesto il parere concorde del medico curante dell'infortunato.

Il Consiglio tassò in ultimo alcune note di prestazioni mediche.

VII Assemblea Generale della Unione delle Camere di Commercio
(Roma, 16 Maggio 1908).

Riguardo alla legislazione in materia di infortuni sul lavoro:

L'Unione delle Camere di commercio, udita la relazione della Camera di commercio di Milano, tenuto conto della discussione svoltasi nella assemblea generale;

premesso che la ragione degli inconvenienti maggiori che si verificano nell'attuazione pratica della vigente legge sugli infortuni del lavoro è nell'ordinamento legale dell'indennità per invalidità temporanea e nell'attuale sistema della definizione giudiziaria, mal rispondente agli specifici caratteri della legislazione sugli infortuni;

avverte, in linea di massima, come non sia possibile conseguire

l'accertamento dei veri infortuni e quindi la diminuzione del numero degli infortuni minori, senza la fissazione legislativa di un brevissimo periodo durante il quale l'invalidità temporanea non sia coperta dal diritto all'indennità;

e fa voto che venga fissato un periodo di carenza assoluta, limitatamente a tre soli giorni, per modo che l'indennità per inabilità temporanea debba pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal quarto giorno.

Preso poi in esame il disegno di legge presentato al Parlamento nazionale dall'On. Ministro del Commercio in seduta del 13 marzo 1908:

esprime l'avviso che la competenza dell'organo giudicante speciale proposto nel ricordato disegno di legge, venga limitata alle sole controversie giudiziali sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio e che la pronuncia dell'organo stesso debba essere suscettibile di appello;

riconosce, in linea di massima, accoglibili le proposte di riforma alle norme di leggi vigenti, enunciate nella seconda parte del disegno di legge;

e in relazione a tali premesse fa voti:

sulla prima parte del disegno di legge (disposizioni per la giurisdizione e pel procedimento): che il Governo provveda all'istituzione, presso ogni sede di tribunale, di uno speciale organo giudicante, per le controversie relative alla valutazione dell'infortunio; ed all'istituzione di uno speciale tribunale di appello, con pronuncia insindacabile, per l'esame in secondo grado delle decisioni degli organi giudiziari predetti;

sulla seconda parte del disegno di legge (disposizioni generali): che siano apportate nelle norme proposte le modificazioni atte a rendere meglio rispondenti ai fini cui esse mirano, che gli articoli del disegno di legge siano completati con quegli altri ritocchi alle norme vigenti, che la pratica ha dimostrato necessari.

Associazione Bolognese fra i Proprietari di macchine a vapore

(Bologna, 1908).

Si è costituita in Bologna una associazione fra i proprietarii di macchine a vapore per uso agricolo-industriale allo scopo di tutelare gli interessi della classe in confronto agli operai e ai proprietari dei fondi.

Tale associazione si è accinta anzitutto allo studio per la risoluzione dei problemi delle tariffe per gli operai, dei premi per l'uso delle macchine, e dell'assicurazione contro gli infortuni.

Congresso Nazionale dei Costruttori e Imprenditori

(Roma, 22-24 Giugno 1908)

Sull'assicurazione contro gli infortuni furono poi approvati i seguenti ordini del giorno:

a) Il Congresso proclama altamente che l'arresto preventivo del costruttore, in caso d'infortunio, il quale non sia ordinato in base a perizia attendibile, è illegale e fa voti perchè dalle autorità competenti vengano impartite istruzioni agli uffici dipendenti onde si provveda per lo avanti in conformità dei suesposti criteri. Dà incarico al Comitato esecutivo del Congresso di far oggetto di questo voto per una speciale petizione al Parlamento Nazionale;

b) Il Congresso fa voti affinchè venga istituito un libretto personale obbligatorio per l'operaio soggetto all'assicurazione contro gli infortuni con norme precise e tassative che portando la qualifica dei singoli operai, valgano a diminuire notevolmente gli abusi ai quali dà luogo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

VII Congresso Nazionale delle Società di Resistenza

(Modena, 6-9 Settembre 1908).

Per l'assicurazione contro gli infortuni formulò i postulati seguenti:

1.° Estensione dell'obbligo di assicurazione ai contadini e, in genere, a tutti gli operai, qualunque sia la loro occupazione, il loro numero e le condizioni del lavoro.

2.° Assimilazione delle malattie professionali agli infortuni.

3.° Innalzamento del minimo di salario annuo, base delle liquidazioni per inabilità permanente e per morte a lire 750, e del minimo della mercede giornaliera, base delle liquidazioni per inabilità temporanea, a L. 2,50; abolizione del salario annuo massimo di L. 2000; corresponsione, in caso di morte, di un indennizzo pari a sei salari annui.

4° Corresponsione dell'intera giornata nei casi di inabilità temporanea assoluta, qualunque sia la durata dello infortunio.

5.° Ammissione della domanda di revisione al di là del termine di due anni, nei casi in cui le conseguenze dell'infortunio si siano manifestate oltre il termine suddetto e sia inoppugnabilmente stabilito il nesso di causalità fra sinistro e invalidità.

6.° Abolizione del versamento delle indennità non minore del 50 per cento alla Cassa di Previdenza.

7.° Ammenda da lire 5 a lire 5000 da pagarsi dagli Istituti assicuratori in caso di violazione dei termini per la liquidazione delle indennità, di cui all'art. 11 della legge.

8.° Ammenda da L. 50 a L. 6000 in caso di ritardo del pagamento (violazione dei termini di cui sempre all'art. 11) oltre la corresponsione degli interessi agli infortunati.

9.° Rigida applicazione dei regolamenti per la prevenzione degli infortuni, con espressa facoltà all'infortunato, in caso di sinistro provocato da inosservanza dei regolamenti suddetti, di convenire dinanzi al Tribunale civile l'industriale responsabile, indipendentemente da qualsiasi procedimento penale.

10.° Istituzione: a) di Tribunali arbitrali (circondariali, provinciali o interprovinciali) di prima istanza, presieduti da un Presidente di Sezione di Corte di Appello e composti di quattro rappresentanti degli operai (di cui uno medico e un altro avvocato) eletti a scrutinio diretto e segreto e da quattro rappresentanti degli industriali e imprenditori (eletti essi pure colle medesime norme), la cui competenza sia estesa a tutte le controversie riguardanti l'applicazione della legge infortuni, eccettuati i procedimenti contravvenzionali e le controversie riflettenti i casi di colpa; b) di una Suprema Corte arbitrale, presieduta da un Presidente di Sezione di Corte di Cassazione e composta di due rappresentanti dell'Ufficio del Lavoro, di cinque rappresentanti degli operai di cui uno medico e un altro avvocato (eletti a scrutinio diretto e segreto dai rappresentanti operai dei Tribunali arbitrali di primo grado) e di cinque rappresentanti degli industriali e imprenditori (eletti essi pure colle medesime norme) e a cui sia demandato il giudicare in caso di appello.

11.° Procedura fondata sul principio della inversione della prova; oralità del dibattimento, nomina dei periti, pronuncia delle sentenze, ecc. ecc.; secondo il rito penale.

Lega Industriale di Torino per il controllo sugli infortuni

(Torino, Settembre 1908).

Un gruppo di industriali torinesi ha diramato, sotto gli auspici della Lega Industriale, una circolare nella quale si propone di istituire un'organizzazione atta a provvedere ad un'azione continua di tutela degli interessi degli industriali in occasione degli infortuni del lavoro. L'istituzione sarebbe amministrata dagli industriali stessi senza alcuna idea di speculazione e comprenderebbe un esteso servizio medico con posti di soccorso e di medicazione nei diversi punti della città, un ufficio di consulneza legale

ed un completo servizio amministrativo per il disbrigo di tutte le pratiche inerenti all'assicurazione. In base al progetto ed ai preventivi compilati la quota unica da pagarsi da ciascun industriale non supererebbe il 6 per cento dei premi all'Istituto assicuratore; la quota poi dovrebbe essere ridotta da un rimborso parziale che i proponenti confidano di ottenere dalle Società di assicurazioni e sarebbe composta anche dalla diminuzione che si verificherebbe nei premi in conseguenza di un maggiore controllo sugli infortunati e di un migliore servizio medico.

Congresso dei Lavoratori del mare per le Casse degli Invalidi

(Genova, 17 Ottobre 1908).

I lavoratori del mare sentita la relazione fatta dai rappresentanti delle Commissioni esecutive delle leghe marinare di Genova, circa la progettata fusione delle Casse Invalidi per la gente di mare; danno mandato alle Commissioni stesse, perchè promuovano in nome dell'organizzazione marinara, un'agitazione nazionale per la gente di mare allo scopo di conseguire:

a) la pensione delle cinque Casse invalidi esistente in Italia e del Fondo Invalidi di Venezia in un unico Istituto di previdenza per la gente di mare;

b) che alla futura Cassa invalidi sia demandata la funzione di Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni della gente di mare;

c) che a tale scopo sia riformata la legge sugli infortuni del lavoro, per quanto questa si riferisce ai lavoratori del mare, coordinandone il funzionamento delle liquidazioni in rapporto alla pensione;

d) che a detta Cassa Nazionale debbano essere obbligatoriamente inscritti tutti gli appartenenti alla gente di mare, a qualunque categoria appartengano;

e) che la futura Cassa invalidi sia amministrata da un Consiglio, nel quale entrino anche i rappresentanti della gente di mare. Fanno voti, acchè le Associazioni della gente di mare, comprese della necessità di risolvere equamente e speditamente la questione delle Casse Invalidi, nell'interesse dell'intera classe marittima, aderiscano numerose a questa agitazione.

Infine deliberano d'intensificare la propaganda fra i lavoratori del mare.

I Congresso degli Italiani all'Estero
(Roma, 18-22 Ottobre 1908).

Furono approvate le seguenti conclusioni proposte dall'On. Cabrini:

Che nell'imminente discussione parlamentare sulla riforma della legge sulla emigrazione, oltre a tener conto dei voti precedentemente espressi, si miri:

a) a rendere più agile l'opera del Commissariato di emigrazione, dotandolo della più larga autonomia, accentrando presso di esso il servizio relativo agli infortuni sul lavoro all'estero, ed istituendo presso lo stesso una speciale sezione per l'emigrazione continentale, facendosi nel suo Consiglio largo posto alle rappresentanze delle organizzazioni operaie e agricole, e degli istituti di difesa della emigrazione;

b) a fondere gli addetti di emigrazione e gli ispettori viaggianti in un Corpo speciale di funzionari col titolo di ispettori dell'emigrazione con residenza fissa in località prestabilite, nei paesi di Europa e fuori, perchè vi si esplichino e integrino, d'accordo e in armonia cogli altri uffici governativi, l'opera di tutela e di assistenza degli operai emigranti, affidati al Regio Commissariato, tenendosi nel tempo stesso a contatto con le organizzazioni coloniali operaie.

Per ciò che riguarda la condizione dei nostri emigranti negli Stati di destinazione, il Congresso esprime il voto che opportune iniziative del Governo promuovano efficaci miglioramenti nelle leggi sociali estere, nei riguardi della mano d'opera italiana colà occupata. E che intanto più specialmente si ottenga:

In Germania: che le perizie mediche dei sinistrati residenti in Italia vengano compiute da un Collegio medico, nel quale il sinistrato abbia diritto ad un medico di suo fiducia; che le prove necessarie alla liquidazione delle rendite di infortunio agli aventi diritto di un sinistrato sul lavoro, possano venire assunte in Italia dalle nostre autorità, in modo però da garantire ambo le parti; che il Governo Italiano faccia pratiche perchè venga estesa la Convenzione del 1901 agli operai italiani occupati nei lavori agricoli e forestali.

In Austria: che il paragrafo 24 del Regolamento per la nuova legge austriaca sugli infortuni venga applicato agli italiani occupati in Austria, escludendo così in loro confronto le disposizioni restrittive portate dagli articoli 28 e 123 di detta legge.

In Francia: 1. Che sia resa più spedita la procedura per la liquidazione delle indennità dovute agli infortunati. 2. Che la soppressione del trattamento di mezzo salario, in base alla legge 29 aprile 1908, venga effettuata soltanto dietro ordinanza del magistrato. 3. Che nell'applicazione pratica

della convenzione italo-francese non vengano esclusi dal beneficio delle nuove disposizioni quegli operai italiani che pure essendo stati colpiti da infortunio prima della convenzione, hanno fatto e fanno ritorno in Italia posteriormente al 1.° novembre 1906.

Per ciò che riguarda di spettanza esclusiva dello Stato italiano, il Congresso fa voti:

1. Che il Governo stesso provveda a che le rendite di infortunio vengano pagate ai sinistrati stessi di una spesa a mezzo dei consolati e di altri uffici governativi. 2. Che il Governo si affretti a dare atto al Governo ungherese del trattamento di reciprocità in materia di infortuni. 3. Che, mediante apposite istruzioni e modifiche alla legge e tariffa consolare, si renda l'opera dei RR. Consoli più conforme alle esigenze della emigrazione operaia determinando nell'azione dei diversi consolati una uniformità di indirizzo. 4. Che in tutti i centri di più intenso afflusso degli operai italiani, i consolati siano sempre affidati a funzionari di carriera.

Unione delle Camere di Commercio

XX Sessione Ordinaria.

(Roma, 16-17 Novembre 1908).

Il Comitato esecutivo della Unione delle Camere di Commercio, presa cognizione della Relazione della maggioranza della Commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge contenente modificazioni alla legge (testo unico) 31 Gennaio, n. 51, 1904, per gli infortuni degli operai sul lavoro, nella quale si conserverebbe il principio del monopolio delle assicurazioni stesse alla Cassa Nazionale contrapponendo a queste soltanto i sindacati degli industriali, i quali nella pratica si sono palesati di attuazione difficilissima e insufficienti quindi a stabilire la necessaria concorrenza;

esprime il voto che sia mantenuto per questa parte il progetto governativo che accorda agli industriali la libertà di assicurazione anche presso istituti privati.

Congresso Provinciale Edile Mantovano

(Mantova, 6-7 Dicembre 1908).

Il Congresso dà incarico alla propria Commissione tecnica di studiare, d'accordo col Comitato permanente e col Segretario per riferire al futuro Congresso sulla possibilità dell'impianto di una Cassa Mutua Nazionale fra gli Edili, per gli infortuni, vecchiaia e malattia.

Il Congresso dei Metallurgici Piemontesi
(Vercelli, 6 Dicembre 1908)

Delibera:

di interessare la Confederazione Generale del lavoro perchè, con una intensa e generale agitazione spinga lo Stato a studiare ed a concedere al proletariato una larga applicazione delle assicurazioni sociali, estendendole al caso della malattia e della disoccupazione, migliorando inoltre la insufficiente legge per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Camera del Lavoro di Roma
(Roma, 16 Dicembre 1908).

Si passò quindi a discutere la legge sugli infortuni del lavoro.

Sabbatini spiegò le pratiche espletate dalla Camera del Lavoro, e l'avv. Pardini del Consiglio Infortuni, fece una lucida relazione spiegando il nuovo testo della legge vessatorio per gli operai e criticando la parziale relazione Magaldi. Venne approvato il seguente ordine del giorno:

«Il Consiglio Generale della Camera del Lavoro, discutendo in merito alla progettata riforma della legge infortuni;

ritenuto che il progetto di riforma non contiene nessuno dei miglioramenti richiesti dalla classe operaia;

che le Commissioni giudiziarie così come sono costituite nel citato progetto appariscono chiaramente strumenti dati in mano alle Società di assicurazione e agli industriali per la difesa dei loro interessi contro quelli del proletariato;

considerando che le innovazioni che si tenta introdurre mirano tutte a falcidiare il diritto dell'operaio fino a renderlo pressochè nullo, e che tale scopo principalmente si tenta di raggiungere restringendo illogicamente ed ingiustamente il concetto d'infortunio; rendendo impossibile in molti casi l'esercizio del diritto di revisione; subordinandolo in altri a condizioni diverse; impedendo all'operaio di farsi rappresentare in tutte le fasi della procedura di liquidazione da un avvocato di sua fiducia; dichiarando inappellabile il responso delle Commissioni giudiziarie, la quale ultima disposizione costituisce una mostruosità giuridica ed un atto di ferocia contro il proletariato;

considerando che la riforma attuale trae origine, ed è tutta quanta ispirata da inchieste fatte sull'applicazione della legge infortuni e condotte

con criteri evidenti di parzialità e di favoritismo a tutto vantaggio delle Società di assicurazioni e degli industriali;

mentre deplora che il Parlamento italiano si accinga a compiere, approvando la progettata riforma, un atto di ostilità contro il proletariato;

si dichiara completamente contrario al progetto in esame;

delibera di iniziare una agitazione da estendere in tutta Italia per una ampia, completa, giusta riforma della legge infortuni;

ed impegna le forze operaie democratiche chiamate per la compilazione del regolamento a declinare l'incarico ».

Adunanza straordinaria del Consiglio Direttivo e dei delegati delle organizzazioni della Confederazione Generale del lavoro

(Torino, 2 Gennaio 1909)

Circa la riforma della legge infortuni nel lavoro si decise di fare una agitazione contraria al progetto di legge che si trova di fronte al Parlamento e di propugnare una riforma organica di tutta la legge.

Camera del Lavoro di Brescia

(Brescia, Febbraio 1909)

Ha avuto luogo presso la Lega pellattieri un convegno di 54 associazioni per discutere sulla riforma della legge infortuni. Si approvò un ordine del giorno contrario al progetto ministeriale di recente presentato alla Camera, nel quale si deliberò di aderire all'agitazione che dovrà essere indetta dalla Confederazione del Lavoro e dalle altre organizzazioni interessate, e si impegni il Consiglio ad organizzare a suo tempo nella provincia di Brescia tale agitazione, intesa a rivendicare il diritto della classe lavoratrice ad una più larga ed efficace protezione legislativa contro gli infortuni sul lavoro.

Consiglio Nazionale della Federazione dei Contadini

(Bologna, 3-4-5 Aprile 1909)

Sull'assicurazione infortuni in agricoltura riferì l'on. Bentini e fu approvato il seguente voto:

Il Consiglio nazionale della Federazione dei lavoratori della terra,

constatato che nelle aziende agricole gli infortuni sul lavoro non colpiscono i lavoratori meno che nelle aziende industriali;

constatato che i lavoratori della terra colpiti da infortunio versano nelle stesse condizioni da cui il legislatore italiano da oltre un decennio volle tolti gran parte degli operai delle industrie mediante l'obbligo dell'assicurazione con premio interamente a carico degl'industriali;

constatato che l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro in agricoltura dà all'estero soddisfacenti risultati, senza che si verifichi alcuno dei danni e degli inconvenienti di cui parlano i nemici della assicurazione stessa;

preso atto del voto col quale il Comitato permanente del lavoro, traendo motivo da un progetto di legge di iniziativa parlamentare (progetto Conti), iniziava gli studi sulla materia, commettendo all'Ufficio del lavoro la pronta ricerca degli elementi tecnici ed economici indispensabili alla formulazione di una proposta di legge, dichiara:

1.° l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura deve essere estesa a tutti i lavori agricoli, obbligatoria e a carico dell'esercente l'impresa;

2.° nella mezzadria il premio dell'assicurazione deve essere a carico del proprietario;

e fa voti che i Deputati alla Camera e i rappresentanti operai nel Consiglio Superiore del Lavoro insistano onde le ricerche dell'Ufficio del Lavoro siano condotte innanzi rapidamente e apprestate alla elaborazione di apposita proposta di legge;

impegna il Segretariato a predisporre e svolgere, d'accordo con le Federazioni provinciali, un vasto lavoro di propaganda in mezzo ai lavoratori della terra sull'importanza di tale riforma.

Congresso dei contadini dei mandamenti di Melegnano e di Locate Triulzi

(Milano, 16 Maggio 1909)

Fu approvato lo schema del nuovo patto colonico da presentarsi ai proprietari, includendo nei punti fondamentali di esso il seguente:

7°) I contadini debbono — a spese dei conduttori — essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Congresso Nazionale dei lavoratori d'albergo e mensa

(Roma, dall'8 al 10 Giugno 1909)

Sull'assicurazione contro gli infortuni:

Il Congresso, constatato come negli alberghi, restaurants, caffè e case private il personale di sala e di cucina, pur essendo esposto a continui pericoli di infortuni anche gravi non sia tutelato da una legge che obblighi i proprietari ad assicurare i dipendenti contro le disgrazie accidentali del lavoro;

reclama che la legge sugli infortuni venga estesa anche a tutti i lavoratori d'albergo e mensa indistintamente e senza determinazione di numero.

VI Congresso Nazionale dei Lavoratori dell'Arte bianca

(Firenze, 5, 6, 7, 8 Settembre 1909)

Il Congresso reclama tra l'altro l'estensione dell'assicurazione infortuni a tutti i lavoratori della Confederazione Arte bianca anche laddove non esistono macchine.

Ufficio del Lavoro di Vicenza

(Settembre 1909)

Ha diffuso fra tutte le leghe contadini un ordine del giorno da approvarsi in appositi comizi per richiedere la legge sulla assicurazione obbligatoria dei contadini per gli infortuni sul lavoro.

IV Congresso Nazionale degli operai delle arti tessili

(Biella, 17-18-19 Ottobre 1909)

Il Congresso reclama — fra l'altro — l'estensione e la modificazione dell'assicurazione infortuni e l'introduzione dell'assicurazione di malattia, di vecchiaia e di disoccupazione, secondo le conclusioni del Congresso di Modena della Confederazione del Lavoro.

Convegno di Contadini cattolici del Varesotto per l'assicurazione degli infortuni agricoli

(Gallarate, 25 Ottobre 1909)

Ordine del giorno trasmesso ai Deputati di Varese, Gavirate e Appiano:

Presa cognizione del progetto di legge dell'On. Senatore Conti, avanzato al Parlamento allo scopo di rendere obbligatoria da parte dei conduttori di fondi l'assicurazione dei contadini per gli infortuni agricoli;

considerando che simile legge, mentre verrebbe a colmare una lacuna grande nella nostra legislazione operaia, risponde ad un principio di equità, poichè, mentre quasi tutte le classi lavoratrici meno numerose e meno bisognose hanno trovato una legge di assicurazione che le protegga, i soli lavoratori dei campi, che contano quasi 10 milioni, e versano in ben più misere condizioni economiche, sono lasciati indifesi dinanzi all'infortunio;

i contadini del Varesotto, raccolti oggi in apposita adunanza, invocano dal Parlamento la detta legge, e si rivolgono a Lei, loro rappresentante politico, perchè si faccia interprete della loro voce propugnando e votando il progetto rispondente ai loro bisogni.

Congresso Nazionale dei Lavoratori della terra

(Bologna, 31 Ottobre, 1 Novembre 1909)

Il Congresso reclamò l'estensione ai lavoratori della terra della legge sugli infortuni.

Congresso della Federazione dei Contadini della Provincia di Ravenna

(Bagnacavallo, 7 Novembre 1909)

Il Congresso diede mandato al Comitato Federale di occuparsi del problema riferentesi ai probiviri agricoli e all'estensione della legge sugli infortuni del lavoro alle classi agricole.

Secondo Convegno delle Associazioni Agrarie Padronali promosso dalla Federazione Agraria Interprovinciale

(Bologna, 28-29 Novembre 1909)

Il Congresso discusse fra l'altro lungamente il problema dell'assicurazione degli infortuni agricoli; si manifestò fra gli oratori una tendenza a creare un istituto nuovo il quale comprenda insieme tutti e tre i rami di

assicurazione (grandine, infortuni e scioperi); senonchè il relatore Avv. Sturani, relatore sull'argomento, dimostrò l'impossibilità di una fusione, data la diversa indole dei tre rami di assicurazione. Fu infine votato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio degli Agricoltori, riconosciuta la necessità dell'istituzione di una mutua per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, udita la discussione fatta, incarica il Consiglio direttivo della Federazione di stabilire le modalità per la sua attuazione ».»

Congresso dei mezzadri della Romagna

(Forlì, 17 Gennaio 1910).

Sulla legislazione sociale fu approvato un ordine del giorno inteso fra l'altro a propugnare:

1.° assicurazione sugli infortuni e malattie professionali, difesa della malaria, pellagra ecc.;
2.° probiviri agricoli e ispezioni del lavoro;
3.° pensioni per la vecchiaia.

Il II Congresso Provinciale bolognese delle Fratellanze coloniche

(Imola, 13 Febbraio 1910)

Sul tema « Previdenza e legislazione sociale », in merito all'assicurazione degli infortuni sul lavoro agricolo, e all'istituzione di Collegi di probiviri per l'agricoltura, esprime il voto che le suddette riforme siano al più presto tradotte in leggi e queste efficacemente applicate.

Confederazione Italiana dell'Industria

(Torino, 22 Maggio 1910)

Si propose come primo programma di azione lo studio delle riforme interessanti la legge sugli infortuni del lavoro, che lascia adito ad abusi gravissimi, già constatati dai Congressi ed inchieste ufficiali; ecc.

Congresso delle leghe dei contadini della Provincia di Ravenna

(Faenza, 15 Giugno 1910).

Delibera:

di sollecitare dal Governo l'approvazione del disegno di legge sugli infortuni pei lavori agricoli.

VIII Congresso Nazionale tipografico promosso dalla Federazione Italiana dei Lavoratori del Libro

(Napoli, 31 Ottobre-6 Novembre 1910)

Circa la legislazione del lavoro il Congresso si dichiara per lo sviluppo della nostra legislazione delle assicurazioni sociali nel senso di conseguire la riforma della legge vigente sugli infortuni e la estensione a tutti i lavoratori dell'assicurazione infortuni.

Comizi Agrari e Associazioni Agrarie d'Italia

Voti e dichiarazioni sul disegno di legge sugli infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura, presentato al Senato del Regno nella seduta del 5 dicembre 1910 dal Presidente del Consiglio Luzzatti, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Raineri, e col Ministro delle Finanze Facta.

Convegno degli Agricoltori Bresciani per l'assicurazione dei contadini contro gli infortuni del lavoro

(Brescia, 21 Gennaio 1911)

Si plaude al progetto di legge per l'assicurazione dei contadini contro gli infortuni agricoli e si vota il seguente ordine del giorno:

1.° che, analogamente a quanto la libera iniziativa dei proprietari ha già attuato in provincia di Brescia, la legge conceda l'indennizzo anche nei casi di invalidità temporanea dopo un razionale periodo di franchigia;

2.° che siano meglio studiati i limiti entro i quali debba svolgersi l'assicurazione, sia riguardo l'età degli assicurati che all'entità dell'indennizzo;

3.° che gli indennizzi per la morte e per la invalidità permanente siano elevati in modo da metterli in migliore e più equa relazione col valore attuale della mano d'opera.

Convegno dell'Ufficio Rurale Agrario della Società Umanitaria

(Milano, 26 Gennaio 1911)

Nei riguardi del diritto dei lavoratori dei campi ad una legge che li protegga in caso di infortunio e della necessità che questo diritto sia presto sancito dallo Stato si è votato il seguente ordine del giorno:

1.° la necessità che l'obbligo dell'assicurazione venga esteso anche ai piccoli proprietari;

2.° che sia tolto il limite dei 70 anni al disopra dei quali i contadini (secondo il progetto governativo) non dovrebbero essere assicurati;

3.° che siano considerati come infortuni professionali le malattie infettive che possono incontrarsi pel contatto degli animali e della terra (carbonchio, afta, tetano, anchilostomiasi, ecc.), le asfissie, le insolazioni, gli assideramenti, i ferimenti e le morti per fulmini e simili;

4.° che l'obbligo dell'assicurazione sia esteso anche agli infortuni, che causano inabilità temporanee con carenza di 15 giorni;

5.° che per l'invalidità permanente parziale abbiano a considerarli simili a quelli che diminuiscono la capacità del lavoro del solo 10 per cento;

6.° che i premi di assicurazione, quando si tratti di aziende date in affitto (eccetto i piccoli affitti), non siano a solo carico dell'affittuario, come propone il progetto di legge, ma per la metà a carico del proprietario;

7.° che nel caso di mezzadria, o colonia parziaria, di piccoli affitti e di affitti collettivi il premio dell'assicurazione sia tutto a carico di chi ha concesso la terra ai lavoratori.

Le indennità dovrebbero essere:

a) nel caso di morte e di inabilità permanente assoluta rispettivamente cinque o sei volte il salario annuo quando il salario risulti da contratto scritto o da concordato o da contratti di lavoro. In ogni caso non mai inferiori à L. 2000 per gli uomini; L. 1000 per le donne; L. 500 per i ragazzi in caso di morte, e a L. 3000 per gli uomini e L. 1500 per le donne, ragazzi e vecchi in caso in invalidità permanente assoluta;

b) nel caso di invalidità temporanea una indennità di lire 1 al giorno per gli uomini e L. 0,50 per le donne, ragazzi e vecchi.

IV Convegno Interregionale dell'assistenza laica agli emigranti

(Milano, 24 Febbraio 1911).

Si è plaudito al principio introdotto nel progetto di legge sulla tutela giuridica degli emigranti e per far sì che l'obbligo della assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, sia esteso anche ai lavori da compiersi in quei paesi esteri che manchino di qualsiasi legge obbligatoria sulla assicurazione stessa.

Congresso della Società degli Agricoltori Italiani in Roma

(Roma, 25 Febbraio 1911).

Si sono fatti voti che:

1.° Non sia in modo assoluto stabilito di non dover corrispondere l'indennità se la percentuale di riduzione della capacità al lavoro è del 20, o meno di 20;

2.° Non sia stabilito nella legge la quota del premio a carico del colono, ma venga soltanto indicato che non potrà essere maggiore dei due quinti del premio corrispondente al terreno coltivato a colonia;

3.° Non sia reso obbligatorio il soprapremio per le assicurazioni degli operai che vi sono obbligati per la legge 31 gennaio 1904, N. 51 (testo unico);

4.° Sia stabilito un coordinamento tra la legge 1904 e quella degli infortuni in agricoltura, specialmente per quanto riguarda il taglio delle piante ed il numero degli operai che vi sono addetti;

5.° Sia introdotto il principio dell'arbitrato per le controversie relative alla determinazione delle mercedi e delle indennità;

6.° Siano stabilite nel Regolamento le norme per determinare la circoscrizione delle Casse mutue e dei Consorzi, per evitare che debbano agire in zona troppo ristretta o in concorrenza di altri Istituti assicuratori;

7.° Le Casse mutue ed i Consorzi, che assumono l'assicurazione degli operai che vi sono obbligati per la vigente legge 31 Gennaio 1904, siano esonerate dal prestare speciale supplementare cauzione, oltre quella che sarà determinat dal Regolamento esecutivo della legge per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IV Congresso Nazionale della Federazione dei lavoratori della terra

(Bologna, 2-5 Marzo 1911)

Si deve provvedere all'assicurazione degli operai della terra e della selva, a mezzo di una legge speciale.

L'assicurazione contro gl'infortuni agricoli deve essere obbligatoria e deve proteggere indistintamente tutti i lavoratori della terra e delle affini e collaterali aziende agricole.

L'assicurazione deve coprire ogni configurazione d'infortunio agricolo e cioè: il caso di morte (agli aventi diritto), la inabilità permanente assoluta e parziale e temporanea. Non deve fare distinzione di contratto per gli

assicurati, e deve valere per i maschi e per le femmine adulti, e per i ragazzi dall'età di 9 anni in su.

Il premio di assicurazione deve essere stabilito in proporzione all'estensione del terreno, in ragione del genere di coltura e corrispondentemente al grado di rischio professionale. Il premio d'indennità deve essere determinato in base ad un salario medio annuo territoriale, particolare per le diverse principali categorie di lavoratori agricoli ed affini.

L'onere del pagamento dei premi dovrà sempre gravare sul proprietario del fondo rustico e non dovranno costituirvi la mezzadria, nè la colonia parziale, nè le piccole nè le collettive affittanze. La responsabilità giuridica dell'assicurazione spetterà pure al proprietario.

L'assicurazione deve essere obbligatoria anche per i proprietari coltivatori (lavoratori del proprio terreno).

L'assicurazione, oltrechè alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro, potrà farsi presso Consorzi o Casse mutue di proprietari, ma mai presso istituti privati, così detti di speculazione.

VIII Congresso degli emigranti bellunesi

(Belluno, 5 Marzo 1911)

Per gli infortuni si è affermata:

la necessità che la valutazione dell'incapacità dell'infortunato sul lavoro sia fatta da un collegio medico di cui faccia parte il rappresentante dell'infortunato, il quale intervenga non solo a controllare la esattezza del rilievo dei postumi dell'infortunio, ma anche per dare il suo giudizio sulla valutazione della incapacità al lavoro derivante dall'infortunio stesso.

Federazione Nazionale fra Impiegati subalterni dello Stato

(Torino, Maggio 1911)

Per il personale subalterno si è richiesto:

di far voti per l'iscrizione del personale tecnico e subalterno alla Cassa Nazionale d'Assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

Congresso Nazionale della Mutualità Agraria

(Milano, 14-16 Gennaio, 1912)

Il Congresso augurando che la Commissione del Senato proceda più rapidamente alla legge che estende anche alla grande e benemerita classe dei lavoratori della terra il beneficio ora ingiustamente negato dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro; convinto che questa previdenza si presta in modo perfetto ad assumere la forma mutua così da realizzare i maggiori vantaggi dalla associazione dei due principii della previdenza e della mutualità; fa voti che la nuova legge favorisca efficacemente con opportuni provvedimenti il sorgere di enti di mutua assicurazione e segnatamente:

1.° Sostituendo all'obbligo delle cauzioni in capitale, contenute nella legge vigente, disposizioni speciali che permettano agli enti stessi di adibire a garanzia dei diritti dei lavoratori assicurati i frutti e le scorte, riserve destinate a diventare la prima e principale garanzia dei diritti degli assicurati.

3.° Consentendo alle piccole società locali ordinamenti semplici ed agili, col massimo di autonomia e col minimo di formalismo, che permettano l'esercizio della assicurazione, specialmente contro la invalidità temporanea prodotta da infortunio sul lavoro, anche colla forma di mutuo soccorso.

Federazione Nazionale dei Lavoratori della terra

(Bologna, 3-5 Febbraio 1912)

Il Consiglio nazionale riafferma i ripetuti voti emessi e dal Consiglio stesso, e dai congressi nazionali, e dai numerosi convegni di lavoratori tenuti in questi ultimi anni; ripete il pieno assoluto diritto dei lavoratori della terra di avere assicurati e la vita e i salari contro gli infortuni; si impegna a ottenere e a far ottenere, fino da ora, nei concordati e patti di lavoro, la assicurazione contro gli infortuni con le modalità e le clausole le più liberali possibili.

Confederazione Generale del Lavoro

(Milano, 2-4 Aprile 1912)

Per il riordinamento del sistema tributario sulla base dell'imposta diretta e progressiva e per le assicurazioni sociali fu votato il seguente ordine del giorno:

a) di esigere, innanzi tutto, l'estensione dei beneficii della assicurazione contro gli infortuni ai lavoratori agricoli, od a tutte le categorie industriali che attualmente ne sono escluse, nonchè la revisione della legge vigente;

b) di affrettare l'assicurazione a favore degli operai contro i danni delle malattie comuni e della disoccupazione (con riguardo al problema del collocamento) sulla base di un completo servizio di assicurazione con triplice contributo, mantenuto pur sempre ad intero ed esclusivo carico dell'industriale il premio d'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e demanda al Consiglio direttivo lo studio della trasformazione dell'attuale servizio di beneficenza elemosiniera e di assistenza ospitaliera con relativo incameramento dei fondi delle attuali Opere pie.

I Congresso Operaio Sardo

(Cagliari, 14-15 Aprile 1912)

Si son fatti voti:

Perchè lo Stato incoraggi con il suo contributo finanziario l'iniziativa privata nel campo della previdenza e ritorni, con l'intervento diretto della Cassa operaia e con la creazione di un ufficio medico legale permanente, la legge degli infortuni del lavoro allo spirito di alta solidarietà sociale.

Convegno dell'Unione Economico-Sociale pei Cattolici italiani

(Reggio Emilia, 8-9 Maggio 1912).

Riconosciuta la necessità di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori della terra, per le medesime ragioni giuridiche e sociali onde fu provveduto a favore di altre categorie di lavoratori, il Congresso fa voti:

che essa estendasi a tutti gli operai agricoli e forestali ed a quelli dipendenti dalle industrie che fanno parte dell'azienda agricola;

che prevalga nella futura legge il concetto, sempre affermato dai cattolici, ritenersi l'assicurazione infortuni funzione sociale della proprietà;

che nelle condizioni presenti, per i gravami imposti alla proprietà fondiaria, l'assicurazione sia limitata ai soli casi di morte, di inabilità permanente parziale;

che la indennità per l'infortunio debba essere stabilita sulla base di

un salario annuo convenzionale, rispondente nel modo più preciso che sia possibile, al salario medio dell'operaio agricolo in Italia, e debba concedersi in qualunque momento avvenga l'infortunio;

che la assicurazione e il conseguente premio sieno fondati sulla maggiore o minore estensione dei terreni assicurati o sul genere di coltura, e cioè debbano intendersi assicurati tutti, indistintamente, i lavoratori addetti ai diversi servizi agrarii del fondo assicurato, senza preoccupazione alcuna del numero dei lavoratori stessi, nè del tempo e delle condizioni per le quali furono assunti al lavoro;

che il governo presenti al Parlamento con ogni sollecitudine l'annunciato progetto di legge, che risponde a postulati di giustizia, di sana democrazia, di pacificazione sociale;

infine plaudendo all'opera intelligente e coraggiosa dell'onorevole senatore Emilio Conti e di S. E. l'on. Luzzatti;

fa voti, che a somiglianza delle Unioni professionali dei lavoratori della terra del cremonese, del mantovano e di altri luoghi, nella revisione dei patti colonici sia incluso l'obbligo per i padroni dell'assicurazione a favore dei contadini contro gli infortuni sul lavoro.

Convegno Regionale Lombardo

(Milano, 12 Maggio 1912).

« Le rappresentanze delle organizzazioni contadini e delle Camere del lavoro della regione Lombarda, convenute a Milano il 12 Maggio, conscienti che il proletariato agricolo italiano organizzato, nella sua azione per il proprio miglioramento economico, abbia portato un largo ed efficace contributo di educazione e di elevazione morale;

respingono con sdegno le insinuazioni contenute nella relazione al Senato sul progetto di legge contro gli infortuni agricoli che vorrebbero ledere e colpire la onesta dirittura del proletariato agricolo;

uniscono la loro alle voci concordi che hanno riaffermato in questi giorni la necessità improrogabile che venga la legge a sancire il principio del diritto del lavoratore dei campi ad essere tutelato con larghezza e razionalità di criteri in occasione di infortuni sul lavoro;

si impegnano di mantenere viva e fervida l'agitazione nelle campagne fino alla vittoria del diritto del proletariato agricolo;

attendono per domani una parola precisa e netta del Governo ».

Federazione Nazionale Lavoratori della terra

(Nel Brasile, 15 Maggio 1912)

Ordine del giorno:

per l'estensione dell'assicurazione dagli infortuni ai lavoratori agricoli, per ottenere la modificazione delle disposizioni di legge che regolano l'elezione dei rappresentanti operai al Consiglio superiore della Cassa Nazionale d'Assicurazione.

Convegno del Patronato per gli infortuni sul lavoro in Milano

(Milano, 28 Giugno 1912)

L'assemblea ritiene che il principio dell'assicurazione si fonda sopra ragioni di giustizia; che la sua applicazione è confortata dall'odierno progresso dei concetti di politica sociale, dalla trasformazione del lavoro agricolo, dalla frequenza dei sinistri velata dalla mancanza di una esatta e giusta nozione di infortunio agricolo, e da evidenti ragioni di opportunità; che l'esperienza già dimostrò come le difficoltà di applicazione possono essere superate: riducendo al minimo l'onere dei premi equamente ripartito, la possibilità delle frodi, l'incentivo alla speculazione e fissando i limiti dell'assicurazione, in misura tale da farne, più facilmente e presto, constatare la utilità.

Fa voti per una legge speciale che garantisca ai lavoratori agricoli una indennità ragionevole in caso d'infortunio sul lavoro, ed esorta il benemerito Patronato Infortuni ad intensificare la sua opera di studio e di propaganda a favore dell'invocata legge.

Congresso Provinciale della Previdenza

(Udine, 25 Agosto 1912)

Il Congresso provinciale, constatato che in Italia funzionano tre grandi organismi, sorti in virtù di legge, i quali vengono ad ausilio ed aiuto alla classe lavoratrice per i casi di invalidità, vecchiaia, maternità, infortuni sul lavoro: fa voti che questi tre organismi siano raccolti in uno solo e che da esso promani, in forza di una speciale legge, la funzione dell'assistenza e del sussidio al lavoratore in caso di malattia. Affida all'organizzazione di classe il còmpito di agitare la questione nel paese.

Congresso degli Agricoltori Italiani in Oderzo

(Oderzo, 25 Agosto 1912)

Il Congresso degli agricoltori italiani, mentre plaude ai concetti informatori del disegno di legge Raineri-Luzzatti e al disegno stesso sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori della terra contro gl'infortuni nel lavoro, fa voti perchè questa materia ritorni sollecitamente alla discussione e all'approvazione parlamentare, e invita frattanto gli agricoltori della provincia di Treviso e delle altre del Veneto a costituire le loro casse mutue per l'assicurazione predetta sui modelli lodevolissimi della Toscana e del Vercellese.

Congresso Nazionale della Previdenza

(Roma, 21-22 Settembre 1912)

Il Congresso fa voti perchè il Comitato parlamentare della previdenza, coadiuvato dalle organizzazioni interessate, e, seguendo i precetti sanciti dai Consigli della previdenza e del lavoro, faccia premura al Governo e al Parlamento perchè si completi la nostra legislazione sociale e si augura che: *a*) per l'assicurazione malattie, in esaudimento dei numerosi voti già emessi, sia accolta la proposta di legge del Consiglio della previdenza con le modificazioni occorrenti; *b*) per l'assicurazione infortuni sia accordato alla società di M. S. il servizio di agenzie della Cassa Nazionale Infortuni e la riassicurazione presso le stesse della indennità temporanea fino ai tre mesi mediante adeguate percentuali sui premi.

Convegno Regionale Lombardo delle Società Operaie di Mutuo Soccorso e della Previdenza

(Cremona, 20-21 Ottobre 1912)

« Il convegno Regionale Lombardo delle Società di Mutuo Soccorso e della Previdenza,

ritenuto

che il Governo ha assunto impegno di ripresentare altra maggiore proposta di legge per gli infortuni dei lavoratori della terra;

che la protezione contro gli infortuni dei campi non possa praticamente attuarsi se non mediante una legge speciale per l'agricoltura;

che a quest'ultima legge debbano adattarsi i concetti generali di quella vigente per l'industria, allo scopo anche di garantire analogia di trattamento;

considerando che le critiche finora opposte non trovano fondamento che in imperfezioni attualmente imputabili a difetti e lacune della legge infortuni della industria, e che quindi questa debba ottenere al più presto opportune riforme, fa i seguenti voti:

1) che si addivenga con sollecitudine pari alla solennità del riconoscimento del principio dell'estensione dell'obbligo della assicurazione per gli infortuni anche ai lavoratori dei campi, alla ripresentazione del disegno di legge relativo;

2) che l'esercizio dell'assicurazione dei contadini venga affidato esclusivamente alla Cassa Nazionale Infortuni e alle associazioni mutue sotto l'egida dello stesso Istituto, come preludio a più larga funzione della stessa Cassa Nazionale;

3) che l'assicurazione infortuni sia integrata dalla assicurazione malattie, col concorso delle Società di Mutuo Soccorso, mediante apposite sovvenzioni da parte dello Stato.

I Congresso Socialista Riformista Italiano

(Roma, 15, 16, 17 Dicembre 1912)

Il Congresso formulò, fra gli altri, il seguente voto:

Infortuni sul lavoro: estensione dell'assicurazione a tutti i lavoratori; statizzazione dell'assicurazione, con riforma delle tariffe e delle indennità.

Malattie: assicurazione obbligatoria delle malattie professionali e integrazione della previdenza libera contro le altre malattie, attraverso Società di mutuo soccorso e Sindacati di mestiere, come avviamento all'assicurazione obbligatoria.

Estensione dell'assicurazione di maternità a tutte le lavoratrici.

Primo Congresso Nazionale della Mezzadria

(Bologna, 10-11 Gennaio 1913)

Il Congresso dei mezzadri, per quanto riguarda i provvedimenti legislativi di previdenza sociale (infortuni agricoli, assicurazione contro invalidità e vecchiaia) riconferma i deliberati e i postulati espressi per tutti i lavoratori nell'ultimo Congresso nazionale dei lavoratori della terra.

Camera del Lavoro di Brescia

(Brescia, 26 Gennaio 1913)

Riunione del Consiglio generale per opporsi alle proposte della classe padronale per la legge sugli infortuni.

X Congresso Emigranti Provincia di Belluno

(Belluno, 9 Febbraio 1913)

Tradurre in legge i disegni sulla tutela giuridica degli emigranti.

Congresso Nazionale per l'Assicurazione Infortuni promosso dalla Confederazione Generale del Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e la Federazione delle Mutue.

(Milano, 23, 24, 25 Febbraio 1913)

Riforma della legge ed estensione alla classe degli addetti ai lavori domestici ecc.

Preceduto da discussioni e voti di organizzazioni operaie si tenne a Milano, nei giorni 23, 24 e 25 febbraio corrente, un Congresso nazionale per l'Assicurazione Infortuni. Ne furono promotrici la Confederazione Generale del Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e la Federazione delle Mutue.

Le discussioni si svolsero sul seguente ordine del giorno: « Limiti e applicazione della legge, ed estensione della legge a tutti i lavoratori (rel. on. Francesco Beltrami); Malattie professionali (rle. Dr. Giovanni Allevi); Indennità, loro misura, liquidazioni (rel. Lodovico D'Aragona); Modifiche al regolamento (rel. avv. Carlo Testori); Regolamenti preventivi e loro osservanza (rel. Bruno Buozzi); Uffici di consulenza medico-legale gratuiti per gli infortunati (rel. Dr. Armando Bussi).

Fu pure presentata al Congresso una proposta di estensione della legge alla « classe degli addetti ai lavori domestici », considerata come « un primo passo verso una graduale partecipazione degli addetti a tali lavori alle leggi protettrici e regolatrici del lavoro ».

In merito alla estensione della legge sugli infortuni ad altre categorie di lavoratori fu approvato il seguente ordine del giorno:

« 1) Che la legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro sia estesa alla classe degli addetti ai lavori domestici;

« 2) Che sia fissata una congrue indennità tanto in caso d'inabilità temporanea come in caso di morte o d'inabilità permanente computando nel salario anche il vitto e l'alloggio;

« 3) Che sia studiato il modo di rendere pratica ed efficace l'applicazione della legge adattandola alle condizioni di lavoro di questa classe;

« 4) E infine che questo sia il primo passo verso una graduale partecipazione degli addetti ai lavori domestici a quelle leggi protettrici e regolatrici del lavoro, senza le quali nessuna forma di lavoro umano dovrebbe poter esplicarsi ».

Fu pure votata quest'aggiunta:

« Il Congresso, pur tenendo conto dei voti dei lavoratori della terra, degli addetti ai lavori donneschi e dei fornaciai invocanti per singole categorie di lavoratori l'estensione della assicurazione contro gli infortuni, ritenendo che il beneficio della assicurazione deve essere esteso a tutti quanti i lavoratori senza eccezion e distinzione alcuna e cioè comprendendo in essi tutti quelli che prestano nell'industria commercio lavori dimestici, ecc., l'opera loro, delibera di impegnare la « Triplice del lavoro » a iniziare una viva agitazione fra le organizzazioni economiche teñdente ad ottenere l'universalizzazione della legge infortuni ».

Sull'argomento delle malattie professionali venne approvato quest'ordine del giorno:

« I rappresentanti del proletariato italiano, radunati a convegno, ritengono che le malattie professionali specifiche (tecnopatie) debbono essere assimilate agli infortuni sul lavoro, secondo il sistema della lista; affinchè venga così riparato ad una grave ingiustizia della legge che da troppo tempo dura con danno manifesto di quelle migliaia e migliaia di lavoratori che nelle fabbriche, nelle miniere e nei campi, la rapacità capitalista condanna ad una vita piena di pericoli e di insidie e lascia indifese nel momento in cui avrebbero bisogno del maggiore aiuto ».

Seguì un'animata discussione relativamente alle indennità e alla misura delle liquidazioni, conchiusa con l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« Il Congresso dichiara la necessità di trasformare il vigente sistema delle indennità in capitale, in quello più rispondente a criterii di giustizia delle indennità di rendita: ritiene però che tale sistema non può essere effettuato disgiunto dall'elevamento delle indennità in misura tale che la sua conversione in rendita rappresenti la reintegrazione della parte di salario perduta per corrispondente diminuzione

della capacità lavorativa; afferma la necessità che la legge tenga conto per le indennità da liquidare della diminuita capacità lavorativa in rapporto al mestiere e all'età dell'infortunato e, nei casi gravi di deformazione e di sfregio, alterata cosmesi dell'operaio.

« Si reclama inolte il diritto dell'operaio infortunato ad avere il risarcimento integrale del danno subìto, anche nei casi nei quali, per la mancata assicurazione l'onere gravi sull'imprenditore, eventualmente insolvente, chiamando con opportune norme a rispondere obbligatoriamente il competente Ministero; esonero dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi maturati sulle indennità.

« Dispone poi di vietare assolutamente le transazioni con rinunzia al diritto di revisione, perchè fatte in frode alla legge, con formale divieto ai giudici di omologarle e con assoluta dichiarazione di nullità di essa in qualsiasi forma stipulata.

« Reclama di considerare il minore che ha compiuti i 18 anni come maggiormente per tutte le controversie relative alla legge e di assicurar l'indennità agli aventi causa anche non siano viventi a carico del defunto operaio ».

Circa il procedimento contenzioso il Congresso riconosce la necessità che per l'applicazione giudiziale della legge infortuni sia necessario avere una magistratura speciale la quale dia garanzia di rapida e chiara procedura e che in tale magistratura trovi posto la rappresentanza della classe operaia; e che per ciò è necessario intensificare la iniziata agitazione e frattanto si raccomanda una sollecita riforma nella procedura che accolga i concetti dell'istruttoria d'ufficio sul tipo di quelle dei giudizi penali, e delle forme più spedite del processo pretoriale ».

Intorno ai regolamenti preventivi si dichiara che « per la prevenzione degli infortuni è necessaria la revisione e completazione tecnica, a mezzo di tavole e disegni degli apparecchi riconosciuti pratici, dei regolamenti esistenti e la promulgazione di regolamenti speciali per tutte le industrie più importanti o gruppi di industrie affini; per l'igiene del lavoro e per la prevenzione delle malattie professionali vengano promulgati una legge od un regolamento generale d'igiene del lavoro e dei regolamenti speciali per tutte le industrie o gruppi di industrie ritenute insalubri o pericolose; per l'osservanza dei regolamenti preventivi che i corpi specialmente incaricati, Ispettorato del lavoro e dell'industria e Corpo ispettori delle cave e miniere, siano sopratutto incaricati delle ispezioni per fare osservare rigidamente i regolamenti citati e che la magistratura punisca sempre severamente i contravventori e stabilisca per la prima assistenza dell'infortunato se l'obbligo negli opifici in cui siano occupati almeno due operai di avere alla dipendenza una persona che abbia superato con profitto un corso di prima assistenza medica.

Infine sulla consulenza legale gratuita si invoca « che gli uffici di consulenza siano incoraggiati moralmente e materialmente dal Governo ».

Fu pure votato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso esprime il voto che i partiti organizzati sulla base della lotta di classe si impegnino a sostenere con tutti i mezzi dei quali dispongono i criterii espressi dai rappresentanti del proletariato ».

Federazione dei Lavoratori d'albergo e mensa

(Firenze, 11-12 Marzo 1913)

Estensione a tutte le categorie, compresi i lavoratori d'albergo e della mensa, delle disposizioni della legge infortuni.

Convegno delle Leghe d'arte muraria della Provincia di Genova

(Genova, 15 Marzo 1913)

Il Comitato provinciale edile vota un ordine del giorno per la difesa e l'estensione della legge sugli infortuni.

Consorzio per l'assistenza degli operai negli infortuni sul lavoro

(Brescia, 30 Marzo 1913)

Discussione sulla riforma della legge sugli infortuni, protestando contro i tentativi fatti dai padroni per restringerne l'applicazione e plaudendo all'agitazione promossa dalla Confederazione del Lavoro, e facendo voti perchè la legge sia riformata in modo più consono alle esigenze della classe lavoratrice.

Federazione circondariale dei contadini in Cesena

(Cesena, 30 Marzo 1913)

Decide di fare attiva propaganda per ottenere l'attuazione della legge sugli infortuni agricoli.

Confederazione Generale del Lavoro — Milano

Relazione al 31 dicembre 1912, presentata al Consiglio Nazionale il 7-8 aprile 1913.

Promosse e aderì alle agitazioni per l'assicurazione obbligatoria dei contadini contro gli infortuni sul lavoro, e perchè la legge infortuni fosse conservata integra nei suoi limiti e fossero attuate le riforme chieste nel 1908 a Modena.

XII Congresso dell'Associazione dei Comuni

(Milano, 7 Aprile 1913)

Fa voti perchè il Governo ordini al magistrato che procede all'inchiesta preliminare sull'infortunio, di accertare come e da chi è fornita la cura all'infortunato e quando essa è data da un nosocomio partecipi a questo l'ente assicuratore, tenuto a pagare le spese di cura, onde il nosocomio possa ad esso, e non ai comuni, chiederne il rimborso.

Federazione dei Contadini del Comune di Faenza

(Faenza, 27 Aprile 1913)

Assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni estesa anche alla classe agricola.

V Congresso Nazionale delle Arti tessili

(Prato, 15-18 Maggio 1913)

7.°) La legislazione sociale nei riguardi dei lavoratori tessili.

La legge sugli infortuni del lavoro (relatore Lodovico D'Aragona).

Per i lunghi ordini del giorno vedere « Bollettino dell'Ufficio del Lavoro », n. 7, 1913.

V Congresso Nazionale tessile a Prato

(Firenze, 15-18 Maggio 1913)

Il Congresso formulò fra gli altri il seguente voto:

III. Per la legge sugli infortuni del lavoro:

I.

Il Congresso:

afferma che il beneficio della assicurazione deve essere esteso a tutti quanti i lavoratori senza eccezione e distinzione alcuna, e cioè comprendendo in essi tutti quelli che prestano nell'industria, agricoltura, commercio, lavori domestici, ecc., l'opera loro;

ritiene che le malattie professionali specifiche (tecnopatie) devono essere assimilate agli infortuni sul lavoro secondo il sistema della lista, affinchè venga così riparato ad una grave mancanza della legge che da troppo tempo dura con danno manifesto di quelle migliaia e migliaia di lavoratori che nelle fabbriche, nelle miniere e nei campi, debbono fare una vita piena di pericoli e di insidie e rimangono indifesi nel momento in cui avrebbero bisogno del maggiore aiuto;

dichiara la necessità di trasformare il vigente sistema delle indennità in capitale, in quello, più rispondente a criteri di giustizia, delle indennità in rendita, ritiene però che tale sistema non può essere effettuato disgiunto dall'elevamento delle indennità in misura tale che la sua conversione in rendita rappresenti la reintegrazione della parte di salario perduta per corrispondente diminuzione della capacità lavorativa e della istituzione della Cassa unica di Stato per le assicurazioni sociali;

afferma la necessità che la legge tenga conto per le indennità da liquidarsi, della diminuita capacità lavorativa in rapporto al mestiere e all'età dell'infortunato, e, nei casi gravi di deformazione e di sfregio, all'alterata cosmosi dell'operaio;

reclama:

1.° nei casi di inabilità temporanea assoluta:

a) corresponsione dell'intera giornata sino al limite di lire dieci di salario e con pagamenti rateali non superiori ai sette giorni;

b) indennità dal giorno susseguente l'infortunio qualsiasi la sua durata;

c) obbligo all'industriale di pagare la giornata in cui avviene l'infortunio, qualsiasi la durata dell'infortunio stesso;

d) abolizione del limite massimo dei tre mesi, quando sussegue liquidazione per invalidità permanente (art. 2);

e) che sia stabilita la presunzione della continuità della invalidità temporanea fino a certificato di guarigione, a cura dell'assicuratore, e fino a rifiuto dell'operaio di sottoporsi alla visita di controllo;

f) che il magistrato incaricato del primo accertamento sommario dell'infortunio abbia l'obbligo di rilasciare un ordine di pagamento della indennità temporanea in forma esecutiva sufficiente ad escutere il debitore dell'indennità senza obbligo di dichiarazione giudiziale;

2.° innalzamento del minimo di salario annuo, base delle liquidazioni per inabilità permanente e per morte a L. 750, e del minimo della mercede giornaliera, base delle liquidazioni per inabilità temporanea, a L. 2,50 per gli uomini e a L. 1,25 per le donne; abolizione del salario annuo massimo L. 2000; corresponsione in caso di morte di un indennizzo pari a sei salari annui; pareggiamento dei lavoratori del mare per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità permanente e la morte;

3.° abolizione del versamento delle indennità non minori al 50 per cento alla Cassa di previdenza;

4.° diritto dell'operaio infortunato ad avere il risarcimento integrale del danno subìto, anche nei casi nei quali per mancata assicurazione l'onere gravi sull'imprenditore eventualmente insolvente, chiamando, con opportune norme, a rispondere obbligatoriamente il competente Ministero di A. I. e C. con fondi appositamente destinati; esonero dall'imposta di R. M. sugli interessi maturati delle indennità;

5.° ammissione della domanda di revisione senza limite di tempo, o quanto meno, sua ammissione al di là del termine di due anni, nei casi in cui le conseguenze dell'infortunio si siano manifestate oltre il termine suddetto e sia inoppugnabilmente stabilito il nesso di causalità fra sinistro e invalidità; vietare assolutamente le transazioni con rinuncia al diritto di revisione, perchè fatte in frode alla legge e con assoluta dichiarazione della nullità di esse, in qualsiasi forma stipulate;

6.° considerato il minore che ha compiuto i 18 anni come maggiorenne per tutte le controversie relative alla legge; assicurato l'indennizzo agli aventi causa anche se non sieno viventi a carico del defunto;

7.° ammenda da L. 5 a L. 5000 da pagarsi dagli Istituti assicuratori in caso di violazione dei termini per la liquidazione delle indennità di cui all'articolo 2 della legge; ammenda da L. 50 a L. 6000 in caso di ritardo nel pagamento (violazione di cui sempre all'articolo 2) oltre la corresponsione degli interessi agli infortunati;

8.° spese di cura a completo carico degli Istituti assicuratori, con diritto da parte dell'infortunato di farsi assistere da un medico di sua fiducia.

II.

Il Congresso:

convinto che qualsiasi modificazione della legge attuale non apporterà i vantaggi ripromessi se non si tolga all'assicurazione contro gli infortuni ogni carattere di speculazione privata e cioè finchè non avvenga la statizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, disciplinando in modo organico la partecipazione di un sufficiente numero di rappresentanti effettivi del proletariato organizzato al suo funzionamento locale e centrale;

reclama nell'occasione di una prossima revisione della legge, la riforma del sistema assicurativo nel senso di eliminare le Casse private e i Sindacati mutui di assicurazione, organismi nei quali l'interesse immediato e mediato dell'imprenditore lo spinge alla coartazione dei diritti dell'operaio infortunato da lui dipendente.

III.

Il Congresso inoltre:

convinto della necessità che per l'applicazione giudiziale della legge infortuni sia necessario creare una magistratura speciale che sia garanzia di rapida e chiara procedura;

afferma l'assoluta indispensabilità che in tale magistratura trovi posto la rappresentanza della classe operaia;

dichiara *conditio sine qua non* alla serietà del giudizio ed alla serenità del giudicato, l'indipendenza dei magistrati e un conveniente indennizzo ai membri elettivi della magistratura speciale;

e reclama:

1° istruttoria d'ufficio sul tipo di quelle dei giudizi penali;

2.° estensione a tutte le procedure delle forme più spedite del processo pretoriale.

IV.

Il Congresso infine:

premesso che è dovere imprescindibile della classe capitalistica non solo di assicurare, ma anche di escogitare ed adottare tutti quei mezzi che la scienza e la pratica hanno dimostrato atti a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro;

considerando che tale dovere potrà essere veramente soddisfatto solo quando lo Stato, a mezzo di una apposita legislazione, avrà reso obbligatorio l'impiego dei mezzi suaccennati;

reclama:

per la prevenzione degli infortuni: la revisione e completazione tecnica — a mezzo di tavole e disegni degli apparecchi riconosciuti pratici — dei regolamenti speciali per tutte le industrie più importanti o gruppi di industrie affini;

per l'igiene del lavoro e per la prevenzione delle malattie professionali: che vengano promulgati, una legge ed un regolamento generale di igiene del lavoro e dei regolamenti speciali per tutte le industrie o gruppi di industrie ritenute insalubri o pericolose;

per l'osservanza dei regolamenti preventivi: che i corpi specialmente incaricati — Ispettorato dell'industria e del lavoro e Corpo ispettori delle cave e miniere — siano incaricati delle ispezioni, frequenti e severe, per fare osservare rigidamente i regolamenti citati e che la magistratura punisca sempre i colpevoli;

per la prima assistenza all'infortunato: l'obbligo negli opifici in cui siano occupati almeno 25 operai di avere alle dipendenze una persona che abbia superato con profitto un corso di prima assistenza medica;

per la compilazione dei regolamenti: che nelle Commissioni incaricate della compilazione dei regolamenti vengano inclusi, in equo numero, i rappresentanti indicati dalle organizzazioni operaie interessate, e che gli stessi regolamenti vengano frequentemente riesaminati per tener conto di tutte le continue scoperte della scienza e della pratica.

V.

Il Congresso impegna tutte le proprie organizzazioni a dar opera perchè in ogni località sorga un Ufficio di Consulenza medico-legale gratuita per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro.

Al qual voto sono aggiunte speciali raccomandazioni perchè venga esteso l'obbligo dell'assicurazione anche ai tessitori isolati con telai a mano lavoranti a domicilio per conto di industriali.

Congresso dei Tramvieri

(Roma, 16 Maggio 1913)

Il Congresso formulò il seguente voto sugli infortuni, invalidità, vecchiaia e probiviri:

Il Congresso afferma che i provvedimenti in materia di infortuni, di invalidità, di vecchiaia e di giustizia probivirale, possono riuscire veramente efficaci solamente a patto che: 1. Per gli infortuni essi estendano ai

tramvieri un trattamento analogo a quello assicurato ai ferrovieri, trattamento che dovrà essere propugnato quale decisione del regime di assicurazione per gli infortuni sul lavoro; 2. Per l'invalidità e la vecchiaia, si aboliscano le casse speciali delle società tramviarie, per inscrivere il personale nella Cassa nazionale di previdenza con norme speciali, sia riguardo al pagamento dei premi, sia riguardo all'età dei pensionandi ed alla misura della pensione; tutto ciò stabilendo con disposizioni generali ed astraendo dalle particolari condizioni meno favorevoli di questa o quella impresa; 3. Per la giustizia probivirale, questa venga realizzata mediante commissioni risultanti da rappresentanze del personale delle imprese, con attribuzioni e funzionamento prestabiliti mediante disposizioni da stabilirsi in occasione della legge sui probiviri.

I Congresso Nazionale dei Tramvieri

(con adesione delle Leghe di Firenze, Roma, Torino, Padova, Bologna, Milano, Ferrara, Bergamo, Ancona, Palermo, Napoli, Pisa, Livorno, Civitavecchia, Tivoli).

(Roma, 19 Maggio 1913)

Il Congresso afferma che i provvedimenti in materia di infortuni possono riuscire veramente efficaci solamente a patto che:

per gli infortuni essi estendano ai tramvieri un trattamento analogo a quello assicurato ai ferrovieri, trattamento che dovrà essere propugnato quale decisione del regime di assicurazione per gli infortuni del lavoro.

Consiglio Nazionale della Lega delle Cooperative

(Bologna, 26 Maggio 1913)

Riafferma come meta delle aspirazioni della massa operaia in materia d'infortuni il principio del monopolio di Stato;

e fa voti:

che quando i birocciai non fanno un lavoro continuativo regolarmente eseguito da più di cinque, venga applicato il comma secondo dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1914, n. 51, per l'esonero dell'obbligo di assicurazione e fa voto che si provveda ai birocciai con una più adatta forma d'assicurazione che valga a meglio garantirli anche contro quella maggior parte degli infortuni in cui ora restano scoperti.

Confederazione Generale del Lavoro

E' stata ripresa dalla Confederazione Generale del Lavoro l'agitazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a tutti i lavoratori.

Federazione Nazionale dei Lavoranti della terra di Bologna

(Bologna, 21 Giugno 1913)

Il 21 giugno 1913 si riunì in Bologna il Consiglio Nazionale della Federazione dei lavoratori della terra.

Fu approvata la relazione morale dalla quale si rileva che la Federazione si è occupata in particolar modo, con altre questioni, della seguente:

Per ottenere una legge sugli infortuni agricoli

« dopo l'azione di propaganda diretta ad ottenere l'estensione della legge sugli infortuni ai contadini, la Federazione dovette interessarsi ancora dell'argomento allorchè fu pubblicata la relazione dell'Ufficio Centrale del Senato, contraria a tale progetto di legge. Fu subito organizzato un grande comizio a Cesena seguìto da altri comizi nei maggiori centri agrari d'Italia.

« La relazione rileva che attualmente il nuovo progetto di legge sugli infortuni è allo studio di una Commissione della quale fanno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni operaie. Il progetto sarà presumibilmente presentato al Parlamento nella nuova legislatura ».

Convegno dei Lavoratori dei porti

(Bologna, 28-29 Giugno 1913)

Voto per l'assicurazione infortuni:

« Il Convegno aderisce al criterio che l'assicurazione degli infortuni sul lavoro debba essere monopolio dello Stato; richiamandosi al memoriale inviato al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in Roma (Direzione della Previdenza e Credito) fino dal 25 ottobre 1911; visto che, nonostante le gravissime constatazioni e fatti reali in detto memoriale esposti nessuno dei Porti venne ancora chiamato a trattare e difendere direttamente per proprio conto gli interessi ed i bisogni di pertinenza della classe, la quale fu tra le prime e richiedere la riforma della legge; torna a far presente a chi di ragione che il lavoro di carico e scarico nei porti non può per la sua specialità venire confuso e trattato alla stregua di regole e di-

scipline particolari nella nuova legge e reclama dalla nuova Commissione ministeriale testè nominata che almeno prima di completare e presentare le sue relazioni ed i suoi studi senta i desiderata dei lavoratori dei porti d'Italia che a tale scopo il Convegno passa senz'altro a nominare ».

Federazione Nazionale fra i Lavoratori dei Porti a Bologna

(Bologna, 28-29 Giugno 1913)

Nel Convegno tenuto nei giorni 28 e 29 giugno 1913 in Bologna dai rappresentanti delle associazioni portuarie italiane fu votato il seguente ordine del giorno sulla riforma della legge per l'assicurazione infortuni sul lavoro nei porti:

« Il Convegno aderisce al criterio che l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, in mancanza di un proprio diretto istituto, deve essere monopolio dello Stato; torna a far presente a chi di ragione che il lavoro di carico e scarico nei porti non può per la sua specialità venire confuso e trattato alla stregua di nessun altro lavoro, e perciò abbisogna di regole e discipline particolari nella nuova legge e reclama dalla nuova Commissione ministeriale testè nominata, che, almeno, prima di completare e presentare le sue relazioni ed i suoi studi, senta i desiderata dei lavoratori dei porti d'Italia ».

Congresso Provinciale delle Società di M. S. e istruzione a Tolmezzo

(Tolmezzo, 7-8 Settembre 1913)

Nei giorni 7 e 8 settembre 1913 fu tenuta a Tolmezzo un Congresso fra le Società di M. S. ed istruzione della Carnia, nel quale fu votato il seguente ordine del giorno sull'obbligatorietà dell'assicurazione:

« Il Congresso delle Società Operaie di M. S. contro l'insufficienza, le inadeguate soluzioni dell'iniziativa privata, le speculazioni più o meno larvate in mezzo alle quali si svolge il grande problema della previdenza e dell'assistenza nelle malattie, nell'invalidità precoce negli infortuni, nella vecchiaia dei lavoratori, afferma la necessità di sollecite disposizioni relative tendenti a rendere obbligatoria l'assicurazione integrale con la partecipazione degli operai, degli industriali e dello Stato, da attuarsi con la cooperazione delle Società di M. S. e per mezzo di Istituti autonomi all'uopo creati ».

Federazione dei Lavoratori dei Porti

(Livorno, 17 Novembre 1913)

Il 17 novembre 1913 si è inaugurato in Livorno il I Congresso dei lavoratori dei porti. Sulle riforme della legge sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro nei porti d'Italia, il Congresso ha approvato e confermato il criterio che l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, in mancanza di un proprio e diretto istituto, debba essere monopolio dello Stato; ha fatto quindi voti per una legge sulle malattie professionali.

Primo Congresso delle Leghe dei lavoratori delle zolfare siciliane in Caltanisetta

(Caltanisetta, 1914).

Furono discusse anche le seguenti questioni: Richiesta di tabelle fisse dei salari per la liquidazione degli infortuni. Costituzione di un ente autonomo dei servizi sanitari del sindacato. Istituzione di un ufficio medico-legale per la assistenza degli infortunati delle zolfare con corrispondenti in tutti i centri numerosi.

Convegno per la discussione sul Progetto degli Infortuni Agricoli

(Bologna, 30 Dicembre 1913)

Il 30 dicembre 1913 si è tenuto in Bologna il Convegno per la discussione del progetto di legge sugli infortuni agricoli. Erano presenti i rappresentanti di 26 tra Camere del lavoro e organizzazioni di lavoratori della terra.

Dopo discussione è stato approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Convegno ritiene che una legge speciale di assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo debba disciplinare i limiti di applicazione della legge, in regime di indennità, gli oneri e gli organi di assicurazione, ma non debba regolare la procedura della liquidazione e la tutela giurisdizionale degli infortuni in modo diverso per l'operaio agricolo e per l'operaio industriale, nè introdurre disparità di trattamento non imposte da tassative ragioni tecniche; richiama l'attenzione del gruppo parlamentare socialista: *a*) sul regime d'indennità ingiustamente limitato nel disegno di legge alla morte o alla inabilità permanente oltre il sesto e proposta

in misura inadeguata, anche per questi casi; *b*) sull'esclusione di ogni indennizzo per invalidità temporanea; *c*) sugli organi dell'assicurazione, infortuni opportunamente modificata.

« Dà incarico alla Federazione Nazionale dei lavoratori della terra di portare i risultati della discussione odierna al Convegno indetto fra il gruppo parlamentare socialista, la Confederazione del lavoro e la Direzione del Partito Socialista Italiano ».

Confederazione Generale del Lavoro

(Milano, 7-8 Gennaio 1914)

Nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo della Confederazione del Lavoro fu espresso il voto che l'assicurazione infortuni sia estesa a tutti gli operai della industria, commercio ed agricoltura e del lavoro domestico.

Congresso provinciale dei coloni aderenti alla vecchia Camera del Lavoro di Ravenna

(Ravenna, 10 Gennaio 1914)

Il Congresso ha approvato un ordine del giorno sull'assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità col quale ha affidato al patrocinio del gruppo parlamentare socialista i seguenti postulati:

« L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo deve essere « fatta indistintamente per tutti gli infortuni di morte e di inabilità perma- « nente e temporanea; tutti i lavoratori della terra, senza eccezione alcuna, « Anche avventizi, assunti per poche ore, devono godere i benefici dell'assi- « curazione; agli effetti della legge debbono essere considerati infortuni « anche i casi di malattia derivata da lavoro; l'obbligo dlel'assicurazione « deve essere inerente al fatto della proprietà, e per ciò deve essere assi- « curata la terra in ragione della sua superficie coltivabile, divisa in poche « categorie; il premio dell'assicurazione deve essere pagato dai proprietari; « tanto la misura del premio, quanto la tabella delle indennità devono far « parte del testo della legge; le indennità per gli infortuni agricoli non de- « vono essere inferiori a quelle per gli infortuni industriali; l'istituto assi- « curatore, opportunamente discentrato, deve essere un organismo statale « amministrato anche dai rappresentanti delle organizzazioni operaie; tutte « le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, de- « vono essere risolte da Commissioni arbitrali probivirali ».

Camera del Lavoro di Palermo
(Palermo, 11 Gennaio 1914)

La Commissione Esecutiva iniziò il proposito di aderire ad ogni movimento che la Confederazione Generale del Lavoro vorrà iniziare in favore delle nuove leggi sociali per l'assicurazione degli infortuni agricoli, sulla pensione alla vecchiaia e sull'assicurazione degli operai per le malattie del lavoro.

Congresso dei Mezzadri a Forlì
(Forlì, 16 Gennaio 1914).

Per le assicurazioni contro gli infortuni agricoli il Congresso ha proposto che sia dato mandato ai Deputati Repubblicani perchè si presenti un apposito disegno di legge.

Secondo Congresso nazionale delle Unioni professionali cattoliche fra impiegati e commessi
(Roma, 24 Gennaio 1914)

Il Congresso formulò tra gli altri un voto per l'estensione alla classe degli impiegati e commessi di commercio della legge sul probivirato e sugli infortuni.

Segretariato del Popolo e d'Emigrazione di Belluno
(Belluno, 1 Febbraio 1914)

Il Congresso provinciale operaio promosso dal Segretariato del popolo e d'emigrazione ha approvato fra gli altri il seguente ordine del giorno :

« Il Congresso considerato che il testo unico della legge 31 gennaio 1904 n. 51 per gli infortuni degli operai italiani sul lavoro non risponde adeguatamente alla difesa degli interessi delle vittime degli infortuni sul lavoro, fa voti acciocchè quanto prima venga presentato al Parlamento un disegno di legge che: 1) *estenda a* tutti *i lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio l'assicurazione* obbligatoria *contro gli infortuni sul lavoro;* 2) *che indennizzi tutte le malattie* professionali, *aventi origine dal lavoro;*

3) *che in caso di infortunio producente una inabilità temporanea assoluta, la indennità sia pari almeno all'80 per cento dell'intero salario e per tutta la durata dell'inabilità, per garentire l'esistenza meno disgraziata al sinistrato;* 4) che abolisca la dsiposizione attuale che fissa il *massimo* di salario a L. 2,000 e ciò per mutare condizioni economiche; 5) che stabilisca che anche nel caso di morte la liquidazione della indennità sia fatta in base a 6 salari annui, come per la inabilità permanente assoluta; 6) che il diritto di revisione dell'indennità non sia limitato a 2 anni, ma non abbia limiti di tempo, per evitare gravi inconvenienti: 7) che le cause per infortunio seguano il procedimento penale meno lungo di quello civile. E nei riguardi delle malattie comuni fa voti che quanto prima venga pure presentato un disegno di legge sulla obbligatorietà della assicurazione contro le malattie dei salariati ».

V. Congresso della Federazione Provinciale delle Leghe braccianti

(Ravenna, 8 Febbraio 1914).

Il Consiglio approva l'ordine del giorno, nel quale fra l'altro notando la disparità di trattamento fra gli operai dell'industria e quelli delle aziende agricole, dovuta principalmente alla mancanza d'organizzazione di questi ultimi, deduce la necessità imprescindibile dei lavoratori della terra di sempre più fortemente agitarsi e domanda intanto parità di trattamento con gli operai delle industrie, e cioè l'ispettorato, l'assicurazione contro gl'infortuni, ecc. ecc. e dichiara d'essere pronto alla solidarietà effettiva coi lavoratori di tutte le categorie.

Convegno delle Associazioni Mutue e Cooperative

(Bologna, 15 Febbraio 1914)

Il 15 febbraio in Bologna si è tenuto il convegno delle associazioni mutue e cooperative per occuparsi delle assicurazioni agricole contro gli infortuni per i coloni in specie e in generale per i lavoratori della terra. Sono intervenuti i rappresentanti delle mutue del Piemonte, della Lombardia, della locale associazione Mutua Reale edll'Unione interprovinciale, della Cooperativa interprovinciale, della Cooperativa agraria nazionale e i rappresentanti delle Casse Mutue, di comizi agrari e di enti agricoli. Scopo del convegno era di esporre al Ministero e al Parlamento il voto degli enti che hanno già esercito questo ramo assicurativo; voto espresso nel seguente ordine del giorno:

« Le associazioni che, con ordinamenti di sincera mutualità e cooperazione assumono da tempo le assicurazioni contro gli infortuni dei coloni, braccianti ed in genere dei lavoratori della terra, riunite il giorno 15 febbraio a Bologna, plaudono alle nobili intenzioni del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio, il quale intende di dare alfine una legge che disponga per questa necessaria assistenz agricola, fanno viti perchè l'azione loro, che si sviluppò per prima con pratica efficace e con fervore senza scopi speculativi o di parte, ma solo per mutuo soccorso e per sincera previdenza moderna, sia tenuta nella grande considerazione della quale è meritevole, affinchè sempre continui e si sviluppi, sempre nel modo più conveniente per i proprietari e per i lavoratori della terra, danno mandato ad una commissione di curare le pratiche necessarie per il raggiungimento di questi voti, e d'informare su ciò che si presenterà opportuno o necessario ».

Confederazione dell'industria

(Torino, 17 Febbraio 1914)

L'Assemblea ha votato il seguente ordine del giorno sulla legislazione sociale:

« L'assemblea, constatando che la corrente politica moderna porta ad una sempre maggiore estensione della legislazione sociale a favore della classe operaia e che per essa l'industriale viene ad esser l'organo per cui si attuano le provvidenze in questo campo sancite dallo Stato, ritiene che sia compito dell'organizzazione padronale preparare e consigliare la classe industriale all'esercizio di questa nuova funzione pubblica che lo Stato le attribuisce; e considerando che la legislazione sociale deve essere: a) fatta ed applicata in modo che col minimo mezzo si raggiunga l'effetto voluto senza dannose dispersioni di ricchezza e senza inutili complicazioni burocratiche; b) adattata alle esigenze dell'ambiente in cui deve essere attuata; c) contemperata alla potenzialità dell'industria a cui carico ricadono completamente o quasi le spese derivanti dalle riforme sociali nel campo del lavoro; d) spoglia da restrizioni incompatibili colle esigenze della vita commerciale; constata che a tali criteri non è informata la legislazione sociale italiana; ritiene quindi necessaria una revisione delle attuali leggi sociali diretta appunto ad eliminarne i difetti principali, e preceduta, conformemente ai voti non solo degli industriali ma anche delle altre classi interessate dalla riforma del Consiglio Superiore del lavoro; ritiene specialmente che, nonostante le semplificazioni realmente ottenute in seguito alla azione critica e di controllo della classe industriale, ed attuale mercè il buon volere dei dirigenti, nell'organismo burocratico della Cassa Nazionale di

Maternità, sia indispensabile una ulteriore semplificazione delle modalità e formalità imposte agli imprenditori dalle soverchie e contradditorie disposizioni vigenti che l'assicurazione infortuni così come è ordinata in Italia, oltre ai difetti comuni alla restante legislazione sociale, mentre non provvede in alcuni casi a risarcire adeguatamente l'operaio infortunato, lascia aperto l'adito a simulazioni, truffe e vessazioni non tanto per opera della maestranza, quanto per istigazione e per azione di professionisti medici e legali poco scrupolosi, che il sistema dello sfruttamento degli infortuni per opera di costoro va prendendo sempre più larga base e producendo sempre più gravi conseguenze a danno non solo degli industriali ma anche degli stessi operai, e mentre dà mandato alla Presidenza di iniziare una forte azione al riguardo, invoca la sollecita riforma della legge infortuni, confidando che la Commissione eletta per il suo studio saprà proporre i provvedimenti necessari allo scopo; fa voti infine che, quando si volessero introdurre in Italia nuove forme di assicurazioni obbligatorie sociali, queste siano attuale secondo un piano armonico e coordinato, stabilito in precedenza »

Congresso circondariale dei lavoratori della terra in Cesena

(Cesena, 8 Marzo 1914)

Il Congresso ha deliberato tra l'altro di respingere il progetto di legge sull'assicurazione degli infortuni in agricoltura: 1° perchè l'indennità è proposta in misura inadeguata per i casi di morte ed invalidità permanente; 2° perchè sono esclusi da ogni indennizzo gli infortuni per inabilità temporanea; 3° perchè invece dei consorzi locali è preferibile come Ente assicuratore la Cassa Nazionale.

Congresso provinciale delle organizzazioni dei lavoratori della terra

(Mantova, 9 Marzo 1914)

Il Congresso ha formulato fra gli altri il seguente voto:

« Il Congresso provinciale mantovano dei lavoratori della terra, discutendo in merito al progetto di legge studiato dalla Commissione nominata dal Ministro Nitti per l'assicurazione infortuni per i contadini, fa proprie tutte le modifiche suggerite dal Convegno di Bologna del 30 Dicembre indetto dalla Federazione Nazionale dei lavoratori della terra; fa invito al Governo di non soprassedere sulla urgenza di assicurare le providenze richieste dai tanti milioni di lavoratori; dichiara di mettersi a disposizione della Federazione Nazionale per quella ulteriore agitazione che fosse indetta per richiamare il Governo al dovere di tutelare i lavoratori agricoli.

Confederazione nazionale agraria

(Milano, 15 Marzo 1914)

Si è tenuta in Milano un'adunanza tra le Casse mutue di assicurazione contro gli infortuni degli operai agricoli, per uno studio del progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori della terra.

Fu approvato il seguente ordine del giorno:

« I rappresentanti delle casse mutue di assicurazioni agricole di Vercelli, Bologna, Milano, con l'adesione di quella di Firenze, riunite in Milano: considerato che la necessità dell'assicurazione obbligatoria degli operai agricoli contro gli infortuni del lavoro è già universalmente sentita tanto dai lavoratori quanto dai proprietari e conduttori di fondi, cosicchè è opportuno che il disegno di legge relativo non venga oltre rimandato con complicazioni che gli deriverebbero dall'unione di altri progetti di diverso genere; fanno voti che nel progetto di legge dell'assicurazione degli operai agricoli venga rispettato il principio della mutualità, che ha acconsentito il sorgere e svilupparsi di casse mutue, le quali prevenendo alla legge hanno già dato prove non dubbia dalla bontà di principi cui si ispirano e dei risultati conseguiti a vantaggio degli operai agricoli; pur dichiarandosi pronti ad introdurre nei propri Statuti tutte le modificazioni che saranno ritenute opportune, compresa la rappresentanza di tutte le classi interessanti. Al quale scopo le mutue stesse mettono sin d'ora a disposizione la pratica acquisita in quest'ultimo decennio per la Cassa mutua lombarda.

Federazione dei contadini di Ravenna

(Bagnacavallo, 26 Aprile 1914)

Sull'assicurazione contro gli infortuni fu votato un ordine del giorno con cui il Congresso ha deliberato d'iniziare una organica ed energica agitazione per ottenere che più sollecitamente sia riconosciuto anche ai lavoratori dei campi il diritto all'assicurazione contro gli infortuni.

Congresso della Società degli agricoltori italiani

(Firenze, 26 Aprile 1914).

Il 26 aprile in Firenze si è inaugurato il 44° Congresso della Società degli Agricoltori Italiani. Sul tema: Le assicurazioni obbligatorie per gli

infortuni sui lavori agricoli, sono state discusse ed approvate le seguenti norme fondamentali che la società desidererebbe fossero contenute nella legge richiesta:

« La S. A. I., preso atto della relazione sul tema « Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » e accettandone il contenuto, delibera di interessare S. E. il Ministro di agricoltura, industria e commercio perchè d'accordo con i Ministri delle finanze, grazia e giustizia, presenti al più presto la legge per l' « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nelle aziende agrarie », tenendo presente, che per le speciali condizioni in cui deve applicarsi, è conveniente sia informata alle seguenti norme e disposizioni: 1° Sia coordinata la legge di assicurazione obbligatoria per gli infortuni nei lavori agricoli con quella del 31 gennaio 1904 n. 51, togliendo da questa tutti i lavori che hanno carattere agrario e forestale. 2° I Consorzi obbligatori abbiano facoltà di comprendere nelle assicurazioni i lavori indicati nella legge 31 gennaio, sia pure con supplemento di premio, per le costruzioni agrarie, mantenimento di fabbricati, uso di macchine, manipolazioni e trasformazioni di prodotti agrari, ecc. 3° Siano esonerati i Consorzi obbligatori dal far tenere libri paga e matricola. 4° Le indennità siano corrisposte in caso di morte, inabilità permanente totale e permanente parziale con esclusione di quelle inferiori al 10 per cento della totale e secondo norme da stabilirsi nel regolamento. 5° Le indennità per inabilità permanente totale e quelle parziali oltre il 40 per cento, siano corrisposte non in capitale ma in contributi annui, da erogarsi dalla Cassa Nazionale di previdenza. 6° Per la inabilità temporanea dei lavoratori a mercede giornaliera (salariati, braccianti, cottimisti), siano stabilite norme atte a garantire la veridicità delle denuncie e della durata della inabilità totale o parziale. 7° Il premio annuo sia stabilito su tariffe areali tenendo conto della intensità e dei rischi delle culture, delle mercedi medie effettive e delle diverse regioni agrarie. 8° Sia stabilito con norme precise a chi debba far carico l'obbligo e la spesa di assicurazione tenuto conto dei diversi sistemi di amministrazione rurale delle aziende agrazie. 9° I Consorzi obbligatori di assicurazione agraria, siano amministrati esclusivamente dai consorziati a cui fa carico l'obbligo e la spesa di assicurazione e funzionino col sistema della mutualità. 10° Ai Consorzi obbligatori sia assegnata una circoscrizione di funzionamento in ragione dell'ammontare dei premi totali, con un limite non inferiore alle L. 200,000. 11° Siano adottate disposizioni per garantire il diritto all'infortunato a ricevere le indennità che la legge gli assegna, senza inframmettenze di terze persone, e che valgano a garantire anche l'Ente assicuratore dalle speculazioni sugli infortuni. 12° Le decisioni delle contestazioni siano deferite a Commissioni arbitrali che decidano colle norme ora in vigore per i probiviri. 13° I Consorzi obbligatori siano esenti di ogni e qualunque tassa di ricchezza mobile, sugli

affari di bollo, ecc. 14° La riassicurazione sia facoltativa per gli istituti che abbiano già un fondo di riserva sufficiente a garantire il pagamento della indennità e per resa obbligatoria per i consorzi costituiti sia fatta in modo da non ostacolare il funzionamento sollecito delle liquidazioni ».

Confederazione generale del lavoro
IV. Congresso della Confed. generale del lavoro e IX della resistenza italiana

(Mantova, 5 a 9 Maggio 1914).

Per le assicurazioni sociali fu approvato, per acclamazione, un vibrato ordine del giorno col quale s'invita il proletariato d'Italia perchè imponga la sollecita soluzione del grave problema sociale e di riparazione sulle assicurazioni operaie e sul regime del lavoro.

A questo punto avrebbero dovuto discutersi le assicurazioni malattie, le pensioni, le assicurazioni infortuni, ecc. ma fu stabilito che tali questioni, trattate frattanto partitamente dalle singole organizzazioni, vengano poi esaminate nel Consiglio nazionale, e risolte quindi nel prossimo Congresso.

V. Congresso Nazionale di Medicina Ferroviaria

(Napoli, 8-9-10 Maggio 1914).

Nei giorni 8, 9 e 10 Maggio 1914 si svolse a Napoli il V Congresso Nazionale di Medicina Ferroviaria, durante il quale si ebbero relazioni, comunicazioni e discussioni scientifiche di altissimo valore. I geniali cultori della scienza medica che intervennero al Congresso portarono un grande contributo alle più importanti questioni che interessano la Infortunistica medica generale.

Congresso provinciale bolognese del personale macchine

(Bologna, 16 Maggio 1914).

Sugli accordi per la campagna agricola del 1914, il Congresso raccomanda, fra l'altro, di far pressione perchè le assicurazioni contro gli infortuni di tutti i lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura e decanapulitura, siano fatte non presso Società di speculazione, ma presso la Cassa Nazionale per evitare le frodi di cui sono stati vittime gli operai da parte di Società private.

Congresso dei Minatori di Monte Amiata

(Santafiora (Grosseto), 20 Maggio 1914).

Il Congresso dei lavoratori del mercurio del Monte Amiata, ha espresso voti per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, e perchè le malattie cui vanno sottoposti i lavoratori del mercurio sieno considerate come infortuni sul lavoro. Su tali malattie e sulle regole d'igiene per evitarle è stata letta ed approvata una relazione apposita.

Convegno per la legislazione sociale

(Roma, 23-24 Maggio 1914).

Il Convegno convocato in Roma tra la Confederazione del lavoro e la Direzione del partito socialista, il gruppo parlamentare, e le rappresentanze delle Federazioni di mestiere, nonchè della Federazione dell'impiego privato; tenuto conto dei precedenti e della discussione avvenuta; afferma la necessità che i problemi della legislazione sociale in genere, e delle assicurazioni sociali in particolare, siano vigorosamente e con criteri organici dibattuti nel Paese e nella Camera, e delibera che il gruppo parlamentare socialista, valendosi di ogni propizia occasione, chieda la risoluzione, ormai matura dei problemi delle assicurazioni malattie, secondo il sistema del triplice contributo e dell'assicurazione invalidità e vecchiaia col regime delle pensioni di Stato, completate ed integrate dall'assicurazione obbligatoria col contributo degli operai e dei padroni al fine di migliorare il regime delle pensioni.

Convegno della Mutualità e della Cooperazione a Torre Pellice

(Torre Pellice, 24 Maggio 1914).

Convocato dalla locale Società operaia, per festeggiare la costruzione dell'edificio sociale e la fusione del proprio Magazzino con la già esistente Cooperativa di consumo, il 24 corr. ebbe luogo a Torre Pellice il Convegno della Mutualità e della Cooperazione, che riuscì importantissimo per elevatezza di discussioni e per numero di intervenuti.

Il Convegno presieduto dal sig. Daniele Chauvie, Presidente della Società operaia, approvò interessanti ordini del giorno in merito al 1° tema: « Pensioni Operaie », su relazione Lanzoni; al 2° tema: « Mutualità scola-

stica e Mutue Agrarie ed Operaie », su relazione del prof. Rivoir, che sostituì l'avv. A. Samarani per la M. S. I.; al 3° tema: « Rapporti fra Mutue Cooperative ed Organi Federali », su relazione Lanzoni.

Come conclusione dei propri lavori, il Convegno approvò, poi, il seguente ordine del giorno, proposto dal sig. Matteo Gay della Commissione ordinatrice:

« Il Convegno, in relazione ai singoli ordini del giorno votati, dà mandato ai rappresentanti di agitare in seno alle loro Società gli importanti problemi trattati, per portarli a completa maturazione nelle singole assemblee e nel pubblico; considerata la sentita necessità per le Mutue e Cooperative di essere fra di loro collegate — oltrechè dai semplici vincoli di colleganza — anche da un ente regionale che possa all'occorrenza dirigerne le agitazioni ritenute opportune, curare la continua propaganda dei principii mutualistici e cooperativi; dà mandato alle Società sedenti in Pinerolo, d'accordo con la Federazione Nazionale delle Mutue, di organizzare e convocare in Pinerolo stessa — non più tardi dell'ottobre p. v. — un Congresso Regionale di tutte le Società interessate, onde continuare lo studio e la discussione di questi importanti problemi ».

Alle ore 18 si svolse un comizio al Politeama. Parlarono il dott. Bellotti ed il sig. Lanzoni.

Il comizio si chiuse con l'approvazione di un ordine del giorno, nel quale si fanno voti perchè « i contadini abbiano ad organizzarsi allo scopo di difendersi reciprocamente contro i danni che possono colpire le loro persone ed i loro averi, e si reclama in modo particolare l'attuazione della riforma, che dovrebbe essere già matura, che vuole estendere anche ai lavoratori della terra i benefici dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Il VII. Congresso nazionale dei lavoratori dell'arte bianca
(Roma, 1-4 Luglio 1914).

Il Congresso Nazionale dei lavoratori dell'arte bianca espresse il seguente voto per quanto riguarda le assicurazioni infortuni:

« La estensione dell'assicurazione infortuni a tutti i lavoratori senza limitazione nè per l'industria nè per numero o funzioni di lavoro, cioè anche ove non sono macchine, e la estensione delle assicurazioni operaie per malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione secondo le conclusioni della relazione Pieraccini-D'Aragona al Convegno del Gruppo parlamentare socialista, la Confederazione del lavoro, ed i rappresentanti della Federazione di mestiere ».

Convegno sociale e professionale cattolico

(Milano, 17 Luglio 1914).

Il Convegno, avente sopratutto lo scopo di studiare e promuovere lo sviluppo del movimento operaio professionale cattolico, rileva che il Parlamento, senza ulteriori sensibili oneri di bilancio può provvedere a non poche riforme di legislazione sociale, come quella sui probiviri nelle Commissioni arbitrali e di conciliazione per i conflitti del lavoro ecc., e fa voti che siano immediatamente predisposte ed affrontate le provvidenze legislative dirette ad estendere alla classe agricola l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, a riformare la Cassa di maternità, ad istituire l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la disoccupazione, e gradualmente arrivare alle pensioni obbligatorie di invalidità e vecchiaia.

I voti delle Cooperative della Carnia e del Canal del Ferro

L'assemblea delle Associazioni cooperative della Carnia e del Canal del Ferro, riunitasi in Tolmezzo, per esaminare la dolorosa situazione dovuta al rimpatrio dei numerosi emigrati, approva un ordine del giorno comunicato al Prefetto da apposita commissione con un memoriale circonstanziato sulle condizioni dei lavoratori nella zona. Particolare rilievo merita l'accenno relativo agli operai infortunati all'estero, i quali, per effetto della sospensione del servizio dei vaglia internazionali non possono riscuotere le rate di rendita loro spettanti.

La Commissione propone che le Casse Nazionali, infortuni e di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, abbiano a fare anticipazioni a questi operai bisognosi, riservandosi di regolare i rapporti con le Casse estere a guerra finita.

Primo Congresso per la revisione della legge per gli infortuni sul lavoro

(Pisa, 10-11 Ottobre 1914).

Il Congresso riunitosi per iniziativa della « Lega arti tessili », invitando il Governo a provvedere senza indugio alla riforma della legge per gli infortuni del lavoro, faceva voti:

1. Perchè venga conservata l'attuale definizione dell'infortunio, per evitare che con speciosa modificazione venga attentato al diritto al risarcimento degli operai.

2. Perchè l'assicurazione obbligatoria venga estesa a tutti gli operai, lavoratori e salariati ora esclusi, con soppressione del limite massimo di operai.

3. Perchè la legge sia estesa anche alle malattie professionali.

4. Perchè vengano chiariti molti punti della legge in conformità della giurisprudenza prevalente al riguardo formatasi.

5. Perchè le indennità per morte ed infermità permanenti gravi vengano sensibilmente aumentate, e altresì colla concessione di rendite vitalizie mediante il concorso dello Stato ai sinistrati più gravi.

6. Perchè venga altresì elevata l'indennità temporanea che non dovrebbe essere minore di lire 1.50 al giorno; e solo quando il salario giornaliero fosse eguale od inferiore a detta cifra, l'indennità dovrebbe ragguagliarsi ai due terzi del salario stesso.

7. Anche per le contestazioni relative alle indennità venga conservata la giurisdizione della magistratura ordinaria, con semplificazione peraltro della procedura e abbreviazione dei termini relativi.

8. Perchè vengano concesse indennità in misura speciale per gli infortuni a donne in istato di gravidanza.

In merito alla questione se sia preferibile il monopolio dell'assicurazione gl'infortuni; il Congresso faceva voti perchè l'assicurazione per gl'infortuni venga tolta alla speculazione delle Società assicuratrici, costituendo all'uopo un monopolio di Stato.

Convegno della Federazione nazionale dei porti

(Spezia, 30 Novembre e 1 Dicembre 1914).

Scopo del Convegno era di riordinare la Federazione e di dare ad essa un nuovo impulso. Fu discusso su tale argomento e sulla preparazione del prossimo Congresso Nazionale, da tenersi a Napoli nell'aprile 1915, al quale sarà devoluta la trattazione di pratiche importanti quali: la pensione per gli inabili e l'applicazione della legge sugli infortuni, con norme speciali per i lavoratori dei porti, data la specialità delle loro mansioni.

Convegno delle organizzazioni economiche a Bari

(Bari, 6 Dicembre 1914).

Fu esaminato ampiamente il grave problema delle fittanze e della mezzadria, e fu votato un ordine del giorno, dove fra l'altro il Congresso deliberò ad unanimità di « promuovere un'intensa agitazione affinchè lo

Stato si decida ad imporre alle classi, capitalistiche gli oneri occorrenti per le assicurazioni operaie contro gli infortuni nell'agricoltura, contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia della classe lavoratrice ».

Congresso dei lavoratori della terra del Novarese

(Novara, 13 Dicembre 1914).

Il giorno 13 dicembre ebbe luogo in Novara il Congresso dei Lavoratori della terra di quella provincia. Intervennero i rappresentanti di 43 organizzazioni. Fu discussa la questione del collocamento in risaia e venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, presa in esame la relazione; considerato che il caposaldo è creato dalla stessa mano d'opera e in danno degli interessi tanto di chi cerca, quanto di chi offre lavoro; considerato che attraverso l'opera del caporalato si consolida il sistema dello sfruttamento da parte degli intermediari; considerato come il caporalato sia avverso e ostacolante ad ogni miglioramento o rivendicazione proletaria; delibera di fare obbligo ad ogni organizzazione con carattere di classe di provvedere alla elencazione della mano d'opera in appositi moduli da prelevarsi alla Segreteria camerale, della mano d'opera pei lavori di monda e raccolta in risaia per i lavoratori e le lavoratrici immigranti, ed alla elencazione della mano d'opera disponibile per tutti i lavori agricoli e risicoli pei lavoratori e lavoratrici locali, fissando come termine ultimo per la presentazione degli elenchi la prima domenica di gennaio ».

Fu discusso anche sulla legislazione operaia nei riguardi dei lavoratori della terra e venne votato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, preso in esame le condizioni create dalla legislazione operaia, rileva che, « mentre tutte le altre categorie di lavoratori sono beneficati dalla legge sulla assicurazione in casi di infortuni di lavoro », dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla proibizione del lavoro notturno, sul riposo settimanale per turno o festivo, in nessuna considerazione venne tenuta la numerosa famiglia dei lavoratori della terra; fa voti che si rendano più efficaci tali leggi già promulgate e « per la promulgazione di nuove leggi in difesa dei lavoratori della terra ed affini »; invita i poteri esecutivi alla sorveglianza continua ed accurata su quanto stabiliscono legge e regolamenti sulla risicoltura ».

Comitato Regionale Lombardo dei Metallurgici

(Milano, Gennaio 1915).

Vista l'interpellanza dell'on. Quaglino sulla progettata e dilazionata riforma della legge infortuni e l'opportuna esortazione dell' « Avanti! » ad occuparsi della grave questione;

mentre delibera di farsi esso promotore di conferenze, comizi ed altri mezzi di agitazione, per ottenere dal Governo quanto meno un aumento immediato delle indennità, l'abolizione dei Sindacati e delle Casse Private, ed una serie inchiesta che valga finalmente ad allontanare dagli infortunati la taccia di eterni simulatori e speculatori con la quale le Compagnie discreditano gli infortunati stessi ed i loro assistenti a scopo di ottenere una riforma della legge che li consegni privi di ogni difesa nelle loro mani;

invita la Federazione metallurgica, cioè di quella classe operaia che è soggetta a più numerosi e più gravi infortuni, a farsi essa stessa promotrice di comizi ed agitazioni nello stesso senso.

Congresso della Camera del Lavoro

(Reggio-Emilia, 13-14 Gennaio 1915).

Sulla legislazione sociale fu approvato l'ordine del giorno seguente:

« Il Congresso delle organizzazioni aderenti alla Camera del lavoro di Reggio Emilia; convinto della necessità di coordinare e completare la monca, insufficiente, inorganica legislazione sociale oggi esistente, che tra i tanti difetti, ha anche quello di fare al proletariato agricolo un trattamento inferiore a quello del proletariato industriale; fermamente risoluto a non tollerare che la borghesia italiana continui a fare una politica di avventure guerresche a spese del proletariato più tassato del mondo, pel quale ogni sia pure modesta riforma viene continuamente procrastinata, ora con un pretesto ed ora con un altro; convinto che sia oggi più che mai, il momento di premere con la forza dell'organizzazione di classe per impedire che i grandi interessi dei lavoratori vengano ancora una volta sacrificati alle cupidigie del militarismo e dei ceti parassitarii; reclama: a) L'assicurazione dei lavoratori agricoli contro gli infortuni nel lavoro e la riforma della vigente legge, conformemente ai voti emessi dalle organizzazioni operaie; b) Il probivirato agricolo; c) L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, l'invalidità e la disoccupazione, col sistema del triplice contributo: dello Stato, dell'operaio e dell'imprenditore; d) La pensione di vecchiaia a carico dello Stato ».

Consiglio Direttivo della Confederazione Generale del Lavoro

Nei giorni 20 e 21 Gennaio 1915 ebbe luogo l'adunanza del Consiglio Direttivo della Confederazione Generale del Lavoro. Fu discusso, fra l'altro, su alcuni problemi urgenti della previdenza e venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio Direttivo della Confederazione Generale del Lavoro, preso atto della iniziativa della Federazione Nazionale delle Società di M. S. con la quale si richiama l'attenzione delle masse lavoratrici, delle istituzioni di beneficenza e di pubblica assistenza e dei Comuni sui gravi problemi delle assicurazioni operaie, consente nella necessità di agitare l'argomento importante in mezzo alla vita locale, in tutti i Comuni d'Italia per preparare così la coscienza delle masse e gli ordinamenti già esistenti verso forme organiche e razionali delle assicurazioni obbligatorie;

impegna perciò tutte le sue organizzazioni a volere considerare la previdenza come uno degli elementi indispensabili all'elevamento delle classi lavoratrici, tenendo presente in tutte le agitazioni di categoria di tariffe la necessità di comprendere tra gli aumenti la quota necessaria alla istituzione di casse-malattia, disoccupazione ecc.;

ad unirsi alle consorelle di M. S. per ottenere dai Comuni e dagli Istituti Pubblici provvedimenti atti a diffondere sempre più la pratica della previdenza, quali i concorsi per la costituzione di uffici di collocamento e casse di disoccupazione, i sussidi di integrazione ed i premi di incoraggiamento per le iscrizioni alle casse di malattia, invalidità, vecchiaia, ecc.;

promuove in ogni Comune lo studio sollecito di riforme e riordinamenti dei servizi di beneficenza, delle opere pie e istituzioni di assistenza pubblica, per renderli più redditivi e più rispondenti allo spirito informatore delle esigenze della vita moderna;

incarica il Segretario Generale di tenersi in rapporto con il Segretario Generale della Federazione per dare alla presente deliberazione sollecita e piena attuazione ».

Fu discusso anche in merito alla assicurazione dei rischi di guerra e venne approvato l'ordine del giorno seguente:

« Il Consiglio, in appoggio alla tesi sostenuta dal Rappresentante degli operai in seno al Consiglio Superiore della Cassa Nazionale Infortuni, reclama, uniformandosi a criteri di diritto e di giustizia, che l'assicurazione infortuni debba essere mantenuta anche pel rischio di guerra ».

APPENDICE

Alcuni dati statistici e valutazioni riguardanti l'inabilità permanente al lavoro.

Lo scopo di questa piccola raccolta di tavole e di elementi numerici sul fenomeno inabilità al lavoro da infortunio è duplice:

1° Mettere in grado rapidamente e facilmente chi lo desideri di rendersi conto in modo sommario delle ragioni di carattere tecnico e matematico che hanno forza dimostrativa:

della opportunità del regime di indennizzo degli infortuni sul lavoro mediante rendita ai superstiti ed agli invalidi;

della proprietà notevole che tale regime ha di giustamente proporzionare il sussidio, da corrispondersi alle persone colpite, al danno cagionato dalla lesione;

2° Mettere in evidenza:

direttamente — mediante l'esposizione dei risultati ottenuti dai necessari calcoli — che l'aggravio derivante dal nuovo regime sarebbe assai minore di quello dipendente dal regime attuale;

indirettamente — mediante semplici deduzioni che facilmente può fare chiunque conosca i gravi inconvenienti cui è soggetta l'attuale liquidazione della indennità di permanente — quanta parte di indennizzi, ora fuorviati dalla rapacità feroce ed insaziabile di pericolosi ed immorali *specialisti*, riprenderebbe la sua giusta via verso il nobile scopo di soccorrere, in giusta e proporzionata misura, coloro cui le conseguenze del lavoro hanno annullato o diminuito la capacità al guadagno.

Lascio, naturalmente, privo di qualsiasi commento sia il modo di costruzione e di calcolo dei valori contenuti nelle varie tabelle, sia il loro significato, perchè ritengo raggiungibili i due scopi prefissimi con la semplice lettura dei titoli e con l'esame dei dati numerici esposti.

Divido la raccolta in due gruppi, tendenti separatamente a raggiungere i due scopi enunciati.

Le prime due tabelle del I° Gruppo sono tratte dall'esperienza tedesca, riassunta ed elaborata dall'Ufficio Imperiale Centrale (1).

Su tali basi, opportunamente adattate al nostro caso, venne elaborata la 3 tabella, facendo l'ipotesi che il rendimento medio dei capitali sia eguale al tasso di prudenza del 3,50 %.

Seguono le tabelle del II° Gruppo.

Nelle prime due è indicata la distribuzione dei salari e dei gradi annui medi per età del colpito. Queste, interessanti per sè stesse, non giovano direttamente al raggiungimento degli scopi della raccolta: le comunico perchè, insieme con le prime due del I° Gruppo, servono a spiegare il passaggio dalla tabella 3 del I° Gruppo alla tabella 3 del II°.

In questo II° Gruppo, a differenza del I° — nel quale sono riportati i risultati riassuntivi dell'esperienza tedesca — è condensata l'esperienza di parecchi anni della Cassa Nazionale Infortuni.

Seguono due tabelle di dati numerici di raffronto fra il carico dipendente dall'attuale regime nei riguardi della inabilità permanente e quello che si avrebbe indennizzando l'operaio con una rendita la cui rata sia eguale a $^1/_2$ salario annuo in caso di inabilità completa, rata da ridursi in proporzione del grado nei casi di inabilità parziale.

Tutti questi valori vennero calcolati, per l'occasione dello studio delle proposte per la riforma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, in via provvisoria da materiale di cui dispongo per uno studio in preparazione sull'argomento.

Gli scopi, puramente *indicativi*, di queste valutazioni non richiesero una elaborazione scientificamente perfetta del materiale già di per sè stesso scarso e difettoso: d'altra parte l'assoluta deficienza del tempo strettamente necessario mi obbligò all'uso di procedimenti abbreviati e sommari, quantunque praticamente esattissimi, che modificherò nel senso di informarli, quanto più sarà possibile, a quella perfezione di metodo che è sempre desiderabile se non necessaria ai bisogni della vita pratica, esponendoli e spiegandoli assai diffusamente nel lavoro ora in corso.

Roma, 11 febbraio 1915.

G. MAXERA.

(1) V. anche: M. BELLOM, *Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger*. II. Assurance contre les accidents, 1895.

I (1)

Di 10.000 inabili al lavoro di grado indeterminato, accertati per ogni età alla fine del 1° trimestre dalla data dell'infortunio, sono pensionati ancora

nella età alla data dell' infortunio	al principio del							
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
	anno contato a partire dal 92° giorno dell' infortunio							
15	10.000	6.821	5.000	4.451	4.166	3.905	3.666	3.447
23	10.000	7.127	5.476	4.917	4.554	4.306	4.072	3.850
31	10.000	7.614	6.057	5.457	5.031	4.752	4.487	4.236
39	10.000	7.772	6.218	5.610	5.188	4.891	4.610	4.347
47	10.000	7.883	6.412	5.796	5.380	5.084	4.807	4.549
55	10.000	8.006	6.716	6.102	5.679	5.365	5.060	4.768
63	10.000	8.518	7.441	6.828	6.349	5.894	5.449	5.013
71	10.000	9.051	8.170	7.317	6.496	5.711	4.968	4.272
79	10.000	8.377	6.915	5.620	4.492	3.528	2.720	2,057
87	10.000	7.266	5.170	3.600	2.451	1.631	1.060	671
95	10.000	5.978	3.458	1.927	1.030	524	252	0

I (2)

La rata di rendita iniziale media da corrispondersi alla fine del 1° trimestre dalla data dell'infortunio alle persone colpite in un anno qualsiasi da inabilità permanente al lavoro di grado indeterminato essendo presa per unità di misura, la rata media da corrispondere agli inabili ancora pensionati

nella età alla data dello infortunio	al principio del						
	1° trim.	2° trim.	3° trim	4° trim.	2° anno	3° anno	4° anno
	contato a partire dal 92° giorno dall'infortunio è uguale a						
15	1	0.852	0.727	0.630	0.601	0.550	0.545
23	1	0.846	0.701	0.627	0.575	0.508	0.498
31	1	0.868	0.733	0.653	0.607	0.524	0.505
39	1	0.878	0.748	0.661	0.620	0.549	0.520
47	1	0.886	0.754	0.673	0.624	0.564	0.548
55	1	0.909	0.788	0.720	0.680	0.634	0.623
63	1	0.926	0.848	0.783	0.741	0.695	0.689
71	1	0.954	0.889	0.850	0.788	0.734	0.722
79	1	0.984	0.950	0.913	0.839	0.798	0.781
87	1	0.995	0.980	0.958	0.910	0.889	0.878
95	1	0.998	0.995	0.987	0.981	0.978	0.976

I (3)

Il valore capitale (attuale) della rendita di 1 lira all'anno dovuta ad una persona colpita da invalidità permanente al lavoro di grado indeterminato è uguale.

nelle età attuali	al principio del 1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18° trimestre contato dalla data dell' infortunio, a lire
15	3.13	4.08	5.03	5.97	6.88	7.75	8.57	9.33	9.91	10.30	10.55	10.72	10.82	10.88	10.90	10.91	10.90	10.88
23	3.24	4.17	5.10	6.03	6.96	7.88	8.78	9.59	10.15	10.55	10.82	10.99	11.12	11.22	11.29	11.33	11.36	11.38
31	3.63	4.47	5.30	6.12	6.93	7.73	8.50	9.23	9.87	10.27	10.52	10.72	10.88	11.00	11.09	11.16	11.21	11.25
39	3.72	4.61	5.47	6.29	7.05	7.75	8.41	9.00	9.50	9.91	10.23	10.48	10.67	10.80	10.89	10.95	10.99	11.01
47	3.95	4.80	5.64	6.45	7.23	7.95	8.58	9.09	9.51	9.86	10.13	10.34	10.49	10.60	10.67	10.72	10.75	10.76
55	4.29	5.12	5.92	6.67	7.35	7.94	8.42	8.80	9.10	9.34	9.52	9.66	9.78	9.87	9.94	9.98	10.01	10.03
63	4.78	5.34	5.87	6.35	6.81	7.21	7.52	7.77	7.96	8.10	8.21	8.28	8.33	8.36	8.38	8.39	8.40	8.41
71	4.58	4.89	5.19	5.46	5.69	5.88	6.03	6.13	6.20	6.26	6.29	6.30	6.31	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
79	3.48	3.70	3.87	4.00	4.09	4.15	4.19	4.23	4.26	4.29	4.32	4.35	4.37	4.39	4.40	4.40	4.40	4.39
87	2.75	2.84	2.90	2.94	2.97	2.99	3.00	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
95	2.20	2.20	2.20	2.21	2.21	2.22	2.22	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23

II (1)

Se il salario annuo medio degli inabili al lavoro (L. 1.094,56) è preso come unità di misura, quello degli inabili

di età alla data dell'infortunio	è uguale a salari medi annui
15	0.552
23	0.986
31	1.130
39	1.122
47	1.090
55	1.007
63	0.950
71	0.861
79	0.575

II (2)

Se il grado medio complessivo degli inabili al lavoro (15,70 per cento) è preso come unità di misura, quello degli inabili

di età alla data dell'infortunio	è uguale a gradi medi
15	1.041
23	0.875
31	0.913
39	0.950
47	0.988
55	1.214
63	1.322
71	1.420
79	2.571

II (3)

Il valore capitale medio delle rendite di invalidità

	in corso da					
	0	1	2	3	4	5
	anni a partire dal 92° giorno dall'infortunio è uguale, ad una data qualsiasi, a lire					
rata annuale: L. 1 . .	4.62	7.76	9.92	10.54	10.65	10.57
rata annuale ridotta in proporzione dell'adattamento medio all'invalidità.	4.62	4.82	5.49	5.66	5.71	5.65

e raggiunge il « massimo » al quarto anno rispettivamente con lire 10,65 e con lire 5,71; poi discende gradatamente fino a zero coll'estinguersi del gruppo di invalidi pensionati.

II (4)

Valore medio degli infortuni seguíti da inabilità permanente di grado indeterminato

espresso in	quando la liquidazione (Regime attuale = indennizzi - capitale) è avvenuta nell' anno					
	0	1°	2°	3°	4° ed oltre	Qualsiasi
	seguente quello dell' infortunio					
Lire	910	1.100	1.670	1.970	1.730	1.100
Salari medi	0.73	0.88	1.34	1.58	1.39	0.88

II (5)

Medio valore attuale probabile degli infortuni di permanente quali si presentano alla C. N. I. quando dovessero essere indennizzati mediante una rendita pari ad una quota proporzionale del salario annuo uguale alla metà del grado di inabilità da indennizzare.

espresso in	quando la rendita è in corso da					
	0	1	2	3	4	5
	anni a partire dal 92° giorno dopo quello dell' infortunio					
Lire	396.95	414.15	471.70	486.30	490.60	485.45
Salari medi	0.36	0.38	0.43	0.44	0.45	0.44

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI G. BARDI

INDICE-SOMMARIO

Parte I. — Proposte di riforma alla Legge (Testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Parte II. — **Bibliografia.**

Il presente volume è vendibile presso tutti gli uffici della Cassa Nazionale Infortuni (Sede Centrale, Sedi Compartimentali, Sedi Secondarie e Agenzie) e presso le principali librerie del Regno al prezzo di

—— LIRE SEI ——